

**Cari lettrici e lettori,
SIAMO GIUNTI AL N. 231
DI PANORAMA LEGISLATIVO
ISTISSS
GIUNTO ALL'**

UNDICESIMO ANNO DI VITA

**PURTROPPO, NONOSTANTE L'IMPEGNO
PROFUSO NON TROVIAMO RISCONTRO
AL NOSTRO SFORZO!**

NON VI CHIEDIAMO LA LUNA!

Ricordatevi di sostenerci!

**Non potremo durare a lungo
senza un vostro piccolo
contributo!**

Modalità a pag. 4 e 5

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS

Anno XI – n. 231

Care lettrici e cari lettori,

in relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, l'ISTISSS si è impegnato fin dal 2007 a seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione.

Infatti, nel corso di oltre quaranta anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività legislativa, programmatica e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che le ha portato ad esprimere una propria "cultura" di governo che senz'altro costituisce un patrimonio storicamente acquisito, da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall'Unione Europea.

Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un processo in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur nell'osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.

Pertanto PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS sono illustrati e commentati (per gli atti più importanti e significativi) la legislazione e gli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più "mirati" in rapporto alle realizzazioni delle politiche sociali e di welfare.

La fonte primaria per la redazione del "Panorama legislativo di politiche sociali" è data sia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di amministrazione.

La cadenza di PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS ha una frequenza quindicinale e viene edito di norma il PRIMO e il SEDICI di ogni mese.

Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in modo assolutamente gratuito sul sito ISTISSS: www.istiss.it.

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS

E' IMPAGINATO, REDATTO, ILLUSTRATO E COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI*

*Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale Roma Tre

NB

L'illustrazione dei provvedimenti, pur redatti e commentati, ha solo valore informativo, e in ogni caso si rinvia alla lettura ufficiale ed integrale dei documenti nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali Regionali

Per comunicazioni, chiarimenti, osservazioni, suggerimenti: l.colombini@istiss.it

Al fine di sostenere lo sforzo e l'impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione dell'abbonamento alla RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta l'unica fonte di riferimento per dare continuità al tema delle problematiche connesse allo svolgimento

dell'attività professionale degli operatori sociali, con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici.

La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali (“buone pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico

TARIFFE DI ABBONAMENTO 2017

Abbonamento ordinario Italia € 40,00

Abbonamento ordinario Europa € 55,00

Abbonamento ordinario paesi extraeuropei € 62,00

Numero singolo anno in corso Italia € 12,00

Numero singolo anno in corso Europa € 23,00

Numero singolo anno in corso paesi extraeuropei € 26,00

Numero arretrato (maggiorazione 25%)

Sconto per Librerie 10%

Effettuare il versamento sul c/c postale n. 41135005 intestato a:

LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE

VIALE DI VILLA PAMPHILI, 84 – 00152 ROMA

Oppure

Bonifico bancario intestato a ISTISSS onlus

Coordinate bancarie: IT 97 A 01030 03278 000001057223

Indicando sul retro del bollettino la causale del versamento e l'indirizzo completo per l'invio delle copie. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. A coloro che effettuano l'abbonamento durante l'anno di inviano i numeri arretrati.

L'abbonamento non si rinnova automaticamente.

Care lettrici e cari lettori,

IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA
DENUNCIA DEI VOSTRI REDDITI 2017,
VI INVITIAMO A DESTINARE IL 5 PER
MILLE ALL' ISTISSS IN QUANTO ONLUS
PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

PERTANTO, POTETE SOSTENERE
L'ISTISSS CON QUESTA SEMPLICE
OPERAZIONE:

INDICARE NELL'APPOSITA CASELLA IL
CODICE FISCALE DELL'ISTISSS:
00898470588 ED APPORRE LA FIRMA

TALE SEMPLICISSIMA OPERAZIONE A
VOI NON COSTA ASSOLUTAMENTE
NULLA, SENZA ALCUN AGGRAVIO DI
TASSE O DI SPESA, DA PARTE VOSTRA,
MA PER NOI E' UN PICCOLO RISTORO
CHE CI CONSENTE DI SOSTENERE I
COSTI DELLE NOSTRE ATTIVITA'

TANTISSIME GRAZIE!

INDICE N. 231

PANORAMA STATALE

BILANCIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017.
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
(Legge di bilancio 2017). (GU n. 123 del 29.5.17,s.o.)

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 aprile 2017 - Certificazioni da presentare da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane, per i servizi gestiti in forma associata. (GU n. 112 del 16.5.17).

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2017 - Riassegnazione degli spazi finanziari a favore degli enti locali di cui all'art. 1, commi da 485 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. GU n.114 del 18.5.17)

ISTRUZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59.

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n. 112 del 16.5.17, S.O).

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60.

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n. 112 del 16.5.17, S.O).

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61.

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n. 112 del 16.5.17, S.O).

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62.

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n. 112 del 16.5.17, S.O).

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63.

Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n. 112 del 16.5.17, S.O).

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64.

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n. 112 del 16.5.17, S.O).

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65.

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n. 112 del 16.5.17, S.O).

MINORI

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 2 maggio 2017 - Conto finanziario per l'anno 2016. GU n.118 del 23.5.17)

PERSONE CON DISABILITA'

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66.

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n. 112 del 16.5.17, S.O).

POLITICHE SOCIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2017 , n. 57

Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (GU n.103 del 5.5.17)

POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 marzo 2017 - Programma annuale contro gli sprechi, per l'anno 2016, finanziato dal Fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166. (GU n. 118 del 23.5.17)

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione degli articoli del regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell'AGO, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani con delibera n. 62 del 28 settembre 2016. (GU n. 117 del 22.5.17)

Approvazione della delibera n. 32/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro in data 9 marzo 2017.

REGIONI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2017 .
Sospensione del sig. Mario FLORIS dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna . (GU n. 120 n del 25.5.17)**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2017 .
Sospensione del sig. Alberto RANDAZZO dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna.**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2017 .
Sospensione del sig. Oscar Salvatore Giuseppe CHERCHI dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna.**

PANORAMA REGIONALE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

MARCHE

L.R. 28.4.17 n. 15 Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale. (BUR n. 54 dell'11.5.17)

VENETO

DGR 6 4.17, n. 403 - Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 - Disposizioni organizzative per l'attuazione del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto. (BUR n. 45 del 12.5.17)

ASSISTENZA PENITENZIARIA

LAZIO

DGR 26.4.17, n. 205 - Approvazione del "Piano strategico per l'empowerment della popolazione detenuta" POR 2014/2020 costo complessivo euro 2.100.000,00 - Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà 9.i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità per costruire un set di opportunità variegata, complementari e sinergiche tra loro, Obiettivo specifico 9.2) Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili, del POR FSE Lazio 2014-2020, Azione Cardine 42.(BUR n. 37 del 9.5.17)

BILANCIO

SICILIA

L.R. 9.5.17, n. 8. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Gurs N. 20 DEL 12.5.17)

DIPENDENZE

LOMBARDIA

DCR 19 aprile 2017 - n. X/1503 - Risoluzione concernente le determinazioni in merito ai Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI) dell'area dipendenze. (BUR n. 19 dell'8.5.17)

EDILIZIA

LAZIO

DGR 11.5.17, n. 239 - Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 110 del 15 marzo 2016 concernente "D.G.R. n. 18 del 15 gennaio 2014: attuazione del Programma per l'emergenza abitativa per Roma Capitale". (BUR n. 41 del 23.5.17)

LOMBARDIA

DGR 12.5.17 - n. X/6573 - Determinazioni per l'aggiornamento dell'anagrafe regionale dell'utenza dei servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» (BUR n. 20 del 17.5.17)

PUGLIA

DGR 9.5.17, n. 685 - Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10. Approvazione contratto-tipo di locazione – art. 11, commi 11 e 12 e approvazione Regolamento - tipo per l'autogestione dei servizi comuni da parte degli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale art. 35, comma 4.(BUR n. 58 del 23.5.17)

DGR 9.5.17, n. 686- Legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 – art. 14, comma 2. Approvazione Statuto unico delle Agenzie regionali per la casa e l'abitare -ARCA. (BUR n. 58 del 23.5.17)

VENETO

DCR 5.4.17, n. 50 - Modifiche al "Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto". (Dcr 10 luglio 2013, n. 55). (Proposta di deliberazione amministrativa n. 34). (BUR n. 48 del 19.5.17)

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

ABRUZZO

DGR 13.04.17, n. 191 - Verbale n. 70/4 con il quale il Consiglio Regionale nella seduta del 9 agosto 2016 ha approvato il Piano Sociale Regionale 2016/2018. Approvazione Linee di indirizzo per l'integrazione sociosanitaria in attuazione del Piano Sociale Regionale 2016/2018.

LOMBARDIA

Circolare regionale 16 maggio 2017 - n. 7 - Contratti 2017 per l'area delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata. (BUR n. 20 del 18.5.17)

NON AUTOSUFFICIENTI

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4372 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni in tutte le sedi opportune, ed anche presso la Conferenza Stato-Regioni, affinché si proceda alla discussione della legge nazionale sul caregiver familiare, proseguendo inoltre ad aumentare l'impegno rivolto al supporto delle persone affette da gravi disabilità o menomazioni ed al loro caregiver, come previsto dalla L.R. n. 2/2014. A firma dei Consiglieri: Campedelli, Soncini, Zoffoli, Serri, Ravaioli, Tarasconi, Molinari, Boschini, Mumolo, Poli, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Rontini, Rossi Nadia, Zappaterra, Lori, Bagnari, Montalti. (BUR n. 139 del 17.5.17)

OPERATORI SOCIO.SANITARI

CALABRIA

DGR n. 155 del 21.5.17 - Linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di operatore Socio - Sanitario. Modifica DGR n. 167 del 13105/2016.(BUR n. 49 del 23.5.17)

VENETO

DGR 16.5.17, n. 688 - Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario triennio 2017/2019. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi a riconoscimento regionale, rivolti ad aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il triennio 2017/2019. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.(BUR n. 49 del 19.5.17)

PARI OPPORTUNITÀ

EMILIA-ROMAGNA

DGR 28.4.17, n. 543 - Approvazione avviso per la presentazione di domande per la designazione della/del Consigliera/e di parità regionale effettiva/o e della/del Consigliera/e di parità regionale supplente. (BUR n. 139 del 17.5.17)

UMBRIA

DPGR 19 aprile 2017, n. 116 - Designazione della Consigliera di parità regionale effettiva e della Consigliera di parità regionale supplente, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni.

PERSONE CON DISABILITÀ

LAZIO

Determinazione 8 maggio 2017, n. G05857 Conferma impegno pluriennale di spesa n. 18602/2017 di euro 1.276.361,10 in favore del Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi (cod. creditore 4784). Capitolo F11911. Esercizio finanziario 2017. (BUR n. 41 del 23.5.17)

LOMBARDIA

DCR 16 maggio 2017 - n. X/1518 - Ordine del giorno concernente le tempistiche per garantire l'inclusione scolastica agli studenti disabili.(BUR n.22 del 29.5.17)

PUGLIA

L.R. 18.5.17, n. 14 "Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell'Attività fisica adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)" (BUR n. 58 del 19.5.17)

SARDEGNA

DGR 3.5.17, n. 22/29 -Autorizzazione all'esercizio delle strutture per le attività socio sanitarie di Centro diurno a valenza socio-riabilitativa per persone con disabilità in situazione di gravità, Centro di riabilitazione globale diurno per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, Presidio di riabilitazione globale a ciclo continuativo per disabilità fisica, psichica e sensoriale e Presidio residenziale a valenza socio riabilitativa. Modifica e sostituzione delle schede di autovalutazione sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle suddette attività di cui alla Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010. (BUR n. 37 dell'8.5.17)

SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 2017. Modifica del decreto presidenziale 31 marzo 2017, concernente erogazione, a titolo di anticipazione, del trasferimento monetario diretto individuale, quale assegno di cura per le prestazioni socio-sanitarie in applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4. (GURS n. 22 del 26.5.17)

POLITICHE SOCIALI**FRIULI V.G.**

Decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n.0105/Pres. - DPR n. 361/2000, art. 2. Fondazione Ente friulano assistenza con sede a Udine. Approvazione delle modifiche statutarie.(BUR n. 18 del 24.5.17)

LAZIO

DGR 26.4.17, n. 212 - Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione). Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, con sede in Roma.(BUR n. 37 del 9.5.17)

Decreto del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2017, n. T00087 - IPAB SS. Annunziata di Gaeta. Nomina Commissario straordinario. (BUR n. 41 del 23.5.17)

LOMBARDIA

DCR 19 aprile 2017 - n. X/1499 - Ordine del giorno concernente la riallocazione in capo a Regione Lombardia delle funzioni amministrative delle politiche culturali per le biblioteche di tutte le province lombarde (BUR n. 19 dell'8.5.17)

DCR 19 aprile 2017 - n. X/1500 - Ordine del giorno concernente i finanziamenti per sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano. (BUR n. 19 dell'8.5.17)

DCR 19 aprile 2017 - n. X/1501 - Ordine del giorno concernente il monitoraggio delle diverse realtà dei sistemi bibliotecari sul territorio lombardo. (BUR n. 19 dell'8.5.17)

PIEMONTE

DGR 10.4.17, n. 13-4866 - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Ospedale Civile di Chiusa Pesio", con sede nel Comune di Chiusa di Pesio (CN). Provvedimenti in ordine alla modifica di statuto e di denominazione. (BUR n. 18 del 4.5.17)

DGR 20.4.17, n. 40-4919 - Fondazione Ermanno Medana Onlus avente sede nel Comune di Invorio (NO). Scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nomina del Commissario straordinario. (BUR n. 20 del 18.5.17)

DGR 2.5.17, n. 27-4948 - I.P.A.B. Casa di Riposo di Castellazzo Bormida (AL). Proroga, in parziale sanatoria, dell'incarico di Commissario. (BUR n. 21 del 25.5.17)

DGR 2.5.17, n. 29-4950 - Art. 4, comma 1, lettera k della legge regionale n. 1/2004. Disposizioni sulle modalita' di rendicontazione dell'attivita' svolta a livello locale e delle spese relative. Revoca delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 23-12502/2004 e n. 2-2157/2011. (BUR n. 21 del 25.5.17)

SICILIA

DD 27 marzo 2017 - PO FESR 2014-2020. Azione 9.6.6: Approvazione Avviso per la manifestazione di interesse a presentare progetti per "Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie". (GURS n. 21 del 19.5.17)

DECRETO 3 aprile 2017. PO FESR 2014-2020. Azione 9.6.6: Avviso per la manifestazione di interesse a presentare progetti per "Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie", approvato con D.D.G. n. 597 del 27 marzo 2017. Rettifica. (GURS n. 21 del 19.5.17)

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

LOMBARDIA

DD 16 maggio 2017 - n. 5537 - Approvazione della graduatoria di cui al d.d.s. n. 3297 del 24 marzo 2017 avente ad oggetto »Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 6343 del 13 marzo 2017, dell'avviso pubblico per implementare e modellizzare percorsi di inclusione sociale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità, anche con problemi di abuso« (BUR n. 20 del 19.5.17)

DGR.. 19.5.17 - n. X/6616 - Approvazione della «Linea guida igienico-sanitaria regionale per il recupero del cibo al fine di solidarietà sociale» (BUR n. 21 del 26.5.17)

PUGLIA

DGR 18.4.17, n. 566 - Linee di indirizzo "The Apulian Lifestyle™ per una lunga Vita Felice" – Approvazione. (BUR n. 55 del 12.5.17)

L.R. 18.5.17, n. 13 - Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici. (BUR n. 58 del 19.5.17)

PRIVATO SOCIALE

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4112 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni nei confronti del Governo affinché i principi che caratterizzano, anche nel segno di quello di sussidiarietà, la legge n. 106/2016 recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" siano pienamente rispettati e, quindi, le bozze di decreti delegati predisposti in merito agli stessi si conformino. A firma del consigliere: Foti. (BUR n. 139 del 17.5.17)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4427 - Risoluzione per impegnare la Giunta, nell'ambito della normativa riguardante il Terzo settore, l'impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. A firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliendo, Ravaioli, Paruolo, Serri. (BUR n. 139 del 17.5.17)

LAZIO

Determinazione 26 aprile 2017, n. G05374 Legge Regionale 13 giugno 2001, n. 13 "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori" Art. 2, comma 1 bis - Presa d'atto ed approvazione della graduatoria relativa alla valutazione dei progetti presentati per il potenziamento dei servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie - Annualità 2016 - Impegno di spesa di euro 284.000,00 sul Capitolo R31917 - Esercizio Finanziario 2017. (BUR n.42 del 25.5.17)

PIEMONTE

D.D. 16 marzo 2017, n. 189 - DGR n. 41-13127 del 25 gennaio 2010 - Progetti di Servizio Civile Nazionale - Determinazioni delle percentuali di riparto dei giovani da assegnare alle graduatorie provinciali per l'anno 2017 - Bando ordinario 6 settembre-21 ottobre 2016

DD 16 marzo 2017, n. 190 DGR 4 agosto 2016 n. 87-3825 - Graduatoria provvisoria dei progetti di servizio civile nazionale positivamente valutati, presentati dagli Enti accreditati all'albo regionale, da realizzarsi in Piemonte - Bando ordinario 6 settembre-21 ottobre 2016. (BUR n. 20 del 18.5.17)

TOSCANA

DGR 15.5.17, n. 508 – Servizio civile regionale: proroga progetti di servizio civile regionale finanziati con il POR FSE 2014/2020. (BUR n. 21 del 24.5.17)

DGR 15.5.17, n. 510 - Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e CRESCIT per la promozione e la realizzazione di azioni di animazione, informazione, orientamento e tutoraggio nell'ambito del Servizio Civile. (BUR n. 21 del 24.5.17)

PSICOLOGI

PIEMONTE

DGR 20.4.17, n. 31-4912 S.S.R. - Istituzione della Rete Regionale di Psicologia per l'organizzazione dell'area della Psicologia sanitaria piemontese nell'ambito del riordino delle reti ospedaliere e territoriali delle Aziende Sanitarie Regionali. (BUR n. 20 del 18.5.17)

SANITA'

ABRUZZO

DGR 28.2.17, n. 97 - Bilanci di esercizio 2015 degli enti del servizio sanitario regionale. Approvazione.

LAZIO

Determinazione 27 aprile 2017, n. G05472 Valutazione e certificazione dell'esperienza professionale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425 - DCA n. U00112 del 11.04.2016. (BUR n. 42 del 25.5.17)

LIGURIA

L.R.11.5.17 n. 9 - Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private.(BUR n. 6 del 17.5.17)

LOMBARDIA

DGR 12.5.17 - n. X/6577 - Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2016. (BUR n. 20 del 17.5.17)

DGR 12.5.17 - n. X/6592 - Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017: secondo provvedimento 2017 (BUR n. 20 del 17.5.17)

DGR 12.5.17 - n. X/6593 - Attuazione l.r. 29/2016 – Definizione del percorso per l'attivazione di progetti a carattere sperimentale di cui all'art. 2 comma 6 lettera D). (BUR n. 20 del 17.5.17)

MARCHE

DGR 28.4.17, n. 421 - Disposizioni per la redazione del Bilancio d'esercizio 2016 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. (BUR n. 56 del 19.5.17)

DGR 2.5.17, n. 433 - Prontuario Terapeutico Ospedale/ Territorio Regionale (PTOR) - XV Edizione aggiornata al 1° trimestre 2017. (BUR n. 56 del 19.5.17)

PIEMONTE

DGR 20.4.17, n. 41-4920 - Legge regionale n. 9 del 14 maggio 2015: Disposizioni attuative mediante l'anticipo dell'eccedenze (utile) della GSA rilevate nel bilancio d'esercizio 2014. (BUR n. 20 del 18.5.17)

DGR 20.4.17, n. 42-4921 - Riparto delle risorse c/esercizio 2016 definitive agli Enti del SSR, in rimodulazione delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 35 - 3152 del 11/04/2016.

Adempimenti di cui all'art. 20, comma 2, lettera a, e applicazione art. 30 del Decreto Legislativo 118/2011. (BUR n. 20 del 18.5.17)

DGR 2.5.17, n. 38-4959 - Istituzione del punto di contatto regionale del Piemonte. D.Lgs n. 38 del 04/03/2014 relativo all'attuazione della Direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. (BUR n. 21 del 25.5.17)

PUGLIA

DGR 9.5.17, n. 699 - Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci di cui alla categoria ATC L03AA – Fattori di Stimolazione le Colonie – nel trattamento della Neutropenia da Chemioterapia.(BUR n. 59 del 23.5.17)

DGR 9.5.17, n. 700 - Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci di cui alla categoria ATC G04CB – Inibitori della Testosterone 5-alfa reduttasi – nel trattamento dell'Ipertrofia Prostatica Benigna. (BUR n. 59 del 23.5.17)

SARDEGNA

Ricostituzione del Comitato Tecnico - Scientifico per le malattie rare.(BUR n. 23 dell'11.5.17)

SICILIA

DASS 27 aprile 2017. Modalità e procedure per l'erogazione del contributo alle partorienti delle isole minori della Regione siciliana, ai sensi del comma 3 della legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016. (BUR n. 20 del 12.5.17)

CIRCOLARE 27 aprile 2017, n. 7. Direttive in materia di accertamento dell'idoneità per attività fisico/sportiva e certificazione per soggetti con diabete mellito in età evolutiva (0-18 anni). (BUR n. 20 del 12.5.17)

DASS 28.4.17. Documento di indirizzo regionale “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la prevenzione del rischio di ictus nel paziente con fibrillazione atriale”. (BUR n. 20 del 12.5.17)

DASS 8 maggio 2017. Individuazione del responsabile del Centro regionale di coordinamento di farmacovigilanza e vaccinovigilanza. (GURS n. 22 del 26.5.17)

DD 9 maggio 2017. Piano regionale di preparazione e risposta per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze. (GURS n. 22 del 26.5.17)

TOSCANA

L.R. 4.5.17, n. 21 - Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009.(BUR n.19 del 12.5.17)

DGR 9.5.17, n. 478 - -Assegnazione iniziale del Fondo Sanitario Regionale indistinto per l'anno 2017 alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale.(BUR n. 20 del 17.5.17)

MOZIONE 9 maggio 2017, n. 768 - In merito alla necessità di una piena applicazione della metodica dell'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica in ambito extraospedaliero nella nostra Regione. (BUR n. 21 del 24.5.17)

DGR 15.5.17, n. 515 - DGR n.752/2013 - Piano strategico di sviluppo del sistema informativo e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del servizio sanitario regionale: aggiornamento triennio 2017/2019 e programma operativo per l'anno 2017. (BUR n. 21 del 24.5.17)

VENETO

DGR 14.4.17 n. 488 - Istituzione Tavolo Tecnico per l'Assistenza Integrativa Regionale (AIR) Diabete. (BUR n. 46 del 16.5.17)

SOCIOLOGI

CAMPANIA

L.R. 22.5.17, n. 13 - "Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania." BUR n. 41 del 22.5.17).

TUTELA DEI DIRITTI

CAMPANIA

L.R. 22.5.17, n. 11- "Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania." (BUR n. 41 del 22.5.17)

LAZIO

IL DIFENSORE CIVICO

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA ANNO 2016
(art. 6 L.R. 28 febbraio 1980, n. 17) (BUR n. 38 dell'11.5.17)

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 31 MAGGIO 2017, arretrati compresi

BILANCIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017.

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017). (GU n. 123 del 29.5.17,s.o.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, recante «Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di esenzione IMU», e, in particolare, l'art. 1;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 2016, recante «Attribuzione ai comuni di un contributo di complessivi 390 milioni di euro per l'anno 2016»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», e successive modificazioni;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l'art. 1, comma 433, che istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare », alimentato dalle seguenti risorse:

a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'art. 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio;

b) le risorse in conto residui di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio;

c) le risorse in conto residui di cui all'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'art. 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio;

d) le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, nonché di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016;

Visto il comma 437, primo periodo, del medesimo art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433;

Considerato che le somme di cui alla lettera a) , per un importo di 623.728.816,77 euro, alla lettera b) , per un importo di 207.603.481,97 euro, alla lettera c) , per un importo di 471.732.926,00 euro, e

alla lettera *d*) , per un importo di 703.538.389,64 euro, del comma 433, riassegnate ai sensi del comma 437 al Fondo, ai fini della ripartizione per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare, ammontano a complessivi 2.006.603.614,38 euro;

Visto il comma 437, secondo periodo, del medesimo art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dello stesso art. 1 in misura pari al Fondo stesso;

Visto il comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali », con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047;

Visto altresì il comma 439 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina dei beneficiari, delle finalità, dei criteri e delle modalità di riparto dei fondi di cui ai predetti commi 433 e 438;

Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita in Conferenza Stato - Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, che, tra l'altro, ha stabilito le modalità del concorso delle Regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e ha definito il riparto del contributo attribuito alle medesime Regioni per l'anno 2016 per la riduzione del debito, ai sensi dell'art. 1, commi 680, 682 e 683 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Direzione IV, n. 5008/2015 del 3 novembre 2015;

Considerato l'impegno della Regione Siciliana a riconoscere ai liberi consorzi del proprio territorio un contributo annuo aggiuntivo di 70 milioni di euro rispetto a quelli riconosciuti nell'anno 2016, quale sostegno al concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti di cui al comma 418 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014;

Considerato l'impegno del Governo a istituire, in accordo con la Regione Sardegna, un tavolo per la definizione del passaggio della competenza in materia di finanza locale dallo Stato alla Regione Sardegna;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 23 febbraio 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Dotazione fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare

1. Il Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 433 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è pari a 2.006.603.614,38 euro ed è composto:

a) dalle risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'art. 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data del 21 dicembre 2016, pari ad euro 623.728.816,77;

b) dalle risorse in conto residui di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data del 21 dicembre 2016, pari ad euro 207.603.481,97;

c) dalle risorse in conto residui di cui all'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'art. 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data del 21 dicembre 2016, pari ad euro 471.732.926,00;

d) dalle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo nonché di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016, pari ad euro 703.538.389,64.

Art. 2.

Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare di spettanza regionale

1. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 433 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 1.706.603.614,38 euro, è attribuita, per l'anno 2017, alle Regioni a statuto ordinario, quale contributo destinato alla riduzione del debito. Il contributo spettante a ciascuna Regione a statuto ordinario, come riportato nella tabella A allegata al presente decreto, è determinato in proporzione al contributo di cui alla tabella 1 allegata all'intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

2. Ciascuna Regione a statuto ordinario consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

Art. 3.

Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare e Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di spettanza comunale

1. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 433 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 300 milioni di euro, è attribuita, per l'anno 2017, ai comuni in proporzione alle quote indicate nell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 133 del 9 giugno 2016, nella misura indicata nella tabella B allegata al presente decreto.

2. Ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

3. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, è attribuita ai comuni sulla base della differenza, ove positiva, tra la quantificazione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili iscritto nei rendiconti 2009 e 2010 e la stima del gettito dell'imposta comunale sugli immobili presa a riferimento per le riduzioni di cui al citato comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, fermo restando l'importo complessivo su base nazionale pari a 9.193 milioni di euro, nonché i dati finanziari posti a base della determinazione del fondo di solidarietà comunale degli anni dal 2013 al 2016. Il contributo di cui al presente comma spetta ai comuni che alla data del 31 maggio 2013 hanno presentato i certificati di conto consuntivo relativi agli anni 2009 e 2010, ed è riportato nella tabella C allegata al presente decreto.

4. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046, è attribuita ai comuni tenendo conto delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni sedi di Uffici giudiziari

e dei contributi erogati, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 392 del 1941, dal Ministero della giustizia a favore dei medesimi enti. Il contributo spettante a ciascun comune è riportato nella tabella D allegata al presente decreto ed è erogato a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015 e a condizione che i medesimi comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo. A tal fine i Comuni interessati depositeranno presso il Ministero della Giustizia dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti.

5. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, è attribuita, ai comuni che hanno registrato minori entrate per l'anno 2015 derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, riguardanti la tassazione IMU dei terreni agricoli, in proporzione agli scostamenti che si registrano tra il gettito, ad aliquota di base, ascrivibile all'IMU sui terreni agricoli e le variazioni compensative di risorse disposte dall'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2015. Il contributo spettante a ciascun comune è riportato nella tabella E allegata al presente decreto.

6. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, è destinata ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'art. 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

7. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, in considerazione delle particolari condizioni geopolitiche del comune di Campione d'Italia, exclave italiana in Svizzera, è destinata ad alimentare un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

A valere sul fondo di cui al periodo precedente, qualora il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente sia inferiore al valore di 1,31 franchi svizzeri per euro, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, è attribuito al Comune di Campione d'Italia un contributo, fino all'importo massimo di 10 milioni di euro annui in caso di parità fra le due valute, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio dell'anno precedente dal predetto valore soglia di 1,31.

8. Nel caso in cui il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente superi il valore soglia di 1,31 indicato nel comma 7, il Comune, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, versa all'entrata del bilancio dello Stato una somma, fino all'importo massimo di 10 milioni di euro annui in caso di tasso di cambio medio dell'anno precedente di 1,62 franchi svizzeri per euro, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio dell'anno precedente dal predetto valore soglia di 1,31. In caso di mancato o parziale versamento della somma dovuta dal comune di Campione d'Italia entro il predetto termine del 28 febbraio, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica le somme da recuperare nei confronti del medesimo comune all'Agenzia delle entrate, la quale provvede a trattenere le predette somme dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di spettanza delle Province delle Regioni a statuto ordinario

1. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, è attribuita alle Province delle Regioni a statuto ordinario in proporzione all'ammontare della riduzione della spesa corrente per l'anno 2016 di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Il contributo spettante a ciascuna Provincia è riportato nella tabella F allegata al presente decreto.

Art. 5.

Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di spettanza delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario

1. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, è attribuita alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario in proporzione all'ammontare della riduzione della spesa corrente per l'anno 2016 di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Il contributo spettante a ciascuna Città metropolitana è riportato nella tabella G allegata al presente decreto.

Art. 6.

Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di spettanza delle Province e della Città metropolitana della Regione Sardegna

1. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, è attribuita alle Province della Regione Sardegna e alla Città metropolitana di Cagliari. Il contributo spettante a ciascun Ente è comunicato dalla Regione Sardegna al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Versamento all'entrata del bilancio statale del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di spettanza delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e della Regione Sardegna

1. Il contributo spettante a ciascuna Provincia e Città Metropolitana, di cui, rispettivamente, alle tabelle F e G allegate al presente decreto, nonché quello comunicato dalla Regione Sardegna ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del presente decreto, è annualmente versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime Province e Città metropolitane, di cui al comma 418 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In considerazione di quanto disposto dal comma 1, ciascuna Provincia e Città metropolitana non iscrive in entrata le somme relative al contributo di cui alle tabelle F e G allegate al presente decreto, nonché quello comunicato dalla Regione Sardegna ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del presente decreto, ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

Art. 8.

Contributi a favore dei comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Gli importi spettanti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, nella misura eventualmente indicata nelle tabelle allegate al presente decreto, sono devoluti alle predette Autonomie speciali che provvedono alla successiva attribuzione ai comuni beneficiari, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione e delle eventuali specifiche disposizioni legislative di settore.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

BOSCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1058

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 aprile 2017 - Certificazioni da presentare da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane, per i servizi gestiti in forma associata. (GU n. 112 del 16.5.17).

IL DIRETTORE CENTRALE DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, dove tra l'altro, all'art. 8, è riservata al Ministero dell'interno la gestione delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato;

Vista l'ulteriore intesa n. 26 del 9 marzo 2017, con la quale è stato concordato, per l'anno 2017, di fissare nel 6,50% la percentuale delle risorse finanziarie complessive di competenza del Ministero dell'interno;

Considerato che per l'anno 2017, sono state individuate quali destinatarie delle risorse statali le seguenti Regioni: Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Toscana, Veneto, Calabria e Sardegna;

Visto che l'art. 7 della citata intesa 936/2006, prevede che nei territori delle regioni che non sono individuate, nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 4 della stessa intesa, tra quelle partecipanti al riparto delle risorse statali, si applicano, in via sussidiaria, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;

Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale, n. 289 del 2004, secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale, il quale prevede che le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5, in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le

unioni di comuni e le comunità montane, entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione, al fine di ottenere il contributo statale;

Considerato che in particolare il comma 2 dell'art. 5 demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;

Visto il comma 5 dell'art. 5, secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;

Rilevato l'obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Enti destinatari della misura finanziaria

1. Sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento del contributo le unioni di comuni e le comunità montane.

Art. 2.

Modello di certificazione

1. È approvato il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla concessione di un contributo erariale alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata nell'anno 2017.

Art. 3.

Quantificazione del contributo

1. La quantificazione del contributo erariale che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne fanno richiesta, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale.

Art. 4.

Modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, le unioni di comuni e le comunità montane, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 30 settembre 2017, trasmettono la certificazione di cui all'art. 2, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Art. 5.

Istruzioni e specifiche

1. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito modello A, allegato al presente decreto, che sarà messo a disposizione delle unioni di comuni e delle comunità montane sul sito istituzionale web della Direzione centrale della finanza locale.

2. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 4.

3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nel modello già trasmesso telematicamente comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 4.

4. È facoltà delle unioni di comuni e delle comunità montane che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati all'art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2017

Il direttore centrale: VERDE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2017 - Riassegnazione degli spazi finanziari a favore degli enti locali di cui all'art. 1, commi da 485 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. GU n.114 del 18.5.17)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione»;

Visto l'art. 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10;

Visto l'art. 10 della legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;

Visti i commi 1 e 2 del richiamato art. 10, che prevedono che le operazioni di indebitamento — consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento — sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;

Visto in particolare, il comma 3 del predetto art. 10, che prevede che le suddette operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;

Visto altresì, il comma 4 del predetto art. 10, che prevede che le richiamate operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali;

Visto il comma 485 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che dispone che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica;

Visto il comma 486 dell'art. 1 della richiamata legge n. 232 del 2016, che prevede che gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui ai commi da 463 a 508 del citato art. 1, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012;

Visti i commi 487 e seguenti dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016 che dispongono l'ordine prioritario e i criteri di assegnazione degli spazi finanziari di cui al predetto comma 485;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi del richiamato art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2017, n. 41337, emanato ai sensi del comma 492, dell'art. 1, della richiamata legge n. 232 del 2016, con il quale sono stati attribuiti gli spazi finanziari nell'anno 2017, di cui al comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, pari complessivamente a 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica;

Vista in particolare la tabella di cui all'allegato 1 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017, dove trovano evidenza gli enti beneficiari e l'ammontare degli spazi finanziari attribuiti a ciascun ente;

Vista, altresì, la tabella di cui all'allegato 2 del richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

n. 41337 del 2017, dove trova evidenza il dettaglio della graduatoria derivante dalla maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione per gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari diversi da quelli di cui alle priorità indicate ai commi da 487 a 489 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 e da quelli di cui al comma 492, lettere 0a), a) , b) , c) e d) , del medesimo art. 1;

Viste le successive richieste di rinuncia parziale o totale pervenute da parte di alcuni enti beneficiari degli spazi finanziari assegnati con il suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017;

Vista la nota prot. n. 183-P del 12 aprile 2017 e relativi allegati con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica la rettifica degli spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica di cui ai commi da 487 a 489 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. La rettifica si è resa necessaria a seguito di richieste di rinuncia parziale o totale agli spazi finanziari attribuiti, pervenute successivamente al riparto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017, nonché per la sistemazione di errori materiali o tecnici di inserimento dati nelle richieste compilate;

Considerato che l'anno 2017 è il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni in materia di «patto nazionale di solidarietà verticale» di cui ai commi 485 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare il pieno utilizzo degli spazi finanziari disponibili, accogliere le richieste di rinuncia parziale o totale agli spazi finanziari attribuiti con il richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017, pervenute all'indirizzo di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it;

Ritenuto altresì opportuno accogliere le richieste di rinuncia parziale o totale agli spazi finanziari da parte degli enti locali non beneficiari che risultano in graduatoria utile per la riassegnazione, di cui all'allegato 2 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017;

Valutata l'opportunità di procedere ad una riassegnazione degli spazi disponibili, anche attraverso lo scorrimento della graduatoria degli enti di cui all'allegato 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017;

Decreta:

Art. 1.

Riassegnazione degli spazi finanziari anno 2017

1. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari di cui all'art. 1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed i relativi spazi finanziari assegnati nell'anno 2017, pari complessivamente a 700 milioni di euro, trovano evidenza nella tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 e da quelli di cui al comma 492, lettere 0a), a) , b) , c) e d) , del medesimo art. 1 ed i relativi spazi finanziari assegnati, sono individuati tenendo conto della

maggior incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione; il dettaglio della relativa graduatoria derivante da tale incidenza trova evidenza nella tabella di cui m all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Gli allegati 1 e 2 del presente decreto sostituiscono integralmente gli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2017, n. 41337.

4. Gli spazi finanziari di cui al comma 1 trovano evidenza, per ciascun ente locale, nella cella (r) del prospetto VAR/PATTI/2017, presente sull'applicativo web «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>».

5. Rimangono ferme tutte le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2017, n. 41337.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2017

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ISTRUZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59.

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n. 112 del 16.5.17, S.O).

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60.

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n. 112 del 16.5.17, S.O).

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61.

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n. 112 del 16.5.17, S.O).

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62.

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n. 112 del 16.5.17, S.O).

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63.

Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n. 112 del 16.5.17, S.O).

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64.

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n. 112 del 16.5.17, S.O).

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65.

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n. 112 del 16.5.17, S.O).

MINORI

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 2 maggio 2017 - Conto finanziario per l'anno 2016. GU n.118 del 23.5.17)

LA GARANTE

Visto la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza».

Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in data 3 marzo 2016, con la quale la dott.ssa Filomena Albano è nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28 aprile 2016, con il quale il Garante uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la cessazione del regime di *prorogatio* di Vincenzo Spadafora a partire dal 28 aprile 2016 in Filomena Albano assume l'incarico di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, n. 168, «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112;

Visto il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2016, approvato dalla Garante in data 28 novembre 2016, decreto rep. 141/2016, prot. 2600, sensi dell'art. 12 comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 23 - *ter*, comma 4, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 8, comma 3, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, art. 50, comma 3, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»;

Visti i decreti di variazione al bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2016 intervenuti nel corso dell'esercizio;

Visto il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 2 maggio 2017;

Decreta:

È approvato il conto finanziario dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2016, quale risulta allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al conto finanziario, sarà inviato al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati e sarà trasmesso, per il tramite del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2017

La Garante: ALBANO

ALLEGATO

CONTO FINANZIARIO DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA PER L'ANNO 2016

RELAZIONE

1. Premessa.

L'Autorità garante per l'infanzia è stata istituita con la legge 12 luglio 2011, n. 112 approvata all'unanimità dal Parlamento che ha dato così attuazione sia all'art. 31, secondo comma, della Costituzione («La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), sia alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.

Con l'istituzione di questa Autorità di garanzia è stata colmata una lacuna dell'ordinamento italiano che, pur in presenza di numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia e di figure istituzionali preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale, mancava di una figura di riferimento nazionale; è stata, inoltre, data attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall'appartenenza dell'Italia ad istituzioni ed organismi sovranazionali.

In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l'istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Sul piano europeo, l'art. 12 della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, ha sollecitato gli Stati a promuovere la costituzione di organi aventi funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia.

La legge 12 luglio 2011, n. 112 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalità di nomina, i requisiti, le incompatibilità e l'indennità di carica spettante al titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - che è organo monocratico - nonché le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla promozione dell'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo.

Nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale opera una pluralità di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese, il ruolo dell'Autorità garante, quale emerge dal dettato normativo, è quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonché con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).

L'art. 5 della citata legge prevede, inoltre, l'istituzione dell'Ufficio dell'Autorità, ovvero della struttura organizzativa attraverso la quale vengono esercitate le funzioni attribuite all'Autorità dal predetto art. 3.

Il comma 1 dell'art. 5 stabilisce la composizione dell'ufficio, precisando che esso è composto, ai sensi dell'art. 9, comma 5 -*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da «dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità... di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante».

Il comma 2 dell'art. 5 prevede che «ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Al comma 3, l'art. 5 dispone che le spese per l'espletamento delle competenze dell'Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'ufficio «sono poste a carico di un

fondo Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri».

La medesima disposizione precisa, al comma 4, che l'Autorità garante dispone del suddetto fondo - pertanto ha piena autonomia finanziaria ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

Al comma 2, il medesimo art. 5 stabilisce, inoltre, che «le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante».

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato, su proposta dell'Autorità garante, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 recante «Regolamento recante l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112», di seguito denominato «Regolamento».

2. Considerazioni di carattere generale.

Nel corso dell'anno 2016, vi è stato l'avvicinarsi del nuovo Garante.

Con determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in data 3 marzo 2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2016), infatti, è stata nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la dott.ssa Filomena Albano, che a partire dal 28 aprile 2016 ha assunto l'incarico a seguito della cessazione del regime di *prorogatio* del Garante uscente Vincenzo Spadafora (decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28 aprile 2016).

In considerazione di tale fase di transizione dovuta al riassetto organizzativo e funzionale dell'Autorità, che ha visto il completo cambiamento del personale dell'ufficio la realizzazione dei progetti e degli interventi ha subito nel corso dell'anno, alcuni rallentamenti rispetto a quanto programmato e stanziato nei documenti previsionali.

A tal ragione, si chiarisce che l'importo dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di stesura del presente Rendiconto, figura come una somma del tutto eccezionale e da ricondursi a tale cambiamento istituzionale.

Si precisa, inoltre, che in sede di predisposizione del presente rendiconto, l'Autorità ha rilevato che la precedente Amministrazione, immediatamente a seguito dell'approvazione del conto finanziario 2015, ha proceduto all'eliminazione di alcuni residui passivi per un importo pari ad € 119.817,72, ed a una conseguente variazione di bilancio che ha comportato l'incremento del fondo di riserva, per € 84.817,72, e l'incremento dei capitoli di spesa legati alla produttività del personale, per € 35.000,00.

In aggiunta, si è rilevato che i risparmi di gestione da destinare all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato del dirigente, calcolati in sede di elaborazione del conto finanziario 2015 sulla base della normativa di riferimento (art. 43 legge n. 449/97 e art. 82 del CCNL comparto *PCM*), ammontavano ad € 8.062,54.

Alla luce di quanto sopra, la precedente Amministrazione ha erroneamente proceduto alla distribuzione dei risparmi di gestione da destinare all'incentivazione della produttività del personale, liquidando al personale in carica alla data una somma maggiore, pari ad € 42.430,52, rispetto a quella calcolata in sede di approvazione del conto finanziario 2015.

L'Autorità attiverà a breve le azioni necessarie per il recupero delle somme.

3. Risultanze della gestione 2016.

Il conto finanziario 2016, redatto ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 n. 168, illustra, a consuntivo, i dati della gestione del bilancio di previsione, espressione dell'autonomia organizzativa e contabile riconosciuta all'Autorità dalla stessa legge istitutiva, approvato con decreto del Garante rep. 103/2015 prot. 4517 del 19 novembre 2015. In coerenza con il relativo documento previsionale, presenta una impostazione in linea con i principi

validi per il bilancio dello Stato ed evidenzia la correlazione con le fonti di finanziamento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzate in sede parlamentare alla copertura, distintamente, delle spese di funzionamento e di quelle di natura obbligatoria.

Il conto finanziario espone, per l'entrata e per la spesa, le previsioni iniziali e le variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario che hanno determinato le previsioni definitive 2016. Registra, inoltre, le entrate accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, e le spese impegnate, pagate e rimaste da pagare nell'esercizio di riferimento.

Formano parte integrante del conto finanziario i seguenti prospetti contabili:

- 1) conto finanziario al 31 dicembre 2016;
- 2) avanzo di esercizio al 31 dicembre 2016;
- 3) situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2016;
- 4) situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016;
- 5) elenco dei residui passivi.

Con riferimento ai diversi aggregati in cui è articolato il bilancio dell'Autorità, si espongono di seguito le risultanze della gestione 2016, mediante l'analisi dei capitoli di entrata e spesa.

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

Spese per indennità di carica del garante.

L'art. 2, comma 4, della legge 12 luglio 2011, n. 112 riconosce al Garante un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante ad un Capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque nei limiti della spesa autorizzata di 200.000,00 euro, interamente finanziata dall'apposito capitolo di entrata (cap.501 «Fondo per le spese di natura obbligatoria dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»).

A tal ragione, lo stanziamento per l'anno 2016, comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali, è stato definito nella misura di € 200.000,00. In particolare, l'indennità è stata corrisposta al precedente Garante Vincenzo Spadafora per i primi quattro mesi dell'anno (gennaio, febbraio, marzo e aprile) mentre per il restante periodo, si è proceduto alla corresponsione al nuovo Garante, dott.ssa Filomena Albano, di un emolumento economico accessorio, pari al 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito dall'amministrazione di appartenenza (Ministero della giustizia), determinato nella misura annua lorda di € 31.686,22, a seguito dell'applicazione dell'art. 23 -ter, comma 2, decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Le variazioni in diminuzione (pari ad € 87.191,02) intervenute in corso d'anno sui capitoli 101, 102 e 103, sono state versate in conto entrate dello Stato, così come evidenziato nell'apposito capitolo n. 302 denominato «Versamenti all'entrata dello Stato».

Spese per attività strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante.

La voce in esame, per la quale è stata impegnata una somma pari ad € 17.275,46 accoglie i rimborsi per le spese di missione sul territorio nazionale ed estero, strettamente correlati e funzionali all'espletamento dell'attività istituzionale del Garante.

Spese di personale.

Sui capitoli relativi alle spese di personale sono stati impegnati € 312.457,14 e sono stati pagati € 230.205,15. Tali spese includono gli emolumenti accessori per le risorse umane assegnate all'ufficio, incluso quelli spettanti alla dirigente coordinatrice, gli oneri diretti e riflessi e le spese per buoni pasto.

Al 31 dicembre 2016, l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è composto da tutte e dieci unità di personale, così come previsto dalla legge istitutiva la quale stabilisce che l'Ufficio debba essere composto esclusivamente da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. Alla data di elaborazione del presente conto finanziario, il personale dell'ufficio risulta così distribuito: quattro unità dai ruoli del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, quattro dai ruoli del Ministero della giustizia, incluso la dirigente coordinatrice, una dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed una dal Ministero della difesa.

In considerazione dell'equiparazione giuridico-economica del personale dell'Ufficio al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 6, comma 2, del regolamento), la stessa Presidenza supporta l'Autorità nella gestione del trattamento economico accessorio del personale, anticipando il pagamento degli emolumenti accessori spettanti, da rimborsare a carico dei pertinenti stanziamenti del bilancio dell'Autorità. Parimenti, la Presidenza del Consiglio dei ministri anticipa, a rimborso, il pagamento degli emolumenti accessori al dirigente dell'ufficio, corrisposti per la retribuzione di posizione variabile.

La voce in esame, inoltre, include le spese per buoni pasto al personale, pari ad € 8.521,34, per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa.

Spese per consumi intermedi.

Sui capitoli per consumi intermedi sono stati impegnati € 142.797,71. Di questi risultano pagati € 95.617,58.

In via generale, le spese per consumi intermedi sono state finalizzate a consentire al Garante lo svolgimento delle funzioni istituzionali conferitegli espressamente dall'art. 3 della legge 12 luglio 2011, n. 112.

Le voci di spesa in esame, per le quali era stata stimata una somma pari ad € 546.268,75, registrano una notevole riduzione in termini di variazioni degli stanziamenti iniziali e di somme impegnate. Tali rimodulazioni in ribasso dei capitoli di spesa sono ascrivibili, come sopra citato, ai fatti amministrativi intervenuti in corso d'esercizio, ovvero al riassetto organizzativo e funzionale dell'Autorità in ragione dell'avvicinarsi del nuovo Garante.

Si evidenziano di seguito le principali voci di spesa, in ragione delle attività istituzionali svolte dall'Autorità nel corso dell'esercizio 2016: rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap.130), il cui totale impegnato è pari ad € 4.009,75, che riguarda tutte le spese di viaggio e soggiorno, rimborsate al personale inviato in missione per motivate ragioni di servizio, effettivamente sostenute e documentate in ragione delle trasferte/missioni, secondo le disposizioni del decreto del Garante n. 15/2012 del 1° dicembre 2012. Al fine di sviluppare la rete delle relazioni sul territorio, sia in ambito nazionale che sovranazionale, con i rappresentanti delle Istituzioni e delle associazioni ed organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è stata assicurata la partecipazione del personale dell'ufficio a conferenze ed incontri organizzati sul territorio nazionale e all'estero su tematiche di comune interesse (con particolare riguardo alle problematiche della giustizia minorile, del maltrattamento e degli abusi all'infanzia, dell'accoglienza e dell'integrazione dei minorenni di origine straniera non accompagnati, del bullismo e cyberbullismo, della salvaguardia della continuità del legame affettivo tra i genitori detenuti e i loro figli ed altre); spese per la realizzazione, lo sviluppo e la manutenzione del sito internet istituzionale (cap. 133), il cui totale impegnato è pari ad € 24.672,67, riguardante, principalmente, la manutenzione del software di gestione dell'Autorità, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali; spese di pubblicazione e stampa (cap. 136), il cui totale impegnato è pari ad € 11.666,35, riguardante i servizi di rassegna stampa telematica e di monitoraggio stampa-radio-tv delle tematiche correlate agli obiettivi istituzionali dell'Autorità, fondamentale per la gestione delle attività di comunicazione e stampa; spese per attività formative e di accrescimento professionale (cap. 144), il cui totale impegnato è pari ad € 20.528,60, all'interno della quale sono collocati i costi sostenuti per la formazione del personale in ragione della circostanza che le competenze professionali necessarie ai dipendenti dell'Autorità richiedono una elevata specificità e costante aggiornamento professionale, al fine di ottenere un progressivo miglioramento delle performance sia individuali che collettive dell'istituzione; spese per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (cap. 153), il cui totale impegnato è pari ad € 10.613, che riguarda tutte le spese del personale per interventi di formazione previsti da

obblighi di legge, ovvero i tradizionali adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza).

Come previsto dall'art. 8 del regolamento, nel corso del 2016, con decreto del Garante rep. n. 140/2016 prot. 2460 del 10 novembre 2016, è stata istituita la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che elabora analisi e formula proposte all'Autorità nelle materie di competenza di quest'ultima allo scopo di dare piena attuazione e tutela ai diritti e agli interessi delle persone di minore età.

Nel corso delle riunioni, la Consulta ha valutato come meritevoli di approfondimento i seguenti tre temi: il disagio psicopatologico degli adolescenti, la continuità degli affetti nell'affido familiare e la tutela dei minori nel mondo della comunicazione.

Anche le relazioni con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome, ora in numero di 16 sono state curate in modo particolare dall'Autorità nel 2016, sia attraverso la convocazione della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 12 luglio 2011, n. 112, sia attraverso interlocuzioni e contatti costanti con i rispettivi uffici, avviando un proficuo confronto circa le modalità di intervento su tematiche di interesse comune e di presa in carico delle situazioni di violazione o rischio di violazione dei diritti dei minorenni segnalate dai singoli cittadini.

Spese per interventi.

Per quanto riguarda gli interventi programmati dall'Autorità in coerenza con le funzioni istituzionali, si precisa che le priorità definite nel Documento programmatico per l'anno 2016 sono state individuate, in prossimità della scadenza del mandato, dal precedente Garante, Vincenzo Spadafora, secondo quanto stabilito ex art. 2, comma 1, lettera b) del regolamento. Per tale ragione, le linee strategiche dell'Autorità sviluppate per l'intero anno si caratterizzano per una veste più sintetica.

In considerazione di quanto sopra, ovvero della fase di transizione organizzativa intervenuta nel corso dell'anno legata all'avvicinarsi del Garante, anche per tali voci di spesa, per le quali era stata stimata una somma pari ad € 420.000,00, si è proceduto ad effettuare una rimodulazione in ribasso degli stanziamenti iniziali (pari ad € -74.544,92). Per tali voci in esame sono stati assunti impegni per complessivi € 113.692,07.

In ragione della eccezionalità del momento in cui l'Autorità ha svolto le proprie funzioni istituzionali, la capacità di spesa, derivante dal rapporto fra le somme stanziare (€ 345.455,08) e le somme effettivamente impegnate (€ 113.692,07) sui capitoli finalizzati agli interventi, subisce un notevole decremento rispetto al precedente anno (96,29%) e si attesta sul 32,91%.

Di seguito si esaminano le principali voci di spesa su cui sono state impegnate le somme per la realizzazione delle attività dell'Autorità, tese a diffondere la cultura del rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti ad ogni livello: spese per la realizzazione di progetti anche in collaborazione con associazioni e soggetti privati comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età (cap.170), il cui totale impegnato è pari ad € 46.519,59, relativo ad iniziative a tutela dei diritti di bambini ed adolescenti, in particolare il progetto di comunicazione, avviato nel 2015, di «SARAI - Teens Digital Radio» la prima radio digitale istituzionale realizzata con e per gli adolescenti, al fine di promuovere e diffondere i risultati delle proprie attività valorizzando la partecipazione attiva e diretta degli adolescenti e dando ampio spazio anche all'associazionismo locale e nazionale che si occupa di infanzia e di adolescenza. Inoltre, per favorire l'ascolto e la partecipazione attiva e diretta di bambini ed adolescenti in tutte le questioni che li riguardano, nel corso del 2016, si è continuato a dare particolare impulso alle attività di comunicazione istituzionale, sia attraverso il sito web www.garanteinfanzia.org che tramite i principali social network (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram). Infatti, l'ascolto e l'analisi dei social media consente di indirizzare la comunicazione

negli argomenti e settori oggetto di sensibilizzazione; spese per la realizzazione del progetto «IO SONO QUI» a valere sul piano di azione giovani sicurezza e legalità (P.A.G. - Linea d'Intervento 2, Formazione, aggregazione e meritocrazia giovanile), il cui totale impegnato è pari ad € 63.630,70, relativo alle spese sostenute per attuare l'iniziativa «IO SONO QUI», avviata nel corso dell'anno 2015 dalla precedente amministrazione. A seguito infatti della sottoscrizione, in data 14 luglio 2015, tra l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del protocollo di intesa è stato realizzato il progetto volto a promuovere, nelle scuole secondarie superiori delle quattro regioni dell'Obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), laboratori per la diffusione della cultura, della legalità e dell'educazione civica, attraverso la formazione alla comunicazione multimediale ed alla produzione di audiovisivi.

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Gli impegni assunti sul capitolo di investimento n. 201 «spese per acquisto di attrezzature informatiche e per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi e l'acquisto di software», per complessivi € 15.268,52 sono stati finalizzati all'acquisto di nuovi computer e relative licenze destinati al personale dell'Ufficio dell'Autorità.

Per tale tipologia di capitoli la capacità di spesa è del 76,34%.

FONDO DI RISERVA

Alla chiusura dell'esercizio 2016, il Fondo di riserva ammonta ad € 88.133,71. Ù

Si ricorda che tale fondo è stato costituito al fine di coprire eventuali spese impreviste e non prevedibili.

3. *Dati finanziari.*

NB

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo.

PERSONE CON DISABILITA'

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66.

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n. 112 del 16.5.17, S.O).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 30, 31, 32, 33, 34,76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14; Vista la legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180 e 181, lettera

c) ;

Vista la legge 5 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti» ed in particolare l'articolo 1;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 139 e seguenti;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'articolo 20;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 10;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», ed in particolare l'articolo 19;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, di adozione del Regolamento recante «Norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162; Vista la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001;

Considerato che l'articolo 1, commi 180, 181 e 182, della legge n. 107 del 2015, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 181, lettera c) , della predetta legge n. 107 del 2015, a disciplinare, sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi declinati, anche il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di inclusione scolastica conseguente alle innovazioni introdotte dal presente decreto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA il seguente decreto legislativo:

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Principi e finalità

1. L'inclusione scolastica:

a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;

b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;

c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.

2. L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.

Capo II P RESTAZIONI E INDICATORI DI QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

Art. 3. Prestazioni e competenze

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:

a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;

d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA.

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.

5. Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) , del presente decreto;

b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g) , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b) , della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

6 . Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.

Art. 4. Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

2 . L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:

a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;

b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;

c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;

d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;

e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

Capo III PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Art. 5. Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

1 . La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. 2.

Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1 -bis) . Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall'operatore sociale di cui al comma 1, individuati dall'ente locale, nonché dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decretollegge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.»;

b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).»;

c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.

3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamicofunzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, composta da:

a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;

b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;

c) un terapeuta della riabilitazione;

d) o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;

c) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;

d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono la certificazione di disabilità all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.

6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:

a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;

b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.

Capo IV P ROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L'INCLUSIONE

Art. 6. Progetto individuale

1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.

2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Art. 7. Piano educativo individualizzato

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnosticofunzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

- a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;
- b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
- h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 8. Piano per l'inclusione

1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispose il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Art. 9. Gruppi per l'inclusione scolastica

1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente: «Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). — 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di: a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT); c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.

3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.

5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.

6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

- a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;
- b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

7. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.»

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.

Art. 10. Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal presente decreto:

- a) il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;
- b) il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o studente con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;
- c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

Art. 11. Sezioni per il sostegno didattico

1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.

Capo V FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA

Art. 12. Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con disabilità certificata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.

2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:

a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;

b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;

c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;

d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.

3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.

4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.

Capo VI ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 13. Formazione in servizio del personale della scuola

1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono garantite le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati.

3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

Art. 14. Continuità del progetto educativo e didattico

1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.

2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.

3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 15. Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:

- a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata a livello nazionale e internazionale;
- b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;
- c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
- d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;
- e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.

3. L'Osservatorio di cui al comma 2 è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri facoltativi di cui al comma 2, lettera e), nonché la durata dell'Osservatorio di cui al comma 2.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16. Istruzione domiciliare

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata

l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.

2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 17. Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 18. Abrogazioni e coordinamenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogati:

a) Il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185. 2. Le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle commissioni di cui al comma 1 -bis dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, introdotto dal presente decreto.

3. All'articolo 13, comma 2 -ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «le diagnosi funzionali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «i Profili di funzionamento».

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con la medesima procedura individuata dal citato articolo 13, comma 2 -ter del decreto-legge n. 104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto, al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al periodo precedente continua ad avere efficacia il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 162 del 2016.

Art. 19. Decorrenze e norme transitorie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6 e all'articolo 10 decorrono dal 1° gennaio 2019. Dalla medesima data, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79, è soppresso e il Profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto.

3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono istituiti con le seguenti decorrenze:

a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;

b) il GIT dal 1° gennaio 2019.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019 e quelle di cui al comma 2 del medesimo articolo dall'anno scolastico 2019/2020.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo; a decorrere dal predetto anno accademico, non possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria con disabilità certificata, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Art. 20. Copertura finanziaria

1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) , sono svolte dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito dell'organico dei posti di sostegno, con la procedura di cui all'articolo 10 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2 . Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) , c) e d) e comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.

3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dal presente decreto, nonché ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Il personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del GLIR e del GLI non può essere esonerato dall'attività didattica o di servizio.

4. Agli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT, pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 aprile 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri

FEDELI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

MADIA, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. –

Si riportano gli articoli, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 117 e 118 della Costituzione approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria: « Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (Omissis).» « Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre

provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Art. 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegnate alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. (Omissis).» «Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato. Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

- La legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2009, n. 61.

— Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. «Art. 14 (Decreti legislativi).

— 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riportano i commi 180, 181 lettera c) della legge 13 luglio 2015 n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: «180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge. 181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti: (Omissis).

c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso: 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione; 3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale; 4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica; 5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali; 6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione; 7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogicodidattici e organizzativi dell'integrazione scolastica; 8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica; 9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; (Omissis).».

— Si riporta l'articolo 1 della legge 5 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1990, n. 246: «Art. 1. 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970 n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unità sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia dall'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'articolo 6 -bis, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni. 2. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente. 3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente,

dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. 4 . In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia. 5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni, e devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data della trasmissione degli atti. 6 . Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidità civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità. 7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unità sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge. 8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali di cui al comma 1, contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla commissione indicata al comma 7, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e d'invalidità civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro del tesoro è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario. 9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado» e successive modificazioni, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. — Si riporta l'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. «Art. 139 (Trasferimenti alle province ed ai comuni). — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale. 2 . I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a: a) educazione degli adulti; b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione; d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; e) interventi perequativi; f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute. 3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni. - La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O. - La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67. - La legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2004, n. 13. - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O. — Si riporta l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150: «Art. 20 (Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile) . — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS

medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS. 2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifi che per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali. 4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile. 5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»; b) nel secondo periodo sono sopprese le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»; c) nel terzo periodo sono sopprese le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e». 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: «6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.». 6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. - La legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2010, n. 244.

- Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O.: «Art. 10 (Riduzione della spesa in materia di invalidità) . — 1. 2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'INPS si applicano, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88. 3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55 -quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55 -quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei

requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.». 4 -bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS è autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.».

— Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 11», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155: «Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica) . 1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4 -septiesdecies al 4 -undecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente, nonché entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è soppresso l'ANSAS ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni. 2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" per essere destinate al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalità di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998. 4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. 5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. 5 -bis. Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma. 5 -ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5 -bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5 -bis. 6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato. 7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato. 8. 9. 10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali è determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA. 11. L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito. 12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia. 13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 14. La mobilità di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili. 15. 16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è adottato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. - La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81. - La legge 22 giugno 2016, n. 112, recante: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» è

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2016, n. 146. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2009, n. 151. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti, professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2011, n. 24, S.O. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162, recante «Trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 2016, n. 197.

— Si riportano i commi 180, 181 e 182 dell'articolo 1 della legge n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162. « 180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge. 181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti: a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso: 1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative; 2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; 3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea; 4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea; 5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate; b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante: 1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata; 2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti: 2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psicopedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curriculari che come crediti aggiuntivi; 2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente; 3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite: 3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per

l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica; 3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di tirocinio; (11) 3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione; 3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1); 4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo; 5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera; 6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate; 7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini; 8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie; c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso: 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione; 3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale; 4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica; 5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali; 6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione; 7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica; 8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica; 9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso: 1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale; 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio; e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso: 1) la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo: 1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia; 1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia; 1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254; 2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente

lettera; 3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale; 4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei fabbisogni standard, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio; 5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni standard delle prestazioni; 6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge; 7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi; 8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali; f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico; g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso: 1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante: 1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifici che abilitazioni e di specifici che competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche; 1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate; 1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente; 2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo; 3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado; 4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso preaccademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione; 7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti; 8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero; h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso: 1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo; 2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo; 3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; 4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale; i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso: 1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo; 2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89. 182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni

parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. (Omissis).» Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:

— Si riporta l'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O.: «Art. 14 (Progetti individuali per le persone disabili) . 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. 2 . Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. 3 . Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.» Note all'art. 3:

— Si riporta l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155: «Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica) . (Omissis). 7 . A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato. (Omissis).» — Si riporta l'articolo 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti.) . (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (Omissis).» - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009, n. 189. — Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: «Art. 3 (Intese) . — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3 . Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. 4 . In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive. (Omissis).».

— Si riporta l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.: «947. Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative

regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo. (Omissis).».

— Si riporta l'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81: «85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. (Omissis).».

— Si riportano gli articoli 8, comma 1, lettera g), e art. 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.: «Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale) . In vigore dal 18 febbraio 1992 L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: (Omissis). g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici; (Omissis). «Art. 26 (Mobilità e trasporti collettivi) . — 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. 2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni. 4 . Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge. 6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.».

— Si riporta l'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.: «Art. 139 (Trasferimenti alle province ed ai comuni) . — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: (Omissis). c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; (Omissis).

— Si riporta l'articolo 8, comma 1, lettera c), della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104:

«Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale) . L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: (Omissis). c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; (Omissis).».

— Si riporta l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1996, n. 15: «Art. 2 (Interventi da realizzare) . — 1. Possono essere finanziati in base alla presente legge: (Omissis). b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche; (Omissis).».

— Si riporta l'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: «Art. 315 (Integrazione scolastica). — 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata

nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso: Omissis b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifici materiali didattici; Omissis — Si riporta l'articolo 13, comma 1, lettera b), della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104: «Art. 13 (Integrazione scolastica). — 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso: (Omissis). b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico; (Omissis).».

Note all'art. 4: — Si riporta l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155: «Art. 6 (Procedimento di valutazione) . — 1. Ai fini dell'articolo 2 il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dalla conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, nelle seguenti fasi, ed è assicurato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base al piano di riparto del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a decorrere dall'anno 2013: a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche: 1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola; 2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento; b) valutazione esterna: 1) individuazione da parte dell'Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo; 2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5; 3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei; c) azioni di miglioramento: 1) definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Tale collaborazione avviene nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche: 1) pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza. 2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f). Al dirigente tecnico non spettano compensi, gettoni o indennità comunque denominate per lo svolgimento delle attività di valutazione. L'Invalsi definisce annualmente i compensi per gli esperti impiegati nelle medesime attività, a decorrere dall'anno 2013, entro il limite delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le istituzioni scolastiche sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 4. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 5. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 4.».

Note all'art. 5: — Si riporta l'articolo 4, comma 1, della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Accertamento dell'handicap). — 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. 1 -bis) . Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un

assistente specialistico o dall'operatore sociale di cui al comma 1, individuati dall'ente locale, nonché dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.». — Si riporta l'articolo 12, della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione) . — 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido. 2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. 5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). 6. (soppresso). 7. (soppresso). 8. (soppresso). 9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti. 10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.».

— Si riporta l'articolo 8 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata) . — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 6:

Si riporta l'articolo 14, comma 2, della citata legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Progetti individuali per le persone disabili) . (Omissis). 2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. (Omissis).».

— Si riporta l'articolo 15 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104: «Art. 15 (Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica) . — 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministero della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni. 2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle

iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo. 3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento. 4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.».

Note all'art. 11: — Si riporta il comma 66 dell'articolo 1 della citata legge 13 luglio 2015 n. 107: « 66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando: a) la popolazione scolastica; b) la prossimità delle istituzioni scolastiche; c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specifiche città delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto. (Omissis).».

Note all'art. 12: — Si riporta l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O.: «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo) . (Omissis). 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì: a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . (Omissis).

Note all'art. 13: — Si riporta il comma 124, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: «124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

Note all'art. 14: — Si riportano i commi 5, 79, 131, dell'articolo 1 della citata legge 13 luglio 2015 n. 107: (Omissis). 5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. (Omissis). 79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. (Omissis). 131. A decorrere dal 1° settembre

2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (Omissis).».

— Si riporta l'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti) . (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sotto ordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).».

- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante «Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2007, n. 194. - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado» e successive modificazioni, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.

Note all'art. 18: Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. - Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115. — Si riporta l'articolo 13, comma 2 -ter , del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Integrazione delle anagrafi degli studenti) . (Omissis). 2 -ter . Al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti i Profili di funzionamento di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente i Profili di funzionamento e gli altri dati. (Omissis).».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79.

Note all'art. 20: - Si riporta l'articolo 1, comma 75, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «75. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2 -bis , del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Omissis).».

- Si riporta l'articolo 1, comma 202, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «202. E' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.».

POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 marzo 2017 - Programma annuale contro gli sprechi, per l'anno 2016, finanziato dal Fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166. (GU n. 118 del 23.5.17)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione del 17 dicembre 2012, che definisce le modalità per la gestione del «Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui all'art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua indirizzi e strumenti per favorire e incrementare il recupero di derrate alimentari e la successiva distribuzione agli indigenti e istituisce il «Tavolo permanente di coordinamento» per la gestione del fondo e del programma di distribuzione degli alimenti agli indigenti;

Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166 «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi» e, in particolare, l'art. 8 comma 1, n che amplia le competenze del Tavolo permanente di coordinamento, di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione del 17 dicembre 2012, relativamente allo svolgimento di attività di monitoraggio degli sprechi alimentari e di promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e indica la composizione del Tavolo;

Visto l'art. 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 che istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale (di seguito «Fondo»);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017, n. 45, che detta disposizioni generali concernenti la modalità di utilizzo del Fondo, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166, ed in particolare l'art. 3 relativo alle attività finanziabili dal Fondo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017 n. 45 che all'art. 1, comma 1, lettera e) , rinomina il Tavolo permanente di coordinamento in «Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare» e che prevede all'art. 4, comma 1, che lo stesso Tavolo sia informato delle attività riguardanti le attività finanziate dal Fondo;

Considerato che l'art. 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 prevede una dotazione di un milione di euro per il fondo, ai fini del finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della « *shelf life* » dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché alla promozione della produzione d'imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale;

Considerata la necessità di definire, per l'anno 2016, il programma annuale contro gli sprechi, come previsto dall'art. 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017, n. 45;

Informato, nella riunione del 6 febbraio 2017, il Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, per l'annualità 2016, il programma annuale contro gli sprechi, sulla base di quanto previsto all'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 gennaio 2017, n. 45.

Art. 2.

Programma annuale contro gli sprechi

1. Per l'anno 2016, lo stanziamento complessivo per le attività previste dall'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 gennaio 2017, n. 45, è di euro 1.000.000.

2. Ai fini del comma 1, sono finanziati i progetti riguardanti le seguenti attività con le rispettive dotazioni finanziarie:

a) euro 500.000, per l'erogazione di contributi finanziari, a sostegno di progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017, n. 45, connessi alle finalità di limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, come stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera a) del medesimo decreto del 3 gennaio 2017, n. 45;

b) euro 200.000, per il finanziamento di campagne di comunicazione e promozione volte a sensibilizzare la filiera alimentare o i consumatori sul tema degli sprechi alimentari, come stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera b) , del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 gennaio 2017, n. 45;

c) euro 300.000, per le seguenti attività, di cui all'art. 3, comma 2, lettere c) , d) , e) , del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 gennaio 2017 n. 45:

1. finanziamento di giornate di approfondimento e studio, con operatori del settore alimentare, giovani innovatori, incubatori, centri di innovazione e ricerca e con altri soggetti interessati, sulle tematiche relative alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della « *shelf life* » dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili;

2. implementazione e gestione di un «osservatorio sugli sprechi», con la finalità di raccogliere e tenere aggiornati i dati statistici quantitativi ed economici sugli sprechi e sulle eccedenze alimentari;

3. realizzazione di sondaggi, ricerche e monitoraggi quali-quantitativi sugli sprechi alimentari, con indagini che coinvolgano consumatori e imprese.

3. L'attuazione delle attività di cui al comma 2, lettera a) , è assicurata dalla Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, mediante delle procedure ad evidenza pubblica.

4. L'attuazione delle attività di cui al comma 2, lettera b) , è assicurata dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, nell'ambito delle proprie competenze.

5. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 2, lettera c) , si procede mediante apposita convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il CREA. Il CREA presenta semestralmente al Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare una relazione sui dati dell'osservatorio sugli sprechi.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 6 marzo 2017

Il direttore generale: ASSENZA

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione degli articoli del regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell'AGO, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani con delibera n. 62 del 28 settembre 2016. (GU n. 117 del 22.5.17)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005477/PG-L-76 del 4 maggio 2017, in seguito agli elementi integrativi trasmessi dall'INPGI a riscontro della nota ministeriale del 20 febbraio 2017 di approvazione parziale della delibera del Consiglio di amministrazione n. 62/2016, sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, le modifiche apportate agli articoli 4, comma 9;

7, comma 3, periodi successivi ai primi due; 16, comma 4 e art. 22 del Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell'AGO, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'INPGI con la delibera n. 62 del 28 settembre 2016.

Approvazione della delibera n. 32/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro in data 9 marzo 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005446/CONS-L-72 del 3 maggio 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 32/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 9 marzo 2017, concernente la rivalutazione delle pensioni, dei redditi professionali e dei contributi per l'anno 2017.

REGIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2017 .

Sospensione del sig. Mario FLORIS dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna . (GU n. 120 n del 25.5.17)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della prefettura di Cagliari - Ufficio territoriale del Governo - prot. n. 37616 del 18 aprile 2017, con la quale viene trasmesso il dispositivo della sentenza di condanna non definitiva, emessa il 20 febbraio 2017, dal Tribunale di Cagliari - prima sezione penale – che condanna il sig. Mario Floris, consigliere regionale della Regione Sardegna, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dichiarato colpevole dei reati di cui agli articoli 81 cpv. e 314 (peculato) del codice penale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012;

Vista la medesima nota della prefettura di Cagliari - Ufficio territoriale del Governo - del 18 aprile 2017 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Cagliari - prima sezione penale - relativi ai fascicoli n. 925/13 R.G.TRIB. e n. 5674/09 R.N.R. a carico del sig. Mario Floris, consigliere regionale della Regione Sardegna;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1 lettere a, b) e c) , tra i quali è contemplato anche il reato di peculato (art. 314 c.p.);

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione del dispositivo della sentenza emessa il 20 febbraio 2017, con la quale il sig. Mario Floris è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, colpevole del reato di peculato di cui all'art. 314 c.p., decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno;

Decreta:

con effetto a decorrere dal 20 febbraio 2017, è accertata la sospensione del signor Mario Floris dalla carica di consigliere regionale della Regione Sardegna, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

Roma, 5 maggio 2017

Il Presidente

GENTILONI SILVERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2017 .

Sospensione del sig. Alberto RANDAZZO dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura di Cagliari – Ufficio territoriale del Governo - prot. n. 37616 del 18 aprile 2017, con la quale viene trasmesso il dispositivo della sentenza di condanna non definitiva, emessa il 20 febbraio 2017, dal Tribunale di Cagliari – prima sezione penale, che condanna il sig. Alberto Randazzo, Consigliere regionale della Regione Sardegna, alla pena di anni tre di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dichiarato colpevole dei reati di cui all'art. 314 (peculato) del codice penale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012;

Vista la medesima nota della Prefettura di Cagliari – Ufficio territoriale del Governo - del 18 aprile 2017 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Cagliari - prima sezione penale - relativi ai fascicoli n. 925/13 R.G.TRIB. e n. 5674/09 R.N.R. a carico del sig. Alberto Randazzo, Consigliere regionale della Regione Sardegna;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*, tra i quali è contemplato anche il reato di peculato (art. 314 codice penale);

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione del dispositivo della sentenza emessa il 20 febbraio 2017, con la quale il sig. Alberto Randazzo è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, colpevole del reato di peculato di cui all'art. 314 codice penale, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno;

Decreta:

con effetto a decorrere dal 20 febbraio 2017, è accertata la sospensione del sig. Alberto Randazzo dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

Roma, 5 maggio 2017

Il Presidente

GENTILONI SILVERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2017 .

Sospensione del sig. Oscar Salvatore Giuseppe CHERCHI dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura di Cagliari - Ufficio territoriale del Governo - Prot. n. 37616 del 18 aprile 2017, con la quale viene trasmesso il dispositivo della sentenza di condanna non definitiva, emessa il 20 febbraio 2017, dal Tribunale di Cagliari — prima sezione penale — che condanna il sig. Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, Consigliere regionale della Regione Sardegna, alla pena di anni quattro di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dichiarato colpevole dei reati di cui agli articoli 81 cpv. e 314 (peculato) del codice penale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012;

Vista la medesima nota della Prefettura di Cagliari — Ufficio territoriale del Governo — del 18 aprile 2017 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Cagliari — prima sezione penale — relativi ai fascicoli n. 925/13 RG. TRIB. e n. 5674/09 R.N.R. a carico del sig. Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, Consigliere regionale della Regione Sardegna;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*, tra i quali è contemplato anche il reato di peculato (art. 314 c.p.);

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione del dispositivo della sentenza emessa il 20 febbraio 2017, con la quale il sig. Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione, colpevole del reato di peculato di cui all'art. 314 c.p., decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Con effetto a decorrere dal 20 febbraio 2017, è accertata la sospensione del signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo

31 dicembre 2012 n. 235.

Roma, 5 maggio 2017

Il Presidente

GENTILONI SILVERI

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 29 MAGGIO 2017, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

MARCHE

U.R. 28.4.17 n. 15 Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale. (BUR n. 54 dell'11.5.17)

VENETO

DGR 6 4.17, n. 403 - Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 - Disposizioni organizzative per l'attuazione del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto. (BUR n. 45 del 12.5.17)

PRESENTAZIONE

Oltre 150 anni orsono 437 Lombardi e 150 Veneti presero parte e molti di essi morirono per un sogno ed una speranza che aveva animato gli italiani per ottocento anni: l'Unità d'Italia.

E' su questo sogno che si è costruito, con luci ed ombre un paese che ha cercato di portare avanti comunque un progetto di comunità nazionale in linea con gli ideali propri di Mazzini, di Cavour, e di tanti altri e in base a principi fondamentali quali la laicità (di cui parlava Marsilio da Padova) e, ovviamente la libertà – intesa quale capacità concreta ed effettiva di realizzare sé stessi, senza costrizioni e condizionamenti, e nel reciproco rispetto - l'uguaglianza – intesa quale opportunità data a tutti i cittadini e cittadine di pervenire alla realizzazione di sé, con il superamento degli ostacoli di ordine sociale, economico, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese – la solidarietà - intesa quale sentimento di amicizia (da amore) e di disponibilità a offrire reciprocamente le migliori risorse per il raggiungimento del benessere comune.

E' con tale spirito che desidero ricordare mio Padre, bresciano, che non esitò a raggiungere il Sud per dirigere la locale scuola di avviamento professionale a Sarno prodigandosi fino a morirne per fare della sua scuola un polo didattico di eccellenza.

Ancora oggi a Sarno si ricordano de 'o preside Colombini"

In assoluto disprezzo verso la Costituzione, verso i sopra indicati principi ed ideali, le Regioni più ricche del Paese, secondo propri egoismi regionali, in mancanza di meglio, stanno compulsando le loro popolazioni per un disegno affascinante: restaurare il Lombardo-Veneto di venerata memoria.

Le celebrazioni per l'autonomia inizieranno dal Veneto, per spostarsi poi in Lombardia.

Ove non arrivarono i Garibaldini lombardi e veneti è giunta la burocrazia.

Note

PREMESSA

Con la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, la Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

La citata legge regionale consente l'indizione di un referendum consultivo "finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto".

Si tratta di un iter del tutto nuovo e volto a modificare l'assetto istituzionale del Veneto che non solo mira all'acquisizione di una maggiore autonomia in una serie di ambiti materiali – con conseguenti positive ricadute sulla nostra realtà, in considerazione del diverso impatto che ognuno dei suddetti ambiti potrebbe avere sul territorio in termini di equo soddisfacimento dei servizi a garanzia dei cittadini veneti - ma vuole coinvolgere appieno i cittadini veneti in tale percorso, rendendoli compartecipi, in nome di una vera democrazia partecipata, al processo di riforma e rinnovamento istituzionale, al fine di superare l'attuale situazione di immobilità e fronteggiare al meglio le nuove sfide che avanzano.

La legge regionale n. 15 del 2014, nella parte in cui prevede il quesito sul conseguimento da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ha passato il vaglio della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 118 del 2015, ha precisato che "Il referendum consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all'art. 116 Cost.", e "precede ciascuno degli atti e delle fasi che compongono il procedimento costituzionalmente previsto".

LA RICHIESTA DI MAGGIORE AUTONOMIA RIVOLTA CON REFERENDUM

Con deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di instaurare il negoziato con il Governo sul contenuto del referendum consultivo, come previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 15/2014, approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa, inviata al Governo con successiva nota del 17 marzo 2016.

Con lettera del 16 maggio 2016, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, riscontrando la richiesta del Veneto, ha manifestato una disponibilità di massima ad avviare una procedura di carattere concertativo ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ma, con riferimento al referendum consultivo regionale, ha indicato quale quesito da rivolgere agli elettori quello già indicato dall'articolo 2, comma 1, numero 1, della legge regionale di cui trattasi e ammesso dalla Corte Costituzionale ("Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?").

LE CONSEGUENZE

Sin da subito la Giunta regionale ha ravvisato l'esigenza di assicurare la concreta realizzazione della consultazione popolare, che, peraltro, coinvolgendo l'intero territorio veneto, comporta rilevanti implicazioni anche di natura giuridico-istituzionale, delineando le fasi del processo organizzativo volto a realizzare il referendum ed individuando le Strutture competenti.

Sono state quindi avviate, negli ultimi mesi dell'anno scorso e nei primi di mesi di quest'anno, le attività istituzionali e tecnico amministrative necessarie a garantire il regolare e compiuto svolgimento delle operazioni referendarie.

L'ABBINAMENTO AI REFERENDUM NAZIONALI

Da un punto di vista istituzionale, con successive lettere rivolte al Governo la Regione:

- ha ripetutamente chiesto l'abbinamento del referendum regionale sull'autonomia con consultazioni di carattere nazionale: prima con il referendum confermativo della Riforma costituzionale che si è celebrato il 4 dicembre 2016, poi con il successivo referendum sui voucher e sulle disposizioni relative alla responsabilità solidale di impresa che sarebbe fissato per il 28 maggio p.v. (e che tuttavia parrebbe superato dalle previsioni del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, che ha abrogato le disposizioni oggetto dei quesiti referendari). Questa esigenza è stata rappresentata al Governo, da ultimo, con nota congiunta di Veneto e Lombardia del 28 gennaio 2017, indirizzata al nuovo Governo nelle persone del Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni e del Ministro dell'Interno Marco Minniti;
- attraverso lettere ufficiali e ripetuti contatti sia con il Ministero dell'Interno, che con la Prefettura di Venezia, la Regione ha chiesto ai competenti Uffici statali di accordare la propria collaborazione

per assicurare lo svolgimento del procedimento referendario. In particolare, è stato chiesto sia di stipulare una o più intese con le Prefetture perché assicurino collaborazione tecnico-organizzativa nel concreto espletamento delle attività connesse al procedimento referendario, sia di stipulare una convenzione con il Ministero (a livello centrale) per l'utilizzazione della piattaforma informatica.

LA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI REGIONALI

E' stata infine avviata una positiva collaborazione con il Consiglio regionale : il 17 gennaio 2017 è stata sottoscritta un'Intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per formalizzare e favorire la collaborazione già in atto tra le Strutture della Giunta e del Consiglio regionale per la realizzazione delle attività informatiche e degli altri adempimenti tecnici necessari per l'ordinato svolgimento del referendum.

Da un punto di vista più operativo, le diverse Strutture della Giunta regionale, ciascuna in relazione alla propria competenza, hanno avviato, e in buona parte compiuto, le attività finalizzate a consentire la concreta realizzazione del referendum regionale sull'autonomia.

L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA

Vengono messe a sistema le diverse attività svolte al fine di consentire un efficace coordinamento degli adempimenti da porre ancora in essere, per assicurare la più efficiente modalità operativa in vista dell'approssimarsi della celebrazione della consultazione referendaria, che si terrà entro il 2017.

A tal fine, sono individuate quali Strutture coinvolte dall'organizzazione del procedimento referendario, oltre all'Area Programmazione e Coordinamento Strategico, cui viene demandato il coordinamento delle attività e degli adempimenti necessari per il corretto ed ordinato svolgimento del referendum, le seguenti Direzioni:

- la Direzione Enti Locali e Strumentali;
- la Direzione ICT e Agenda Digitale;
- la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR;
- la Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio;
- la Direzione Affari Legislativi.

In particolare, anche in considerazione dell'esperienza maturata in occasione delle elezioni regionali del 2015, tra gli adempimenti operativi si evidenziano le seguenti attività, così ripartite:

Sono demandate all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, per il tramite dell'Unità Organizzativa Riforme Istituzionali e Processi di Delega, la predisposizione del decreto di indizione del referendum, degli eventuali schemi di intese o accordi con lo Stato e/o le Prefetture del Veneto nonché dei modelli di verbale delle operazioni degli Uffici superiori (modello di verbale delle operazioni degli Uffici provinciali per il referendum presso i Tribunali e relativi prospetti allegati, nonché modello di verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte d'Appello e relativi prospetti riassuntivi);

E' curata dalla Direzione Affari Legislativi la redazione delle istruzioni per le operazioni dell'Ufficio di sezione (c.d. istruzioni per i Presidenti di seggio), del modello di verbale delle operazioni dell'Ufficio di sezione, compresi i verbali delle operazioni degli Uffici distaccati di sezione e dei seggi speciali e delle relative tabelle di scrutinio.

Sono demandate alla Direzione Enti Locali e Strumentali la definizione del calendario con l'evidenziazione di tutte le scadenze inerenti la procedura referendaria, ivi comprese quelle, necessariamente connesse, riguardanti attività di competenza dei Comuni; l'emanazione di circolari ed istruzioni operative ai Comuni, anche ad integrazione di quelle provenienti dal Ministero dell'Interno; l'elaborazione dei modelli di manifesti e schede per la votazione nonché, in generale, della modulistica occorrente per l'organizzazione del referendum, ad eccezione dei modelli di cui ai punti precedenti (quali, ad esempio, gli avvisi e fogli informativi, le cartoline avviso per i residenti all'estero, i registri per l'annotazione dei votanti, i moduli e i verbali di trasmissione, ricevuta e consegna del materiale, i modelli di buste, urne e cancelleria); gli adempimenti connessi all'esecuzione del contratto per la stampa, confezionamento e consegna del materiale necessario allo svolgimento del referendum; la predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano

di comunicazione istituzionale, sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare, e gli adempimenti necessari per l'esecuzione dello stesso, con il supporto della Struttura regionale competente; la gestione delle procedure di pagamento e rimborso delle spese attinenti la consultazione referendaria, e l'emanazione delle relative circolari per i Comuni;

Sono demandate alla Direzione ICT e Agenda Digitale la creazione di un sito web per la presentazione della consultazione referendaria e la diffusione di informazioni, istruzioni e scadenze, nonché la realizzazione e lo sviluppo di un'applicazione software per la raccolta e gestione dei dati riguardanti le operazioni ai seggi e lo scrutinio, anche sulla base delle indicazioni fornite dai competenti Uffici consiliari, in ragione dell'esperienza maturata in occasione delle pregresse consultazioni elettorali e referendarie, l'utilizzo dei servizi "in cloud" per ospitare l'applicativo, nonché la gestione ed esecuzione, in maniera congiunta e simultanea con il Consiglio regionale (ciascuno per la parte di propria competenza), dei test di carico riferibili ai rispettivi applicativi.

Sono a cura della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio gli adempimenti connessi alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna del materiale necessario allo svolgimento del referendum, già aggiudicata in via definitiva con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 116 dell'11 novembre 2016 (e ferma restando l'individuazione del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali quale Direttore dell'esecuzione del relativo Contratto); nonché la gestione della procedura per l'affidamento del servizio di trasporto, distribuzione e consegna del materiale referendario;

Sono infine demandati alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTRAR gli adempimenti connessi all'attuazione delle previsioni in materia di par condicio per il referendum consultivo, nonché il supporto, per quanto di competenza, all'elaborazione di un piano di comunicazione istituzionale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare (secondo quanto previsto dall'art. 3 bis della legge regionale n. 15/2014, recentemente introdotto dalla legge regionale n. 7/2017).

Il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico potrà altresì individuare altre Strutture interessate al procedimento referendario, in relazione ad eventuali altre attività o adempimenti che dovessero rivelarsi necessari nel corso della concreta organizzazione della consultazione referendaria.

Viene demandato al Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico il coordinamento delle attività necessarie per il corretto ed ordinato svolgimento del referendum, come delineate nelle premesse, nonché lo svolgimento, tramite l'Unità Organizzativa Riforme Istituzionali e Processi di Delega, degli specifici adempimenti.

Vengono individuate le seguenti Strutture interessate all'organizzazione del procedimento referendario:

la Direzione Enti Locali e Strumentali;

la Direzione ICT e Agenda Digitale; l

a Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTRAR;

la Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio;

la Direzione Affari Legislativi;

Il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico possa individuare altre Strutture interessate al procedimento referendario, in relazione ad eventuali altre attività o adempimenti che dovessero rivelarsi necessari nel corso della concreta organizzazione della consultazione referendaria..

ASSISTENZA PENITENZIARIA

LAZIO

DGR 26.4.17, n. 205 - Approvazione del "Piano strategico per l'empowerment della popolazione detenuta" POR 2014/2020 costo complessivo euro 2.100.000,00 - Asse 2 - Inclusione sociale e lotta

alla povertà 9.i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità per costruire un set di opportunità variegata, complementari e sinergiche tra loro, Obiettivo specifico 9.2) Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili, del POR FSE Lazio 2014-2020, Azione Cardine 42.(BUR n. 37 del 9.5.17)

Note

INTRODUZIONE NORMATIVA

Deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia e finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 31 del Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai Fondi Strutturali Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020;

Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6/05/2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i costi ammissibili a un contributo del FSE;

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29.10.2014, che ha approvato determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia; la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00004 del 07/08/2013 inerente l'istituzione della “Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale R00002 dell'8/04/2015;

Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”;

Deliberazione n.479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020;

Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020; Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito

dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005;

Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: "Presenza d'atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FSE;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 252 del 26 maggio 2015 concernente "Adozione della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE";

Determinazione dirigenziale G05336 del 30/04/2015 "Strategia regionale di sviluppo della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione della governance del processo partenariale"

Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini per la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il concorso nazionale e/o comunitario;

Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo Sviluppo, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B; la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 27 maggio 2015;

Determinazione Dirigenziale G05903 del 15/5/2015: POR FSE Lazio 2014-2020 – Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo regionale del Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata;

Determinazione Dirigenziale G10446 del 3/9/2015: Approvazione del logo Lazio Europa e delle Linee Guida per i beneficiari del FSE, Annullamento e sostituzione del Manuale di stile approvato con Determinazione n. G05903 del 15 maggio 2015.

LA FUNZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA

La Programmazione Unitaria della Regione Lazio - da attuarsi per il tramite delle "Linee d'indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020", del Consiglio regionale del 10 aprile 2014 - costituisce il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo, nell'accezione indicata nella Strategia Europa 2020.

Tale programmazione trova attuazione nelle Azioni Cardine, ossia azioni a carattere portante, per tipologia di problematica affrontata, per metodo e per garanzia di condizioni di trasparenza e di parità di accesso nonché per efficienza procedurale che possano determinare le condizioni essenziali per una programmazione adeguata alle istanze del territorio e, al tempo stesso, innovativa anche per l'intervento del FSE nel Lazio.

IL POR LAZIO

Il POR LAZIO FSE 2014-2020 prevede, nell'ambito dell'Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà, l'organizzazione di azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020.

LA SPECIFICA AZIONE DELLA REGIONE PER LA POPOLAZIONE CARCERARIA

La Regione Lazio intende mettere in campo uno strumento di programmazione strategica per affrontare la situazione di disagio e di difficoltà sociali oltre che ai problemi di inclusione lavorativa, che colpiscono la popolazione carceraria regionale che si trova in condizioni di particolare fragilità. Per la realizzazione di tali azioni occorre mettere a sistema alcuni dispositivi ritenuti strategici e previsti nell'ambito del POR FSE, collegati all'Azione Cardine 42;

Il Piano predetto sarà organizzato nei seguenti interventi:

Interventi rivolti ai destinatari diretti del Piano.

Si tratta di azioni che possono intervenire in fasi diverse del percorso della popolazione detenuta rispetto alla pena da scontare e alle modalità conferite:

- Proposta formativa professionale

- Sportello orientamento
- Tutoraggio nelle diverse fasi dei percorsi di sostegno
- Autoimprenditorialità - Riconoscimento competenze possedute
- Tutoraggio per studenti universitari detenuti

Azioni di azioni di accompagnamento e di sistema.

Le azioni di accompagnamento e di sistema sono caratterizzate da una più diretta incidenza sulla struttura del territoriale preposta per alcune funzioni relative alla “gestione” della popolazione carceraria:

- Digitalizzazione Archivi
- Sistema di riconoscimento delle competenze
- Tavoli tecnici e tematici
- Monitoraggio in itinere del Piano

L'intero il Piano ha come obiettivi principali:

- rispondere ai bisogni di empowerment dei singoli destinatari attraverso un riconoscimento delle capacità, delle conoscenze e dei saperi posseduti per trasformarli in strumenti di autopromozione, di adeguamento professionale di soggetti adulti in situazione di disagio;
- individuare nelle politiche attive del lavoro e, in particolare nella formazione professionale, una parte integrante del trattamento penitenziario che ne costituiscano una componente fondamentale per il reinserimento sociale del condannato;
- razionalizzare ed umanizzare il patrimonio di esperienze e conoscenze in capo alle strutture istituzionalmente preposte considerando le diverse tipologie di pena presenti nelle singole realtà, nonché le prospettive occupazionali differenti;
- accrescere le opportunità occupazionali al termine dei progetti finanziati dal Piano, attraverso la finalizzazione dei progetti collettivi e individuali verso la creazione di imprese sociali, di lavoro autonomo o di lavoro alle dipendenze;
- sviluppare e potenziare servizi avanzanti diffusi, incentrati su processi di orientamento, formazione, accompagnamento all’inserimento occupazionale e sperimentazioni innovative in grado di offrire nuove metodologie e strumenti per abilitare o riabilitare socialmente e professionalmente il detenuto fuori dall’universo carcerario.

LA COERENZA DELPROGETTO

Il suddetto progetto è coerente e si inserisce nella finalità previste dall’ Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà 9.i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità per costruire un set di opportunità variegate, complementari e sinergiche tra loro, Obiettivo specifico 9.2) Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili, del POR FSE Lazio 2014-2020.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato il “Piano strategico per l’empowerment della popolazione detenuta” di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

Per il finanziamento della suddetta iniziativa sono stanziati risorse complessive pari € 2.100.000,00 per la realizzazione del “Piano strategico per l’empowerment della popolazione detenuta”.

BILANCIO

SICILIA

L.R. 9.5.17, n. 8. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Gurs N. 20 DEL 12.5.17)

TITOLO I DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 1. Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole da "In attuazione delle" fino a "addizionale comunale all'IRPEF" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2017-2019 la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro per l'anno 2017, e a 212.150 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019."; b) il comma 2 è abrogato; c) al comma 3, le parole da "sono stabilite entro il 31 maggio" fino a "dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3," sono sostituite dalle parole "entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF e, per la rimanente quota,".
2. Per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, tutti i riferimenti di legge al medesimo comma ovvero al previgente Fondo perequativo con lo stesso istituito sono da intendere riferiti all'assegnazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni.
3. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppresse le parole da "ed in 325.000 migliaia di euro" fino a "medesimo articolo". Per effetto dell'abrogazione di cui al presente comma, tutti i riferimenti di legge all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 sono da intendere riferiti all'assegnazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni.
4. All'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è abrogato; b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7 bis. Per l'esercizio finanziario 2017 a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione Dipartimento regionale della protezione civile, è destinata quanto a 3.000 migliaia di euro ad interventi urgenti in materia di protezione civile, di cui 300 migliaia di euro erogati per i comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni alluvionali riconducibili al settembre 2009, e 3.000 migliaia di euro in favore dei comuni che hanno subito danni dall'alluvione del 22, 23 e 24 gennaio 2017 e dalle neviccate del 31 dicembre 2014. Una ulteriore quota di 500 migliaia di euro è destinata alle finalità previste dall'articolo 7, comma 13, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, da ripartire secondo la consistenza demografica di ciascun comune.".
5. Al comma 8 dell'articolo 4 della regionale n. 3/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera b), della legge regionale n. 27/2016, dopo le parole "variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019." sono aggiunte le parole "In caso di disponibilità parziale delle risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 7, le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono proporzionalmente ridotte.".
6. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole "per gli anni 2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle parole "per gli anni dal 2014 al 2019".
7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 cessano gli effetti prodotti dall'articolo 27, comma 6, della legge regionale n. 3/2016 e quelli prodotti dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24. Per gli effetti generati dal presente comma è, conseguentemente, abrogato il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale n. 27/2016.
8. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d bis) per le unioni di comuni si provvede esclusivamente mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico delle stesse unioni.".
9. Per assicurare assistenza ai disabili gravi i comuni destinano, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, il 10 per cento dei trasferimenti di cui al comma 1, lettera a), sulla base degli atti di indirizzo da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le

politiche sociali e il lavoro, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana "Servizi sociali e sanitari".

10. Per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 1.000 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni.

11. Al fine di provvedere al ripristino e alla messa in sicurezza dei luoghi a seguito di eventi calamitosi straordinari, verificatisi nell'anno 2016, quali terremoti, incendi, caduta di cenere lavica o eventi atmosferici di carattere eccezionale e di rilevante portata che hanno cagionato smottamenti, frane, esondazioni o allagamenti, è istituito un "Fondo unico per gli interventi straordinari di Protezione civile" le cui risorse sono erogate dal Dipartimento regionale della Protezione civile, a titolo di contributo alle spese sostenute dai privati per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi, a seguito di specifici sopralluoghi e rendicontazione delle spese sostenute.

12. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 11, per il quale è autorizzata la spesa di 1.700 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2017, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.

13. All'articolo 1 della legge regionale n. 27/2016, dopo il comma 7 bis è aggiunto il seguente: "7 ter. Per l'esercizio finanziario 2017 la somma di 500 migliaia di euro, a valere sulla somma complessivamente prevista al comma 7, è sottoposta a vincolo di destinazione per attività di protezione civile e realizzazione di interventi urgenti e di prevenzione dei rischi in favore dei comuni richiedenti ed individuati secondo apposita graduatoria che tenga conto del livello di criticità potenziale per singolo comune."

14. Per l'esercizio finanziario 2017, esclusivamente per le finalità di cui alla legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.

15. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'anno 2017, cui si fa fronte nell'ambito dell'assegnazione annuale per l'anno 2017 di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

Art. 2. Disposizioni in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane

1. Al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, è autorizzato un contributo di parte corrente, da utilizzarsi prioritariamente per il pagamento degli stipendi al personale, di 91.050 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e di 47.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Nelle more del riparto delle assegnazioni di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente.

Art. 3. Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie

1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati.

2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati.

3. Gli interventi finanziari in favore di soggetti di cui la Regione si avvale, sulla base di disposizioni legislative regionali, per attività promosse o sostenute dalla stessa, inseriti negli allegati di cui ai commi 1 e 2, sono erogati con le modalità previste dall'articolo 32, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle assegnazioni relative all'anno 2016.

4. Gli enti regionali beneficiari delle misure finanziarie di cui all'Allegato 1- parte A, nonché i Consorzi di bonifica, utilizzano una quota non inferiore all'uno per cento delle risorse ivi previste per azioni, coordinate dall'Assessorato regionale dell'economia, finalizzate a migliorare le competenze amministrative con particolare riferimento ai controlli interni, anche al fine di consentire l'attuazione della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'adeguata redazione del bilancio consolidato regionale e la definizione di modelli di controllo interno.

5. Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole "Assessorato del bilancio e delle finanze" sono aggiunte le parole "nonché dell'Assessorato regionale della salute"; b) le parole "al personale dell'Assessorato medesimo" sono sostituite dalle parole "al personale degli Assessorati medesimi"; c) dopo le parole "incardinati presso il medesimo" sono aggiunte le parole "nonché del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica"; d) è aggiunto il seguente periodo: "La spesa riferita al Dipartimento regionale per la pianificazione strategica è quantificata in 90 migliaia di euro annui per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019."

6. All'articolo 20, comma 4, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole "per l'esercizio finanziario 2016" sono sostituite dalle parole "per gli esercizi finanziari 2016 e 2017".

7. Al comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21, introdotto con l'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2016, n. 14, le parole "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016" sono sostituite dalle parole "Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018".

8. All'articolo 1 della legge regionale n. 21/2015 dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente: "1 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 la quota di disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità, come determinata ai sensi dei commi 692 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata a confluire nel risultato di amministrazione."

9. Nelle more della definizione dei processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti, la somma di 162.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, è accantonata in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa indicate nell'Allegato 2, per gli importi indicati per ciascuna autorizzazione di spesa.

10. A seguito della verifica di cui al comma 9, da effettuare entro il 30 giugno 2017, sono ripristinate le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo Allegato 2, in misura proporzionale alla stima aggiornata. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente comma.

11. Ad integrazione di quanto previsto per l'esercizio finanziario 2017 dall'articolo 5 della legge regionale n. 3/2016, in relazione all'accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione per una quota pari a euro 73.069.153,34 per l'esercizio finanziario 2018 e 42.130.901,83 per l'esercizio finanziario 2019, le complessive risorse sono destinate agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio. L'Allegato 3 di cui al comma 2 dell'articolo 5 e al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, per gli anni 2017, 2018 e 2019, è sostituito dall'Allegato 3 alla presente legge.

12. Il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale n. 3/2016 è sostituito dal seguente: "2. La spesa di cui al comma 1, a seguito di riparto delle risorse correnti del Fondo sanitario regionale, è

iscritta in appositi capitoli dell'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Missione 13, Programma 7.”.

13. Alla lettera d) del comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dall'1 gennaio 2017, entro il 31 luglio, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile, è approvato il rendiconto generale della Regione dell'anno precedente.”.

14. Per la restituzione delle somme, comprensive di interessi, dovute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle pari opportunità, a causa della mancata attuazione del progetto “Conciliazione Tempi di Vita e di Lavoro”, di cui alla convenzione sottoscritta in data 17 dicembre 2010, affidato per la realizzazione alla Società Lavoro Sicilia S.p.A., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo numero 78 del 13 maggio 2015, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa complessiva di 372 migliaia di euro (Missione 12, Programma 7, Capitolo 185202).

15. All'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 il periodo “con le maggiori entrate di cui all'U.P.B. 4.3.1.1.6. - capitolo 1218 discendenti dalle disposizioni della presente legge” è sostituito dal seguente: “a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma 4, Capitolo 216518 del bilancio della Regione per il triennio 2017-2019”.

16. A decorrere dall'anno 2018 è confermato l'azzeramento della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. Sempre a decorrere dall'anno 2018 la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è ridotta dallo 0,5 per cento allo 0,27 per cento.

17. L'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma 3, Capitolo 215724 dello stato di previsione della spesa per il triennio 2017-2019 è destinata alle spese per le procedure di liquidazione di enti ed aziende regionali e società partecipate la cui definizione è affidata all'Assessorato regionale dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni nonché per le procedure di liquidazione coatta amministrativa.

18. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 69.500 (Missione 1, Programma 2, Capitolo 105702).

19. L'articolo 13 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è abrogato.

20. Per le finalità dell'articolo 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 120 migliaia di euro (ex capitolo 413722).

21. Per il rimborso ai pazienti siciliani affetti da grave sindrome di Arnold Chiari e da craniostenosi grave delle spese sostenute per le cure effettuate fuori dal territorio regionale, non finanziabili nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, secondo modalità da definire con decreto dell'Assessore regionale per la salute, tenendo conto del livello di gravità e della situazione economica equivalente (ISEE), è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 100 migliaia di euro.

22. Per le finalità del comma 3 bis dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di 410 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, Capitolo 442545).

23. Il contributo di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 è ridotto di 215 migliaia di euro (Missione 4, Programma 4, Capitolo 373347).

24. Per il sostegno all'attività svolta nel territorio della Regione dalla Fondazione Banco alimentare onlus, anche attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2017, un contributo di 200 migliaia di euro.

25. Al fine di assicurare le funzioni previste dal Capo I della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 ed al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, è autorizzato un limite di impegno quinquennale di 100 migliaia di euro annui.

26. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzato un limite di impegno quinquennale di 20 migliaia di euro annui.

Art. 4. Disposizioni in materia di enti in liquidazione

1. In armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e messi in liquidazione la Regione non risponde delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa. Il personale degli enti regionali disciolti e posti in liquidazione in servizio alla data del 31 dicembre 2016, se non utile alla liquidazione, è trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativo e previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.

2. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, è versato al bilancio della Regione.

3. Per gli enti la cui liquidazione sia curata dall'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, la rappresentanza anche in giudizio spetta all'Ufficio medesimo che si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione. Per le liquidazioni di cui al presente comma, l'Assessore regionale per l'economia può nominare un commissario liquidatore che non abbia svolto alcuna funzione precedentemente nell'ente stesso.

4. Al fine di pervenire alla soppressione delle Aziende autonome Terme Acireale e Sciacca ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 11 nonché dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni. All'articolo 119, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "presso gli uffici dell'Amministrazione regionale" sono aggiunte le parole ", anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10."

5. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni redige una relazione che illustra il lavoro svolto avendo cura di specificare le problematiche emerse nella chiusura delle procedure di liquidazione di enti, società e aziende ed include un'analisi dettagliata dello stato delle procedure di liquidazione di ciascun ente, società e azienda. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'economia.

Art. 5. Disposizioni in materia di società partecipate

1. All'articolo 64, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole "l'IRFIS FinSicilia S.p.A." sono aggiunte le parole "e gli organismi strumentali della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale"; b) le parole "dovranno attingere" sono sostituite dalle parole "non possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo"; c) alla fine, sono aggiunte le parole "in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni. L'articolo 62 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è abrogato."

2. All'articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dopo le parole "Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a." sono aggiunte le parole "o alle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale"; b) è aggiunto il seguente comma: "2 ter. Al

personale dell'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all'articolo 48 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, già soppresso e posto in liquidazione ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge e non utilmente ricollocato presso altre società regionali, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altro ente, istituto o azienda, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche e integrazioni.”.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche ai dipendenti, in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, delle società delle quali è stata accertata la causa di scioglimento ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile. 4. L'articolo 32, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è abrogato.

Art. 6. Interventi per i Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per i settori della forestazione e della manutenzione del territorio

1. I commi da 1 bis a 1 quinquies dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche e integrazioni sono abrogati. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche e integrazioni le parole da “nella misura fino al 95 per cento” a “dai singoli consorzi al” sono sostituite dalle parole “nei limiti dello stanziamento annualmente previsto con legge di bilancio, in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale del”. All'articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è abrogato il periodo “tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 11”.

2. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a disporre lo sgravio parziale dei ruoli già sospesi ai sensi dell'articolo 10, comma 28, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, limitatamente alla misura eccedente gli oneri di contribuzione relativi all'anno 2012, ed a rimetterli per l'importo sgravato entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

3. In relazione alle disposizioni del comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata dell'importo di 10.614 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 14.786 migliaia di euro l'esercizio finanziario 2018 ed è determinata in 39.816 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019, di cui 520 migliaia di euro annui per assicurare la funzionalità di canali di particolare valore storico.

4. Per l'esercizio finanziario 2017 il finanziamento ordinario determinato ai sensi del comma 3 è integrato da un'assegnazione straordinaria pari a 5.000 migliaia di euro, destinata al pagamento degli oneri e delle retribuzioni non corrisposti e/o non versati per gli anni 2015 e 2016 per il personale a tempo indeterminato. Le eventuali disponibilità residue sono ripartite con le medesime modalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche e integrazioni. L'assegnazione di cui al primo periodo del presente comma è subordinata alla presentazione, da parte dei consorzi beneficiari, di un programma di misure finalizzate al miglioramento della capacità di riscossione e al contenimento dei costi di gestione.

5. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 27, della legge regionale n. 24/2016 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro.

6. Nel rispetto dei criteri sanciti dall'intesa StatoRegioni in materia di riordino dei Consorzi di bonifica, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si intendono riferite esclusivamente ai membri di cui all'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

7. Il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 21 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è effettuato dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, previo parere dell'Assessorato regionale competente per materia. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al Servizio competente entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 60 giorni dalla loro ricezione.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata in euro 147.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e in euro 63.054.846,66 per l'esercizio finanziario 2018. Al comma 5 dell'articolo 23 della medesima legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole "per l'esercizio finanziario 2017" sono sostituite dalle parole "per gli esercizi finanziari 2017 e 2018".

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, dell'importo annuo di 1.760 migliaia di euro (Missione 16, Programma 3, Capitolo 147326).

Art. 7. Costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana

1. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e al fine di costituire il fondo immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana, la Regione trasferisce in proprietà complessi immobiliari che all'entrata in vigore della presente legge sono in uso ad uffici regionali o dagli stessi utilizzabili, da individuare e valutare da parte degli organi competenti all'atto del trasferimento, d'intesa con il Fondo pensioni, fino al valore di 118 milioni di euro, in ragione di un valore equivalente a 59 milioni di euro annui per il biennio 2017-2018. Il trasferimento è definito entro il 31 dicembre di ciascun anno. Alla Regione siciliana è fatto obbligo, prima di procedere a contratti di locazione presso soggetti privati, a stipulare contratti di locazione novennali rinnovabili con il Fondo pensioni per gli immobili oggetto del presente articolo. Al Fondo pensioni è attribuita annualmente una cifra corrispondente all'uno per cento del valore degli immobili di cui al presente articolo, valutati alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinare esclusivamente alle attività di manutenzione e di adeguamento alle norme vigenti. La Regione assicura annualmente il ripristino finanziario della differenza tra il valore iniziale del conferimento dei complessi immobiliari e la loro valutazione al 30 settembre di ogni anno, con legge di stabilità dell'anno successivo.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 compensa integralmente le quote relative al biennio 2017-2018 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

3. Il Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana è autorizzato all'acquisto entro il 30 settembre 2017 del cento per cento delle quote del Fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, che assicura un rendimento netto pari ad almeno il rendimento attuale delle corrispondenti risorse finanziarie necessarie per l'acquisto aumentato del cinquanta per cento, per l'intera durata del contratto di locazione.

4. Per effetto del comma 3 è accertata in entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2017, quale corrispettivo della cessione, la somma di 22.750 migliaia di euro pari al trentacinque per cento del capitale netto del FIPRS. Nelle more della definizione della cessione, tale somma, da iscriverne in un apposito fondo, è portata in riduzione delle assegnazioni finanziarie ai comuni di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. A seguito del perfezionamento della cessione, con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni di bilancio per il ripristino della medesima autorizzazione di spesa.

5. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento delle finanze, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le necessarie variazioni di bilancio alla Missione 1, Programma 5, Capitolo 108521.

6. La quota relativa all'anno 2016 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 6/2009 ridotta ai sensi dell'articolo 7, comma 21 e dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è ripristinata nel triennio 2018-2020. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di 19.000 migliaia di euro, per l'anno 2019 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2020 la spesa di 20.000 migliaia di euro.

7. Le quote relative al biennio 2017-2018 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 6/2009 sono differite agli anni 2020 e 2021 nell'ipotesi di mancata realizzazione dei trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti temporali ivi previsti.

Art. 8. Disposizioni relative al patrimonio di Irfis Finsicilia S.p.A. e regolazioni contabili

1. Il Fondo unico di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni è ridotto dell'importo di 53.000 migliaia di euro. Entro il termine perentorio del 15 maggio 2017 Irfis Finsicilia S.p.A provvede a versare la predetta somma in entrata del bilancio della Regione.

2. Per l'incremento del patrimonio di Irfis Finsicilia S.p.A in misura pari a 53.000 migliaia di euro è autorizzata, per l'anno 2018 la spesa di 10.000 migliaia di euro, per l'anno 2019 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2020 la spesa di 23.000 migliaia di euro.

3. Quota parte delle regolazioni contabili relative ai rimborsi allo Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 1, comma 235 e 322 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Missione 1, Programma 4, capitolo 217308), per l'importo di 27.000 migliaia di euro, è differita all'anno 2020. **TITOLO II ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

Art. 9. Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza

1. È istituito il Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3, e di quelli con disabilità gravissima di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio, di seguito denominato "Fondo", al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza, anche domiciliare, da destinare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad interventi di assistenza in relazione al progetto individuale di vita, tenuto conto della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri criteri che verranno stabiliti secondo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5. I criteri di individuazione dei destinatari vengono aggiornati in coerenza con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza.

2. Costituiscono fonti di finanziamento del "Fondo" le seguenti risorse: a) fondo regionale per la disabilità istituito con la legge regionale n. 4/2017; b) fondi regionali dedicati, ivi comprese le risorse autorizzate con la presente legge; c) fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti dalle gare centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilità negli anni precedenti; d) risorse statali finalizzate; e) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale; f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali.

3. Il "Fondo" finanzia le prestazioni ed i servizi socioassistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto specificatamente delle esigenze dei minori affetti da disabilità. Gli interventi a carico del "Fondo", nel rispetto dei vincoli previsti per le fonti di finanziamento diverse da quelle regionali, possono essere erogati mediante forme di assistenza diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta. Per le forme di assistenza, i soggetti destinatari dei trasferimenti monetari possono effettuare, anche in forma combinata, le seguenti opzioni: a) soggetti accreditati di cui all'albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni; b) operatori iscritti al registro pubblico degli assistenti familiari, istituito con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro del 22 aprile 2010, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; c) operatori OSA e OSS; d) caregiver. Per caregiver si intende il familiare convivente entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del titolo V del libro I del codice civile, che si prende effettivamente cura della persona con disabilità.

4. Per l'esercizio finanziario 2017 i criteri e le modalità di erogazione degli interventi di assistenza, di cui al comma 2, lettera b), ivi compresi i trasferimenti monetari diretti, sono definiti con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana "Servizi sociali e sanitari".

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e l'Assessorato regionale della salute elaborano il Piano regionale degli

interventi socio-sanitari integrato con il Piano sanitario regionale e con gli altri interventi statali e degli enti locali. Le disposizioni attuative sono definite con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana "Servizi sociali e sanitari".

6. I trasferimenti monetari diretti a valere sul Fondo unico di cui alla presente legge sono erogati a ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza attraverso la sottoscrizione di un "patto di cura" sottoposto a verifiche periodiche.

7. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: "Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri."

8. La programmazione, la gestione ed il controllo del "Fondo" di cui al presente articolo è attuata attraverso un adeguato sistema informativo, integrato con analoghi servizi informativi previsti per la gestione dei fondi statali e del fondo sanitario e altri sistemi informativi eventualmente esistenti, alimentato da tutti gli operatori che a livello regionale e locale operano per la gestione delle risorse del "Fondo".

9. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere b) e d), per l'esercizio finanziario 2017, sono quantificate in misura pari a 148.680 migliaia di euro, di cui l'importo stimato di 68.680 migliaia di euro finanziato con le risorse assegnate alla Regione siciliana per gli anni 2016 e 2017 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assegnazioni del Fondo nazionale per le non autosufficienze, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono programmate nell'anno 2017 nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

10. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a), b) e d), per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, sono quantificate in 158.000 migliaia di euro annui, cui si provvede: a) per l'importo di 63.000 migliaia di euro annui a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti e dal conseguente adeguamento delle stime di entrata tenendo conto del tasso di incremento del PIL previsto nel Documento di programmazione economico nazionale; b) per l'importo di 59.000 migliaia di euro si provvede per l'anno 2018 mediante riduzione della quota relativa al medesimo anno del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e per l'anno 2019 mediante riduzione di pari importo delle somme iscritte nel Fondo globale di parte corrente, capitolo 215704, accantonamento 1003; c) per l'importo stimato di 36.000 migliaia di euro annui con le risorse assegnate alla Regione siciliana per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006.

11. Le risorse destinate al finanziamento delle comunità alloggio per i disabili psichici iscritte alla Missione 12, Programma 2, Capitolo 182519 dell'Allegato 1 - Parte B, della presente legge, quantificate in 11.500 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019, integrano le risorse regionali destinate al sistema delle disabilità.

12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 le risorse derivanti dai risparmi delle gare della centrale acquisti del settore sanitario sono destinate, nel rispetto della specifica disciplina vigente, nel limite annuo di 50.000 migliaia di euro, al finanziamento degli interventi in favore dei disabili di cui al presente articolo.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente articolo, quantificato in 158.000 migliaia di euro annui, è finanziato con le risorse annualmente assegnate alla Regione siciliana a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006, stimate in 36.000 migliaia di euro annui, e per la differenza a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti.

14. Le risorse finanziarie destinate annualmente ai soggetti con disabilità gravissima di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere inferiori a 50.000 migliaia di euro annui.

15. All'articolo 7, comma 7, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte alla fine le seguenti parole “, quanto al 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti e quanto al restante 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti con disabilità.”.

16. Per l'esercizio finanziario 2017, a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 15.000 migliaia di euro, è programmata dai comuni per il finanziamento di interventi finalizzati a favorire la mobilità e la vita indipendente dei soggetti con disabilità di cui al presente articolo.

17. All'articolo 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 le parole “predisposto dai servizi sociali del comune di residenza” sono sostituite dalle parole “che preveda l'erogazione di interventi di assistenza secondo le modalità coerenti con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza”.

18. Al fine di assicurare il mantenimento delle prestazioni per le emergenze sanitarie connesse con la funzione di prevenzione e di sostegno psicologico a supporto dei detenuti “nuovi giunti” negli Istituti penitenziari siciliani ove il servizio è attivo, è riconosciuto agli psicologi in servizio in dette strutture almeno fino al 31 dicembre 2016, in forza del superamento di una selezione pubblica indetta dalla precedente Amministrazione penitenziaria di appartenenza, il passaggio nei ruoli del Servizio sanitario regionale, come previsto per il medesimo profilo dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 125.

Art. 10. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi delle lettere a) ed e) dell'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011

1. Per far fronte agli oneri derivanti dai rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dall'articolo 127, comma 68, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, quale saldo delle somme riconosciute per l'anno 2016, è autorizzata la spesa di 3.299.835,00 di cui all'allegato 6 della presente legge ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Le somme di cui al presente comma sono iscritte nell'esercizio finanziario 2017 alla Missione 12, Programma 1, Capitolo 182526. 2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) e lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti, rispettivamente, da sentenze esecutive e/o provvedimenti giudiziari esecutivi per il valore complessivo di euro 526.895,44 di cui all'Allegato 4 alla presente legge, e da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di euro 1.311.733,86 di cui all'Allegato 5 alla presente legge. Le somme di cui al presente comma sono iscritte nell'esercizio finanziario 2017, per euro 1.745.359,46 alla Missione 10, Programma 4, Capitolo 478106, e per euro 93.269,84 alla Missione 8, Programma 2, Capitolo 272505.

3. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con il presente articolo provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle rispettive specifiche dotazioni finanziarie.

Art. 11. Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attività e lavori socialmente utili

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione per il valore complessivo di euro 2.510.381,00 per il pagamento della mensilità di dicembre 2016 relativa alle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 15, Programma 3, Capitolo 313318).

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è incrementata, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 dell'importo annuo di 1.786

migliaia di euro ed è incrementata dello stesso importo la quantificazione della spesa prevista per gli anni 2020 e 2021.

3. I soggetti che alla data del 31 dicembre 2016, risultano impegnati nelle attività di lavori socialmente utili finanziati con fondi a carico del Fondo sociale occupazione formazione di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, beneficiari delle convenzioni stipulate fino al 2016 tra il Ministero del Lavoro e l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 78, commi 2 e 3, della predetta legge transitano, con decorrenza 1 gennaio 2018, nel bacino dei lavoratori socialmente utili finanziato con fondi a carico del bilancio regionale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27/2016.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 27/2016 è ulteriormente incrementata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell'importo di 2.000 migliaia di euro ed è ulteriormente incrementata dello stesso importo la quantificazione della spesa prevista per gli anni 2020 e 2021 (Missione 15, Programma 3, Capitolo 313318).

5. All'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 27/2016 è aggiunto il seguente periodo: "L'intervento di cui al presente comma può essere riconosciuto a titolo di contributo ai datori di lavoro, ivi compresi le aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell'Amministrazione regionale, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli enti e aziende da questi dipendenti, per ogni lavoratore inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014, n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, a cui viene assicurata l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, nel rispetto della vigente normativa, con un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile."

6. È istituita la sezione esuberanti - ASU - all'interno dell'Elenco unico regionale, di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recepita con la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 per il Piano di utilizzo e di fuoriuscita dei precari ASU.

7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli enti utilizzatori, pubblici e privati, del personale ASU devono provvedere ad adottare il programma di fuoriuscita o avviare le procedure per il conseguente aggiornamento, con delibera dell'organo esecutivo, nonché ad avviare, per gli esuberanti, le procedure di mobilità ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso enti pubblici o pubblici economici dotati di idonee capacità assunzionali.

8. Per gli enti utilizzatori che non provvedono agli adempimenti di cui al comma 7 l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro provvede ad individuare il nuovo ente utilizzatore e ad avviare le procedure consequenziali anche per quei soggetti ASU di cui all'elenco previsto al comma 6, che comunque alla data di entrata in vigore della presente legge non è utilizzato presso alcun ente utilizzatore.

9. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 6 presentano l'istanza agli uffici del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

10. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/2016, dopo le parole "modifiche ed integrazioni" aggiungere le parole "il personale già in servizio presso gli enti locali è prorogato automaticamente ad eccezione dei casi in cui l'Ente con proprio atto deliberativo espressamente rinunci al progetto di utilizzazione".

Art. 12. Ricontrattualizzazione rapporti di lavoro a tempo determinato

1. Al fine di tutelare la posizione giuridica dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che si trovino nella condizione di non utilizzo da parte dell'ente assegnatario per mancata proroga dei contratti a tempo determinato, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche

sociali e il lavoro, dispone su istanza del lavoratore interessato l'assegnazione ad altra amministrazione resasi disponibile, previo tentativo di conciliazione esperito tramite i Centri per l'impiego territorialmente competenti con l'amministrazione di provenienza, atto a riscontrare il persistere di condizioni sfavorevoli o meno alla conferma dei rapporti di lavoro non prorogati e l'inclusione del lavoratore medesimo nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale del 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La ricontrattualizzazione del rapporto di lavoro a tempo determinato operata ai sensi del comma 1 produce effetti economici dalla data di adozione dell'atto formale di deliberazione e solo decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data di scadenza contrattuale ultima deliberata, al ricorrere dell'ipotesi in cui nei confronti del lavoratore interessato non siano stati definiti da parte del sostituto tutti gli obblighi di legge.

3. Per le finalità del presente articolo la dotazione del fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, come determinata con l'articolo 3, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è incrementata dell'importo di 130 migliaia di euro annui, per il triennio 2017-2019 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191310).

Art. 13. Potenziamento Centri per l'impiego

1. Al fine di assicurare il potenziamento dei Centri per l'impiego in materia di servizi, politiche attive del lavoro ed altri servizi specialistici anche nei confronti di target di soggetti svantaggiati, l'Assessorato regionale del lavoro, della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad avvalersi del CIAPI di Priolo, ente in house della Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il CIAPI di Priolo è autorizzato, per il tramite di procedure selettive, che valorizzano l'esperienza professionale, ad avvalersi dei soggetti appartenenti agli ex sportelli multifunzionali di cui all'elenco unico istituito con la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative nel rispetto della normativa vigente.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 6.000 migliaia di euro, oltre alle risorse nazionali e comunitarie.

Art. 14. Pubblicità e trasparenza in materia di appalti

1. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente: "6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Tale obbligo trova applicazione anche nelle ipotesi di contratto di subappalto."

Art. 15. Proroga contratti servizi di trasporto pubblico locale

1. Al fine di completare le attività propedeutiche necessarie per l'indizione dei bandi di gara per l'aggiudicazione dei servizi minimi, coincidenti con l'attuale rete dei servizi in termini quantitativi e qualitativi, salvo eventuali adeguamenti in conformità ai criteri previsti all'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche e integrazioni, onde non compromettere la regolare continuità degli affidamenti del trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'articolo 27, commi 6 e seguenti, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, la scadenza dei relativi contratti è prorogata al termine ultimo previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.

Art. 16. Accordo transattivo relativo alla misura 214/1 PSR Sicilia 2007-2013

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a procedere alla stipula di apposito accordo transattivo finalizzato alla risoluzione della controversia inerente al bando relativo alla misura 214/1 del PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2 novembre 2012, e dei provvedimenti successivi ad esso connessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa quantificata nel limite massimo di 370 migliaia di euro, da iscrivere in apposito capitolo nell'ambito della Missione 16, Programma 1.

Art. 17. Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori

1. All'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8 bis. L'Istituto sperimentale zootecnico, nelle more della stipula delle convenzioni di cui al comma 8, è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di divieti assunzionali, alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori licenziati dagli enti di cui al comma 1, che si trovino nelle condizioni eccezionali di non potere svolgere il servizio. Per le finalità di cui al presente comma, i medesimi lavoratori accedono ad un albo appositamente costituito presso l'Istituto sperimentale zootecnico, che è autorizzato ad attingere dall'albo per le assunzioni necessarie a scongiurare l'interruzione dei servizi di selezione del bestiame per i libri genealogici, dei controlli funzionali e dei servizi di assistenza tecnica agronomica/veterinaria di cui al comma 7.”; b) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Alla spesa per le azioni di cui ai commi precedenti da parte degli organismi interessati si fa fronte con le disponibilità del bilancio regionale previste nei capitoli 144111 e 143707, oltre che con il finanziamento del MIPAAF destinato alle predette iniziative.”.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 si applicano anche all'Associazione Italiana Allevatori e si estendono al triennio 2017-2019, anche al fine di garantire le tutele occupazionali dei lavoratori dell'ARAS in servizio alla data del 28 febbraio 2017.

3. Le spese per le finalità di cui al comma 2 trovano copertura per il triennio 2017-2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 9/2015 per il cofinanziamento del Programma nazionale dei controlli funzionali e nel limite massimo annuo di 1.400 migliaia di euro per l'attività di assistenza tecnica.

4. All'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 24/2016 e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse le parole “con i requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale secondo l'articolo 13 del regolamento CE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”. Per l'effetto, le attività finanziate e impegnate, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 24/2016, possono essere realizzate entro l'anno 2017.

Art. 18. Esenzione ticket inoccupati

1. La partecipazione alla spesa sanitaria è stabilita in misura ridotta, nei limiti e con le modalità di cui al comma 2, per i soggetti residenti nel territorio regionale per i quali risulti attestato lo stato di inoccupazione, in quanto iscritti ai Centri per l'impiego (ex Uffici di collocamento) già alla data del 31 dicembre 2016 e all'atto della prescrizione delle prestazioni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo relativo all'anno di riferimento non superiore ad euro 8.263,31, aumentato ad euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di euro 516,46 per ogni familiare a carico del titolare.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 3.000 migliaia di euro, da utilizzare sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19. Abrogazioni e modifiche di norme

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, è inserito il seguente: “Art. 8 ter Rimborso spese per contratti di lavoro 1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso, sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per contratti di lavoro stipulati, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, secondo le previsioni fissate dalle disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana e fino a concorrenza del limite di spesa ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 8, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione.”.

2. All'articolo 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. Nei casi di aspettativa ex articolo 34, comma 7, del CCRL della dirigenza, e dell'articolo 52, comma 9, del CCRL del comparto, la media dell'ultimo quinquennio va riferita

altresì alle retribuzioni percepite presso altra pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, previa ricongiunzione contributiva presso il Fondo pensioni regionale.”.

3. Al comma 11 dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole da “Per tali proroghe” fino a “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle parole “La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l’onere finanziario relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno 2014,”; b) alla fine sono aggiunte le parole “Al fine di assicurare il carattere di neutralità per il bilancio, per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante riduzione del numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la Regione garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l’onere relativo al personale a tempo determinato prorogato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno antecedente all’adozione del piano di riequilibrio e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre dell’anno antecedente all’adozione del piano di riequilibrio finanziario.”.

4. Agli oneri di cui al comma 3, quantificati in 300 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Al comma 8 bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “anni finanziari 2011-2015” sono sostituite dalle parole “anni finanziari 2011-2016”.

Art. 20. Provvedimenti in favore dei lavoratori Isu Almagora

1. Nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 30, comma 9, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei lavoratori già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la società Almagora Contact S.p.A., a seguito di parere favorevole della Commissione regionale per l’impiego del 24 aprile 2002, nel numero residuo di 149 soggetti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, tenuto conto della quota oraria stipendiale lorda erogata dall’azienda in crisi ad ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 1.200 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

Art. 21. Disposizioni in materia di finanziamenti a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria

1. All’articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Ai soggetti beneficiari, pubblici o privati, titolari di interventi finanziati a valere sulle risorse dei programmi della politica unitaria di coesione dei cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 (FESR, FSE, FSC e PAC), inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale disciplinati dalle disposizioni normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il finanziamento, non possono essere concessi finanziamenti a valere sulle risorse del FESR e del FSE della programmazione comunitaria 2014-2020 finché persiste l’inadempimento ai predetti obblighi.”; b) il comma 10 è abrogato.

2. Le somme accertate in entrata del bilancio della Regione per rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dagli strumenti di ingegneria finanziaria del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013, restituite dai rispettivi gestori degli strumenti di ingegneria finanziaria, confluiscono in un apposito Fondo.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato, per le risorse provenienti dallo strumento JESSICA Sicilia, al finanziamento di progetti di sviluppo urbano e, per le risorse provenienti dallo strumento JEREMIE FESR e FSE e dal fondo Centrale di Garanzia, all’erogazione di misure di accesso al credito, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali compatibili con la legislazione comunitaria in materia nonché per finanziamenti alle start-up giovanili. Con decreto del Ragioniere

generale, su proposta della competente Autorità di Gestione regionale, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.

4. L'articolo 14 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 è abrogato. Sono fatte salve le istanze presentate.

5. All'articolo 13 della legge regionale n. 20/2016, sopprimere le parole "2014-2020".

6. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 le parole "spese occorrenti alla progettazione definitiva" sono sostituite dalle parole "spese occorrenti per la progettazione, quale che sia il livello di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di tutte quelle occorrenti per l'approvazione dei progetti medesimi".

7. Lo stanziamento di cui all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è destinato prioritariamente a finanziare gli interventi previsti dalle graduatorie dell'Asse VI, misure 3.3.2.2 e 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano sostenibile).

Art. 22. Fondo ex articolo 128 legge regionale 12 maggio 2010, n. 11

1. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, finanziate ai sensi del decreto presidenziale 23 marzo 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana Parte I n. 14 dell'1 aprile 2016, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2017. Art. 23. Modifica dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 1. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alla fine del periodo sono aggiunte le parole " , commesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2013."

TITOLO III EFFETTI DELLA MANOVRA E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 24. Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella "G".

Art. 25. Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2017.

DIPENDENZE

LOMBARDIA

DCR 19 aprile 2017 - n. X/1503 - Risoluzione concernente le determinazioni in merito ai Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI) dell'area dipendenze. (BUR n. 19 dell'8.5.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visti

– il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

– il d p r 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50), in particolare, l'articolo 28;

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come modificata e integrata dalla l.r. 23/2015;
- la d.c.r. IX/88 del 17 novembre 2017 «Piano socio sanitario regionale 2010-2014» nella parte relativa alle dipendenze;
- la d.g.r. VII/12621 del 7 aprile 2003 «Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite (art. 12 comma 3 e 4 l.r. 31/97) e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle Asl: Progetto regionale dipendenze» che disegna il sistema dei servizi garantendo la parità tra quelli pubblici e quelli privati, attraverso l'istituto dell'accreditamento;
- la d.g.r. VII/20586 dell'11 febbraio 2005 «Definizione ed adozione in via provvisoria del tariffario delle prestazioni erogate dai servizi territoriali dipendenze/servizi multidisciplinari integrati e contestuale avvio in forma sperimentale del sistema di classificazione «a pacchetti di prestazioni» che prospettava, in via provvisoria e sperimentale, la remunerazione delle prestazioni erogate dal sistema ambulatoriale delle dipendenze;
- la d.g.r. VIII/5509 del 10 ottobre 2007 concernente le determinazioni relative ai servizi accreditati dell'area delle dipendenze e con la quale si riconosce in capo ai servizi territoriali per le dipendenze e ai servizi multidisciplinari integrati per quanto attiene alla funzione di rilascio delle certificazioni medico legali sullo stato di dipendenza di cui alla legge 49/2006;

rilevato che

Regione Lombardia, in considerazione della rilevanza del fenomeno delle dipendenze per la sua estensione nelle diverse fasce di popolazione, soprattutto in quella giovanile, e per la sua complessità ed evoluzione, già da molti anni, ha ritenuto indifferibile definire un sistema di servizi in grado di contrastare tale fenomeno che comprenda soggetti pubblici e privati accreditati, al fine di porre in essere interventi coerenti e coordinati in funzione di una continuità assistenziale e di definire specifiche azioni di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo; tenuto conto dell'audizione effettuata in data 11 gennaio 2017 con ASAD - Servizio Multidisciplinare Integrato, nella quale è stata evidenziato che tali realtà offrono ai soggetti affetti da dipendenza patologica servizi di base ad accesso diretto con una équipe dedicata e rappresentano una specificità lombarda; rilevato che nel contesto attuale si registra un aumento del consumo a tutte le età e, conseguentemente, risulta importante garantire in particolare ai giovani e ai minori l'accessibilità e la fruibilità delle prestazioni; ravvisato che i Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI) sono ad accesso diretto e restano necessariamente aperti per otto ore al giorno e devono assicurare la presenza di medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, educatori e una segreteria e, pertanto, si rileva una carenza di risorse assegnate tramite budget e, di conseguenza, sopportano rilevanti costi di funzionamento;

rilevata

la necessità di procedere a verificare ed eventualmente a riconsiderare sia le modalità di finanziamento a sostegno dei servizi ambulatoriali per le dipendenze sia l'organizzazione dei servizi medesimi e la loro regolamentazione nell'ottica di una maggiore adeguatezza dei servizi offerti, anche in ragione della modificata domanda di salute espressa dal territorio rispetto a quella riscontrabile negli anni in cui queste tipologie di servizi sono state codificate;

Visto l'art. 38 del regolamento generale;

Sentita

la relazione della III commissione «Sanità e politiche sociali»

impegna il Presidente della Giunta regionale e l'assessore al welfare

a valutare le eventuali azioni da attivare per riconsiderare il sistema di accreditamento e di contrattualizzazione e il relativo incremento delle risorse stanziato con riferimento ai Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI), in adeguamento all'evoluzione del fenomeno delle dipendenze sotto il profilo quantitativo e qualitativo, al fine di assicurare ai cittadini lombardi la continuità assistenziale in modo omogeneo sul territorio regionale e una presa in carico tempestiva, come

previsto dalla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) »

EDILIZIA

LAZIO

DGR 11.5.17, n. 239 - Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 110 del 15 marzo 2016 concernente "D.G.R. n. 18 del 15 gennaio 2014: attuazione del Programma per l'emergenza abitativa per Roma Capitale". (BUR n. 41 del 23.5.17)

Note

Oltre a particolari modifiche di dettaglio, si prende atto che le procedure per la manifestazione d'interesse per l'acquisto di immobili per uso residenziale ubicati nel territorio del Comune di Roma Capitale esperite dall'ATER del Comune di Roma con deliberazione commissariale n. 22 del 9 giugno 2015 nonché le analoghe procedure esperite con successivo avviso, non hanno avuto esito positivo.

Il programma per l'emergenza abitativa per Roma Capitale sarà attuato per successive fasi distinte. Viene avviata la prima fase di attuazione del programma mediante l'utilizzo delle competenze residue disponibili, per un importo di € 40.542.075,74.

Vengono assegnate al Comune di Roma Capitale per procedere alla prima fase di attuazione del presente programma attraverso la realizzazione degli interventi necessari, compreso il ricorso all'acquisizione e/o al recupero di immobili pubblici e privati sul libero mercato a prezzi calmierati, anche con riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. n. 519/2013 le relative risorse necessarie quantificate in euro 40.542.075,74.

Il Direttore regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, per l'avvio della successiva seconda fase di attuazione del programma e fino alla concorrenza di € 121.116.301,04, procederà:

ad avviare, previo accertamento e puntuale verifica dei necessari presupposti e/o della revisione degli Accordi di programma laddove necessaria, i procedimenti di revoca ovvero di recupero delle eventuali economie relative a: o economie da accertare - relative ad interventi ultimati - pari ad € 1.323.778,28; o importi residui - relativi ai Programmi di recupero urbano di Roma Capitale - per i quali non è stato avviato alcun intervento, pari ad € 27.755.908,90; o importi residui destinati alle A.T.E.R. del Lazio - risultanti da interventi allo stato di programmazione - pari ad € 25.204.683,07; o importi residui destinati alle A.T.E.R. del Lazio - risultanti da interventi per i quali l'avanzamento risulta essere alle attività propedeutiche alla procedura di gara - pari ad € 13.035.054,77;

alle verifiche degli interventi per i quali necessita l'accertamento documentale e il reperimento di eventuali atti autorizzativi per complessivi residui pari a € 31.343.685,01 e all'eventuale avvio dei procedimenti di revoca;

all'accertamento delle eventuali ulteriori economie per interventi ultimati, per complessivi residui pari ad € 22.453.191,01.

LOMBARDIA

DGR 12.5.17 - n. X/6573 - Determinazioni per l'aggiornamento dell'anagrafe regionale dell'utenza dei servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» (BUR n. 20 del 17.5.17)

Note

Vengono approvate le indicazioni operative per l'aggiornamento dell'anagrafe regionale dell'utenza dei servizi abitativi pubblici e sociali, contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tale adempimento riguarda le ALER ed i comuni, in quanto proprietari di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e sociali e pertanto costituisce debito informativo per tali enti, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della Legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, nonché qualunque operatore, anche

privato, che abbia realizzato alloggi con il sostegno di finanziamenti pubblici, in quanto enti proprietari di unità abitative che sono state messe a disposizione con qualunque forma di agevolazione rispetto al mercato.

Viene stabilito quale termine iniziale di apertura del sistema informativo regionale il 29 maggio 2017.

Il termine finale per il completamento delle attività di aggiornamento dell'anagrafe regionale il 15 luglio 2017.

Viene prorogato al 15 luglio 2017 il termine per il completamento delle attività di aggiornamento dell'anagrafe regionale del patrimonio abitativo destinato a servizi abitativi pubblici e sociali, originariamente stabilito al 30 aprile 2017.

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE REGIONALE DELL'UTENZA L.R. 16/2016

La recente Legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" prevede la costituzione della nuova Anagrafe dell'utenza e del patrimonio dei servizi abitativi regionali (art. 2 comma 1 lett. i) e art. 5 commi 4 e 5).

L'aggiornamento di tale Anagrafe da parte degli enti proprietari di unità abitative costituisce debito informativo nei confronti di Regione Lombardia e l'aver adempiuto a tale obbligo è condizione per l'ammissione ai contributi regionali.

L'obbligo di adempiere a tale debito informativo nei confronti di Regione riguarda i Comuni e le Aler, nonché qualunque operatore anche privato che abbia realizzato alloggi con il sostegno di finanziamenti pubblici, in quanto enti proprietari di unità abitative che sono state messe a disposizione con qualunque forma di agevolazione rispetto al mercato.

Con DGR del 30 gennaio 2017 n. 6163 la Giunta Regionale ha approvato le "Linee Guida per la compilazione e l'aggiornamento dell'Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo", dando così avvio alle attività di conferimento dei dati del Patrimonio, da parte degli enti proprietari, nella nuova Piattaforma Informatica l.r. 16/2016.

Nelle presenti Linee Guida vengono disciplinate le modalità per la compilazione e l'aggiornamento dell'Anagrafe Regionale dell'Utenza, che integra l'Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo.

Le due anagrafi costituiscono complessivamente la sopracitata Anagrafe dell'utenza e del patrimonio dei servizi abitativi regionali di cui alla l.r. 16/2016.

La compilazione dell'Anagrafe Regionale dell'Utenza si articola in fasi analoghe a quelle previste per l'Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo, di seguito specificate:

- fase iniziale di avvio: gli enti proprietari sono tenuti a fornire a Regione Lombardia la "fotografia" dell'utenza del proprio patrimonio abitativo, alla data di compilazione dell'Anagrafe;
- fase successiva di regime: gli enti proprietari sono tenuti ad aggiornare costantemente i dati conferiti nella precedente fase di avvio, modificandoli con continuità all'occorrenza di ogni evento modificativo dell'utenza.

Il sistema informativo da utilizzare per la compilazione e l'aggiornamento dell'Anagrafe Regionale dell'Utenza è il medesimo dell'Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo.

Il sistema è raggiungibile "on line" al seguente indirizzo web: www.serviziabitativi.servizirl.it Si ricorda che l'Anagrafe Regionale del Patrimonio e dell'Utenza rappresenta il primo modulo applicativo della Piattaforma Informatica regionale l.r.16/2016, che verrà successivamente integrata con ulteriori moduli applicativi per le finalità previste dalla legge (banca dati degli occupanti senza titolo, assegnazione delle unità abitative, ecc.).

Si conferma per l'Anagrafe Regionale dell'Utenza quanto precedentemente specificato nelle "Linee Guida per la compilazione e l'aggiornamento dell'Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo" e di seguito richiamato:

- L'aggiornamento dell'Anagrafe è a carico degli enti proprietari, che hanno la responsabilità della certificazione dei dati conferiti nel sistema informativo.

- I Comuni, ferma restando la responsabilità della certificazione dei dati inseriti, hanno la possibilità di delegare il caricamento dei dati nel sistema a soggetti terzi (ALER e/o operatori privati).
- Le modalità per la registrazione e la profilazione degli operatori da abilitare all'Anagrafe sono state comunicate, con lettera del 23 gennaio 2017 a firma del Vice Presidente di Regione Lombardia, ai Sindaci di tutti i Comuni lombardi e ai Presidenti e Direttori delle ALER.

Nella stessa comunicazione è stato richiesto anche che, in assenza di unità abitative di proprietà, i Comuni ne dessero comunque riscontro a Regione Lombardia.

La finestra temporale assegnata agli enti per la fase di avvio della nuova Anagrafe Regionale dell'Utenza decorre dal 29 maggio 2017 e si chiude il 15 luglio 2017.

Il termine del 15 luglio è valevole anche per il completamento della compilazione dell'Anagrafe Regionale del Patrimonio, ove non ancora conclusa.

Quindi:

- gli enti che hanno concluso le attività di compilazione dell'Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo entro il termine del 30 aprile u.s., fissato con DGR del 30 gennaio 2017 n.6163, a decorrere dal 29 maggio 2017 dovranno inserire i dati relativi all'Anagrafe Regionale dell'Utenza e procedere alla relativa certificazione online entro il 15 luglio 2017.

- gli enti che non hanno concluso le attività di compilazione dell'Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo entro il termine del 30 aprile u.s., fissato con DGR del 30 gennaio 2017 n.6163, hanno la possibilità di proseguire tale attività completandola entro il termine ultimo del 15 luglio 2017, curando tuttavia di inserire anche i dati dell'Anagrafe Regionale dell'Utenza e procedendo alla relativa certificazione online entro il medesimo termine.

Si sottolinea che il sistema informatico non consentirà più la certificazione dei soli dati del Patrimonio, se non completati con quelli della relativa Utenza.

L'inserimento dei dati può essere effettuato attraverso le seguenti modalità:

1. On-line: compilazione delle maschere del nuovo sistema informativo;
2. Batch: caricamento massivo dei dati tramite file, strutturati secondo specifiche tecniche che saranno rese note entro il 29 maggio 2017; tali specifiche si riferiranno al tracciato dei dati comprensivo del patrimonio e dell'utenza.

Per agevolare le attività di caricamento dei dati da parte degli enti proprietari, nella nuova Anagrafe è precaricata l'utenza delle unità abitative già censite in precedenza nei sistemi regionali in uso ai Comuni e alle ALER - rispettivamente, SIRAPER e SIREAL - come di seguito specificato:

a) Comuni che non hanno convenzioni con le ALER per il caricamento dei dati

Nel sistema dell'Anagrafe hanno a disposizione i dati eventualmente caricati in passato nel precedente sistema SIRAPER, importati secondo le seguenti regole:

- Utenza delle unità abitative certificate nella più recente rilevazione SIRAPER in corrispondenza della quale il Comune abbia conferito i dati a Regione Lombardia; oppure, in assenza di unità abitative certificate:

- Utenza delle unità abitative non certificate presenti nella più recente rilevazione SIRAPER in corrispondenza della quale il Comune abbia caricato i dati a sistema.

Si precisa che sono precaricati solo i dati dell'utenza relativa agli alloggi che soddisfano le seguenti condizioni: - nel precedente sistema SIRAPER risultano di proprietà dei Comuni e gestiti dai Comuni stessi; - nella nuova Anagrafe risultano in stato "OCCUPATO" e i valori dei campi "Codice Alloggio dell'Ente", "Foglio", "Particella" e "Subalterno", coincidono con quelli inseriti nel precedente sistema SIRAPER. Eventuali ulteriori dati dell'utenza presenti in SIRAPER che non soddisfano le condizioni sopra riportate, non sono importati in Anagrafe. I Comuni sono tenuti a verificare la correttezza dei dati importati in Anagrafe, a completarli e, una volta aggiornati, a certificarli online. b) ALER

Nell'Anagrafe hanno a disposizione i dati caricati nel Sistema informativo gestionale SIREAL.

Tali dati necessitano tuttavia, di rettifiche/integrazioni da apportare sul sistema SIREAL.

Una volta completate tali operazioni preliminari, l'aggiornamento dell'Anagrafe con i dati registrati sul SIREAL avverrà attraverso procedure automatiche. I dati così registrati in Anagrafe devono essere certificati.

c) Comuni convenzionati con le ALER per il caricamento dei dati

Nell'Anagrafe hanno a disposizione i dati caricati dalle ALER nel proprio Sistema informativo gestionale SIREAL. La rettifica/integrazione di tali dati è, quindi, a cura delle ALER secondo le procedure descritte al punto precedente. I dati, una volta consolidati dalle ALER, devono essere certificati dai Comuni.

Si evidenzia che, in tutti i casi di cui alle lettere (a), (b) e (c) sopra riportate, non sono precaricati i dati relativi all'utenza delle unità abitative "occupate senza titolo", in quanto oggetto dell'apposita Banca Dati degli Occupanti Senza Titolo, costituita con DGR del 29 dicembre 2016 n. 6073, le cui modalità di compilazione saranno disciplinate con successivo provvedimento.

Nel seguito del presente documento è riportato il tracciato dei dati richiesti nella nuova Anagrafe Regionale dell'Utenza, corredato dalle relative indicazioni operative per la compilazione; nel tracciato si fa riferimento ai campi dell'Anagrafe Regionale del Patrimonio, per i quali si rinvia al tracciato e alle istruzioni riportate nell'allegato alla DGR del 30 gennaio 2017 n. 6163.

Si specifica preliminarmente che:

- I dati da conferire devono riferirsi alla situazione dell'utenza alla data di compilazione dell'Anagrafe Regionale dell'Utenza ed esclusivamente alle unità abitative che, a tale data, si trovino nello stato "OCCUPATO".

- In questa fase non dovranno essere inseriti i dati relativi all'Utenza delle unità abitative che, alla data di compilazione dell'Anagrafe Regionale dell'Utenza, si trovino nello stato "OCCUPATO SENZA TITOLO". Tali dati dovranno essere conferiti quando verrà attivata la succitata Banca Dati degli Occupanti senza Titolo, costituita con DGR del 29 dicembre 2016 n.6073, le cui modalità di compilazione saranno disciplinate con apposito provvedimento.

- I dati sulla condizione economica dei nuclei familiari - ISEE-erp, Area ISEE-erp e Fascia ISEE-erp - sono obbligatori solo per i Servizi Abitativi Pubblici e devono essere i più recenti acquisiti dall'ente proprietario per ciascun nucleo familiare.

- Nel contesto dei regolamenti attuativi della l.r. 16/2016, è previsto il progressivo superamento dell'ISEE-erp e la sua sostituzione con l'ISEE.

Il tracciato dei dati di seguito riportato anticipa tale transizione, per cui, in aggiunta al campo obbligatorio relativo all'ISEE-erp del nucleo familiare, sono stati previsti anche i campi relativi all'ISEE e alle sue componenti ISR, ISP e PSE, a compilazione facoltativa, nella prospettiva di attribuirvi carattere obbligatorio appena saranno adottati i regolamenti attuativi sopra citati.

Per ricevere supporto tecnico sul sistema informativo della nuova Anagrafe, è possibile rivolgersi al Servizio di Assistenza di Lombardia Informatica ai seguenti contatti:

- Indirizzo di posta elettronica: info-piattaformacasa@lispa.it
- Numero verde: 800.151.131 (selezione 1: "Nuova Anagrafe Patrimonio Abitativo").

Sezione Campo Istruzioni per la compilazione Obbligatorietà

SOGGETTO OCCUPANTE DELL'UNITÀ ABITATIVA

Tipologia soggetto occupante

Il campo è valorizzato automaticamente a "Nucleo Familiare" per tutte le Unità Abitative, tranne quelle per le quali il campo "Alloggio escluso" è valorizzato a "SI".

Solo per queste ultime, il campo deve essere valorizzato con selezione da menu a tendina.

Selezionare uno dei seguenti valori:

- Nucleo familiare (se l'unità immobiliare è occupata da persone fisiche)
- Soggetto Giuridico (se l'unità immobiliare non è occupata da persone fisiche ma da un'associazione/ente/altro soggetto giuridico).

CAMPO OBBLIGATORIO

DATI DEL SOGGETTO GIURIDICO1**Codice Fiscale**

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Alloggio escluso” è valorizzato a “SI” e se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Soggetto Giuridico”.

Inserire il Codice Fiscale dell’Associazione/ Ente/Altro soggetto giuridico che risiede nell’alloggio.

CAMPO OBBLIGATORIO CONDIZIONATO**Ragione Sociale**

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Alloggio escluso” è valorizzato a “SI” e se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Soggetto Giuridico”.

Inserire la Ragione Sociale dell’Associazione/Ente/Altro soggetto giuridico che risiede nell’alloggio.

CAMPO OBBLIGATORIO CONDIZIONATO**DATI DEL NUCLEO FAMILIARE****Area ISEE-erp di appartenenza**

Il campo è obbligatorio solo per i Servizi Abitativi Pubblici.

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Nucleo familiare”.

Il campo è valorizzato con selezione da menu a tendina.

Selezionare uno dei seguenti valori:

- PROTEZIONE
- ACCESSO
- PERMANENZA
- DECADENZA

CAMPO OBBLIGATORIO SOLO PER I SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

1 Questa sezione va compilata in alternativa alle sezioni successive – Dati del Nucleo Familiare e Dati degli inquilini – solo nel caso di Alloggio Escluso dall’ERP ai sensi dell’art. 26 del r.r.1/2004 (con campo “Alloggio escluso” valorizzato a “SI”) e nel caso in cui il soggetto che occupa l’alloggio non sia una persona fisica, ma un soggetto giuridico (ad es. l’alloggio è utilizzato come sede di un’associazione).

Sezione Campo Istruzioni per la compilazione Obbligatorietà**Fascia ISEE-erp di appartenenza**

Il campo è obbligatorio solo per i Servizi Abitativi Pubblici.

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Nucleo familiare”.

Il campo accetta soltanto i valori interi da 1 a 23, che individuano le fasce in cui sono articolate le quattro Aree ISEE-erp.

In particolare:

- se il campo "Area ISEE-erp di appartenenza" è valorizzato con PROTEZIONE, sono ammessi i valori da 1 a 5;
- se il campo "Area ISEE-erp di appartenenza" è valorizzato con ACCESSO, sono ammessi i valori da 6 a 10; • se il campo "Area ISEE-erp di appartenenza" è valorizzato con PERMANENZA, sono ammessi i valori da 11 a 22; • se il campo "Area ISEE-erp di appartenenza" è valorizzato con DECADENZA, è ammesso soltanto il valore 23.

CAMPO OBBLIGATORIO SOLO PER I SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI**ISEE-erp**

Il campo è obbligatorio solo per i Servizi Abitativi Pubblici.

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Nucleo familiare”.

Compilare indicando il valore dell'ISEE-erp del nucleo familiare.

CAMPO OBBLIGATORIO SOLO PER I SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

ISEE

L'ISEE sostituirà progressivamente l'ISEE-erp con l'emanazione dei regolamenti attuativi della l.r. 16/2016. Pertanto, nella fase attuale di primo avvio dell'Anagrafe, il campo non è obbligatorio; lo diventerà successivamente per i Servizi Abitativi Pubblici.

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Nucleo familiare”.

Inserire il valore dell'ISEE del nucleo familiare, come risultante dall'attestazione ISEE.

CAMPO NON OBBLIGATORIO

Sezione Campo Istruzioni per la compilazione Obbligatorietà

ISR

L'ISEE sostituirà progressivamente l'ISEE-erp con l'emanazione dei regolamenti attuativi della l.r. 16/2016. Pertanto, nella fase attuale di primo avvio dell'Anagrafe, il campo non è obbligatorio; lo diventerà successivamente per i Servizi Abitativi Pubblici.

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Nucleo familiare”.

Inserire il valore dell'ISR del nucleo familiare, come risultante dall'attestazione ISEE.

CAMPO NON OBBLIGATORIO

ISP

L'ISEE sostituirà progressivamente l'ISEE-erp con l'emanazione dei regolamenti attuativi della l.r. 16/2016. Pertanto, nella fase attuale di primo avvio dell'Anagrafe, il campo non è obbligatorio; lo diventerà successivamente per i Servizi Abitativi Pubblici.

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Nucleo familiare”.

Inserire il valore dell'ISP del nucleo familiare, come risultante dall'attestazione ISEE.

CAMPO NON OBBLIGATORIO

PSE

L'ISEE sostituirà progressivamente l'ISEE-erp con l'emanazione dei regolamenti attuativi della l.r. 16/2016. Pertanto, nella fase attuale di primo avvio dell'Anagrafe, il campo non è obbligatorio; lo diventerà successivamente per i Servizi Abitativi Pubblici.

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Nucleo familiare”.

Inserire il valore del Parametro della Scala di Equivalenza del nucleo familiare, come risultante dall'attestazione ISEE.

CAMPO NON OBBLIGATORIO

Data Stipula Contratto di locazione

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Nucleo familiare”.

Inserire la data di stipula del contratto di locazione

CAMPO OBBLIGATORIO

Sezione Campo Istruzioni per la compilazione Obbligatorietà

Canone di Locazione annuale applicato

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Nucleo familiare”.

Inserire il valore del canone annuale applicato.

CAMPO OBBLIGATORIO

DATI DEGLI INQUILINI

Codice Inquilino dell'Ente

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Nucleo familiare”.

Inserire il codice assegnato dall'ente all'inquilino (per ciascun componente del nucleo familiare che occupa l'unità immobiliare).

CAMPO OBBLIGATORIO

Codice Fiscale

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Nucleo familiare”.

Inserire il Codice Fiscale dell'inquilino (per ciascun componente del nucleo familiare che occupa l'unità immobiliare).

CAMPO OBBLIGATORIO

Nome

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Nucleo familiare”.

Inserire il Nome dell'inquilino (per ciascun componente del nucleo familiare che occupa l'unità immobiliare).

CAMPO OBBLIGATORIO

Cognome

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Nucleo familiare”.

Inserire il Cognome dell'inquilino (per ciascun componente del nucleo familiare che occupa l'unità immobiliare).

CAMPO OBBLIGATORIO

Sesso

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Nucleo familiare”.

Inserire il Sesso dell'inquilino (per ciascun componente del nucleo familiare che occupa l'unità immobiliare).

CAMPO OBBLIGATORIO

Data di nascita

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Nucleo familiare”.

Inserire la Data di Nascita dell'inquilino (per ciascun componente del nucleo familiare).

CAMPO OBBLIGATORIO

Sezione Campo Istruzioni per la compilazione Obbligatorietà

Cittadinanza

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Nucleo familiare”.

Il campo è valorizzato con selezione da menu a tendina.
Inserire la Cittadinanza dell'inquilino (per ciascun componente del nucleo familiare).

CAMPO OBBLIGATORIO

Nazione di nascita

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo "Tipologia soggetto occupante" è valorizzato a "Nucleo familiare".

Il campo è valorizzato con selezione da menu a tendina.

Inserire la Nazione di Nascita dell'inquilino (per ciascun componente del nucleo familiare).

CAMPO OBBLIGATORIO

Provincia di nascita

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo "Tipologia soggetto occupante" è valorizzato a "Nucleo familiare" e se il campo "Nazione di nascita" è valorizzato con "Italia".

Il campo è valorizzato con selezione da menu a tendina.

Inserire la Provincia di Nascita dell'inquilino (per ciascun componente del nucleo familiare).

CAMPO OBBLIGATORIO CONDIZIONATO

Comune di nascita

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo "Tipologia soggetto occupante" è valorizzato a "Nucleo familiare" e se il campo "Nazione di nascita" è valorizzato con "Italia".

Il campo è valorizzato con selezione da menu a tendina.

Inserire il Comune di Nascita dell'inquilino (per ciascun componente del nucleo familiare).

CAMPO OBBLIGATORIO CONDIZIONATO

Intestataro del contratto di locazione

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo "Tipologia soggetto occupante" è valorizzato a "Nucleo familiare".

Il campo è valorizzato con selezione da menu a tendina.

Selezionare uno dei seguenti valori: • SI (se l'inquilino è fra gli intestatari del contratto di locazione)

• NO (se l'inquilino non è fra gli intestatari del contratto di locazione)

CAMPO OBBLIGATORIO

Sezione Campo Istruzioni per la compilazione Obbligatorietà

Rapporto di Parentela

Il campo è obbligatorio solo per i Servizi Abitativi Pubblici.

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo "Tipologia soggetto occupante" è valorizzato a "Nucleo familiare".

Il campo è valorizzato con selezione da menu a tendina.

Selezionare uno dei seguenti valori:

- CONIUGE
- FIGLIO/FIGLIA
- FRATELLO/SORELLA
- SUOCERO/SUOCERA
- GENERO/NUORA
- ALTRO PARENTE O AFFINE
- CONVIVENTE

CAMPO OBBLIGATORIO SOLO PER I SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

Condizione Lavorativa

Il campo è obbligatorio solo per i Servizi Abitativi Pubblici.

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Nucleo familiare”.

Il campo è valorizzato con selezione da menu a tendina.

Selezionare uno dei seguenti valori: • OCCUPATO • PENSIONATO • INOCCUPATO • ALTRO

CAMPO OBBLIGATORIO SOLO PER I SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

Nucleo Familiare

Il campo è obbligatorio solo per i Servizi Abitativi Pubblici.

Il campo si abilita alla compilazione solo se il campo “Tipologia soggetto occupante” è valorizzato a “Nucleo familiare”.

Il campo è valorizzato con selezione da menu a tendina.

Selezionare uno dei seguenti valori:

- PRIMA FAMIGLIA
- SECONDA FAMIGLIA COABITANTE
- TERZA FAMIGLIA COABITANTE

CAMPO OBBLIGATORIO SOLO PER I SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

PUGLIA

DGR 9.5.17, n. 685 - Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10. Approvazione contratto-tipo di locazione – art. 11, commi 11 e 12 e approvazione Regolamento - tipo per l’autogestione dei servizi comuni da parte degli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale art. 35, comma 4.(BUR n. 58 del 23.5.17)

Note

Viene approvato ai sensi dell’art. 11, comma 11 e 12 della L.R. n. 10/2014 , lo schema di contratto-tipo di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (allegato A), la scheda per il calcolo del canone di locazione (allegato B), il Documento dei diritti e doveri derivanti dal contratto di locazione degli alloggi di e.r.p. (allegato C), allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante;

Viene altresì approvato ai sensi dell’art. 35, comma 4, della L.R. n. 10/2014 il regolamento-tipo per la costituzione e il funzionamento delle autogestione dei Servizi comuni da parte degli assegnatari di alloggi di E.R.P. e Sociale (allegato D), allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante.

NB

Per gli allegati si fa rinvio alla lettura integrale del testo.

DGR 9.5.17, n. 686- Legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 – art. 14, comma 2. Approvazione Statuto unico delle Agenzie regionali per la casa e l’abitare -ARCA. (BUR n. 58 del 23.5.17)

Note

Viene approvato lo Statuto unico delle ARCA - Agenzie regionali per la casa e l’abitare, allegato e parte integrante al presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

VENETO

DCR 5.4.17, n. 50 - Modifiche al "Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto". (Dcr 10 luglio 2013, n. 55). (Proposta di deliberazione amministrativa n. 34). (BUR n. 48 del 19.5.17)

Note

Vengono approvare le “Modifiche al Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto” così come risultano dall’allegato A,

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 50 DEL 5 APRILE 2017
RELATIVA A:**

MODIFICHE AL “PIANO STRATEGICO DELLE POLITICHE DELLA CASA NEL VENETO”. (DCR 10 LUGLIO 2013, N. 55).

PREMESSA

Il “Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto”, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2013, n. 55, individua, tra l’altro, una serie di iniziative attivabili nel periodo 2013 – 2020, volte alla implementazione ed alla valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica – ERP, dislocato nel territorio regionale, di proprietà delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale – ATER del Veneto.

Tra le azioni programmate nel Piano, è ricompreso il disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale del 25 giugno 2012, n. 14 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”; tale iniziativa nasce, tra l’altro, dall’esigenza di innovare in alcune sue parti la disciplina relativa alla gestione del patrimonio immobiliare abitativo per adeguarla al mutato contesto socio-economico della Regione Veneto, anche attraverso la previsione di adeguati strumenti, rappresentativi del disagio/bisogno dei soggetti richiedenti l’assegnazione di un alloggio ERP.

Il disegno di legge è stato adottato dalla Giunta anche al fine di: • riunificare il quadro normativo regionale; • disciplinare in uno specifico allegato i procedimenti per la gestione del patrimonio di ERP, istituendo, tra l’altro, il cosiddetto “canone di locazione sopportabile”, la cui determinazione si basa su due principi fondamentali: - la sostenibilità del canone da parte dell’assegnatario e del suo nucleo familiare; - la sostenibilità economica del sistema di edilizia residenziale pubblica. Da un lato, quindi, si prevede che i canoni devono essere commisurati alla capacità economica delle famiglie assegnatarie, dall’altro si rende indispensabile assicurare al sistema edilizia residenziale pubblica entrate necessarie e sufficienti al mantenimento e miglioramento qualitativo e quantitativo del patrimonio immobiliare.

Tale disegno di legge non è stato approvato nel corso della precedente legislatura e pertanto è decaduto. Tenuto conto della validità dei suoi contenuti, al fine di dare attuazione alle iniziative programmate dal Piano strategico, la Giunta Regionale ha quindi adottato un nuovo disegno di legge DGR 11/DDDL del 29 giugno 2016, concernente “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, (PdL n. 167), che sostanzialmente ripercorre ed aggiorna l’iniziativa legislativa precedente.

Nelle more dell’approvazione del nuovo disegno di legge, che garantirà alle ATER la disponibilità di adeguate fonti di finanziamento per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, appare peraltro opportuno dare tempestiva soluzione alla problematica connessa alla carenza di risorse delle ATER che, a fronte della persistente emergenza abitativa, con dilatazione delle liste d’attesa, non sono in grado di garantire il corretto “turn-over” nelle assegnazioni in quanto, da un lato, non possono eseguire gli interventi di manutenzione necessari a rendere riassegnabili gli alloggi sfitti e, dall’altro, hanno difficoltà a garantire in tempi celeri il cofinanziamento di programmi ammessi a contributo per interventi di implementazione del patrimonio immobiliare.

A tale scopo, tenuto conto della necessità di dare adeguata e tempestiva risposta alla domanda abitativa, prevenendo eventuali possibili fenomeni di allarme sociale, si ritiene necessario procedere alla modifica del Piano Strategico, approvato con DCR n. 55/2013, in ordine alla previsione di utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita ordinaria (art. 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11) e straordinaria (art. 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7) del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Il Piano strategico, al punto 6.2.3, prevede, infatti, che tali proventi possono essere riutilizzati per finanziare:

a) la realizzazione, l’acquisto o il recupero, mediante procedura di evidenza pubblica, di nuovi alloggi da destinare alla locazione ex L.R. n. 10/1996 (il 90% dei proventi, in caso di vendita ordinaria e l’80%, per quanto attiene quella straordinaria);

b) la ristrutturazione edilizia del patrimonio immobiliare in proprietà, con esclusivo riguardo agli immobili degradati, dismessi e non abitabili (il 10% dei proventi, in caso di vendita ordinaria ed il 20%, per quanto attiene quella straordinaria).

Si propone, pertanto, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del disegno di legge sopra menzionato, che i proventi derivanti dalla vendita ordinaria e straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, possano essere utilizzati per:

- la realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio esistente sfitto e destinato alla locazione, ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, che non può essere riassegnato a breve a causa dei costi di ripristino non compatibili con i bilanci delle ATER e pertanto non rientranti nei programmi di manutenzione delle Aziende medesime, con esclusione di quelli classificabili di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 380/2001;

- la copertura dei costi da sostenere per la realizzazione di interventi di acquisto, nuova costruzione o recupero di nuovi alloggi, già parzialmente finanziati con il Piano strategico. Si propone, inoltre, la possibilità di utilizzo degli stessi proventi anche per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche su alloggi soggetti alla disciplina della L.R. n. 10/1996.

Infine, si propone che, qualora siano presenti presso le ATER proventi dalle vendite accantonati o per i quali non sia ancora stata presentata una richiesta di autorizzazione al reinvestimento, i quali possano essere utilmente reimpiegati secondo le disposizioni del presente provvedimento, in sede di prima applicazione dello stesso, la relativa richiesta di autorizzazione al reinvestimento possa essere presentata alla Giunta Regionale – Unità Organizzativa Edilizia della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica indipendentemente dal termine del 30 giugno individuato al punto 6.2.3. lettera B del “Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto” e richiamato nell’Allegato A alla DGR 23 dicembre 2014, n. 2567, recante “Criteri e modalità per il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite ordinarie e straordinarie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) delle ATER ai sensi dell’art. 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e dell’art. 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, e per l’approvazione delle proposte di reinvestimento dei relativi proventi”.

MODIFICHE AL PIANO

Le lettere A) e B) – punto 6.2.3. del “Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto”, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 55 del 10 luglio 2013, sono sostituite come segue:

“A) proventi derivanti dalla alienazione del patrimonio residenziale pubblico – Piani ordinari di vendita (articolo 65, comma 1, lettera “m”, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11): i proventi reinvestibili derivanti dalla alienazione qui prevista e contemplata nel precedente punto 5.3.2.2. del presente Piano e decurtati delle spese vive, tasse, ecc., saranno utilizzati sulla base delle proposte di riutilizzo formulate dalle Aziende interessate, proposte redatte nei termini e modi previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale 23 dicembre 2014, n. 2567.

Ai sensi del predetto Provvedimento, la Giunta Regionale provvede a valutare le proposte di riutilizzo pervenute avuto riguardo anche a poter salvaguardare il rispetto degli obiettivi di seguito descritti:

Aa) quanto al 90% dei proventi reinvestibili, per la realizzazione, l’acquisto o il recupero, mediante procedura di evidenza pubblica, di nuovi alloggi da destinare alla locazione ex legge regionale 2 aprile 1996, n. 10;

Ab) quanto al rimanente 10% dei predetti proventi reinvestibili, per la ristrutturazione edilizia del patrimonio immobiliare in proprietà, con esclusivo riguardo agli immobili degradati dismessi e non abitabili, destinato alle finalità di cui alla precedente lettera Aa).

Le predette percentuali possono essere variate, a fronte di circostanziati impedimenti di settore ed al fine di consentire la realizzazione di programmi minimi funzionali, da parte della Giunta Regionale.

Nelle more dell'approvazione in legge, da parte del Consiglio Regionale, del disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale DGR 11/DDDL del 29 giugno 2016, concernente "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", (PdL n. 167), i suddetti proventi reinvestibili sono prioritariamente destinati ad interventi, di cui all'art. 3 del DPR n. 380/2001 non classificabili quale manutenzione ordinaria, sul patrimonio edilizio esistente sfitto e destinato alla locazione ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 che non può essere assegnato a breve a causa dei rilevanti costi di ripristino non compatibili con i bilanci delle A.T.E.R. e pertanto non rientranti nei programmi di manutenzione delle Aziende stesse, ovvero, a copertura dei costi da sostenere per la realizzazione di interventi di acquisto, nuova costruzione o recupero di nuovi alloggi, già parzialmente finanziati con i contributi previsti dal presente Piano, ferma restando in ogni caso la destinazione a locazione ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 del patrimonio edilizio oggetto degli interventi. Tali proventi possono inoltre essere utilizzati anche per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche su alloggi soggetti alla disciplina della L.R. n. 10/1996"; B) proventi derivanti dalla alienazione del patrimonio residenziale pubblico – Piano straordinario di vendita (articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2011, n. 7): i proventi derivanti dalla alienazione qui prevista e contemplata nel precedente punto 5.3.1. del presente Piano, saranno utilizzati sulla base di specifiche proposte di riutilizzo formulate dalle Aziende interessate.

Al riguardo, le ATER del Veneto sono tenute a presentare alla Giunta Regionale – Unità Organizzativa Edilizia della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano straordinario di vendita, una dettagliata relazione concernente lo stato di attuazione dell'iniziativa, con evidenziato, tra l'altro:

- a. il numero delle vendite effettuate (stipula compravendita);
- b. l'ubicazione degli immobili venduti;
- c. il valore unitario a metro quadro di superficie complessiva dell'alloggio venduto, determinata ai sensi del punto 7. del Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72;
- d. il prezzo unitario a metro quadro di superficie complessiva dell'alloggio venduto, determinata ai sensi del punto 7. del Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72 (valore dell'immobile di cui alla precedente lettera c., decurtato dello sconto previsto dall'articolo 6, comma 3, l.r. n. 7/2011);
- e. l'entità dei proventi incassati, distinguendo quelli relativi ai pagamenti effettuati in un'unica soluzione e quelli dilazionati. In quest'ultimo caso, si indicano anche gli incassi maturabili nelle successive annualità;
- f. l'entità dei proventi reinvestibili (proventi incassati di cui alla precedente lettera e., decurtati delle spese vive, tasse, ecc.);
- g. il numero delle vendite "perfezionate" di cui al precedente punto 5.3.1.3. lettera E);
- h. i dati previsti nelle precedenti lettere b., c., d., relativi alle vendite "perfezionate. Contestualmente alla presentazione della suddetta relazione, le Aziende provvedono a trasmettere una proposta di piano di reinvestimento dei proventi disponibili, rivolto ad implementare il patrimonio di ERP esistente ed a valorizzare quello in proprietà, redatta sulla base dei seguenti criteri:
 1. quanto all'80% dei proventi reinvestibili, per la realizzazione o l'acquisto, mediante procedura di evidenza pubblica, di nuovi alloggi da destinare alla locazione ex legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, con specifico riguardo:
 - 1.1. alla realizzazione di interventi ubicati nei Comuni interessati dalla vendita degli alloggi;
 - 1.2. alla realizzazione di interventi ubicati in aree o immobili messi a disposizione a titolo gratuito dall'Ente proprietario;
 - 1.3. alla realizzazione di interventi ubicati in programmi assimilabili alla "Variante urbanistica contro locazione" di cui al punto 6.1.2. del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72;
 - 1.4. alla realizzazione di interventi ubicati nell'ambito di programmi complessi;
 - 1.5. alla realizzazione di interventi su aree già in proprietà dell'Azienda;

1.6. all'acquisto di alloggi ultimati, il cui prezzo risulti competitivo rispetto al costo totale di intervento similare;

1.7. all'acquisto di fabbricati in avanzato stato di realizzazione ovvero di proprietà immobiliari per le quali sussiste, da parte del Comune, l'approvazione di un progetto ed è già stato rilasciato il permesso di costruire, il cui prezzo risulti competitivo rispetto ai relativi costi, che compongono il costo totale, di intervento similare;

2. quanto al rimanente 20% dei predetti proventi reinvestibili per la ristrutturazione edilizia del patrimonio immobiliare in proprietà, con esclusivo riguardo agli immobili degradati dismessi e non abitabili, destinato alle finalità di cui al precedente punto 1..

Le predette percentuali possono essere variate, a fronte di circostanziati impedimenti di settore ed al fine di consentire la realizzazione di programmi minimi funzionali, da parte della Giunta Regionale. Entro il 31 dicembre di ciascun anno di attuazione del Piano straordinario di vendita, la Giunta Regionale procede alla approvazione, anche con prescrizioni, del piano di reinvestimento formulato dalle Aziende.

I proventi derivanti dalle vendite degli alloggi di proprietà dei comuni saranno riutilizzati dalle amministrazioni locali medesime con particolare riguardo alle tipologie previste nei precedenti sottopunti 1. e 2..

Nelle more dell'approvazione in legge, da parte del Consiglio Regionale, del disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale DGR 11/DDL del 29 giugno 2016, concernente "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", (PdL n. 167), i suddetti proventi reinvestibili possono essere destinati ad interventi, di cui all'art. 3 del DPR n. 380/2001 non classificabili quale manutenzione ordinaria, sul patrimonio edilizio esistente sfitto e destinato alla locazione ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 che non può essere assegnato a breve a causa dei rilevanti costi di ripristino non compatibili con i bilanci delle A.T.E.R. e pertanto non rientranti nei programmi di manutenzione delle Aziende stesse, ovvero, a copertura dei costi da sostenere per la realizzazione di interventi di acquisto, nuova costruzione o recupero di nuovi alloggi, già parzialmente finanziati con i contributi previsti dal presente Piano, ferma restando in ogni caso la destinazione a locazione ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 del patrimonio edilizio oggetto degli interventi.

Tali proventi possono inoltre essere utilizzati anche per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche su alloggi soggetti alla disciplina della L.R. n. 10/1996".

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

ABRUZZO

DGR 13.04.17, n. 191 - Verbale n. 70/4 con il quale il Consiglio Regionale nella seduta del 9 agosto 2016 ha approvato il Piano Sociale Regionale 2016/2018. Approvazione Linee di indirizzo per l'integrazione sociosanitaria in attuazione del Piano Sociale Regionale 2016/2018.

Note

INTRODUZIONE NORMATIVA

- la L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R. 27 marzo 1998, n. 22 "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale – Piano Sociale Regionale 1998/2000" e ss.ii.mm., e in particolare l'art. 4, co.6, del testo vigente, il quale stabilisce che i piani successivi a quello per le annualità 1998/2000 sono approvati con provvedimento del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. 429/C del 29.6.2016 con la quale è stata proposta al Consiglio Regionale, in attuazione della sopra indicata L.R. n. 22/1998, l'approvazione del Piano Sociale Regionale 2016 – 2018;
- il Verbale n. 70/4 con il quale il Consiglio Regionale, nella seduta del 9.8.2016, ha approvato il Piano Sociale Regionale 2016/2018, ed il Verbale n. 70/3 con il quale, nella medesima

seduta, il Consiglio Regionale ha approvato la definizione degli Ambiti Distrettuali Sociali, entrambi pubblicati sul BURAT Speciale n. 114 del 9.9.2016;

- la D.G.R. n. 616 del 26.9.2016, così come integrata e modificata con successiva D.G.R. n.728 del 15.11.2016, con la quale sono state approvate le Linee guida di attuazione al Piano Sociale Regionale 2016/2018 di cui all'All.to A, parte integrante e sostanziale, comprensivo dell'All.to 1 "Format del Piano distrettuale sociale" e dell'All.to 2 "Schema tipo della convenzione sociosanitaria".

LA SPECIFICITA' DEL PIANO SOCIALE REGIONALE R 2016-2018

Il Piano Sociale Regionale 2016/2018 prevede, in modo innovativo ma in continuità con la L.R. n.22/1998, la realizzazione di un sistema locale unitario ed integrato di interventi e servizi sociali, principalmente attraverso lo strumento del Piano di ambito distrettuale fondato su una programmazione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari per ciascun Ambito distrettuale sociale.;

L'integrazione sociosanitaria, per la quale lo stesso suddetto "Schema tipo della convenzione sociosanitaria" annota la necessità di ulteriori indicazioni, alla luce del D. Lgs. n.229/1999, dell'Atto di indirizzo e coordinamento approvato con DPCM 14 febbraio 2001 e del DPCM 29 novembre 2001 concernente i LEA, richiede tale connotazione a livello istituzionale, gestionale e professionale.

LE LINEE DI INDIRIZZO

Vengono adottate apposite Linee di indirizzo per l'integrazione sociosanitaria al fine di implementare e sviluppare strumenti giuridici di integrazione a livello istituzionale, di supportare la gestione integrata dei servizi riferibili alle diverse aree di integrazione e di indicare strumenti di raccordo interprofessionale nell'ambito dell'accesso, della valutazione, della continuità assistenziale e del monitoraggio, e quindi approvato l'Allegato "A" al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, denominato "Linee di indirizzo per l'integrazione sociosanitaria" (a cui si fa rinvio).

LOMBARDIA

Circolare regionale 16 maggio 2017 - n. 7 - Contratti 2017 per l'area delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata. (BUR n. 20 del 18.5.17)

PREMESSA

Così come stabilito con d.g.r. X/5954 del 5 dicembre 2016 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2017», la presente circolare fornisce lo «Schema di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e soggetto gestore di prestazioni di assistenza domiciliare integrata» per l'anno 2017.

Con la circolare viene definito il quadro degli schemi negoziali e delle specifiche che, in applicazione delle determinazioni di cui alla medesima d.g.r., sono diretti a garantire puntuale e rigorosa omogeneità nella gestione operativa del processo di negoziazione 2017 con le unità di offerta di prestazioni di assistenza domiciliare integrata.

Si precisa che le ATS dovranno stipulare i contratti definitivi con i soggetti gestori e la relativa scheda budget validi per l'intero anno 2017 entro il 31 maggio 2017.

Si provvede ad allegare (allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente circolare, il contratto finalizzato all'acquisto da parte delle ATS di prestazioni di assistenza domiciliare integrata.

Si provvede inoltre a fornire (allegato 2 e 3), parte integrante e sostanziale della presente circolare, il modello di scheda budget. Si conferma per il momento la non contrattualizzazione dell'ADI a gestione diretta.

Si precisa altresì che nel contratto l'ente gestore deve essere identificato obbligatoriamente con il codice CUDES, mentre transitoriamente per il 2017 proseguirà l'alimentazione dei flussi informativi facendo riferimento al codice fiscale.

1. GOVERNO DEL BUDGET ADI

Il governo e la riprogrammazione dell'assistenza domiciliare integrata sono in capo alle singole ATS. Si rammenta che la medesima d.g.r. prevede che: «Le ASST concorrono attivamente all'attuazione del sistema di governo del budget ADI definito dalle ATS. A tal fine le ATS procedono alla definizione di sotto budget di ASST nell'ambito dell'assegnazione disposta con Decreto regionale. Le ASST concorrono pertanto a garantire una dinamica dei consumi in linea con le risorse, tenendo conto in particolare della necessità di garantire un accesso equilibrato al servizio per tutto il corso dell'anno, senza cali negativi nell'ultimo trimestre.

Le ASST governano la presa in carico in ADI assicurando l'appropriatezza dell'accesso attraverso la valutazione multidimensionale del bisogno, garantendo in ogni caso piena libertà di scelta dell'assistito tra i soggetti gestori.».

Il decreto n. 5420 del 15 maggio 2017 ha rideterminato il Budget di produzione riconosciuto alle ATS per la messa a contratto degli erogatori di prestazioni di ADI nell'anno 2017 e ha precisato che dette risorse costituiranno il finanziamento necessario a coprire l'intero fabbisogno, sia per ciò che concerne l'ADI ordinaria che l'ADI cure palliative, in analogia a tutte le altre UDO soggette a Budget, e di conseguenza costituiranno anche il finanziamento necessario a coprire l'intero fabbisogno per l'acquisto di prestazioni di ADI per l'anno 2017.

Alla luce di quanto sopra, si sottolinea l'importanza che le ATS provvedano a monitorare costantemente, con la collaborazione della ASST, l'andamento sia della spesa ADI che dei voucher emessi al fine di consentire l'erogazione del servizio per tutto il corso dell'anno e di rispettare il budget riconosciuto.

Gli eventuali pazienti HIV rendicontati in FE4 ADI ma a carico del fondo AIDS non concorrono al valore della produzione a budget.

Gli stessi dovranno essere indicati in FE4 con «tipologia utente=paziente affetto da HIV» e dovranno essere oggetto di fatturazione separata.

2. MODALITÀ DI CALCOLO DEL BUDGET DEFINITIVO

Si richiama il contenuto integrale di cui al punto 5.3.2.3- Determinazioni in materia di Assistenza Domiciliare Integrata, dove si stabilisce che «Entro il 31 maggio 2017 le ATS stipulano il contratto definitivo, con efficacia dal 01 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, valorizzando il budget rapportando ad anno la produzione rendicontata nel flusso FE 4 del primo trimestre 2017 dall'ente che sottoscrive, distintamente per ADI ordinaria e ADI cure palliative.

Qualora tali valori, sommati a quelli, analogamente calcolati, degli altri enti gestori di ADI contrattualizzati con la stessa ATS, superino quelli dell'assegnazione regionale alla ATS stessa per ADI, si procederà alla proporzionale riconduzione al valore dei budget assegnati alla ATS».

Il finanziamento dell'acquisto di prestazioni ADI per l'anno 2017 deve essere integralmente garantito nell'ambito dell'assegnazione di cui al Decreto n.5420 del 15 maggio 2017.

Per definire meglio le modalità operative del calcolo del Budget per gestore rapportato ad anno si consiglia di calcolare la quota relativa di mercato di ogni gestore rispetto al totale della produzione del primo trimestre 2017 e di moltiplicarla per l'assegnazione definitiva per l'anno 2017.

Nel caso in cui lo stesso gestore, nell'ambito della stessa ATS, sia accreditato e a contratto per ADI ordinaria e ADI cure palliative, si invitano le ATS ad operare una suddivisione proporzionale alla produzione storica del gestore tra i due comparti, al fine di mantenere in ogni territorio una adeguata proporzione tra i due bisogni.

3. SCHEDA BUDGET DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Si ribadisce quanto già indicato nella d.g.r. 5954/2016, dove è previsto che «le ATS, in relazione ai soggetti gestori accreditati e a contratto per ADI ordinaria e per ADI cure palliative, procedono alla sottoscrizione del contratto annuale allegando la scheda di budget dettagliando distintamente il budget per ADI ordinaria da quello per ADI cure palliative.

4. AMBITI DI EROGAZIONE DELL'ADI AMMESSI AL CONTRATTO DEFINITIVO

In relazione all'Assistenza domiciliare integrata, in sede di sottoscrizione del contratto definitivo, vengono confermati gli ambiti territoriali di erogazione definiti nell'ultimo contratto sottoscritto nel 2016. Nel contratto sono indicati gli ambiti territoriali di effettiva erogazione del servizio.

5. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AL CONTRATTO

Ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi per la sottoscrizione del contratto, le ATS procedono in applicazione di quanto già previsto nel merito dalla d.g.r. n. X/2569/2014. Si evidenzia che il richiamo operato dalla d.g.r. stessa all'art. 38 del d.lgs. 163/06, oggi sostituito dal nuovo d.lgs. 50/2016, si qualifica come riferimento ad un parametro giuridico mutuato in questo specifico contesto in quanto utile a verificare l'affidabilità del gestore con cui il contratto viene sottoscritto, non avendo, nel settore sanitario e sociosanitario, una normativa ad hoc per tale scopo. Trattasi dunque di un paradigma che è ancora valido.

6. CARICAMENTO IN CONTRATTI WEB E AFAM DEI CONTRATTI DEFINITIVI Si invitano le ATS ad inserire i contratti definitivi nel portale «Contratti WEB» e entro e non oltre il 15 giugno 2017.

7. PERCENTUALI DI ACCONTO Si precisa che come previsto al paragrafo 5.3.2.3 della d.g.r. 5954/2016 le regole sull'acconto mensile vengono allineate a quelle già previste nel contratto delle altre UDO a budget. Pertanto per il contratto definitivo verrà applicata la regola dell'acconto mensile pari all'85% di un dodicesimo del budget.

8. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A FAVORE DI RESIDENTI FUORI REGIONE (MOBILITÀ ATTIVA INTERREGIONALE)

In applicazione delle regole vigenti sulla mobilità sociosanitaria (vedi 13/41/CR05a/C7, Conferenza delle regioni e delle province autonome) le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata non rientrano nell'ambito di quelle soggette a compensazione interregionale e richiedono pertanto l'applicazione del sistema di fatturazione diretta della prestazione alla ASL fuori regione di residenza dell'assistito.

Al fine di concorrere a garantire omogeneità nella gestione a livello territoriale di tale casistica, si richiede pertanto alle ATS e alle ASST di raccordarsi ai fini della richiesta di autorizzazione da parte dell'ASL fuori regione alla presa in carico in ADI di un cittadino suo residente, in conformità a quanto previsto dall'accordo interregionale sopra citato.

Il direttore generale Giovanni Daverio

ALLEGATO 1

CONTRATTO DEFINITIVO ANNO 2017 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS ED IL SOGGETTO GESTORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Tra l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott. (...) nato a (...) il (...), domiciliato per la carica presso la sede della ATS e il soggetto gestore (...), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del sig. (...) nato a (...) il (...) codice fiscale (...), in qualità di legale rappresentante o suo delegato, per l'unità d'offerta sociosanitaria accreditata per ADI ordinaria / per ADI con cure palliative (specificare) _____ (codice CUDES _____) (indicare codice fiscale dell'Ente)

Premesso che:

- con Deliberazione n. X/5954 del 5/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario per l'anno 2017, stabilendo, fra l'altro, che le ATS stipulino entro il 31/5/2017 con gli Enti gestori di ADI i contratti definitivi con efficacia dal 01/6/2017 al 31/12/2017 valorizzando il budget rapportando ad anno la produzione rendicontata nel flusso FE4 del primo trimestre 2017 dell'ente che sottoscrive, distintamente per Adi Ordinaria e Adi Cure Palliative - si rende necessario, in attuazione di quanto previsto con d.g.r. n. X/5954 del 5/12/2016, procedere alla stipula di un contratto definitivo per il periodo dal 01/6/2017 al 31/12/2017;
- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale dell'Ente gestore di ADI con riferimento agli ambiti territoriali di erogazione in atto al 31/12/2016;

Si stipula quanto segue

ARTICOLO 1. Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce, per il periodo indicato nel successivo articolo 3, i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell'Ente gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta ADI di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia. Per quanto concernente la specifica tipologia d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella d.g.r. n. X/5954 del 5/12/2016. Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

ARTICOLO 2. Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le norme generali statali e regionali e quelle specifiche della/delle unità d'offerta oggetto del presente contratto.

Dichiara inoltre di indicare come distretto/i di operatività:..... Il soggetto gestore si impegna inoltre a:

- a) concorrere al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 33/2009 e s.m.i. a carico degli enti gestori accreditati ed a contratto;
- b) verificare che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
- c) informare l'assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità; informare inoltre della possibilità di accedere all'Ufficio relazioni con il pubblico e all'Ufficio di pubblica tutela della ATS;
- d) partecipare a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
- e) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell'utente;
- f) assistere gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- g) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
- h) accettare espressamente il sistema di rimodulazione così come previsto nel quadro del finanziamento di FSR 2017 di cui alla DGR 5954 del 5/12/2017, con la possibilità di mettere a disposizione dell'ATS il budget, rapportato ad anno, non completamente utilizzato per l'erogazione delle prestazioni di ADI;
- i) erogare le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
- j) rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
- k) erogare le prestazioni in osservanza anche delle ulteriori indicazioni/adempimenti contenuti nella d.g.r. n. X/5954 del 5/12/2016 e nella specifica normativa regionale pertinente, e per quanto di specifica attinenza, alla/alle relativa/e tipologia/e di unità d'offerta oggetto del presente contratto;
- l) rendersi disponibile affinché le persone ospitate possano rimanere collegate con il proprio contesto familiare e sociale di riferimento, favorendo, compatibilmente con lo stato di salute degli ospiti e con l'organizzazione della Struttura, iniziative al riguardo;

m) garantire la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale.

ARTICOLO 3. Sistema tariffario e pagamenti

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. La ATS è tenuta a riconoscere all'ente gestore le tariffe previste da Regione Lombardia con DGR 3851 del 25/7/2012 in funzione della valorizzazione economica della produzione rendicontata con flusso FE4, previsto con DGR 4702/2015 per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata. La ATS anticipa mensilmente acconti pari all'85% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo trimestrale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, derivanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dalla ATS al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole del presente contratto.

ARTICOLO 4. Utenti fuori regione

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. Le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti in altre Regioni vengono remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia che l'ente gestore provvede a richiedere all'Asl di residenza dell'assistito. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

ARTICOLO 5. Budget

Alla unità d'offerta è assegnato il budget di risorse indicato nell'allegata scheda di budget, parte integrante del presente contratto, distintamente per Adi ordinaria e Adi cure palliative. Il budget è comprensivo di tutte le procedure rendicontate in FE4 a carico del SSR lombardo, incluse le eventuali quote aggiuntive. Fanno eccezione solo i pazienti affetti da HIV a carico del Fondo Aids. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere concordata tra ATS e soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. A tale riguardo il soggetto gestore può inviare, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, l'eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il budget alla ATS.

ARTICOLO 6. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate. La ATS, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 7. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di (...).

ARTICOLO 8. Durata

Il presente contratto ha validità dal 1 giugno 2017 sino al 31 dicembre 2017.

ARTICOLO 9. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.

ARTICOLO 10. Recepimento di normative regionali

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

ARTICOLO 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento. Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere. Il soggetto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione. Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore in virtù del contratto. In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

ARTICOLO 12. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i. Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

ARTICOLO 13. Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore. Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di rappresentanza legale) ATS _____ Soggetto Gestore _____

ALLEGATO 2

SCHEDA DI BUDGET**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE** _____**SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET DEFINITIVO**

Codice CUDES

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal 1/1/2017 al 31/12/2017

Riferimenti provvedimento ATS

----- STRUTTURA

----- Denominazione

Tipologia ADI ORDINARIA

----- ENTE GESTORE Denominazione sociale

Comune sede legale
rappresentanza legale)

Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di

Codice Fiscale Partita IVA

BUDGET DI PRODUZIONE

complessivo contrattato

----- Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

DENOMINAZIONE DELL'ATS ENTE GESTORE Il Direttore Generale (o suo delegato)

Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di rappresentanza legale) _____

ALLEGATO 3**SCHEDA DI BUDGET****AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE** _____**SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET DEFINITIVO**

Codice CUDES

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal 1/1/2017 al 31/12/2017

Riferimenti provvedimento ATS

----- STRUTTURA

Tipologia

ADI CURE DOMICILIARI

Denominazione

----- ENTE GESTORE Denominazione sociale

Comune sede legale
rappresentanza legale)

Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di

Codice Fiscale Partita IVA

BUDGET DI PRODUZIONE

complessivo contrattato

----- Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

DENOMINAZIONE DELL'ATS ENTE GESTORE Il Direttore Generale (o suo delegato)

Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di rappresentanza legale) _____

NON AUTOSUFFICIENTI

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4372 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni in tutte le sedi opportune, ed anche presso la Conferenza Stato-Regioni, affinché si proceda alla discussione della legge nazionale sul caregiver familiare, proseguendo inoltre ad aumentare l'impegno rivolto al supporto delle persone affette da gravi disabilità o menomazioni ed al loro caregiver, come previsto dalla L.R. n. 2/2014. A firma dei Consiglieri: Campedelli, Soncini, Zoffoli, Serri, Ravaioli, Tarasconi, Molinari, Boschini, Mumolo, Poli, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Rontini, Rossi Nadia, Zappaterra, Lori, Bagnari, Montalti. (BUR n. 139 del 17.5.17)

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

premessi che

in base al rapporto del CENSIS 2015 in Italia sono più di 3 milioni, pari al 5,5% della popolazione, le persone che soffrono di difficoltà funzionali gravi (l'80 per cento sono anziani).

1,4 milioni si trovano all'interno della propria abitazione.

Si stima che a fronte di 200.000 anziani non autosufficienti ospiti di strutture residenziali siano oltre 2.500.000 coloro che sono in famiglia, in casa propria o di parenti, di cui si fanno carico con continuità famigliari e congiunti.

L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha stimato che siano oltre 3.300.000 le persone che, nel contesto familiare, si prendono cura regolarmente di adulti anziani, di malati e di persone disabili.

Considerato che

con l'allungamento della vita media, tale fenomeno è destinato a crescere progressivamente.

Col termine anglosassone "caregiver" familiare si indicano coloro che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prendono cura di una persona cara che si trova in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di assistenza.

Si tratta prevalentemente di donne, con famiglia e figli, di età compresa tra 45 e 55 anni che, per dare cura ai congiunti, spesso sono costrette a lasciare il lavoro (stime anagrafiche sui caregiver indicano che circa un terzo hanno età inferiore a 45 anni, il 38% sono di età compresa tra 46 e 60, il 18% tra 61 e 70 e il 13% oltre i 70).

Si stima che il caregiver familiare svolga mediamente 7 ore al giorno di assistenza diretta e 11 ore di sorveglianza.

Il caregiver familiare è un elemento basilare dell'attuale sistema di welfare del nostro Paese ed emerge l'esigenza di disciplinare il suo riconoscimento e sostegno (come in molti altri Stati membri dell'Unione europea), al fine di valorizzare il lavoro di cura e favorire l'integrazione tra welfare familiare, welfare aziendale e welfare pubblico.

La Regione Emilia-Romagna ha approvato il 25 marzo 2014 la prima legge regionale in materia (L.R. 2/2014 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare") finalizzata a riconoscere e promuovere, nell'ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e ha riconosciuto la figura del caregiver familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

Rilevato che

al Senato della Repubblica figura una proposta di legge di iniziativa parlamentare, già presentato alla Camera dall'On. Patriarca, con primo firmatario il Sen. Angioni (ddl 2266 in discussione al momento alla Commissione Lavoro del Senato) che parte proprio dall'esperienza della nostra Regione e, a differenza di altre proposte in esame presso il Parlamento, valorizza il ruolo del caregiver in una prospettiva di comunità, oltre che familiare, promuovendo così una società più coesa ed inclusiva.

Tale progetto di legge è finalizzato al riconoscimento, alla valorizzazione e alla tutela dei soggetti che si prendono cura di una persona cara e a sostenere la conciliazione dell'attività di cura con la loro vita lavorativa e sociale, e introduce elementi di tutela di chi svolge un'attività di caregiving

delineando una vera e propria legge quadro, comprensiva di molteplici interventi che attengono ad ambiti diversi:

- per la prima volta il caregiver familiare è definito e riconosciuto come “risorsa volontaria” dei servizi del territorio e della comunità;
- al caregiver viene assegnato un ruolo attivo nella stesura del PAI (piano assistenziale individuale), ovvero nel progetto di cura che segue la persona lungo tutto l’arco della sua vita o durante il perdurare della condizione patologica;
- la proposta di legge contiene un esplicito vincolo per Regioni ed Enti locali a prevedere azioni di informazione, formazione e sostegno di ogni tipo (logistico, materiale, psicologico, etc.) ai caregiver;
- viene valorizzata l’esperienza di caregiving in termini di certificazione delle competenze, ad esempio ai fini del ricollocamento lavorativo di chi ha prestato a lungo attività di cura rinunciando alla propria occupazione;
- è prevista l’estensione dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 a tutti i rapporti di lavoro di tipo subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale;
- è introdotta la detraibilità del 50% delle spese attinenti all’assistenza per un massimo di 12.000 euro annui;
- viene istituita la Giornata nazionale del caregiver come importante momento di riflessione e sensibilizzazione sulle tematiche in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato
impegna la Giunta

ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi compresa la conferenza Stato-Regioni, perché si arrivi nel più breve tempo possibile alla discussione della legge, molto attesa da chi quotidianamente sostiene le fatiche del lavoro di cura, tenendo in considerazione le osservazioni pervenute dalle associazioni di caregiver.

A proseguire e incrementare il proprio impegno a supporto delle persone affette da gravi disabilità o menomazioni ed ai loro caregiver, come previsto dalla legge regionale garantendo, al fine di gestire adeguatamente l’erogazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, l’ascolto delle organizzazioni sindacali, dei soggetti del Terzo settore, dei cittadini ed utenti dei servizi.

OPERATORI SOCIO.SANITARI

CALABRIA

DGR n. 155 del 21.5.17 - Linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di operatore Socio - Sanitario. Modifica DGR n. 167 del 13105/2016.(BUR n. 49 del 23.5.17)

Note

Al fine di migliorare la gestione e l'organizzazione dei corsi in questione vengono apportate alle suddette "Linee d'indirizzo" ulteriori modifiche per garantire lo snellimento delle procedure e dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della stessa normativa;

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PARTE PRATICA E/O DEL TIROCINIO
FORMATIVO PER I CORSI DI OPERATORE SOCIO- SANITARIO
TRA**

L'Agenzia Formativa.....con sede legale in, in persona del legale
rappresentanteente attuatore, affidatario e/o autorizzato con decreto dirigenziale del
Dipartimento Regionale.....n. deldel progetto di qualifica per Operatore sociosanitario
E

la ASPIAO/....., via.....con sede legale a, Cod. Fisc. e partita I.V.A
....in persona dinato ila ,c.f.

rappresentante legale dell'Azienda, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso Sede Legale, in seguito denominata "Azienda";

Premesso che:

l'Agenzia Formativa opera nell'ambito della formazione professionale e ha avviato un corso di formazione di operatore socio—sanitario, giusto affidamento/ autorizzazione di cui al decreto del dirigente del settore del Dipartimento.....della Regione Calabria n..... del.....

il progetto approvato prevede la durata complessiva dei moduli di base e professionalizzanti stabiliti dal provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome

del 22 febbraio 2001 inerente l'individuazione della figura e del profilo professionale dell'operatore socio sanitario e dalle Linee di Indirizzo di cui alla D.G.R. n. 167/2016.

In particolare:

1. La frequenza alle attività formative è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro clic abbiano superato con le assenze il 10 per cento del monte ore complessivo.

La frequenza alle esercitazioni pratiche e ai tirocini deve essere documentata con rilevazione delle presenze.

2. Il modulo professionalizzante prevede, esercitazioni, per un numero di 100 ore La metodologia e gli obiettivi delle esercitazioni, legate ad ogni unità formativa, verranno decisi, dalla direzione didattica del corso.

3. Il tirocinio si articola su 450 ore, di cui 150 in ambito sociale, 100 in ambito socio-sanitario e 200 in ambito sanitario, e si svolge in ambiente ospedaliero e presso le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ed è finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche dei singoli moduli professionalizzanti.

4. Il progetto della parte pratica e del tirocinio viene elaborato, per ciascuna unità formativa dei moduli professionalizzanti, prima dell'inizio del modulo e contiene:

- le attività da apprendere;
- le modalità e i tempi di tirocinio;
- l'ambito sociale c/o sanitario dove si realizza il tirocinio;
- le modalità di verifica dell'apprendimento;
- il personale di assistenza e supervisione del servizio sede di corso.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere gli allievi del corso indicato in premessa, mettendo a disposizione il personale utile a fornire supporto formativo.

L'attività del tirocinio formativo durante il periodo di permanenza presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera sarà svolta con l'assistenza del personale che dovrà accompagnare il tirocinante durante le varie fasi di lavoro e favorire la sua esperienza pratica.

Art. 2

Gli orari e le modalità di svolgimento saranno concordati tra l'ente ed il soggetto ospitante, in relazione alle esigenze organizzative, strutturali e contingenti di quest'ultimo.

I periodi suddetti potranno subire delle modifiche, dovute ad esigenze organizzative dei soggetti Firmatari della presente convenzione.

Art. 3

L'attività si configura come esecuzione pratica degli apprendimenti presso la struttura pertanto agli allievi dovrà essere attribuita una mansione coerente con il progetto formativo.

Il rapporto di tirocinio formativo non può figurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'Azienda ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del tirocinio. Durante il periodo di tirocinio formativo, il tirocinante, per quanto concerne orari e giorni di lavoro, dovrà attenersi a

quanto concordato con il Tutor individuato ai sensi delle Leggi regionali dalla Agenzia Formativa, ed

adeguarsi al regolamento interno, alle norme e alle procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla

sicurezza ed all'igiene del lavoro, a quelle infortunistiche e alle festività stabilite.

Il tirocinante deve altresì sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ogni attività effettuata durante il tirocinio presso l'Azienda ospitante, la stessa non dovrà sostenere alcuna spesa a carico del

tirocinante né dovrà provvedere ad alcun compenso per il medesimo.

Art. 4

Il personale del soggetto ospitante assicurerà la massima disponibilità nell'assistere il tirocinante nel suo percorso formativo, aiutandolo ad affrontare eventuali problematiche legate al tirocinio che dovessero presentarsi nel corso dell'esperienza

Art. 5

Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante, viene predisposta una scheda contenente: il nominativo dell'allievo;

il titolo del progetto e gli obiettivi attesi e raggiunti;

L'ente provvederà:

- all'assicurazione INAIL del tirocinante interessato e a comunicare alla stessa il luogo di svolgimento del tirocinio;

o alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, al trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, che saranno trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o elaborazione automatizzata.

Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili in base al decreto legge n. 196/03 e di adempiere ai relativi obblighi in esso previsti.

Art. 6

Ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, le parti convenzionate concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gravino per quanto riguarda il tirocinante, sul soggetto ospitante, il quale fornisce idonea informativa sui rischi legati all'attività oggetto di tirocinio

Art. 7

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle norme nazionali e regionali in materia di formazione professionale.

Art.8

La risoluzione di eventuali controversie è demandata al foro di

Art. 6

La presente convenzione avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere prorogata con accordo specifico sottoscritto da entrambe la parti.

Data

Letto approvato e sottoscritto

L'AZIENDA OSPITANTE

L'ente di

Regione Calabria

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ' TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE"

DIPARTIMENTO "SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI"

LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE DI BASE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS).

Articolo I

(Principi e finalità)

La finalità delle seguenti linee di indirizzo è quella di dettare i criteri e le procedure amministrative per l'attuazione delle attività di formazione di base per operatore Socio Sanitario (O.S.S.) secondo quanto previsto dall'Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, rep. Atti 1161, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19/10/2001 n. 91.

Articolo 2

(Figura e profilo)

Conformemente a quanto previsto dall'Accordo del 22 febbraio 2001, all'art. 1, l'operatore socio-sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;

b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

Sono specificate, inoltre, le funzioni dell'OSS quali:

a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;

b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;

c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

Nel percorso formativo al dichiarazione del profilo, delle relative funzioni e attività di cui agli allegati A,B,C del suddetto provvedimento del 22 febbraio 2001, parte integrante del presente provvedimento,

rappresentano gli obiettivi di insegnamento/apprendimento.

Articolo 3

(Contesti operativi)

L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e a domicilio dell'utente.

Tipologia di utenza

- Bambino;

- persona anziana;

- persona con problemi di psichiatria;

- persona con handicap;

- malato terminale o morente.

L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali

preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multi professionale.

Articolo 4

(Obiettivi del corso)

Il corso per Operatore Socio Sanitario è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per un profilo assistenziale polivalente, riferito ad un operatore in grado di intervenire

nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia psicofisica dell'assistito con un approccio che privilegia l'attenzione alla persona, alle sue esigenze e potenzialità residue. Il corso intende fornire

l'acquisizione e l'approfondimento di una professionalità polivalente coerente con il profilo professionale.

Articolo 5

(Soggetti proponenti)

Possono attuare le attività formative finalizzate al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario, secondo quanto previsto dall'ad. 11 comma 2 della L.R. n. 1811985 e s.m.i., i seguenti soggetti:

- Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere della Regione Calabria;
- Istituzioni Pubbliche e Private accreditate per la Formazione superiore nella Regione Calabria ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 872 del 29/12/2010;

Si precisa che tali attività possono essere svolte esclusivamente da Enti formativi accreditati nella Regione Calabria per la macrotipologia Formazione Superiore, ai sensi del Regolamento Regionale n. 1 del 15 febbraio 2011 nel rispetto delle linee di indirizzo regionale.

E' consentito al Settore Formazione Professionale del Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", il rilascio ai citati Enti formativi accreditati nella Regione nella macrotipologia Formazione Superiore a svolgere attività libere di formazione, non finanziate di cui all'art. 40 della legge n. 18 del 19/04/1985 e s.m.i., per il conseguimento della qualifica di OSS e l'adozione dei provvedimenti gestionali in conformità alla presenti linee guida previa autorizzazione rilasciata dal competente settore formazione professionale del Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali".

Articolo 6

(Sedi di formazione)

La realizzazione degli interventi dovrà avere luogo, per la parte teorica, esclusivamente, presso le sedi accreditate a disposizione degli Organismi attuatori e, per la parte pratica e il tirocinio, presso le Aziende Sanitarie e/o ospedaliere, strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate con il S.S.R., sulla base dello schema di convezione, allegato 1) del presente regolamento.

Articolo 7

(Requisiti di accesso- modalità di ammissione dei candidati - requisiti strumentali del polo didattico)

Per l'accesso ai corsi di formazione dell'Operatore Socio Sanitario sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) diploma di scuola dell'obbligo;
- 2) compimento del diciottesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.
- 3) Possesso del certificato di idoneità attestante l'assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l'esercizio delle funzioni previste dal profilo professionale di O.S.S. rilasciato da un struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale.

L'ammissione ai corsi avviene tramite LIfI avviso che indichi i requisiti necessari ed i termini per la presentazione delle domande.

Qualora le domande di iscrizione al corso eccedano il numero dei posti autorizzati, il responsabile dell' Ente di formazione predispone una graduatoria elaborata con il criterio dell'età dando precedenza

all'aspirante più giovane (Art. 2 legge 16 giugno 1998, n. 191).

Nel caso di cittadini stranieri l'ammissione è consentita previo l'espletamento di una prova per l'accertamento della lingua italiana

Il polo didattico, ovvero i locali in cui si svolgono le attività formative e le relative pertinenze non dovranno possedere barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 8 lett. C. della legge 104/92.

Articolo 8

(Struttura formativa)

La struttura formativa fornisce i sussidi didattici e l'abbigliamento da lavoro idoneo per lo svolgimento del tirocinio con le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

I partecipanti al corso devono essere assicurati, a cura del soggetto attuatore, contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie professionali e per danni a persone o a cose, durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione, ivi comprese quelle svolte nei luoghi diversi dalla sede del corso.

Gli studenti devono essere sottoposti alle vaccinazioni previste dalla vigenti disposizioni di legge.

Articolo 9

(Articolazione didattica)

Il corso di formazione è annuale, di norma è avviato in corrispondenza dell'anno scolastico e ha una durata di 1000 ore articolate in due moduli:

a) un modulo di base;

b) un modulo professionalizzante.

Il modulo di base è costituito da 200 ore di formazione teorica;

il modulo professionalizzante è costituito da 800 ore, così articolate-

- 250 ore di formazione teorica;

- 100 ore di esercitazione;

- 450 ore di tirocinio nei servizi previsti nel curriculum formativo.

I moduli sono aggregazioni omogenee di obiettivi formativi affini tra loro che concorrono all'apprendimento di aree di competenza necessarie per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini e/o ai problemi dei servizi. Ciascun modulo è articolato in due o più unità formative secondo il principio dell'affinità degli obiettivi e dei contenuti cui afferiscono.

Il corso di formazione può avere una durata inferiore a 1000 ore qualora i partecipanti siano già in possesso della qualifica di Operatore Soci,o- Assistenziale (OSA), in rapporto al numero di ore riconosciuto sulla base della certificazione dei crediti formativi, rilasciata dal Dipartimento Tutela della Salute.

Articolo 10

(Contenuti)

Il primo modulo è finalizzato all'acquisizione delle competenze di base secondo quanto elencato nell'allegato C.

Il secondo modulo è destinato all'acquisizione delle tecniche e capacità operative tipiche dell'attività e dei processi di lavoro specifico (allegato C).

Le materie d'insegnamento, per la parte teorica, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

a) Area socio culturale, istituzionale e legislativa;

b) Area psicologica e sociale;

c) Area igienico sanitaria;

d) Area tecnico operativa.

Le materie d'insegnamento sono riassunte nella tabella successiva:

Area disciplinare Materie Durate

Elementi di legislazione sanitaria ed organizzazione dei servizi (normativa (25 ore)
specifica degli O.S.S.)

Elementi di legislazione Area socio-culturale nazionale e

Istituzionale e regionale a contenuto socio assistenziale e (20 ore)

Legislativa (70 ore) previdenziale

Elementi di etica e deontologia (15 ore)

Elementi di diritto del lavoro e rapporto di dipendenza
(10 ore)

Elementi di psicologia (30 ore)

Elementi di sociologia (30 ore)

Area Psicologica e

Sociale (100 ore) Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alla specificità (40 ore) dell'utenza

Elementi di igiene (75 ore)

Disposizioni in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (20 ore)

Area Igienico-

Sanitaria (140 ore)

Igiene dell'ambiente e confort alberghiero (45 ore)

Area Tecnica

Operativa (140 ore)

Interventi assistenziali rivolti alla persona in particolare situazioni di vita e tipologia dell'utenza (80 ore)

Assistenza sociale (25 ore)

Metodologia del lavoro sociale e sanitario (35 ore)

Articolo 11

(Numero studenti per corso)

Il numero degli studenti da ammettere ai corsi non può essere superiore al numero degli allievi previsti

nel provvedimento di accreditamento e comunque non superiore a 30.

Articolo 12

(Tirocinio)

Il tirocinio è la modalità privilegiata e insostituibile di apprendimento delle competenze professionali attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione dei contenuti teorici con la prassi operativa professionale e organizzativa. Il monte ore indicato per il tirocinio è da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere gli obiettivi previsti.

Lo svolgimento del tirocinio avviene nei seguenti ambiti:

Servizi sanitari per un monte ore pari a 200;

Servizi sociali per un monte ore pari a 150;

Servizi socio-sanitari per un monte ore pari a 100.

La frequenza dei tirocini deve essere certificata oltre che su apposito registro siglato dal tutore dal legale rappresentante dell'Ente presso cui viene svolto il tirocinio e sul libretto dello studente a cura del tutor.

Il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale.

Per l'individuazione delle sedi di tirocinio, il direttore del corso deve valutare se esistono le condizioni soddisfacenti in ordine ai locali, alla tipologia e caratteristiche delle situazioni assistenziali dell'utenza, all'organizzazione dei servizi, alla presenza costante di personale di assistenza e di supervisione, individuato in ciascuna unità di tirocinio, onde evitare che agli allievi siano affidate attività prive di valore formativo.

Articolo 13

(Personale docente)

Gli incarichi di insegnamento nei corsi di formazione sono conferiti dall'Ente gestore a docenti in possesso dei titoli e delle competenze relativi alle discipline oggetto di insegnamento.

I docenti dovranno possedere, come requisiti di base, Laurea o diploma professionale abilitante attinente alla materia oggetto d'insegnamento.

I docenti saranno scelti utilizzando i seguenti criteri

- esperienza didattica nella materia oggetto d'insegnamento; e/o

- esperienza lavorativa nel campo sanitario e socio- sanitario di almeno 5 anni in strutture pubbliche o private accreditate;

Le attività didattiche sono disciplinate dai rispettivi contratti di lavoro e /o dalla normativa civilistica.

Il direttore didattico , con specifica motivazione, al responsabile dell'Ente gestore del corso tempestiva revoca del provvedimento di incarico nei confronti dei docenti i quali facciano registrare assenze superiori al 20 % del monte ore assegnato. I docenti sono tenuti tassativamente a svolgere l'insegnamento in conformità ai programmi e negli orari prestabiliti, pena la tempestiva e immediata revoca del provvedimento d'incarico e sono tenuti inoltre a partecipare al Consiglio dei docenti.

In tale eventualità il docente sarà sostituito da altro docente avente titolo.

Al fine di garantire la continuità didattica non è consentita la suddivisione di una disciplina in più incarichi nel medesimo anno di corso.

Articolo 14

(Frequenza alle attività formative)

Gli studenti hanno l'obbligo della frequenza a tutte le attività formative previste dal corso.

Non sono ammessi alle prove di valutazione finale gli studenti che abbiano accumulato un numero di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e ai tirocini deve essere documentata con rilevazione delle presenze.

Gli impedimenti che determinino assenze al corso superiori alle 100 ore consecutive per gravidanza, puerperio, malattia, infortunio, sospendono il periodo di formazione fermo restando che l'intera sua durata e la durata di ciascuna fase non possono essere ridotte a causa delle suddette sospensioni.

In tal caso la struttura formativa, compatibilmente con la programmazione didattica, organizza un ciclo di recupero per il completamento del corso stesso. Qualora lo stato di avanzamento della programmazione non lo consenta, lo studente potrà chiedere l'ammissione fuori contingente, entro i due anni successivi, alla frequenza del corso per il tempo strettamente necessario per il completamento dello stesso.

Trascorso tale periodo decade il diritto al credito.

Qualora la sede formativa interessata non attivi il corso nei due anni successivi, lo studente potrà presentare domanda di ammissione alla frequenza in altra struttura formativa.

Articolo 15

(Libretto personale dello studente)

Il libretto personale dello studente dovrà essere compilato in ogni sua parte ed essere costantemente aggiornato dalla struttura formativa e riportare integralmente i giudizi e le valutazioni sotto la diretta

responsabilità del direttore del corso.

Articolo 16

(Tutor)

Il tutor deve essere in possesso di adeguate competenze professionali nell'ambito delle professionalità

socio-sanitarie con almeno un biennio di anzianità di servizio. Fa parte del corpo docente dell'equipe didattica-organizzativa ed esplica le seguenti funzioni:

- Garantisce i rapporti tra servizi, sedi di tirocinio e i docenti ponendosi come punto di riferimento per l'applicazione pratica per l'apprendimento teorico;
- cura i momenti di verifica per le esercitazioni pratiche, sia direttamente con i singoli allievi che in altre forme;
- collabora al coordinamento delle varie esperienze formative;
- affianca gli allievi nel corso dell'attività formativa;

Il responsabile dell'Ente determina il numero di tutor appropriato alle esigenze didattiche tenendo conto del rapporto numerico tutor/studente ottimale di 1:15.

L'incarico di tutor viene conferito dal legale rappresentante dell'Ente titolare del corso sulla base dei criteri stabiliti nel comma 1 del presente articolo.

Articolo 17

(Direzione didattica)

La Direzione Didattico-organizzativa dei corsi è affidata direttamente dal Responsabile dell'Ente formatore. Le Aziende Sanitarie Provinciali, le Ospedaliere, le Istituzioni Pubbliche e Private accreditate per la Formazione Superiore nella Regione, ai sensi della D.G.R. n. 872 del 29/11/2010 affidano la direzione didattica ad un Direttore del Servizio Infermieristico ove istituito, in assenza, la Direzione può essere affidata ad un Collaboratore professionale sanitario esperto infermiere coordinatore (ex Capo Sala) in possesso della laurea specialistica; in assenza, ad un infermiere in possesso della laurea in scienze infermieristiche/ostetriche; in mancanza, Collaboratore professionale sanitario esperto infermiere coordinatore (ex Capo Sala) con almeno cinque anni di anzianità di servizio nel ruolo.

Il Direttore Didattico del corso è responsabile del conseguimento degli obiettivi indicati, nonché della regolarità e legittimità degli atti amministrativi, esplica le seguenti funzioni:

- promuove i contatti e le comunicazioni tra le varie componenti del corso;
 - propone al responsabile dell'Ente la revoca dei docenti inadempienti;
 - cura la programmazione delle lezioni, degli stages, del tirocinio sulla base dei criteri generali stabiliti dal piano di studio;
 - coordina il collegio dei docenti e convoca le altre riunioni che si rendano necessarie durante il corso;
 - partecipa alle suddette riunioni predisponendone, dopo aver rilevato le esigenze, l'ordine del giorno e coordinandone i lavori;
 - cura l'applicazione delle disposizioni riguardanti gli allievi e i docenti e ne segnala l'eventuale violazione al gestore;
 - vigila, altresì, sul rispetto dell'orario e del calendario delle lezioni, nonché sulla frequenza scolastica,
- predisponendo i documenti necessari (registri, libretti di tirocinio ect.);
- raccoglie la valutazione della teoria e della pratica per la valutazione finale;
 - di concerto con il collegio dei docenti designa i Commissari docenti per le Commissioni d'esami.
 - stabilisce la data degli esami finali, predisponendo tutte le procedure per lo svolgimento, verificando anche l'attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa;
 - redige al termine del corso una relazione tecnica finale.

Articolo 18

(Verifiche)

Le attività teoriche e pratiche devono essere soggette a verifiche periodiche da parte dei docenti. Sulla base di tali verifiche, l'équipe didattico-organizzativa valuta la preparazione di ciascun allievo individuando i mezzi per ogni possibile recupero. Tali verifiche costituiscono il curriculum valutativo dell'allievo da portare alle prove finali, nonché elemento utile per la verifica dell'efficacia e dell'intervento formativo.

Articolo 19

(Ammissione all'esame finale)

L'ammissione all'esame finale è disposta dal collegio dei docenti. L'ammissione è subordinata -

- alla regolare frequenza a tutte le attività formative, secondo quanto stabilito all'art. 14;
- al raggiungimento della sufficienza in tutte le materie d'insegnamento.

Articolo 20

(Esame finale e rilascio attestato)

L'esame finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di Operatore Socio- Sanitario si articola in prova orale sulle materie oggetto della formazione teorica e in una prova pratica consistente nella

simulazione di un processo assistenziale di competenza.

La commissione per gli esami finali, nominata dal legale rappresentante dell'Ente titolare della sede del corso è costituita da:

- Un rappresentante designato dal Dirigente del Settore competente in materia di Formazione del

- Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, con funzioni di Presidente individuato nell'ambito dello stesso dipartimento;
- Un rappresentante designato dal Dirigente del Settore Formazione Professionale del Dipartimento regionale "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" individuato nell'ambito dello stesso dipartimento;
- Il direttore del corso, designato dall'Ente gestore;
- Due docenti individuati dal collegio dei docenti, uno dell'area medica e l'altro dell'area tecnica in possesso della laurea specialistica in scienze infermieristiche.

Per l'espletamento dei lavori, la Commissione si avvarrà di un Segretario nominato dall'Ente gestore.

La valutazione delle prove di esami è espressa in centesimi: il punteggio minimo di ciascuna delle due prove, ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica è di 60/100.

La commissione d'esame nel caso valuti non idoneo uno studente dovrà motivare tale giudizio evidenziandone le lacune formative.

Allo studente che supera le prove è rilasciato, dalla struttura formativa, l'attestato di qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (vedi modello Allegato D), valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

Articolo 21

La verifica e i controlli sul regolare svolgimento delle attività corsuali saranno effettuate dal Settore "Accreditamento, Servizi Ispettivi, Vigilanza Enti" del Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e politiche Sociali"

ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTI VITA' PREVISTE PER L'OPERATORE SOCIO-SANITARIO

1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero:

> assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;

- realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
- collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;

realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;

> coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente; ,
 > aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita cura la pulizia e l'igiene ambientale

2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale:

> osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;

> collabora alla attuazione degli interventi assistenziali:

> valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;

> collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;

> riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;

- mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.

3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:

- utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;

'- collabora alla verifica della qualità del servizio;

- concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;

'- collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;

.- collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici.

ALLEGATO B

COMPETENZE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO

Competenze tecniche

- In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro;
- E in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc.);
- E in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria; nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti; quando necessario, e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti; nella sanificazione e sanitizzazione ambientale;
- E' in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti;
- Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare;
- Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti;
- Sa svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette;

In sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del personale preposto è in grado di:

- aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
 - aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
 - osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione ecc.);
 - attuare interventi di primo soccorso;
 - effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse;
 - controllare e assistere la somministrazione delle diete;
 - aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacità cognitive e manuali;
 - collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di mobilitazione semplici su singoli e gruppi;
 - provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella/carrozzella;
- collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
- utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;
 - svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
 - accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi.

Competenze relative alle conoscenze richieste

- Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse;
- Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati;
- Riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato, demente o handicappato mentale ecc;
- È in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell'utente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche;
- Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'utente;
- Conosce le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione-;
- Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute, rivolti agli utenti e ai loro familiari;
- Conosce l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali.

Competenze relazionali

- Sa lavorare in equipe;
- Si avvicina e si rapporta con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attività quotidiane di assistenza; sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo;

E in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente.

- Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei Territori;
- Sa sollecitare ed organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione ad iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale;
- E' in grado di partecipare all'accoglimento dell'Utente per assicurare una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse;
- E in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità;
- Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi.

ALLEGATO C

OBIETTIVI DI MODULO E MATERIE D'INSEGNAMENTO

Obiettivi di modulo

Primo modulo (200 ore di teoria):

- acquisire elementi di base utili per individuare i bisogni delle persone e le più comuni problematiche relazionali;
- distinguere i sistemi organizzativi socio-assistenziali e la rete dei servizi;
- conoscere i fondamenti dell'etica, i concetti generali che stanno alla base della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché i principi che regolano il rapporto di dipendenza del lavoratore (doveri, responsabilità, diritti...);
- conoscere i concetti di base dell'igiene e i criteri attraverso i quali mantenere la salubrità dell'ambiente.

Secondo modulo (250 ore di teoria, 100 esercitazioni, 450 tirocinio): riconoscere e classificare i bisogni ed interpretare le problematiche assistenziali derivanti dalla relazione alle principali caratteristiche del bambino, della persona anziana, della persona con problemi psichiatrici, con handicap, ecc. o in situazioni di pericolo;

- identificare tutti gli elementi necessari alla pianificazione dell'assistenza, collaborando con le figure professionali preposte;
- riconoscere le principali alterazioni delle funzioni vitali al fine di attivare altre competenze e/o utilizzare tecniche comuni di primo intervento;
- applicare le conoscenze acquisite per il mantenimento di un ambiente terapeutico adeguato – cura della persona - mantenimento delle capacità residue - recupero funzionale;
- conoscere ed applicare le diverse metodologie operative presenti nelle sedi di tirocinio;
- conoscere i principali aspetti psico-sociali dell'individuo e del gruppo al fine di sviluppare abilità comunicative adeguate alle diverse situazioni relazionali degli Utenti e degli operatori nonché conoscere le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di concorrere, per quanto di competenza, al mantenimento dell'autonomia e dell'integrazione sociale dell'utente.

Modulo facoltativo: tecnica professionale specifica: (50 ore teoria, 50 esercitazioni, 100 tirocinio):

Approfondire le competenze acquisite con speciale riferimento ad una particolare tipologia di utenza o ad uno specifico ambiente assistenziale.

Principali materie di insegnamento

Area socio culturale, istituzionale e legislativa:

Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale;

Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica O.S.S.);

Elementi di etica e deontologia;

Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza.

Area psicologica e sociale:

Elementi di psicologia e sociologia;

Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alle specificità dell'utenza;

- Area igienico-sanitaria;

Elementi di igiene;

- : Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;

- Igiene dell'ambiente e comfort alberghiero.

Area tecnico-operativa:

- Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza;

- Metodologia del lavoro sociale e sanitario;

- Assistenza sociale.

Allegato D

Logo Ente di Formazione

REGIONE CALABRIA

ATTESTATO DI QUALIFICA

DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. DEL

Il/La Signore/a

Nato/a a

Il

ha superato la prova teorico-pratica prevista dall'Accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministero della Sanità, Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione.

Si RILASCIA

ATTESTATO DI QUALIFICA DI

OPERATORE SOCIO-SANITARIO

La qualifica di "Operatore Socio-Sanitario" viene rilasciata secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo in materia di formazione di base per Operatore Socio-Sanitario (art. 20).

Regio al prot. O n. del

Reg.to al prot. (Regione Calabria) n. del

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Formazione Professionale

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Lavoro,

Formazione

e Politiche Sociali

VENETO

DGR 16.5.17, n. 688 - Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario triennio 2017/2019. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi a riconoscimento regionale, rivolti ad aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il triennio 2017/2019. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.(BUR n. 49 del 19.5.17)

Note

Con il provvedimento, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario triennio 2017/2019, si approva l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi a riconoscimento regionale rivolti ad aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il triennio 2017/2019 e la Direttiva che definisce i termini e le condizioni per la presentazione di tali progetti.

NB

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo

PARI OPPORTUNITÀ

EMILIA-ROMAGNA

DGR 28.4.17, n. 543 - Approvazione avviso per la presentazione di domande per la designazione della/del Consigliera/e di parità regionale effettiva/o e della/del Consigliera/e di parità regionale supplente. (BUR n. 139 del 17.5.17)

Note

In applicazione del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 si avvia la necessaria procedura per la designazione di:

- una Consigliera o un Consigliere di parità regionale effettiva/o;
- una Consigliera o un Consigliere di parità regionale supplente;

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER LA DESIGNAZIONE DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI PARITÀ REGIONALE EFFETTIVA/O E DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI PARITÀ REGIONALE SUPPLENTE

Posizioni da ricoprire

In applicazione del Decreto Legislativo n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”, la Regione Emilia-Romagna deve procedere alla designazione per la nomina di: una Consigliera o un Consigliere di parità regionale effettiva/o una Consigliera o un Consigliere di parità regionale supplente

Funzioni e compiti della/del consigliera/e di parità

La/il Consigliera/e di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, intraprendendo ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo i compiti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii..

Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le/i Consigliere/i di Parità sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

Durata in carica

Il mandato delle/dei Consigliere/i o di parità ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Modalità di designazione

Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 198/06 e ss.mm., le/i Consigliere/i di parità regionali sono nominate/i con decreto del Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, su designazione della Giunta regionale.

Requisiti

Ai sensi dell’art. 13 I comma del D.Lgs. 198/06 e ss.mm., le Consigliere e i Consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

Come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 20 del 22 giugno 2010: “Il requisito della specifica competenza attiene ai percorsi di studio, ricerca, formazione. Il requisito dell’esperienza pluriennale è correlato allo svolgimento di attività lavorative di durata non inferiore a due anni presso enti e amministrazioni pubbliche o private.

Tali requisiti devono risultare dal curriculum vitae che ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in caso di nomina dovrà essere completo, ma sintetico; non è ammesso il rinvio ad altri atti da cui risultino le informazioni.

I requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro devono, inoltre, essere comprovati da idonea documentazione».

Modalità di presentazione delle domande

La domanda, pena l’inammissibilità, deve essere redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al presente Avviso (allegato 1), sottoscritta dal/dalla candidato/a e corredata da:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, dal quale si evincano esplicitamente i requisiti richiesti, e corredato da relativa documentazione comprovante i requisiti medesimi.

Si precisa, infine, che nell’ambito del procedimento potrà essere richiesta ai/alle candidati/e eventuale idonea documentazione integrativa comprovante i requisiti di cui all’art.13 comma 1 del D.Lgs. n.198/2006.

La domanda sottoscritta e corredata da quanto sopra indicato dovrà riportare sulla busta la seguente dicitura: “Domande per la designazione della/del Consigliera/e di parità regionale effettiva/o e della/del Consigliera/e di parità regionale supplente” e dovrà pervenire tramite una delle seguenti modalità:

consegna a mano presso l’ufficio Segreteria del Servizio Politiche sociali e socio-educative, Viale Aldo Moro n.21, 8° piano, Bologna, entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. del presente avviso, nel caso in cui la scadenza coincida con un sabato o un giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo;

oppure

invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento effettuata perentoriamente entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. del presente avviso (nel caso in cui la scadenza coincida con un sabato o un giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo) al seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Servizio Politiche sociali e socio educative - Viale Aldo Moro, 21, - 40127 Bologna. Fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante. Non potranno in nessun caso essere accolte domande inviate per posta e pervenute oltre il quindicesimo giorno successivo la data di scadenza del bando;

oppure

invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: segrsvilloc@postacert.regione.emilia-romagna.it, esclusivamente attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata della /del candidata/o e sottoscritte mediante firma digitale, indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Domanda per la designazione della/del consigliera/e di parità regionale effettiva/o e supplente”. Le domande inviate a mezzo di posta elettronica certificata dovranno essere spedite entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. del presente avviso (nel caso in cui la scadenza coincida con un

sabato o un giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo); la data di spedizione è comprovata dalla data della ricevuta di accettazione.

Non verranno prese in considerazione le domande che per qualunque motivo non perverranno entro i termini perentori sopra indicati.

Esame delle candidature e modalità di designazione

L'ammissione formale delle domande e la verifica del possesso dei requisiti necessari verranno effettuate sulla base di valutazione collegiale tenuto conto di modalità determinate dal Dirigente responsabile competente.

La valutazione sarà diretta a individuare i candidati/e in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente, motivando le eventuali proposte di esclusione in relazione alla mancanza dei requisiti.

I criteri e i parametri della valutazione con relativi punteggi per le singole categorie di requisiti richiesti dal presente Avviso sono definiti come segue:

a) titoli di studio, corsi di specializzazione, formazione ed aggiornamento, frequenze di stages, pubblicazioni e quanto altro possa dimostrare la conoscenza delle tematiche in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro (art.13, comma 1, del D.Lgs 198/2006): max 10 punti;

b) comprovate esperienze lavorative e/o professionali maturate nell'ambito delle tematiche indicate all'art.13, comma 1, del D.Lgs 198/2006 (data inizio e fine attività/incarico, organizzazione per la quale è stata svolta l'attività, profilo professionale ricoperto, mansioni svolte, descrizione dell'attività): max 10 punti.

Sulla base dei risultati delle istruttorie effettuate, la Giunta regionale, con propri atti, provvederà alla designazione della/del Consigliera/e di parità regionale effettiva/o e della/del Consigliera/e di parità regionale supplente.

La nomina del Consigliere/a di Parità effettivo/a e del Consigliere/a di Parità supplente avverrà con decreto di nomina del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per tutto quanto non compreso nel presente avviso si fa rinvio al D.Lgs. 198/06 e ss.mm.

Informazioni

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Lo schema di domanda allegato al presente avviso è scaricabile consultando la sezione servizi online/bandi regionali all'indirizzo Internet <http://parita.regione.emilia-romagna.it/> Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi al Servizio Politiche sociali e socio educative. tel. 051 5275160 email: enzo.dicandilo@regione.emilia-romagna.it La responsabilità del procedimento amministrativo è affidata alla Dott.ssa Maura Forni Responsabile del Servizio Politiche sociali e socio educative, della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare.

Tutela della Privacy Tutti i dati personali in possesso dell'Amministrazione in ragione del presente bando verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.; si allega l'informativa prevista dalla legge.

ALLEGATO 1

DOMANDA DI CANDIDATURA A CONSIGLIERA/E DI PARITA' REGIONALE EFFETTIVA/O E CONSIGLIERA/E DI PARITA' REGIONALE SUPPLENTE

E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (AUTOCERTIFICAZIONE)

Alla Regione Emilia-Romagna Servizio Politiche sociali e socio educative. Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna

La/Il sottoscritta/o

PRESENTA la propria candidatura a Consigliera/e di parità regionale effettiva/o e Consigliera/e di parità regionale supplente. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di mendaci dichiarazioni e falsità di atti, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R.,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' di essere nata/o a.....(Prov).....il residente a.....Provincia.....

Via/PiazzaCAP..... domicilio (solo se diverso dal luogo di residenza)

..... recapiti Tel..... recapito e-mail

- di godere dei diritti civili e politici; di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 3 della L.R. 24/94; di possedere i requisiti indicati nel curriculum vitae allegato in merito alla specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro; che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all'art. 4 della L.R. 24/94.

A tal fine, allega alla presente:

- curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto, da cui si evince il possesso dei requisiti richiesti, e corredato da idonea documentazione comprovante i requisiti medesimi; fotocopia del documento di identità in corso di validità.

(luogo e data) _____ digitale)

La/Il dichiarante (firma in originale per esteso e leggibile o firma digitale)

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore:

- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati nell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;
- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in

conformità con quanto previsto dall'articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, l'utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura.

(luogo e data) La/il dichiarante _____ (firma in originale per esteso e leggibile o firma digitale)

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della ricezione della domanda di partecipazione alla procedura.

3. Finalità del trattamento I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: Designazione per la nomina della/del Consigliera/e di parità regionale effettiva/o e supplente, come previsto dal D.Lgs 198/06.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori del Servizio Politiche sociali e socio educative e dell'Agenzia regionale per il lavoro, individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta: 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; e) dei

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 8. Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Generale Cura della persona salute e welfare.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia) - telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

Comunicato regionale 10 maggio 2017 - n. 87 Proroga del termine di iscrizione e mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità - Anno 2017 In relazione al Comunicato regionale n . 43 del 13 marzo 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie ordinaria n . 11 di giovedì 16 marzo 2017, ritenuto opportuno favorire la più ampia promozione dell'associazionismo femminile, si valuta congruo prorogare il termine per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo regionale Iscrizione all'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità per l'anno 2013 (art .9, comma 1 della l .r . 29 aprile 2011, n .8) . Si informa che è prorogato al 31 maggio 2017 il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione e di mantenimento dell'iscrizione all'Albo Regionale delle associazioni e dei movimenti per le Pari opportunità . Possono presentare domanda di iscrizione tutte le associazioni e i movimenti senza scopo di lucro aventi sede operativa in Lombardia e il cui statuto o atto costitutivo prevedano finalità e attività volte allo sviluppo e all'effettiva attuazione dei principi di parità e di pari opportunità tra uomini e donne, in conformità con i principi espressi all'art . 11 dello Statuto di autonomia della Regione Lombardia . La domanda dovrà essere presentata attraverso il sistema di gestione on line dell'Albo al quale è possibile accedere dal seguente indirizzo: [www .registriassociazioni .servizirl .it](http://www.registriassociazioni.servizirl.it) Le associazioni che hanno già un profilo attivo su uno dei registri/albi regionali presenti sulla stessa piattaforma informatica potranno accedere attraverso il profilo già registrato ed effettuare il mantenimento dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale pari opportunità . I dati richiesti devono essere inseriti direttamente on line . Una volta compilata la modulistica, sarà necessario, se non già in possesso di Regione

Lombardia, allegare i file dell'atto costitutivo e/o dello statuto del soggetto o degli accordi intervenuti tra le associate debitamente sottoscritti ai sensi dell'art . 36 C .C . Il sistema rilascerà una dichiarazione da firmare e allegare per autenticare la domanda; nel caso in cui non sia possibile firmarla digitalmente, dovrà essere allegata la scansione della carta d'identità del/la legale rappresentante . I soggetti che richiedono il mantenimento dovranno allegare anche la relazione d'attività . Per assistenza tecnica è possibile contattare il numero verde: 800.070.090 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 .00 alle ore 20 .00 (post-selezione: tasto 1 e di seguito tasto 6) o inviare un'e-mail a: spoc_voloasso@lispa .it . Sull'home page del sistema sarà presente il manuale utente dedicato .

La dirigente Ilaria Marzi

D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta regionale

Serie Ordinaria n. 19 - Venerdì 12 maggio 2017

UMBRIA

DPGR 19 aprile 2017, n. 116 - Designazione della Consigliera di parità regionale effettiva e della Consigliera di parità regionale supplente, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni.

Art. 1

Sono designate, su conforme deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 157 del 7 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le Signore: — Monica Paparelli, quale Consigliera di parità regionale effettiva; — Elena Tiracorrendo, quale Consigliera di parità regionale supplente.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 198/2006, il mandato delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Art. 3

Il presente decreto, al fine degli adempimenti previsti all'articolo 12 del d.lgs. 198/2006, sarà trasmesso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero per le Pari opportunità.

PERSONE CON DISABILITÀ

LAZIO

Determinazione 8 maggio 2017, n. G05857 Conferma impegno pluriennale di spesa n. 18602/2017 di euro 1.276.361,10 in favore del Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi (cod. creditore 4784). Capitolo F11911. Esercizio finanziario 2017. (BUR n. 41 del 23.5.17)

Note

Il Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi garantisce il servizio di assistenza alla comunicazione agli alunni con disabilità sensoriale visiva (ciechi o ipovedenti) frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale per l'anno scolastico 2016/17 a seguito della stipula del contratto n. 19467/2016;

Viene confermato l'impegno pluriennale di spesa n. 18602/2017 di euro 1.276.361,10 in favore del Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi.

LOMBARDIA

DCR 16 maggio 2017 - n. X/1518 - Ordine del giorno concernente le tempistiche per garantire l'inclusione scolastica agli studenti disabili.(BUR n.22 del 29.5.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

premesso che

– nel progetto di legge n 339 (Legge di semplificazione 2017), con l'articolo 31 (Modifiche agli articoli 5 e 6 della l r 19/2007) Regione modifica le competenze per l'inclusione scolastica degli

alunni disabili, prima affidati alla provincia, e che dal prossimo anno saranno in capo ai comuni e al servizio sanitario regionale con la garanzia della copertura dei costi da parte di Regione Lombardia, la quale: al fine di assicurare omogeneità di trattamento, efficacia ed efficienza, approva specifiche linee guida, sulla base di costi standard, per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f bis), e al comma 1bis), 1 dell'articolo 31;

– le suddette competenze, così come previsto dall'articolo 10, comma 2 della l r 35/2016, saranno gestite da Regione Lombardia a partire dal prossimo anno scolastico 2017/2018; considerato che l'anno scolastico in corso, così come denunciato sulla stampa dal Presidente della LEDHA è partito a settembre 2016 con diverse problematiche e mancanza dei servizi per gli studenti disabili e le loro famiglie, non è stato garantito fin dal primo giorno di scuola il servizio di trasporto, gli insegnanti di sostegno, gli educatori necessari per seguire i ragazzi nelle varie attività scolastiche e il materiale didattico di base (necessario in particolare per i ciechi e gli ipovedenti); al fine di garantire il pieno diritto all'istruzione degli studenti disabili, assicurare le famiglie e il personale scolastico;

Fonte: <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/09/scuola-in-lombardia-centinaia-di-studenti-disabili-non-possono-iniziare-lanno-famiglie-abbandonate-dalleistituzioni/3022563/>

invita il Presidente, la Giunta regionale e l'Assessore competente a mettere in atto tutte le azioni opportune in tempo utile, affinché tutti i servizi previsti per gli studenti disabili siano pienamente garantiti fin dal primo giorno di scuola del prossimo anno scolastico 2017/2018 ”

PUGLIA

L.R. 18.5.17, n. 14 “Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell'Attività fisica adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)” (BUR n. 58 del 19.5.17)

Art. 1.

La presente legge disciplina il riconoscimento e lo svolgimento dell'Attività fisica adattata (AFA), nonché la sua promozione e la tutela del suo esercizio.

Art. 2

Riconoscimento dell'Attività fisica adattata - Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33

1. All'articolo 1-bis della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33, (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti), come inserito dall'articolo 3 della legge 19 novembre 2012, n. 32, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) sport e attività fisico motorie: qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo la formazione, l'educazione, l'espressione, il miglioramento degli stili di vita e della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali, anche per il conseguimento di risultati competitivi;
- b) attività fisica adattata: ogni attività fisica o sportiva che può essere praticata da individui limitati nelle loro capacità fisiche e mentali o da alterazioni delle grandi funzioni. L'attività fisica adattata si rivolge sia a soggetti con bisogni educativi speciali e sociali che a persone affette da patologie croniche non trasmissibili in condizioni cliniche stabili. Comprende le attività fisiche e/o sportive proposte attraverso differenti modalità organizzative e strategie didattiche, finalizzate alla prevenzione, al ri-adattamento, ri-funzionalizzazione, alla post-riabilitazione, rieducazione ed educazione delle persone con bisogni speciali e diversamente abili e/o anziane;
- c) impianto sportivo: qualsiasi spazio attrezzato, all'aperto o al chiuso, preposto allo svolgimento di attività di natura principalmente sportiva;
- d) area sportiva attrezzata: qualsiasi area, anche non espressamente destinata all'uso sportivo, purché dotata di attrezzature o spazi adeguati alle esigenze della pratica sportiva;
- e) attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili: attrezzature necessarie allo

svolgimento dell'attività sportiva, ivi compresi gli ausili sportivi funzionali all'espletamento dell'attività sportiva da parte di cittadine e cittadini disabili.”.

2. Ai fini della presente legge l'acronimo “AFA” ha il significato di “Attività fisica adattata”.

Art. 3

Ambiti di intervento dell'Attività fisica adattata

1. L'AFA mira a raggiungere l'obiettivo di ricondizionare lo stato di salute individuale al termine della riabilitazione, combattere l'ipomobilità, favorire la socializzazione e promuovere stili di vita più corretti per la prevenzione secondaria e terziaria della disabilità.

2. L'AFA è svolta negli abituali luoghi di socializzazione, deputati ad attività fisica o sportiva, in piscine e palestre, ed è impartita da personale specializzato.

3. I percorsi di AFA non sono compresi nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal Servizio sanitario regionale.

Art. 4

Esclusioni

1. Sono esclusi da tutti i programmi AFA i soggetti con instabilità clinica nonché con sintomatologia acuta o post acuta aggredibili con programmi di cura e riabilitazione per i quali la risposta è esclusivamente sanitaria.

2. I programmi di Attività fisica adattata non possono sostituire, in alcuna maniera, la presa in carico individuale, capace di adattarsi ai differenti periodi di riabilitazione dei problemi di salute.

Art. 5

Ruolo della Giunta regionale e predisposizione del “Regolamento AFA”

1. Le modalità e i criteri per l'accesso, la prescrizione, l'erogazione, la definizione dei costi, la verifica della sicurezza e della qualità dei programmi AFA, nonché per il rilascio e il rinnovo della certificazione regionale di “Palestra etica”, sono esplicitati dalla Giunta regionale con proprio regolamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1, denominato “Regolamento AFA”, è pubblicato sui siti web della Regione e delle aziende sanitarie locali e deve indicare, oltre alle modalità e ai criteri di cui al medesimo comma 1, i livelli di funzionalità motoria minimi necessari per partecipare ai programmi AFA e il ruolo delle aziende sanitarie locali nella promozione dell'AFA tra la propria popolazione.

Art. 6

Responsabili tecnici e istruttori

1. Per lo svolgimento dell'AFA, le strutture sedi di erogazione dei relativi programmi impiegano, in qualità di responsabile tecnico, un laureato magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe di laurea LM 67) o un laureato in Scienze e tecniche dello sport (classe di laurea LM 68) o in discipline equipollenti.

Art. 7

Costi del programma AFA

1. La quota di riferimento per la partecipazione a ciascuna tipologia di programma AFA è definita secondo i criteri e le modalità stabiliti nel “Regolamento AFA” di cui all'articolo 5 ed è valida per tutte le sedi di svolgimento. La detta quota è posta a carico degli assistiti in quanto i programmi AFA non sono compresi nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal Servizio sanitario regionale.

Art. 8

Rinnovo e verifica della certificazione di “Palestra etica”

1. La certificazione di “Palestra etica” ha durata un anno e, affinché possa essere mantenuta, deve essere rinnovata secondo le modalità e i termini stabiliti nel “Regolamento AFA” di cui all'articolo 5.

2. Alla Regione Puglia e alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti è riservata, in ogni momento e senza alcun preavviso, la facoltà di effettuare ispezioni e controlli all'interno delle “Palestre etiche” al fine di verificare la sussistenza o la permanenza dei requisiti e delle condizioni richieste per il rilascio e il mantenimento della certificazione di “Palestra etica” in capo ai soggetti

titolari delle strutture sedi di svolgimento dei programmi AFA, nonché in capo ai responsabili tecnici e agli istruttori impiegati nel loro svolgimento.

3. La verifica dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nel "Regolamento AFA" o dell'inesistenza anche di una sola delle condizioni richieste per il rilascio e il mantenimento della certificazione di "Palestra etica", comporta l'irrogazione delle sanzioni previste nel "Regolamento AFA" che, nei casi più gravi, potranno consistere nella cancellazione della struttura sede di erogazione dell'Attività fisica adattata dall'elenco delle "Palestre etiche" e il conseguenziale divieto di utilizzo, in qualsiasi forma e maniera, della certificazione di "Palestra etica" da parte del suo titolare.

4. La successiva violazione del divieto di utilizzo della certificazione di "Palestra etica" di cui al comma 3, comporta l'irrogazione nei confronti dei trasgressori di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui ammontare è determinato nel "Regolamento AFA" di cui all'articolo 5.

SARDEGNA

DGR 3.5.17, n. 22/29 -Autorizzazione all'esercizio delle strutture per le attività socio sanitarie di Centro diurno a valenza socio-riabilitativa per persone con disabilità in situazione di gravità, Centro di riabilitazione globale diurno per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, Presidio di riabilitazione globale a ciclo continuativo per disabilità fisica, psichica e sensoriale e Presidio residenziale a valenza socio riabilitativa. Modifica e sostituzione delle schede di autovalutazione sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle suddette attività di cui alla Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010. (BUR n. 37 dell'8.5.17)

Note

PREMESSA

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rammenta che, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 47/42 e n. 47/43 del 30.12.2010, sono stati approvati in via definitiva i requisiti minimi ed ulteriori nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e l'implementazione dell'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e sociosanitarie nella Regione Sardegna, attribuendo alla Giunta regionale il compito di prevedere il periodico aggiornamento con il presupposto di valorizzare il processo di miglioramento dei servizi sanitari a garanzia dell'utenza.

L'Assessore ricorda che, in attuazione delle disposizioni del Ministero della Sanità riguardo le attività di riabilitazione di cui all'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 1998, con D.G.R. n. 8/16 del 28.02.2006 sono state formalizzate le linee di indirizzo sulle attività sanitarie e sociosanitarie di riabilitazione nonché i requisiti organizzativi e strutturali per l'accreditamento dei soggetti erogatori, successivamente integrati con D.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010.

L'Assessore evidenzia che, a seguito dell'attività di verifica svolta dall'organismo tecnico regionale "Nucleo Tecnico" sulle strutture sanitarie e socio sanitarie, è stata data particolare rilevanza alle criticità riscontrate sull'applicazione dell'attuale normativa regionale in materia di Riabilitazione territoriale, relativamente al valore dello standard organizzativo che dispone la capacità operativa minima sia per le strutture residenziali (20 posti letto) che per i centri diurni (20 pazienti/die).

L'Assessore fa presente che tale problematica evidenzia la difficoltà di garantire una omogenea distribuzione dei presidi socio sanitari in tutti gli ambiti territoriali regionali, in particolare nelle zone rurali e con più impoante dispersione demografica, sia per la carenza di strutture in genere che per la difficoltà nel raggiungimento dei servizi ospedalieri e/o territoriali esistenti, spesso ubicati a una distanza e/o tempo di percorrenza dal domicilio dei pazienti che ne limitano l'effettiva accessibilità.

L'Assessore rileva, altresì, che la regione Sardegna, così come risulta dalla rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) sulla popolazione residente al primo gennaio 2016, presenta una densità di popolazione pari a 69 abitanti per chilometro quadrato, meno di un terzo di quella rilevata nel resto d'Italia (pari a 212 abitanti per chilometro quadrato).

L'Assessore ritiene, pertanto, alla luce della diffusa situazione di ruralità e dispersione demografica che contraddistingue la maggior parte del territorio regionale che, al fine di consentire la corretta applicazione del sistema di regole relative ai percorsi di autorizzazione e accreditamento regionale delle attività di Riabilitazione Territoriale, sia opportuno modificare i requisiti minimi (autorizzativi) strutturali, tecnologici ed organizzativi precedentemente approvati con la D.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010, relativamente alle seguenti attività socio sanitarie:

- Centro diurno a valenza socio-riabilitativa per persone con disabilità in situazione di gravità
- Centro di riabilitazione globale diurno per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
- Presidio di riabilitazione globale a ciclo continuativo per disabilità fisica, psichica e sensoriale
- Presidio residenziale a valenza socio riabilitativa

e sostituirli con quelli indicati nelle schede di autovalutazione di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

L'Assessore propone che i requisiti previsti nelle predette schede di autovalutazione siano di diretta applicazione nei confronti delle strutture socio sanitarie di Riabilitazione Territoriale esistenti, attualmente accreditate ed inserite nell'apposito elenco regionale, e/o in possesso dell'autorizzazione alla realizzazione, nei confronti delle strutture richiedenti la rimodulazione delle attività e/o il trasferimento delle stesse in altre sedi operative nel medesimo ambito territoriale della ASSL di appartenenza e nei confronti delle nuove strutture richiedenti eventuali nuove autorizzazioni all'esercizio e/o dell'accREDITAMENTO istituzionale, laddove ciò dovesse risultare possibile nel rispetto di quanto previsto nella programmazione regionale.

L'Assessore evidenzia al riguardo che la D.G.R. n. 53/59 del 20.12.2013, integrando la D.G.R. n.19/29 del 14.05.2013, ha indicato, per singola struttura e per tipologia di prestazioni erogabili, il numero di posti letto e/o pazienti/die programmati e accreditati nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, negli Hospice e nelle strutture di riabilitazione globale; ha provveduto ad aggiornare il numero dei posti letto autorizzabili in RSA a seguito della definizione della nuova rete ospedaliera; ha stabilito che le attività (posti letto, pazienti/die) già programmate a favore delle aziende sanitarie pubbliche potessero, qualora queste ultime non avessero inteso avvalersene, essere destinate agli operatori sanitari privati, ciò al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie a vantaggio degli utenti, anche in ragione dei vincoli di finanza pubblica che ne avrebbero potuto impedire l'attivazione.

L'Assessore ricorda che la menzionata D.G.R. 19/29 del 14.05.2013 dispone che "non possono essere accolte nuove richieste di autorizzazione/accreditamento di posti letto di riabilitazione globale oltre quelli già programmati" e rammenta che l'offerta di posti attualmente accreditati, essendo di fatto superiore alla previsione della D.G.R. n. 19/1 del 28.03.2008, appare sufficiente a soddisfare la domanda di prestazioni di riabilitazione globale sottolineando, al riguardo, che la Regione Sardegna è storicamente caratterizzata da una forte presenza di strutture riabilitative rispetto ad altre strutture assistenziali.

L'Assessore rammenta, a tal proposito, che la D.G.R. n. 19/29 del 14.05.2013 ha disposto, inoltre, sulla necessità di valutare la possibile conversione di porzione dei posti letto di riabilitazione territoriale esistenti in posti letto di RSA, ovvero di prevedere la disattivazione di altra porzione con l'obiettivo di decurtarne il numero fino a quello stimato nella D.G.R. n. 19/1 del 28.03.2008 prevedendo, a tal fine, l'attivazione di un apposito percorso di valutazione dell'impatto della conversione/disattivazione dei posti letto di cui trattasi con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali.

LA DISPOSIZIONE

Vengono approvati gli allegati 1, 2, 3 e 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenenti le schede di autovalutazione relative ai requisiti minimi (autorizzativi) strutturali, tecnologici ed organizzativi riferiti alle seguenti attività sanitarie:

- Centro diurno a valenza socio-riabilitativa per persone con disabilità in situazione di gravità
- Centro di riabilitazione globale diurno per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
- Presidio di riabilitazione globale a ciclo continuativo per disabilità fisica, psichica e sensoriale

- Presidio residenziale a valenza socio riabilitativa

sostituendoli a quelli precedentemente approvati con D.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010.

Viene disposta la diretta applicazione dei requisiti contenuti nelle schede di autovalutazione di cui al punto 1) nei confronti delle strutture socio sanitarie di Riabilitazione Territoriale esistenti, attualmente accreditate ed inserite nell'apposito elenco regionale, e/o in possesso dell'autorizzazione alla realizzazione, nei confronti delle strutture richiedenti la rimodulazione delle attività e/o il trasferimento delle stesse in altre sedi operative nel medesimo ambito territoriale della ASSL di appartenenza e nei confronti delle nuove strutture richiedenti eventuali nuove autorizzazioni all'esercizio e/o dell'accreditamento istituzionale, laddove ciò dovesse risultare possibile nel rispetto di quanto previsto nella programmazione regionale.

SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 2017. Modifica del decreto presidenziale 31 marzo 2017, concernente erogazione, a titolo di anticipazione, del trasferimento monetario diretto individuale, quale assegno di cura per le prestazioni socio-sanitarie in applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4. (GURS n. 22 del 26.5.17)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale approvato con D.P. n. 70 del 28 febbraio 1979 e s.m.i.;

Vista la legge regionale n. 68 del 18 aprile 1981 "Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap";

Vista la legge regionale n. 16 del 28 marzo 1986 "Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68";

Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e, in particolare, l'art. 14;

Visto il D.P.R.S. 4 novembre 2002, relativo alle "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana" e s.m.i.;

Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";

Visto il D.P.R.S. 2 gennaio 2006, che approva il "Piano triennale della Regione siciliana a favore delle persone con disabilità";

Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007), che ha istituito il "Fondo per le non autosufficienze"; Visto il D.P.R.S. 26 gennaio 2011, recante "Linee guida regionali per l'accesso ed il governo del sistema integrato delle cure domiciliari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 dell'11 febbraio 2011;

Visto l'art. 10 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;

Visto il decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2016, con il quale, tra l'altro, vengono individuati i parametri che definiscono la disabilità gravissima;

Visto l'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 "Istituzione del Fondo regionale per la disabilità"; Visto il comma 7 della summenzionata legge regionale n. 4/2017, che stabilisce che con successivo decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della

VI Commissione legislativa dell'A.R.S. "Servizi sociali e sanitari", saranno definiti i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del Fondo di cui al comma 1 della medesima legge;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 136 del 20 marzo 2017;

Vista la risoluzione della Commissione VI ARS Servizi sociali e sanitari n. 66 del 30 marzo 2017;

Ritenuto che nelle more della definizione dei piani personalizzati, elaborati dalle Unità di valutazione multidimensionale (U.V.M.) delle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), congiuntamente con i comuni territorialmente competenti, si provveda con tempestività ad erogare un assegno di cura alle persone con disabilità gravissima aventi diritto all'assistenza socio-sanitaria, ciò al fine di consentire la libera scelta della forma di assistenza e garantire agli stessi la permanenza nella propria abitazione e un intervento a supporto di una vita indipendente;

Ritenuto che per ragione di urgenza il suddetto assegno di cura sarà erogato ai destinatari finali per il tramite delle Aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, ferme restando le competenze istituzionali assegnate dalle norme vigenti alle A.S.P. e ai comuni, singoli o associati in distretti socio-sanitari;

Ritenuto che l'erogazione del trasferimento monetario diretto, quale assegno di cura per le prestazioni sociosanitarie, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, sarà effettuato dalle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) previo trasferimento da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro delle risorse rinvenibili sul "Fondo regionale per la disabilità";

Considerato necessario provvedere a modifiche ed integrazioni del D.P.R.S. 31 marzo 2017, n. 532, avente ad oggetto: "Erogazione, a titolo anticipazione, del trasferimento monetario diretto individuale, quale assegno di cura per le prestazioni socio-sanitarie in applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4"; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 3 maggio 2017;

Considerato che la Commissione VI ARS Servizi sociali e sanitari nella seduta n. 253 del 9 maggio 2017 ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 3 maggio 2017;

Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del D.P.R.S. n. 532/Gab del 31 marzo 2017, sono così sostituiti:

1) Il trasferimento monetario diretto di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 è destinato ai soggetti di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2016.

2) Gli aventi diritto delle misure previste di cui al precedente art. 1 sono così come di seguito individuati:

a) soggetti già valutati e comunicati dalle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) e bisognosi di assistenza h24;

b) soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto e che inoltrino istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Le istanze dovranno essere inoltrate congiuntamente presso i comuni e le A.S.P. di appartenenza. L'intero procedimento di valutazione di ogni singola istanza dovrà definirsi entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza medesima.

3) A tutti i soggetti aventi diritto di cui all'articolo 2 del presente decreto sarà erogato, rispetto al fabbisogno annuo, un contributo pari ad € 1.500,00/mensili. Per i soggetti aventi diritto, di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, il beneficio sarà erogato con decorrenza 1 marzo 2017. Per i soggetti aventi diritto, di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, il beneficio sarà erogato

successivamente alla conclusione del procedimento di valutazione di ogni singola istanza, che dovrà essere definito entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza stessa. Il beneficio economico rispetto al fabbisogno annuo sarà erogato a seguito della sottoscrizione del Patto di cura ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, come da allegato 1 che risulta parte integrante del presente decreto, recante impegno a che le somme percepite siano destinate per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 4 dell'1 marzo 2017 e ss.mm.ii., che integrano gli interventi sanitari previsti nei Piani di assistenza individuali (P.A.I.). Per coloro i quali si rifiuteranno di sottoscrivere il Patto di cura verrà redatto apposito P.A.I. dalle U.V.M. territorialmente competenti. Le A.S.P. e i competenti servizi sociali dei comuni effettueranno visite domiciliari in qualsiasi momento per verificare le condizioni di assistenza del disabile in relazione agli impegni sottoscritti con il Patto di cura e/o con il P.A.I., nonché il corretto utilizzo del contributo erogato. In caso di inadempienza, le A.S.P. procederanno all'adozione degli adempimenti consequenziali. Resta fermo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 settembre 2016.

4) Per ciascun avente diritto di cui all'articolo 2 del presente decreto, sarà redatto a cura delle U.V.M. un P.A.I. di cui all'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, che declinerà i servizi socio-assistenziali da erogare, computati sulla base del fabbisogno individuale di assistenza. La definizione complessiva del contributo individuale così come determinato al comma 1, sarà erogato nei limiti dello stanziamento di bilancio per ciascun esercizio finanziario. È dato mandato al dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali di procedere all'impegno pluriennale di spesa per tutti i soggetti identificati. Entro il 31 dicembre di ciascun anno i beneficiari dovranno inviare alle A.S.P. la certificazione di esistenza in vita per consentire la prosecuzione dell'erogazione delle somme, mentre è fatto obbligo ai familiari e/o al legale rappresentante della persona disabile di comunicare alle A.S.P. l'eventuale decesso del beneficiario.

5) È fatto salvo il contenuto del D.P.R.S. n. 532/2017 nelle parti non espressamente abrogate dal presente decreto. Palermo, 10 maggio 2017. CROCETTA

Allegato 1 PATTO DI CURA

Il/la sottoscritto/a nato/a a il residente a in via/piazza familiare/tutore del/della sig./ra nato/a a il residente a in via/piazza appartenente al Distretto socio-sanitario di - presente negli elenchi trasmessi dai comuni ai Distretti sanitari; - rivalutato dalle U.V.M. sanitarie distrettuali ai sensi del D.M. 26 settembre 2016 e del D.P.R.S. n. 532/2017; - classificato dalle U.V.M. sanitarie distrettuali quale disabile gravissimo secondo quanto previsto dal D.M. 26 settembre 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. DICHIARA

1. di volere accedere al contributo economico erogato dalla Regione Sicilia ai sensi del D.P. R.S. n. 532/2017;

2. di utilizzare tale contributo esclusivamente per il benessere ed il miglioramento della qualità di vita del disabile, secondo le necessità dello stesso;

3. di non volere accedere a forme alternative di assistenza indiretta;

4. di rispettare tutti gli adempimenti richiesti dall'Azienda per l'erogazione del contributo;

5. di accettare il contributo, che dovrà essere accreditato secondo le modalità di seguito dichiarate:

Beneficiario Luogo e data di nascita
 Codice fiscale
 Conto corrente intestato a

IBAN

6. di accettare quanto di seguito descritto:

- "L'Azienda sanitaria provinciale e i competenti servizi comunali potranno effettuare visite domiciliari in qualsiasi momento, per verificare periodicamente le condizioni di assistenza del disabile, titolare dell'assegno, e il corretto utilizzo del contributo erogato. Nel caso in cui venissero a mancare i requisiti di assistenza, accettati e sottoscritti con il presente "Patto di Cura", l'Azienda sanitaria si riserva di sospendere, unilateralmente, l'erogazione del contributo economico";
- che il suddetto contributo economico verrà erogato secondo le modalità, i tempi, gli importi e le direttive emanate dalla Regione Sicilia.

7. di indicare come assistente/i (care givers), le seguenti persone:

8. di impegnarsi a comunicare all'ASP ogni variazione di residenza o domicilio. Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sensibili ai sensi del D.P.R. n. 196/2003 e s.m.i., il Firma per esteso leggibile

POLITICHE SOCIALI

LAZIO

DGR 26.4.17, n. 212 - Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione). Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, con sede in Roma.(BUR n. 37 del 9.5.17)

Note

Si procede al commissariamento dell'IPAB "Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo", per un periodo non superiore a 6 mesi, al fine di:

- a. assicurare l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Sodalizio definendo le eventuali procedure pendenti;
- b. effettuare la ricognizione dell'attività svolta dall'Ente, riesaminando e eventualmente convalidando gli atti adottati nel periodo ricompreso tra la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione e quella di insediamento del commissario straordinario, con particolare riferimento al perseguimento delle finalità statutarie;
- c. ricognire l'attuale patrimonio dell'Ipab, definendone il valore e individuando eventuali pesi gravanti sugli immobili di proprietà dell'ente, trasmettendo all'esito una dettagliata relazione corredata da idonea documentazione;
- d. accertare la sussistenza di presupposti per l'applicazione delle norme vigenti che consentano l'eventuale depublicizzazione dell'Ente e avviare il procedimento finalizzato alla sua trasformazione e alla successiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. 361/2000;

Al commissario straordinario, nominato con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio, spetterà il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, da imputarsi sul bilancio dell'ente.

Il commissario straordinario, al termine del mandato, dovrà trasmettere una dettagliata relazione sulle attività svolte, che indichi, altresì, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.

Decreto del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2017, n. T00087 - IPAB SS. Annunziata di Gaeta. Nomina Commissario straordinario. (BUR n. 41 del 23.5.17)

Note

L'Avv. Luciana Selmi viene nominata Commissario straordinario dell'IPAB SS. Annunziata di Gaeta, per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre il 30 settembre 2017 al fine di:

□ garantire lo svolgimento dell'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente anche in ottemperanza ad ulteriori specifici obblighi stabiliti dalla legge:

□ consentire l'approvazione del nuovo statuto dell'Ente, da parte della Regione Lazio, propedeutica all'avvio delle procedure per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'IPAB;

L'incarico è a titolo gratuito

LOMBARDIA

DCR 19 aprile 2017 - n. X/1499 - Ordine del giorno concernente la riallocazione in capo a Regione Lombardia delle funzioni amministrative delle politiche culturali per le biblioteche di tutte le province lombarde (BUR n. 19 dell'8.5.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

premesso che

– le biblioteche rivestono un ruolo importante per l'inclusione sociale di un territorio e sono da secoli luoghi fisici imprescindibili per la comunità. Con l'evolversi della società le biblioteche si sono innovate per mantenere il proprio ruolo centrale per la comunità e l'inclusione sociale. Gli stakeholder con cui hanno a che fare oggi le biblioteche sono, infatti, di natura diversa: editori, fornitori di servizi informatici e di rete, scuole di ogni ordine e grado, università, eccetera. Da anni, anche per via del forte impatto delle tecnologie, le biblioteche si sono attivamente impegnate nella gestione dei servizi e di progetti sempre più sofisticati per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini e della società globalizzata nel suo complesso e contribuendo significativamente all'integrazione sociale della persona;

– la biblioteca è dunque un organismo in crescita continua che si deve adeguare costantemente in modo ragionevole alla società e ha perciò bisogno di risorse, figure professionali e tecniche adeguate per poter svolgere la propria attività e mantenere il proprio ruolo sociale;

– le biblioteche pubbliche lombarde sono attualmente raggruppate in quarantaquattro sistemi bibliotecari, trenta dei quali «intercomunali» e quattro «urbani»;

considerato che

– attualmente la situazione in materia di politiche culturali per le biblioteche non è uniforme su tutto il territorio lombardo, in quanto le funzioni amministrative delle biblioteche della Città metropolitana di Milano sono in capo a Regione Lombardia ai sensi della l r 32/2015, mentre le medesime funzioni amministrative nelle altre province lombarde sono rimaste in carico alle stesse ai sensi della l r 19/2015;

– quanto sopra riportato crea una situazione di disparità di finanziamenti tra le biblioteche ubicate all'interno della Città metropolitana di Milano e quelle ubicate nel resto del territorio lombardo, creando altresì disparità di servizi per i cittadini che di conseguenza non saranno più omogenei su tutto il territorio regionale; al fine di uniformare, in un'ottica di sinergia e ottimizzazione delle risorse, gli elementi comuni e non lasciare funzioni amministrative, importanti per il territorio e i cittadini, in capo a degli enti che avranno sempre meno capacità economica quali sono le province, è necessario riportare in capo a Regione Lombardia le funzioni amministrative delle politiche culturali per le biblioteche di tutte le province lombarde, così come già avvenuto per la Città metropolitana con la legge regionale 32/2015;

invita il Presidente, la Giunta regionale e l'Assessore competente

a riportare in capo a Regione Lombardia le funzioni amministrative delle politiche culturali per le biblioteche di tutte le province lombarde e ad assicurarne il finanziamento »

DCR 19 aprile 2017 - n. X/1500 - Ordine del giorno concernente i finanziamenti per sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano. (BUR n. 19 dell'8.5.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

preso atto

del progetto di legge n. 329 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano), che ha la finalità di promuovere i servizi bibliotecari del territorio milanese fra cui la promozione, l'innovazione e lo sviluppo dei servizi che offrono le biblioteche, a cura di Regione Lombardia;

dato che

a seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni nell'ambito delle politiche culturali in base alla l.r. 32/2015 e alle modifiche alla l.r. 19/2015, Regione Lombardia promuove tali sistemi bibliotecari ed eroga risorse per attuare gli interventi di promozione ad essi finalizzati; constatato che nell'articolo 2 «Norma finanziaria» Regione Lombardia assicura il finanziamento per l'anno 2016 e non per gli esercizi successivi;

invita la Giunta regionale

ad assicurare, nell'assestamento di bilancio, il finanziamento, per gli anni 2018 e 2019, destinato agli interventi elencati all'articolo 1 del progetto di legge n. 329 e a prevedere anche risorse in conto capitale di cui necessita tale settore »

DCR 19 aprile 2017 - n. X/1501 - Ordine del giorno concernente il monitoraggio delle diverse realtà dei sistemi bibliotecari sul territorio lombardo. (BUR n. 19 dell'8.5.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

preso atto

della positiva azione che i sistemi bibliotecari hanno messo in atto nelle diverse realtà provinciali lombarde, che oltre a mantenere la propria funzione originaria, svolgono anche ruolo sociale e di incontro sul territorio;

rilevate

le difficoltà, manifestate da alcune province, nel sostenere il ruolo di sistemi bibliotecari stessi e la difficoltà anche economiche dei comuni a mettere in rete le loro biblioteche e a integrarli, per offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti;

vista

la nuova legge con cui la Regione Lombardia si assume la responsabilità dello sviluppo dei sistemi bibliotecari della Città metropolitana e del loro finanziamento;

invita la Giunta regionale ad attivare tavoli di confronto con le province per monitorare la situazione dei diversi sistemi bibliotecari e a verificarne la sostenibilità, valutando anche possibili interventi a sostegno della loro attività »

PIEMONTE

DGR 10.4.17, n. 13-4866 - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Ospedale Civile di Chiusa Pesio", con sede nel Comune di Chiusa di Pesio (CN). Provvedimenti in ordine alla modifica di statuto e di denominazione. (BUR n. 18 del 4.5.17)

Note

Viene approvato il nuovo statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Residenza La Meridiana", avente sede nel Comune di Chiusa di Pesio (CN), composto di 16 articoli, ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, il quale ha determinato, tra l'altro, il cambio di denominazione dell'Istituzione medesima.

DGR 20.4.17, n. 40-4919 - Fondazione Ermanno Medana Onlus avente sede nel Comune di Invorio (NO). Scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nomina del Commissario straordinario. (BUR n. 20 del 18.5.17)

Note

Il sig. Michele Crescentini viene nominato quale Commissario straordinario della Fondazione Ermanno Medana Onlus con sede in Inverio (NO), per la durata di sei mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, o sino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, se antecedente, con il mandato di:

- 1) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con mandato generale volto ad adottare tutti gli atti necessari a garantire un adeguato livello di prestazioni a favore della popolazione anziana ospite presso la struttura,
- 2) procedere alla modifica dello statuto della Fondazione, approvato con D.D. n. 9 del 28/02/2002, ed, in particolare, alla revisione della norma statutaria inerente la composizione del Consiglio di Amministrazione della stessa, al fine di renderlo conforme alla normativa vigente in materia,
- 3) dato adempimento al punto 2, ricostituire il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, procedendo, laddove necessario e nel rispetto della normativa vigente, alla regolarizzazione degli atti adottati dallo stesso;

Viene determinata l'indennità di carica a favore del Commissario straordinario nella misura di Euro 650,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, a carico del bilancio della Fondazione commissariata.

DGR 2.5.17, n. 27-4948 - I.P.A.B. Casa di Riposo di Castellazzo Bormida (AL). Proroga, in parziale sanatoria, dell'incarico di Commissario. (BUR n. 21 del 25.5.17)

Note

Viene prorogato, in parziale sanatoria, l'incarico di Commissario della "Casa di Riposo di Castellazzo Bormida" con sede in Castellazzo Bormida (AL), al dottor Lorenzo Barbin, sino al 30/09/2017 determinando l'indennità di carica nella misura di € 1.000,00 mensili al lordo delle ritenute di legge, da porre a carico del bilancio dell'Istituzione commissariata.

Viene affidato al Commissario l'incarico:

- di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente con mandato generale volto ad adottare tutti gli atti necessari a garantire un adeguato livello di prestazioni a favore degli ospiti presso la struttura;
- di redigere in via definitiva un piano aziendale, in collaborazione con l'I.P.A.B. Soggiorno Borsalino di Alessandria, sulle modalità di integrazione delle due strutture sotto l'aspetto gestionale;
- di formulare valutazioni, in collaborazione con l'I.P.A.B. Soggiorno Borsalino di Alessandria, sul futuro assetto statutario da proporre al momento della fusione per incorporazione.

In merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato, il Commissario straordinario dovrà produrre una relazione a metà mandato ed una finale da trasmettere alla Direzione regionale Coesione Sociale.

DGR 2.5.17, n. 29-4950 - Art. 4, comma 1, lettera k della legge regionale n. 1/2004. Disposizioni sulle modalità di rendicontazione dell'attività svolta a livello locale e delle spese relative. Revoca delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 23-12502/2004 e n. 2-2157/2011. (BUR n. 21 del 25.5.17)

Note

PREMESSA

L'art. 15 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" prevede la predisposizione di un sistema informativo dei servizi sociali diretto a rendere disponibili le informazioni e i dati necessari alla programmazione, alla gestione, alla valutazione delle politiche sociali ed alla razionalizzazione della spesa.

L'art. 4, comma 1, lettera k della L.R. 1/2004, prevede che la Giunta regionale individui forme e modalità di controllo e di verifica della spesa degli enti gestori delle attività socioassistenziali.

In attuazione delle norme sopra richiamate, la deliberazione regionale 2-2157 del 13 giugno 2011 ha integrato e parzialmente modificato la deliberazione regionale 23-12502 del 18 maggio 2004

(“Criteri generali di rendicontazione delle attività svolte a livello locale e delle spese relative”) che ha determinato un criterio generale di rendicontazione delle attività svolte a livello locale e delle spese relative, stabilendo che tale rendicontazione venga attuata, da parte degli Enti gestori, con modalità e termini prestabiliti, sulla base di specifici modelli per la raccolta e la catalogazione dei dati.

IL NOMENCLATORE INTERREGIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI

A seguito dell’approvazione nel 2009 da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del “Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali”, è stato introdotto uno strumento di mappatura degli interventi e dei servizi sociali atto a raccordare le classificazioni previste nelle diverse regioni, al fine di realizzare, attraverso un linguaggio comune, un confronto su voci omogenee tra i diversi sistemi di welfare regionali.

L’AGGIORNAMENTO

Nel 2013, nell’ambito di una convenzione tra la Regione Liguria (in qualità di coordinatore della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e Province autonome), il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici Geografici e Statistici) è stato realizzato l’aggiornamento del Nomenclatore suddetto, anche ai fini di un suo utilizzo condiviso nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, e, dall’altro, alla sua massima diffusione in ambito regionale e sub-regionale.

LA RICADUTA SULLE REGIONI

Pertanto vi è l’obbligo da parte delle Regioni di programmare gli impieghi delle risorse loro destinate del Fondo Nazionale per le Politiche sociali, ai sensi dell’art. 3 del Decreto interministeriale 21 febbraio 2014, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, per le aree di utenza e secondo i macrolivelli e gli obiettivi di servizio, indicati nell’Allegato 1 del suddetto Decreto.

Viene preso atto della necessità di aggiornare i suddetti modelli regionali di rendicontazione anche in seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”).

GLI INCONTRI CON GLI ENTI GESTORI

Data la rilevanza di una corretta ed omogenea attuazione delle rilevazioni, da ottobre 2016 ad aprile 2017, sono stati organizzati, con gli Enti gestori, incontri finalizzati all’ottimizzazione della qualità dei dati raccolti e, nel contempo, alla revisione dei modelli di rendicontazione citati, in continuità con il sistema di regole e di classificazione della spesa sociale, precedentemente adottato dalla Regione Piemonte.

LA VALIDITA’ DEI MODELLI

I modelli di rilevazione sopra indicati consentono di effettuare indagini puntuali circa l’utilizzazione e la destinazione, da parte degli Enti gestori, delle risorse finanziarie disponibili, in riferimento alle differenti funzioni ed in base alla diversa tipologia di utenza e di prestazioni, e che gli stessi sono stati presentati preventivamente agli Enti gestori in data 11 aprile 2017, senza peraltro essere stati oggetto di rilievo da parte degli Enti gestori medesimi.

LA DISPOSIZIONE

Vengono approvate, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera k della legge regionale 1/2004, disposizioni sulle modalità di rendicontazione delle attività svolte a livello locale e delle spese relative, di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché i relativi modelli, (allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale).

- Mod. A - Entrate**
- Mod. A1 – contributi e trasferimenti dai comuni all’ente gestore sulla base della quota procapite**
- Mod. A2 – Contributi e trasferimenti tra ente gestore e comuni per causali diverse dalla quota procapite**
- Mod. Macroaggregati di spesa**
- Mod. B - Rendicontazione spese**
 - Mod. B1 - Raccordo spesa corrente / prestazioni**
- Mod. C - Riepilogo utenti**
- Mod. D - Risultato di amministrazione**
- Mod. E - Attivita' socio-assistenziali gestite direttamente dai comuni singoli**
- Mod. F - Personale dipendente e non dipendente**

**ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA K DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2004.
DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA'
SVOLTA A LIVELLO LOCALE E DELLE SPESE RELATIVE**

Elenco dei documenti e termini di presentazione

Entro 30 giorni dal termine previsto dalla normativa vigente per l’approvazione del Rendiconto della gestione, di cui all’allegato 10 del d.lgs n. 118/2011, dovrà pervenire alla Regione Piemonte (indirizzo posta elettronica: spesa.sa@regione.piemonte.it) la seguente documentazione:

- Copia del Rendiconto della gestione suddetto, corredato dalla Relazione dell’organo di revisione**
- Mod. A - Entrate**
- Mod. A1 – Contributi e trasferimenti dai comuni all’ente gestore sulla base della quota procapite**
- Mod. A2 – Contributi e trasferimenti tra ente gestore e comuni per causali diverse dalla quota procapite**
- Mod. Macroaggregati di spesa**
- Mod. D - Risultato di amministrazione.**

Entro 90 giorni dal termine previsto dalla normativa vigente per l’approvazione del Rendiconto della gestione, di cui all’allegato 10 del d.lgs n. 118/2011, dovrà pervenire la seguente ulteriore documentazione:

- Mod. B - Rendicontazione spese**
- Mod. B1 - Raccordo spesa corrente / prestazioni**
- Mod. C - Riepilogo utenti**
- Mod. E - Attivita' socio-assistenziali gestite direttamente dai comuni singoli**
- Mod. F - Personale dipendente e non dipendente.**

Solo per gli Enti gestori che non provvedano alla pubblicazione sul proprio sito web, si renderà necessario, entro 90 giorni dal termine previsto dalla normativa vigente per l’approvazione del Rendiconto della gestione, di cui all’allegato 10 del d.lgs n. 118/2011, l’ulteriore invio della documentazione relativa a:

- Bilancio di Previsione Finanziario**
- DUP/Piano Programma Attività.**

Con provvedimento dirigenziale dell'Ente gestore si dovranno approvare i suddetti modelli compilati.

Omessa o incompleta trasmissione della documentazione richiesta

In caso di omessa o incompleta trasmissione della documentazione richiesta, decorso il prescritto termine di scadenza, gli uffici regionali competenti provvederanno a chiedere all'Ente gestore di provvedervi entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Decorso tale termine, permanendo le suddette situazioni di omissione o di incompletezza, l'Ente sarà penalizzato in ordine al riparto del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, relativo all'anno di competenza, in misura pari al 10%.

SICILIA

DD 27 marzo 2017 - PO FESR 2014-2020. Azione 9.6.6: Approvazione Avviso per la manifestazione di interesse a presentare progetti per “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”. (GURS n. 21 del 19.5.17)

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2

In attuazione del POR FESR 2014-2020, asse 9, obiettivo tematico 9. Priorità di investimento 9b, obiettivo specifico 9.6, azione 9.6.6. “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”, è approvato l'Avviso pubblico mediante il quale si promuove la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti da parte delle diciotto Città Polo delle agende urbane e/o con popolazione superiore a 50.000 abitanti e delle diciassette città del peculiare cluster di città che hanno elaborato un Piano strategico e/o un Piano integrato di sviluppo urbano (PISU) nel precedente periodo di programmazione, caratterizzate in genere da dimensione demografica tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti, individuate quali soggetti beneficiari ai sensi dell'art. 7 del reg. UE n. 1031/2013 e del paragrafo 1.1.1.5 del PO FESR 2014/2020 ed elencate nella seguente tabella: Fanno parte dell'avviso di attuazione dell'azione 9.6.6 i seguenti allegati:

- Allegato 1 - Istanza di finanziamento e dichiarazioni;
- Allegato 2 - Formulario della proposta progettuale;
- Allegato 3 - Schema di convenzione;
- Allegato 4 - Modello per la richiesta di anticipazione;
- Allegato 5 - Modello per la richiesta di pagamenti intermedi;
- Allegato 6 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci di quadro economico risultante dal decreto di rideterminazione del finanziamento;
- Allegato 7 - Modello per la richiesta del saldo.

L'Avviso di attuazione dell'azione 9.6.6 in uno con la modulistica citata sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3

L'Avviso ha una dotazione finanziaria pari a € 36.660.000,00, di cui € 25.000.000,00 sono destinati alla prima delle due finestre mediante le quali si darà attuazione all'azione 9.6.6, a valere del capitolo 582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli

interventi previsti nell'asse 9 - OT9 - obiettivo specifico 9.6 - Azione 9.6.6 del Programma operativo regionale FESR 2014-2020.

Art. 4

Ai fini dell'attuazione dell'Avviso dell'azione 9.6.6, sul capitolo 582419 - Codice U.2.03.01.02.003- del bilancio della Regione è prenotato l'impegno della somma complessiva di € 36.660.000,00, con imputazione di € 2.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2017, di € 13.000.060,00 nell'esercizio finanziario 2018, di € 19.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2019 e € 2.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2020.

Art. 5

Il presente decreto, l'Avviso di attuazione dell'azione 9.6.6 e la relativa modulistica saranno trasmessi alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per i controlli di competenza e successivamente pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inseriti nei siti ufficiali del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali www.regione.sicilia.it/famiglia e del PO FESR www.euroinfosicilia.it.

La modulistica sarà resa disponibile nei siti menzionati anche in formato aperto. Palermo, 27 marzo 2017. CANDORE Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in data

DECRETO 3 aprile 2017. PO FESR 2014-2020. Azione 9.6.6: Avviso per la manifestazione di interesse a presentare progetti per "Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie", approvato con D.D.G. n. 597 del 27 marzo 2017. Rettifica. (GURS n. 21 del 19.5.17)

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'art. 4 del D.D.G. n. 597 del 27 marzo 2017 "PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6: Approvazione Avviso per la manifestazione di interesse a presentare progetti per "Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie" relativamente alle somme imputate agli esercizi finanziari 2018 e 2020 è così rettificato: esercizio finanziario 2018: € 13.060.000,00 esercizio finanziario 2020: € 2.600.000,00. Art. 3 All'art. 4, paragrafo 4.4, punto 1, dell'Avviso approvato con il D.D.G. n. 597 del 27 marzo 2017 il termine massimo di conclusione del processo di valutazione delle domande è definito in 240 giorni dalla scadenza dell'Avviso, come modificato dal Manuale di attuazione versione dell'1 marzo 2017.

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

LOMBARDIA

DD 16 maggio 2017 - n. 5537 - Approvazione della graduatoria di cui al d.d.s. n. 3297 del 24 marzo 2017 avente ad oggetto »Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 6343 del 13 marzo 2017, dell'avviso pubblico per implementare e modellizzare percorsi di inclusione sociale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità, anche con problemi di abuso« (BUR n. 20 dd19.5.17)

Note

Vengono validate le graduatorie definitive mediante la rideterminazione dei budget assegnati e dei relativi voucher così come indicato nei sottoelencati Allegati - parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato A1 (anziani) per un ammontare pari ad € 1.886.400,00

- Allegato A2 (disabili) per un ammontare pari ad € 2.856.000,00.

Gli Ambiti di cui agli Allegati B1(anziani) e B2 (disabili) non hanno prodotto le graduatorie in quanto:

- non hanno ricevuto richieste entro i termini previsti
- le domande presentate non sono state ritenute ammissibili
- non sono stati rispettati i termini di scadenza per la presentazione delle graduatorie in SiAge.

Le risorse ammontano a:

- € 1.886.400,00 di cui € 754.560,00 sul 2017 ed € 1.131.840,00 sul 2018 e trovano copertura a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse 2 «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» - Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia – Programma 03 – capitoli 11264, 11265 e 11263 – per le persone anziane;
- € 2.856.000,00 di cui € 1.142.400,00 sul 2017 ed € 1.713.600,00 sul 2018 e trovano copertura a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse 2 «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» - Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia – Programma 02 – capitoli 10914, 10921 e 10936 – per le persone disabili.

Viene rinviata ad un successivo atto l'integrazione della metodologia di calcolo dei costi e le relative indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione rivolte a tutti gli Ambiti dei Comuni compreso anche l'Ambito del Comune di Milano;

LA dirigente Marina Matucci

DGR.. 19.5.17 - n. X/6616 - Approvazione della «Linea guida igienico-sanitaria regionale per il recupero del cibo al fine di solidarietà sociale» (BUR n. 21 del 26.5.17)

Note

Vengono approvate la «Linea guida igienico-sanitaria regionale per il recupero del cibo al fine di solidarietà sociale» come allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (Allegato 1).

Viene demandata a successivi provvedimenti l'attivazione di azioni informative nei confronti dei soggetti donatori, di intesa con le Direzioni regionali competenti e le ATS lombarde

ALLEGATO 1

DG WELFARE LINEA GUIDA IGIENICO-SANITARIA REGIONALE PER IL RECUPERO DEL CIBO AL FINE DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Il recupero, la raccolta e la distribuzione di alimenti a fine di solidarietà sociale non può prescindere dalla tutela del consumatore finale e quindi dalla sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti

Le presenti Linee Guida hanno lo scopo di supportare tutti coloro, operatori del settore alimentare e organizzazioni del terzo settore, che si avvicinano alla tematica per valutare la fattibilità del percorso da intraprendere e quindi non può ritenersi esaustiva della materia "sicurezza alimentare"

I principali riferimenti normativi sono contenuti nel cd "Pacchetto Igiene" (Regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004, 853/2004), nella Legge 19 agosto 2016, n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà, sociale e per la limitazione degli sprechi" e, per questo settore, è stato validato dal Ministero della Salute il "Manuale per corrette prassi operative per le organizzazioni caritative" redatto ai sensi art 8 del Reg (CE) n. 852/2004 e che risponde a quanto previsto all'art. 236 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147,

In particolare, l'obiettivo è aiutare le piccole organizzazioni del Terzo Settore, che non rientrano nella definizione di operatore del settore alimentare (OSA) di cui al Reg (CE) n. 178/2002 e che sono caratterizzate da un'attività anche non sistematica e con un basso livello di organizzazione, fornendo indicazioni pratiche e mirate che possano essere utili per facilitare il recupero e la distribuzione degli alimenti

Per contro, le organizzazioni del Terzo Settore che svolgono attività sistematica e strutturata di trasformazione e preparazione di alimenti, con o senza somministrazione a terzi, rientrano nella

definizione di OSA di cui al Reg (CE) n 178/2002 e sono soggette a registrazione ai sensi del Reg (CE) 852/2004

Questa linea guida intende inoltre agevolare gli operatori del settore alimentare che si avvicinano al mondo della donazione dei prodotti alimentari, indicandone i principali requisiti, dotazioni, limiti e caratteristiche, al fine di gestire il percorso sotto il profilo della sicurezza alimentare

Per le definizioni si fa riferimento a quelle contenute nel cd Pacchetto Igiene e nella Legge 166/2016 In generale un alimento destinato alla donazione ha un percorso suddiviso schematicamente in tre fasi operative: 1) la donazione: effettuata da donatori o soggetti cessionari - operatori del settore alimentare - che intendono donare gratuitamente i propri prodotti alimentari in eccedenza;

2) il trasporto: effettuato direttamente dal soggetto donatario o da altro soggetto donatario incaricato

3) la distribuzione: effettuata gratuitamente dal soggetto donatario che riceve le eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale

1. ASPETTI IGIENICO - SANITARI

La sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti è imprescindibile: i soggetti donatori che si affacciano al mondo del recupero delle eccedenze alimentari a fini solidarietà sociale, e quindi non operatori del settore alimentare, dovranno essere consapevoli dell'importanza di garantire il mantenimento della sicurezza dell'alimento fino al destinatario finale

Aspetti fondamentali da considerare sono:

a) Temperatura di conservazione

La conservazione a temperatura ambiente si riferisce a prodotti confezionati non deperibili (es pasta, biscotti, caffè, ecc) o che abbiano subito un trattamento di conservazione (es conserve in scatola, latte a lunga conservazione, latte UHT) Questi prodotti sono quelli più facilmente gestibili in quanto non richiedono particolari attrezzature per il trasporto né particolari accorgimenti per la conservazione, richiesti invece per i prodotti deperibili

Resta inteso che in determinate condizioni ambientali, quali temperature particolarmente elevate e condizioni di umidità, è opportuno conservare anche questi alimenti in luoghi freschi ed asciutti e trasportarli in breve tempo

I prodotti deperibili (es latte fresco pastorizzato, salumi, formaggi) sono più difficoltosi da gestire poiché necessitano di una conservazione a temperatura controllata (refrigerata) ed hanno una scadenza breve; pertanto

I prodotti surgelati, invece, risultano meno problematici in fase di conservazione, in quanto, pur necessitando di essere conservati a temperatura controllata (tra -18°C e -15°C), hanno una scadenza di norma più lunga Resta inteso che anche per questi prodotti deve essere necessariamente assicurata la catena del freddo anche durante il trasporto

b) Tipologia di Confezionamento

Un alimento confezionato all'origine dal produttore non è sottoposto a successivi rischi di contaminazione fino al momento dell'apertura della confezione originale

Pertanto è molto più sicuro di un alimento "incartato o invaschettato per il trasporto" o di un alimento sfuso ed è più facilmente gestibile al fine di garantire la sicurezza alimentare

c) Presenza di acqua nell'alimento Un alimento "umido" può favorire l'eventuale crescita microbica Quindi più un alimento è secco, meno è problematico da gestire (es frutta secca, biscotti secchi, pasta secca, pane etc...)

d) Presenza di nutrienti proteici Gli alimenti ricchi di proteine di origine animale (latte, uova, brodo, carne, formaggi, ecc) sono più a rischio in quanto in caso di presenza di microrganismi, gli stessi trovano gli elementi nutritivi per moltiplicarsi fino a rendere pericoloso l'alimento

e) Manipolazione e insudiciamento Più un alimento risulta lavorato e/o manipolato maggiore è il rischio che lo stesso venga contaminato accidentalmente Un alimento può anche essere "insudiciato" se messo a contatto con superfici sporche o conservato in ambienti non idonei (es pane nelle ceste aperte appoggiate per terra) o manipolato in assenza di corretti comportamenti di

igiene del personale Si possono pertanto individuare, per sommi capi, le seguenti categorie di alimenti ai fini della donazione ed il loro livello di rischio:

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIVELLO DI RISCHIO CRITICITA' IGIENICO SANITARIE

Generi di panetteria * (non venduto/somministrato entro le 24 ore successive alla produzione) Sfuso Basso Insudiciamento Frutta Fresco Basso Insudiciamento

Prodotti confezionati NON deperibili

Si intendono ad esempio: succhi di frutta UHT, pasta secca, riso, biscotti, latte e simili a lunga conservazione, legumi secchi, frutta/verdura in lattine/barattoli, paste/riso liofilizzate in busta, alimenti prima infanzia (omogeneizzati, latti in polvere)

Basso Mancata integrità della confezione

Prodotti confezionati deperibili

Si intendono ad esempio: pasta fresca, pasta fresca ripiena, latte fresco, yogurt, ready to eat, salumi e formaggi confezionati dal produttore

Medio/alto

Temperatura di conservazione e di trasporto, data di scadenza superata Rischio di crescita batterica/muffe

Piatti pronti da consumarsi caldi

Sono piatti preparati da materie prime diverse, più o meno elaborati, sottoposti a cottura, e da consumare caldi (primi piatti asciutti e in brodo, secondi piatti, contorni cotti)

Alto

Rispetto delle temperature di conservazione, trasporto, rinvenimento, servizio Utilizzo/consumo in brevissimo tempo Rischio di crescita batterica/muffe

Piatti pronti da consumarsi freddi

Sono piatti preparati da materie prime diverse, più o meno elaborati (arrosti, insalate di pasta o riso o altri cereali, affettati sfusi, formaggi sfusi) Alto/altissimo

Rispetto delle temperature di conservazione, trasporto, rinvenimento, servizio Utilizzo/consumo in brevissimo tempo Rischio di crescita batterica/muffe con impossibilità di risanamento (trattamento atto a ridurre la carica microbica)

*Pane, prodotti finiti della panificazione e derivati degli impasti di farina che non necessitano di condizionamento termico

f) Allergeni e alimenti che possono provocare intolleranze E' opportuno ricordare che alcuni soggetti possono essere allergici/intolleranti ad alcuni alimenti La responsabilità di selezionare gli alimenti da consumare è in capo al soggetto beneficiario

2. DONAZIONE

I settori della filiera alimentare da cui più frequentemente si verificano donazioni di eccedenze alimentari sono: – la grande distribuzione organizzata (successivamente indicata come GDO);

– i produttori di alimenti confezionati compresi agricoltori e coltivatori;

– le mense collettive (scolastiche, aziendali, ospedaliere, ecc);

– la vendita al dettaglio Per ciascuna delle categorie sopra citate vengono qui di seguito indicati gli alimenti, suddivisi per macro categorie, che si ritiene possano essere gestiti in sicurezza come eccedenze da destinare alla donazione

Confezionato all'origine

Surgelato confezionato Sfuso Preincartato Pasti pronti

GDO Si Si Frutta, verdura e pane Generi della panetteria e della pasticceria secca/da forno Formaggi stagionati in vaschetta Salumi in atmosfera protettiva o sottovuoto

Se confezionati all'origine

Vendita al dettaglio, compresi i laboratori artigianali Si Si Frutta, verdura e pane Generi della panetteria e della pasticceria secca/da forno Formaggi stagionati in vaschetta Salumi in atmosfera protettiva o sottovuoto

Non applicabile

Produttori compresi i coltivatori Si Si Frutta, verdura e uova Non applicabile Non applicabile
 Mense collettive Si Si Frutta, verdura e pane Non applicabile Sì, solo se abbattuti (*)

(*) l'abbattimento tramite abbattitore, il trasporto in regime refrigerato ed il rinvenimento presso il punto di somministrazione garantiscono il miglior mantenimento delle caratteristiche organolettiche degli alimenti ed una maggiore sicurezza igienico-sanitaria. E' consentito il trasporto anche in legame caldo, se la distanza da percorrere è così limitata da garantire il mantenimento delle caratteristiche organolettiche con temperature di trasporto superiore ai 60°C e comunque la distribuzione avvenga preferibilmente entro 1 ora dalla donazione.

Doveri e obblighi dei donatori Tutti gli Operatori del settore alimentare devono essere registrati/riconosciuti ai sensi dell'art 6 del Reg CE 852/04 presso l'Autorità Competente (ora ATS) tramite SCIA presentata al SUAP. A prescindere che gli stessi siano o meno donatori di eccedenze, devono rispettare quanto previsto dai regolamenti europei in ambito di sicurezza alimentare (Reg CE 178/02, Reg CE 852/04, Reg CE 853/04, Reg CE 2073/05, Reg UE 1169/11 e manuali di buona prassi igienica validati dal Ministero della Salute). Tutti gli Operatori del settore alimentare che donano le proprie eccedenze alimentari sono responsabili della loro gestione e della loro conservazione in sicurezza fino al momento in cui le derrate non sono più sotto il loro controllo, ai sensi L. 147/2013 c. 236 e c. 237. Pertanto le eccedenze alimentari destinate al recupero: - dovranno essere conservate secondo le modalità previste dalla tipologia dei prodotti stessi con particolare attenzione al rispetto delle temperature per i prodotti da conservarsi refrigerati/surgelati; - dovranno essere ben individuate e conservate separatamente dai restanti alimenti inseriti nel circuito commerciale; le modalità con le quali gestire questa fase andranno esplicitate nel piano di autocontrollo in apposito capitolo. Dovrà essere garantito il rispetto della data di scadenza per gli alimenti deperibili. Oltre tale data il prodotto NON potrà essere ceduto. Gli alimenti che hanno superato il termine minimo di conservazione possono essere ceduti, garantendo l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione come previsto dall'art 2 comma 1 lettera f) della Legge 166/2016. Nel caso di prodotti confezionati con etichettatura non conforme alla normativa, gli stessi potranno essere ceduti purché la non conformità non riguardi data di scadenza o informazioni relative a sostanze/prodotti che causano allergie e/o intolleranze.

3. TRASPORTO

Il trasporto degli alimenti dovrà avvenire:

- senza rischio di contaminazione;
- nel rispetto delle temperature

a) Contaminazione durante il trasporto

Si deve prendere in considerazione

- 1) Il rischio di insudiciamento del contenitore ove è posto l'alimento
- 2) Il rischio dell'insudiciamento dell'alimento stesso

Per evitare che l'alimento possa insudiciarsi è necessario che esso sia ubicato in contenitori per alimenti con coperchio possibilmente a chiusura (o, in subordine, in contenitore inserito in altro contenitore chiuso). Per evitare che il contenitore ove è conservato l'alimento possa insudiciarsi è necessario che tale contenitore sia posizionato in scatole/scatoloni/ceste pulite e posizionato su automezzi con vano pulito (non destinato ad altro trasporto contemporaneo). E' necessario fare attenzione al trasporto del pane, che rischia facilmente di essere insudiciato: è opportuno il suo trasporto in sacchi chiusi per alimenti o in contenitori chiusi. Il trasporto nelle classiche "ceste", essendo le stesse bucate e prive di coperchio, espongono il pane, che non può essere risanato e ripulito successivamente, a rischio di insudiciamento.

b) Rispetto delle temperature

Gli alimenti devono essere trasportati nel rispetto delle temperature di conservazione. Si richiama l'attenzione sul fatto che la frutta e soprattutto la verdura possono essere trasportate a temperatura ambiente, ma nel periodo estivo e per lunghi tragitti è preferibile il trasporto refrigerato. Pertanto, considerando le caratteristiche delle derrate alimentari e la durata del trasporto, nella tabella

seguente schematicamente si descrivono i mezzi e le attrezzature più idonee per il trasporto degli alimenti:

TIPOLOGIA ALIMENTI MEZZI E ATTREZZATURE PER IL TRASPORTO DURATA DEL TRASPORTO

Confezionati non deperibili In contenitori “generici” (plastica, cartone, ecc) puliti e con qualsiasi mezzo con vano pulito

Non identificabile

Confezionati deperibili, alimenti sfusi preincartati in piccole quantità, pasti pronti in piccole quantità da conservarsi a temperatura controllata

In contenitori termici puliti con idonei sistemi per mantenere la temperatura e con qualsiasi mezzo con vano pulito

Durata preferibilmente inferiore a 60 minuti

Confezionati deperibili da conservarsi a temperatura controllata (refrigerata) compresi i pasti pronti porzionati Con furgone coibentato, refrigerato e pulito

Durata superiore ai 60 minuti e comunque non superiore alle 24 ore

Confezionati deperibili da conservarsi a temperatura controllata (surgelati)

Con furgone coibentato, pulito e refrigerato in grado di mantenere la temperatura di - 15°C per tutta la durata del trasporto Non identificabile Alimenti sfusi e preincartati da conservarsi a temperatura controllata

Con furgone coibentato, refrigerato e pulito Durata comunque non superiore alle 24 ore

c) Caratteristiche dei contenitori, compresi i contenitori termici I contenitori in cui vengono introdotti gli alimenti sfusi devono essere dichiarati idonei sia per la tipologia degli alimenti che per la temperatura a cui deve essere conservato l'alimento

4. DISTRIBUZIONE

I destinatari sono i soggetti donatari ai sensi della Legge 166/2016

a) Distribuzione di pacchi alimentari Trattasi generalmente di distribuzione di alimenti confezionati non deperibili da conservarsi a temperatura ambiente Non vi sono particolari accorgimenti da rispettare eccetto che gli stessi, prima della distribuzione, dovranno essere conservati in locale pulito, possibilmente arieggiato, su scaffali facilmente lavabili e/o in contenitori puliti Distribuzione di alimenti a temperatura controllata

Trattasi di distribuzione di alimenti confezionati deperibili da conservarsi a temperatura controllata Dovrà essere garantito il rispetto della temperatura indicata in etichetta fino alla devoluzione, sia che avvenga in locali in uso all'organizzazione sia che avvenga presso il domicilio del soggetto beneficiario

b) Distribuzione di pasti pronti Il donatore dovrà consegnare ai soggetti donatari i pasti a temperatura controllata e già pronti per la distribuzione senza ulteriore manipolazione La consegna deve avvenire nel minor tempo possibile

5. FORMAZIONE

E' opportuno che i soggetti donatari si impegnino a informare e formare il proprio personale, volontario e non, impegnato nelle varie fasi del recupero e distribuzione degli alimenti, circa le misure di prevenzione da adottare e seguire per garantire la sicurezza igienicosanitaria

Le ATS supporteranno nei modi ritenuti più opportuni e secondo le proprie disponibilità i soggetti donatari e/o i Comuni per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari legati al recupero per la distribuzione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale

ALLEGATO A

ELENCO MINIMO E NON ESAUSTIVO DELLE ATTREZZATURE INDISPENSABILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

FASE ALIMENTO ATTREZZATURA

DONAZIONE

Confezionato non deperibile da conservarsi a temperatura ambiente

- Scaffali facilmente pulibili
- Contenitori (ceste, scatoloni o simili) identificabili Confezionati deperibili da conservarsi a temperatura refrigerata
- Frigorifero dedicato al recupero Oppure
- Contenitori chiudibili con coperchio, identificabili, da riporre nel frigorifero in uso per l'attività Confezionati da conservarsi a temperatura surgelata
- Congelatore dedicato Oppure • Contenitori chiudibili con coperchio, identificabili, da riporre nel congelatore in uso per l'attività etichettati

TRASPORTO

Confezionato non deperibile da conservarsi a temperatura ambiente

- Contenitori puliti, chiudibili con coperchio, identificabili
- Automezzo pulito Confezionati deperibili da conservarsi a temperatura refrigerata o calda per brevi tratti • Contenitori puliti, chiudibili con coperchio, identificabili, coibentati o che garantiscano analoga conservazione
- Automezzo pulito Confezionati deperibili da conservarsi a temperatura refrigerata per lunghi tratti • Contenitori puliti, chiudibili con coperchio, identificabili
- Automezzo coibentato, pulito e refrigerato

DEPOSITO / STOCCAGGIO

Tutti gli alimenti Per la conservazione prima della distribuzione

- locale pulito, possibilmente arieggiato
- scaffali facilmente pulibili
- contenitori puliti (ceste, scatoloni o simili)
- attrezzature per il mantenimento della catena del freddo (frigoriferi, celle frigorifere, congelatori)

DISTRIBUZIONE

Pasti pronti per la distribuzione e monoporzioni termo-sigillate

- Per l'eventuale riscaldamento a) pentolame b) fuochi/forno
- Carrelli termici Alimenti da preparare
- Per la conservazione a) frigoriferi b) congelatori
- Cucina attrezzata
- Carrelli termici Pacchi alimentari Zona/locale di distribuzione

PUGLIA

DGR 18.4.17, n. 566 - Linee di indirizzo “The Apulian Lifestyle™ per una lunga Vita Felice” – Approvazione. (BUR n. 55 del 12.5.17)

La strategia “Health in All Policies: Prospects and potentials”, elaborata dall'Unione Europea, ripresa nel Programma Nazionale di Riforme 2015-2018, è finalizzata ad orientare il focus delle politiche sanitarie “dalla malattia da curare in ospedale alla salute da preservare in ogni ambiente della vita sociale”.

La Legge Regionale 14 marzo 2016, n. 3 “Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva” prevede una strategia complessiva di contrasto al disagio socio-economico, alla povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di interventi e servizi per la protezione, l'inclusione e l'attivazione delle persone e dei rispettivi contesti familiari, promuovendo l'inserimento al lavoro.

Vengono approvate le linee di indirizzo “The Apulian Lifestyle™ per una lunga Vita Felice” (ALLEGATO 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato ad avviare un processo di sviluppo per la valorizzazione dello stile di vita pugliese, attraverso la promozione e la diffusione della dieta mediterranea sostenibile pugliese (a cui si fa rinvio).

Viene altresì approvato lo Schema di Protocollo di Intesa tra gli Enti Promotori del progetto de quo (ALLEGATO 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio)

L.R. 18.5.17, n. 13 - Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici. (BUR n. 58 del 19.5.17)

Art. 1 Finalità

1. La Regione Puglia, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione degli sprechi, riconosce, valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.
2. La Regione Puglia valorizza e promuove altresì le azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione degli sprechi alimentari da destinare al consumo umano e animale.
3. Gli interventi e gli obiettivi della legge, concretamente declinati sul territorio regionale, in coerenza con le iniziative nazionali e comunitarie in materia di contrasto alla povertà alimentare, mirano a sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle finalità di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), al fine di: a) ridurre l'impatto ambientale causato dai rifiuti alimentari e dai farmaci scaduti, attraverso il recupero e la redistribuzione delle eccedenze e la riduzione della quantità dei rifiuti, in chiave di realizzazione di un'economia circolare che recuperi i beni non consumati e li redistribuisca un'ottica solidale; b) contribuire alle attività di informazione e sensibilizzazione degli operatori del settore alimentare e farmaceutico e dei consumatori; c) coordinare l'attività di tutti i portatori di interessi coinvolti nella distribuzione alimentare e farmaceutica; d) promuovere la creazione e la diffusione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra gli operatori del settore alimentare e farmaceutico e i soggetti donatori; e) coordinare le attività di controllo delle diverse fasi di contrasto allo spreco, anche in collaborazione con le aziende sanitarie, per assicurare il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto; f) promuovere l'utilizzo trasparente delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici, anche tramite la loro tracciabilità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16 della l. 166/2016.

Art. 2 Eccedenze e sprechi alimentari

1. Sono considerate eccedenze alimentari:
 - a) le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione non idonee alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, nonché per prossimità alla data di scadenza, nonché le eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione, ma perfettamente commestibili; b) i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all'eliminazione del circuito alimentare;
 - c) i prodotti agricoli non commercializzati da imprenditori agricoli singoli o associati, da organizzazioni di produttori, da associazioni di organizzazioni di produttori agricoli, per crisi o ritiri dal mercato;
 - d) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e della somministrazione collettiva, perfettamente commestibili; e) gli alimenti confiscati idonei al consumo umano e animale.

2. Sono considerati sprechi alimentari i prodotti riconducibili alle tipologie elencate nel comma 1, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti.

Art. 3 Soggetti attuatori

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità della presente legge si avvale dei seguenti soggetti: a) i comuni associati in ambiti territoriali sociali, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), che abbiano promosso nei rispettivi sistemi integrati di interventi e servizi sociali specifiche azioni per il contrasto delle povertà estreme e per il pronto intervento sociale, anche in partenariato con le organizzazioni senza scopo di lucro presenti nei rispettivi territori; b) enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, quali a titolo esemplificativo le fondazioni, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, che operano nell'area del contrasto alle povertà e al grave disagio sociale; c) le imprese produttrici che perseguono interventi di responsabilità sociale di impresa in favore della lotta allo spreco alimentare; d) le imprese distributrici e del commercio al dettaglio che perseguono interventi di responsabilità sociale di impresa in favore della lotta allo spreco alimentare; e) imprenditori agricoli singoli o associati, organizzazioni di produttori agricoli, associazioni di organizzazioni di produttori agricoli; f) gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità.

2. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell'attività di recupero e redistribuzione di eccedenze e sprechi alimentari, garantiscono le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

3. Gli imprenditori agricoli singoli o associati, le organizzazioni di produttori agricoli, le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli garantiscono che il prodotto offerto risulti conforme alle norme sulla commercializzazione degli ortofrutticicoli freschi per i prodotti di cui a norma specifica, come anche per quelli a norma generale.

Art. 4 Tavolo regionale di coordinamento per la lotta allo spreco alimentare

1. La Regione Puglia, al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto di generi alimentari improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, promuove campagne regionali di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle imprese coinvolte.

2. La Regione Puglia provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla costituzione di un Tavolo di lavoro con i rappresentanti degli Assessorati regionali alle risorse agroalimentari e al welfare, di ANCI Puglia, del Forum terzo settore e con i rappresentanti di tutti gli enti e gli organismi caritativi, di cui all'articolo 3, lettera b), iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari, coordinato congiuntamente dall'Assessorato al welfare e dall'Assessorato alle risorse agroalimentari, al fine di assicurare il pieno raccordo operativo tra le iniziative riconducibili alle finalità della legge e gli interventi per il pronto intervento sociale e il contrasto alle povertà attivati dai comuni in ciascun Ambito territoriale sociale di cui all'articolo 5 della l.r. 19/2006.

3. Al fine di sostenere e accelerare l'attuazione delle iniziative proposte dal Tavolo di cui al comma 2, la Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoscrive accordi o protocolli d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori del settore alimentare e con gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari invenduti.

4. Il Tavolo di cui al comma 2, rimane in carica per la durata della legislatura regionale e si riunisce almeno due volte l'anno, ogni volta che gli Assessorati competenti lo ritengono necessario, entro quindici giorni dalla richiesta motivata di almeno tre componenti. La partecipazione al Tavolo non

dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

5. Le attività del Tavolo sono rese pubbliche sulla piattaforma solidale di cui all'articolo 5, comma 2, e costituiscono oggetto di una relazione annuale alle competenti Commissioni consiliari permanenti.

Art. 5 Interventi

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Puglia favorisce lo sviluppo delle sinergie con le risorse e gli interventi finanziati a valere sui fondi strutturali, con programmi nazionali e regionali, e promuove l'integrazione di detti interventi nelle reti locali per il pronto intervento sociale e il contrasto alle povertà estreme attivati nei singoli ambiti territoriali sociali. La Regione può, inoltre, prevedere procedure non competitive per l'assegnazione, agli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 5 della l.r. 19/2006, dei fondi necessari per lo svolgimento, mediante i soggetti attuatori di cui all'articolo 3 della presente legge, comunque individuati nel rispetto della normativa vigente, delle seguenti attività:

a) recupero, stoccaggio e redistribuzione di eccedenze alimentari e farmaceutiche e sprechi alimentari in favore delle persone in stato di povertà e di grave disagio sociale;

b) recupero e redistribuzione degli sprechi alimentari non idonei al consumo umano per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico;

c) sviluppo di progetti, proposti e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 3, oltre che dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, aventi come finalità l'educazione e la sensibilizzazione per la diffusione di una corretta cultura della nutrizione, del consumo responsabile, della lotta allo spreco, della condivisione del cibo (c.d. food sharing) e di altre forme innovative di recupero e diffusione delle eccedenze alimentari, nonché aventi a oggetto la formazione degli operatori anche al fine di garantire le corrette prassi gestionali nella filiera di recupero, raccolta e distribuzione di cibo ai fini di solidarietà sociale;

d) acquisto di beni e servizi utili a una efficiente attività di recupero, conservazione e distribuzione dei beni che costituiscono eccedenze alimentare e farmaceutiche o spreco alimentare; e) allestimento di sedi per lo stoccaggio e la distribuzione di eccedenze alimentari e farmaceutiche e sprechi alimentari in favore dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi comprese le strutture per la conservazione del prodotto fresco comprensive anche della dotazione di celle frigo.

Lo stoccaggio e la distribuzione dei medicinali avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di raccolta di medicinali non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), come modificato e integrato dall'articolo 15 della l. 166/2016; f) costituzione di reti locali tra soggetti attivi riconosciuti nei settori dell'agroalimentare e del terzo settore.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione Puglia promuove e sostiene iniziative per lo sviluppo e l'implementazione di sistemi informatici, applicazioni e/o piattaforme web finalizzati ad agevolare le attività di recupero e redistribuzione di eccedenze e sprechi alimentari.

3. Negli appalti per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione Puglia o da enti dalla stessa controllati sono previsti criteri preferenziali a favore delle imprese che garantiscono il minore volume di sprechi alimentari e/o il loro recupero per il consumo umano o animale o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.

4. Nei propri bandi per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva i comuni e gli altri enti locali prevedono criteri preferenziali per le imprese che garantiscono il minore volume di sprechi alimentari e/o il loro recupero per il consumo umano o animale o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.

5. Nell'ambito delle proprie competenze, e senza oneri a carico del bilancio regionale, la Regione Puglia promuove accordi di collaborazione per la cessione di generi alimentari tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

6. La Regione Puglia promuove iniziative di condivisione di alimenti tra cittadini singoli o organizzati in gruppi (c.d. food sharing) e le attività e iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente, contro le esternalità negative generate dalle eccedenze e dagli sprechi alimentari.

Art. 6 Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera e-bis), del dl. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente dall'articolo 1, comma 27, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 17, comma 1, della legge 19 agosto 2016 n. 166, per i soggetti attuatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) della presente legge, i comuni possono prevedere, con proprio regolamento, un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

2. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della I. 147/2013, come integrato dall'articolo 36, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, i comuni possono prevedere, con proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti a favore delle aziende operanti nel settore della produzione e della distribuzione degli alimenti che provvedono all'installazione di compostiere per il compostaggio locale degli scarti organici prodotti dalle stesse.

3. I comuni possono prevedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della I. 147/2013, come integrato dall'articolo 36, comma 1, della I. 221/2015, con proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti per le attività di produzione e distribuzione di beni alimentari che comprovino l'implementazione di interventi per la riduzione a monte degli sprechi alimentari, anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture e nei processi di trasformazione e imballaggio.

Art. 7 Accordi con il settore della ristorazione

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della I. 166/2016, al fine di ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, nonché di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, la Regione Puglia stipula, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volte a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile o biodegradabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono rese note sulla piattaforma solidale di cui all'articolo 5, comma 2, e nel sito internet dei comuni interessati.

Art. 8 Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta ogni due anni, entro il mese di marzo dell'anno successivo al biennio di riferimento, una relazione dettagliata che descrive, in particolare:

a) le attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche che sono state realizzate, quali esiti hanno prodotto e in quale misura i finanziamenti erogati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati; b) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;

- c) quali degli interventi di cui all'articolo 5 e quali iniziative sono state realizzate, quale è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
- d) il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi, con indicazione della quantità delle eccedenze alimentari raccolte e redistribuite;
- e) l'entità degli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge;
- f) le eventuali criticità emerse nell'applicazione della presente legge.
3. La relazione prevista dal comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sulla piattaforma solidale di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 9 Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, nell'ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 600 mila con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà nei limiti degli stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio.

PRIVATO SOCIALE

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4112 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni nei confronti del Governo affinché i principi che caratterizzano, anche nel segno di quello di sussidiarietà, la legge n. 106/2016 recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" siano pienamente rispettati e, quindi, le bozze di decreti delegati predisposti in merito agli stessi si conformino. A firma del consigliere: Foti. (BUR n. 139 del 17.5.17)

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

Premesso che

nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141, è stata pubblicata la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.". La normativa approvata definisce il Terzo settore come il complesso di enti privati, costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che - senza scopo di lucro - promuovono e realizzano attività d'interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi;

la predetta legge, accolta con favore dalle associazioni legate al mondo No profit, prevedeva tuttavia l'adozione di alcuni decreti attuativi, oggi in fase di adozione;

rispetto ai predetti decreti attuativi, particolare preoccupazione solleva, tra gli addetti del Terzo settore, quello che riguarda le reti associative e i Centri di servizio per il volontariato oggetto di una riorganizzazione in senso centralistico così come gli organismi di ripartizione e controllo dei fondi destinati al volontariato.

Infatti, se in precedenza i fondi speciali per il volontariato venivano ripartiti a livello regionale, la prospettata normativa prevede l'istituzione di un Fondo unico nazionale che sarà ripartito da un Organismo nazionale di controllo (ONC).

In buona sostanza, i Comitati di gestione regionali saranno trasformati in organismi territoriali solo tecnici, con funzione di controllo: una vera e propria marginalizzazione della dimensione regionale e locale;

inoltre, la predetta bozza di decreto attuativo, prevede che l'Organismo nazionale di controllo sia tenuto ad accreditare almeno un Centro di servizi per il volontariato per ogni regione, uno per ogni area metropolitana, uno per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri ed uno per ogni area avente 1 milione di abitanti. In ragione di detto ultimo criterio (area con 1 milione di abitanti) si avrebbe l'accorpamento tra i Centri di servizio per il volontariato di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, mantenendo uno sportello per ogni città, ma con un organo direttivo unico. Non solo: la Regione Emilia-Romagna verrebbe aggregata alle Marche per ciò che riguarda gli organismi territoriali di controllo, pur avendo la Regione Marche un sistema completamente diverso dal nostro;

quanto alle reti associative di secondo livello previste dal decreto, reti che dovranno avere almeno 500 enti sul territorio, esse esprimeranno i loro rappresentanti nell'Associazione degli enti del Terzo settore e nel Consiglio nazionale del Terzo settore (ex Osservatorio nazionale). Detto illogico criterio finirebbe per tagliare fuori moltissime reti di volontariato, importanti e significative, che nel nostro Paese operano da tempo sui territori e a livello nazionale, realizzando e promuovendo attività di interesse generale^[SEP] mediante forme di azione volontaria e gratuita.

Impegna la Giunta regionale

ad intervenire nei confronti del Governo affinché i principi che caratterizzano, anche nel segno di quello di sussidiarietà, la legge n. 106/2016 siano pienamente rispettati e, quindi, le bozze di decreti delegati predisposti in merito agli stessi si conformino.

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4427 - Risoluzione per impegnare la Giunta, nell'ambito della normativa riguardante il Terzo settore, l'impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. A firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, Paruolo, Serri. (BUR n. 139 del 17.5.17)

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

premesso che

nel 2016 il Parlamento ha licenziato il disegno di legge Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

La norma prevede, tra le altre cose, l'armonizzazione della normativa su volontariato e promozione sociale, la promozione del volontariato anche in collaborazione con il sistema scolastico e la valorizzazione dell'esperienza dei volontari in ambito formativo e lavorativo.

Tra le novità più significative vi è il fatto che i Centri di servizio per il volontariato (CSV) potranno essere gestiti non solo dalle organizzazioni di volontariato ma da tutti gli enti del Terzo settore (garantendo però la maggioranza al volontariato negli organi di governo) e i servizi saranno erogati a tutti gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari.

È inoltre prevista la costituzione di organismi di coordinamento regionali e sovraregionali con funzione di programmazione e controllo dei CSV.

I Centri di servizi del volontariato avranno una compagine più larga, nuove risorse e nuovi compiti.

Considerato che

tra le novità, ampiamente positive, ve ne sono alcune che hanno destato preoccupazione tra le associazioni di volontariato più piccole, che spesso hanno fruito dei servizi di prossimità dei CSV, le quali prevedono l'individuazione di aree vaste anche per i Centri di servizio per il volontariato superando il requisito della territorialità riconosciuto anche dalla legge regionale n. 12/2005.

A quanto trapela, a livello provinciale dovrebbero restare solo degli sportelli, mentre sarebbero previsti degli accorpamenti di area fino a comprendere un milione di abitanti.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta

ad agire presso tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia organizzativa della rete dei Centri di servizio per il volontariato, salvaguardando il requisito della territorialità previsto dalla legge regionale n. 12/2005.

LAZIO

Determinazione 26 aprile 2017, n. G05374 Legge Regionale 13 giugno 2001, n. 13 "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori" Art. 2, comma 1 bis - Presa d'atto ed approvazione della graduatoria relativa alla valutazione dei progetti presentati per il potenziamento dei servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie - Annualità 2016 - Impegno di spesa di euro 284.000,00 sul Capitolo R31917 - Esercizio Finanziario 2017.(BUR n.42 del 25.5.17)

Note

Viene approvato il piano finanziario di attuazione della spesa di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Viene disposto:

di finanziare n. 31 (trentuno) progetti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 67 (sessantasette), così come indicato nell'allegato B, che è parte integrante della presente determinazione;

di approvare l'allegato C, che è parte integrante della presente determinazione, relativo alle domande di contributo ammesse a valutazione, ma non finanziabili;

di approvare l'allegato D, che è parte integrante della presente determinazione, relativo alle domande di contributo non ammesse a valutazione per le motivazioni riportate nello stesso;

di assumere l'impegno di spesa, sul capitolo di bilancio regionale R31917 corrispondente alla missione 01, programma 11, macroaggregato 1.04.04.01.001, denominato: "Finanziamenti alle parrocchie, agli istituti cattolici ed agli altri enti di culto riconosciuti dallo stato per la realizzazione di progetti di carattere sociale-educativo (L.R. 13/06/2001, n. 13) - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private", che presenta la necessaria disponibilità in favore dei beneficiari di cui all'allegato B, parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo pari a € 284.000,00 così come di seguito ripartito secondo la normativa di riferimento: - € 227.200,00 pari all'80% del finanziamento concesso, a titolo di acconto, - € 56.800,00 pari al 20% del finanziamento concesso, a titolo di saldo, cadendo l'obbligazione entro l'esercizio finanziario 2017.

PIEMONTE

DD 16 marzo 2017, n. 190 DGR 4 agosto 2016 n. 87-3825 - Graduatoria provvisoria dei progetti di servizio civile nazionale positivamente valutati, presentati dagli Enti accreditati all'albo regionale, da realizzarsi in Piemonte - Bando ordinario 6 settembre-21 ottobre 2016. (BUR n. 20 del 18.5.17)

Note

Viene approvata la graduatoria provvisoria dei progetti valutati positivamente di cui all'allegato A), facente parte integrante della presente determinazione, con il punteggio e l'indicazione di eventuali limitazioni per ognuno a fianco indicati; - di individuare, così come previsto dalla DGR 4 agosto 2016 n. 87-3825, in giorni 10 dal ricevimento del presente atto il termine entro il quale gli Enti potranno far pervenire eventuali osservazioni ed eccezioni.

Viene individuato, sempre in base alle disposizioni della predetta DGR 4 agosto 2016 n. 87-3825, in giorni 15 il termine entro il quale il competente Ufficio regionale dovrà effettuare le proprie valutazioni in merito al recepimento delle anzidette osservazioni ed eccezioni, trascorso il quale si dovrà procedere all'approvazione della graduatoria definitiva nonché alla definizione delle graduatorie provinciali, previa determinazione delle relative percentuali di riparto.

D.D. 16 marzo 2017, n. 189 - DGR n. 41-13127 del 25 gennaio 2010 - Progetti di Servizio Civile Nazionale - Determinazioni delle percentuali di riparto dei giovani da assegnare alle graduatorie provinciali per l'anno 2017 - Bando ordinario 6 settembre-21 ottobre 2016

Note

Vengono stabilite le seguenti percentuali di riparto, individuate sulla scorta dei dati concernenti la popolazione giovanile tra i 18 e i 28 anni residente nei singoli ambiti provinciali forniti dalla Banca Dati Demografica Evolutiva ed aggiornati al 31 dicembre 2015, dei giovani da assegnare alle graduatorie provinciali:

Provincia di Alessandria: 9%
 Provincia di Asti: 5%
 Provincia di Biella: 4%
 Provincia di Cuneo: 14,5%
 Provincia di Novara: 8,50%
 Provincia di Torino: 51,5%
 Provincia del V.C.O.: 3,50%
 Provincia di Vercelli: 4%

TOSCANA

DGR 15.5.17, n. 508 – Servizio civile regionale: proroga progetti di servizio civile regionale finanziati con il POR FSE 2014/2020.(BUR n. 21 del 24.5.17)

Note

Viene prevista la possibilità - per le motivazioni espresse in narrativa - di prorogare, fino ad un massimo di due volte, i progetti di servizio civile regionale finanziati con il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, dietro espressa dichiarazione dell'ente titolare.

La proroga dei progetti può avere esclusivamente una durata pari a quella prevista per il progetto originariamente finanziato.

In caso di proroga, il progetto deve essere ripetuto senza modificarne il contenuto originario in alcuna sua parte.

DGR 15.5.17, n. 510 - Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e CRESCIT per la promozione e la realizzazione di azioni di animazione, informazione, orientamento e tutoraggio nell'ambito del Servizio Civile. (BUR n. 21 del 24.5.17)

Note

La L.R. n. 35 del 25/07/2006 e successive modificazioni ed integrazioni istituisce il servizio civile regionale e, in particolare, 6 prevede all'art. 20 l'attuazione, per quanto di propria competenza, degli interventi di Servizio Civile Nazionale;

CRESCIT raggruppa gli enti di maggior dimensione organizzativa, appartenenti all'Albo Nazionale del Servizio Civile Nazionale, con esperienza pluriennale nella realizzazione di progetti di Servizio civile.

CRESCIT

-si riconosce nella Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile (CNESC), alle cui attività partecipa nelle forme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti della medesima;

- non ha scopo di lucro e si fonda sui principi della democrazia, delle solidarietà, della pace e della non violenza;

- opera quale centro di promozione culturale del servizio civile quale forma alternativa di difesa del paese in continuità con i valori e i principi espressi dall'obiezione di coscienza all'uso delle armi;

- promuove la dimensione internazionale della pace, del servizio civile e dell'obiezione di coscienza con particolare attenzione alle forme di intervento non armato e non violento di risoluzione dei conflitti nonché la cooperazione internazionale allo sviluppo;
- promuove e coordina iniziative per la qualificazione della progettualità del servizio civile;
- promuove, qualifica e sviluppa la rappresentanza degli enti di servizio civile nel rapporto con l'amministrazione pubblica soprattutto a livello regionale;
- favorisce l'azione legislativa con particolare attenzione al livello regionale volta allo sviluppo del servizio civile nel quadro dei principi costituzionali e delle normative nazionali vigenti.

Viene sottoscritto un apposito accordo di collaborazione tra Regione Toscana e CRESCIT per la promozione e la realizzazione di azioni di animazione, informazione, orientamento e tutoraggio nell'ambito del Servizio Civile;

Viene approvato lo schema di "Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e CRESCIT per la promozione e la realizzazione di azioni di animazione, informazione, orientamento e tutoraggio nell'ambito del Servizio Civile", allegato al presente atto sotto la lettera "B";

Il suddetto accordo di collaborazione debba avere una durata di n.2 anni a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di eventuali successivi rinnovi concordati fra i soggetti promotori;

Per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal suddetto progetto di interesse regionale, è prevista una spesa complessiva di € 340.000,00, anche in considerazione dell'elevato numero di giovani (oltre 3.500) e di enti (circa 300) annualmente coinvolti nei progetti del servizio civile regionale e nazionale.

PSICOLOGI

PIEMONTE

DGR 20.4.17, n. 31-4912 S.S.R. - Istituzione della Rete Regionale di Psicologia per l'organizzazione dell'area della Psicologia sanitaria piemontese nell'ambito del riordino delle reti ospedaliere e territoriali delle Aziende Sanitarie Regionali. (BUR n. 20 del 18.5.17)

Note

PREMESSA

La Legge 18 febbraio 1989, n. 56 di "Ordinamento della professione di psicologo", all'art. 1 stabilisce che "La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. All'art. 3, inoltre, stabilisce che "..., L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica";

La D.G.R. del Piemonte n. 52 - 29953 del 13.04.2000 "L.R. n. 61/1997 - P.S.R. - Funzioni, ambiti di intervento ed attività dei SC di psicologia" ha formalizzato e avviato il processo di istituzione e diffusione dei Servizi di Psicologia nel Piemonte.

La D.G.R. n. 101-13754 del 29.03.2010 "Governo clinico dell'area della Psicologia sanitaria: approvazione e riorganizzazione dei LEA della Psicologia, istituzione del coordinamento tecnico regionale e adeguamento del flusso informativo per il monitoraggio delle attività" ha definito la rete di assistenza sanitaria di psicologia come importante contributo allo sviluppo e al miglioramento delle attività sanitarie secondo le linee programmatiche tracciate dal PSSR e ha indicato la necessità di completare in maniera omogenea sul territorio un uniforme livello organizzativo e professionale e i livelli delle prestazioni psicologiche che devono essere garantite a tutti.

Il PSSR 2012-2015 approvato con DCR n. 167-14087 il 3.4.2012, al punto 4.1.2 dell'Allegato al PSSR – I progetti speciali di salute – attribuisce all'assistenza psicologica il compito, nell'ambito della rete sanitaria regionale, di contribuire alla tutela della salute individuale e collettiva, con specifico riguardo a quei fattori comportamentali, relazionali e sociali che rivestono un ruolo di rilievo tra i determinanti di salute e nei processi di diagnosi e cura (in ambito ospedaliero e territoriale), nonché ai fattori socio-organizzativi del sistema che risultano essenziali al suo buon funzionamento.

La riorganizzazione delle Aziende Sanitarie regionali (realizzata attraverso la DGR n. 1-600 del 19.11.2014, come integrata con DGR n. 1-924 del 23.01.2015, che ha definito il nuovo programma di revisione della rete ospedaliera e la DGR n. 26-1653 del 29.06.2015 che ha approvato il programma di interventi per il riordino della rete territoriale) non ha fornito specifiche indicazioni per l'articolazione organizzativa dei Servizi di psicologia operanti nelle ASR e per la loro collocazione nel nuovo assetto nel Servizio Sanitario regionale conseguentemente l'attività di psicologia non è stata menzionata dalla D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015, All. "A", che ha ridefinito i "Principi e i criteri per l'organizzazione delle Aziende Sanitarie regionali e l'applicazione dei parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse, ex art. 12, comma 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012".

Questa assenza di indicazioni ha prodotto significative difficoltà nel processo di elaborazione e approvazione dei nuovi Atti aziendali sia per la necessità di dare continuità alle funzioni svolte dalle strutture esistenti sia per la natura di alcune di queste strutture che, in talune realtà e in ossequio agli atti di indirizzo regionali del passato, hanno assunto la responsabilità strutturale e gerarchica di tutto il personale dipendente e convenzionato con titolo di studio in Psicologia indipendente dall'ambito di attività svolta nei vari servizi dell'ASR.

I rilievi epidemiologici evidenziano l'aumento delle patologie croniche e degenerative, l'incidenza dell'invecchiamento e delle condizioni di fragilità dell'infanzia, dei giovani e delle famiglie immigrate; la quotidianità mette in evidenza un netto incremento di tipologie a criticità sociosanitaria o assistenziale, anche a complessità sanitaria con problemi di gestione nel contesto abitativo per la situazione di fragilità o mancanza di protezione sociale.

Le Linee di Indirizzo per l'assistenza psicologica erogate dalle S.C. di Psicologia, territoriali ed ospedaliere, all'interno del Ssn revisione anno 2009, curate dalla Società scientifica SIPSOT (Società Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e Territoriali) evidenziano un diffuso bisogno di interventi psicologici omogenei nei servizi sanitari sul versante organizzativo. In quest'ottica, l'esperienza dei Servizi di Psicologia si è caratterizzata per l'economicità della gestione delle risorse che ha visto un incremento quali-quantitativo delle prestazioni psicologiche, sia erogate direttamente, sia fornite in interventi integrati con altri Servizi sanitari.

Appare necessario fornire indicazioni per consentire alle ASR la prosecuzione delle attività assistenziali in corso e per correggere le incoerenze organizzative nel frattempo intervenute e per assicurare che l'offerta di assistenza psicologica avvenga in modo uniforme in tutte le aziende del SSR, approvando l'Allegato 1, "Servizio sanitario regionale. Rete regionale di psicologia sanitaria. L'assistenza psicologica nelle Aziende sanitarie regionali del Piemonte", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Lo sviluppo di nuove modalità organizzative dell'assistenza psicologica nelle Aziende deve raccordarsi ai cambiamenti occorsi e alle trasformazioni in atto e caratterizzarsi per la trasversalità degli interventi e delle risposte ai bisogni sollecitati dall'organizzazione sanitaria senza ledere l'autonomia, gestionale e organizzativa, dei dipartimenti territoriali in cui operano professionisti psicologi (Dipartimenti di Salute Mentale - DSM, Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze – DPD e SC di Neuropsichiatria Infantile).

I Servizi di Psicologia assumano caratteristiche funzionali e assicurino, inoltre, la loro competenza funzionale anche alle ASR prive di specifico servizio, assumendo valenza sovra aziendale e

mantenendo, sul piano strutturale, la responsabilità gestionale e gerarchica diretta del solo personale dipendente dell'azienda sede del Servizio e operante al di fuori dei Dipartimenti territoriali sopra indicati. Da questo si evince che i summenzionati Servizi saranno chiamati a svolgere quella funzione essenziale e altamente specifica di "Servizio Trasversale" su più livelli: dal livello interaziendale (su più ASL e/o AO) a quello interaziendale (ad esempio ricoprendo la funzione di collegamento ospedale - territorio).

la gestione da parte dei Servizi sovra zionali di Psicologia di funzioni per conto di altre ASR dell'area di pertinenza sia regolata dalle Aziende Sanitarie interessate, tramite apposite convenzioni, che definiranno i rapporti giuridici, economici e gerarchici connessi e sia istituito un coordinamento dei Responsabili dei Servizi sovrazionali di Psicologia nell'ambito delle attività della Direzione regionale Sanità le cui finalità saranno principalmente finalizzate a ricercare equità ed omogeneità nell'offerta di prestazioni e ad armonizzare le modalità di accesso alle prestazioni medesime (sia in ambito ospedaliero che territoriale).

Ai fini della razionalizzazione del sistema di offerta e del contenimento della spesa, e quindi senza oneri aggiuntivi, le Aziende Sanitarie debbano, entro tre mesi dall'approvazione del presente Provvedimento, integrare oppure modificare i propri Atti aziendali per rispettare l'articolazione di sedi, tenuto conto che le sedi medesime dei Servizi sovra zionali sono state identificate in base all'esistenza di una struttura complessa attiva e funzionante nell'Atto Aziendale vigente. Per le sedi contrassegnate da asterisco, dove le preesistenti strutture complesse non sono attualmente presenti nell'Atto Aziendale, potranno essere eventualmente ricollocate in seguito ad accordi tra le ASR dell'area di riferimento così come riportato nella sottostante tabella:

LA DISPOSIZIONE

Viene istituita la Rete regionale dei Servizi di Psicologia del Piemonte, con caratteristiche funzionali e competenza estesa alle ASR prive di specifico servizio, approvando i principi generali descritti nel documento "Servizio sanitario regionale. Rete regionale di psicologia sanitaria. L'assistenza psicologica nelle Aziende sanitarie regionali del Piemonte", riportato nell'Allegato "1", che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

I Servizi di Psicologia assumono caratteristiche funzionali sovra aziendale, mantenendo, sul piano strutturale, la responsabilità gestionale e gerarchica diretta del solo personale dipendente dell'azienda sede del Servizio e operante al di fuori dei Dipartimenti territoriali sopra indicati.

La gestione da parte dei Servizi di Psicologia sovra zionali viene regolata tra le Aziende Sanitarie interessate, tramite apposite convenzioni, che definiranno i rapporti giuridici, economici e gerarchici connessi;

Viene demandata alla Direzione regionale Sanità la disciplina del coordinamento dei Servizi di Psicologia;

Le ASR sono tenute a integrare o modificare i propri Atti aziendali, entro tre mesi dall'approvazione del presente Provvedimento, per rispettare l'articolazione delle sedi dei Servizi di Psicologia indicate in premessa come di seguito riportato:

ASL sedi del Servizio sovra zonale di Psicologia (*) ASR di pertinenza

ASL TO 3 ASL TO 4, ASO S. Luigi Orbassano

ASL TO 5 ASL Città di Torino, AOU Città della Salute e della e Scienza di Torino; A.O. Ordine Mauriziano di Torino

ASL VC* ASL BI, ASL NO, ASL VCO, AOU Maggiore della Carità di Novara ASL CN2*

ASL CN1, ASO S. Croce e Carle di Cuneo ASL AT* ASL AL, ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria.

(*) le sedi dei Servizi sovra zionali sono state identificate in base all'esistenza di una struttura complessa attiva e funzionante nell'Atto Aziendale vigente. Le sedi contrassegnate da asterisco (dove le preesistenti strutture complesse non sono attualmente presenti nell'Atto

Aziendale) potranno essere eventualmente ricollocate in seguito ad accordi tra le ASR dell'area di riferimento.

Vengono revocate le seguenti deliberazioni contenenti indirizzi di tipo organizzativo in materia: o D.G.R. n. 52 - 29953 del 13.04.2000 “L.R. n. 61/1997 - P.S.R. - Funzioni, ambiti di intervento ed attività dei SC di psicologia”; o la D.G.R. n. 101-13754 del 29.03.2010 “Governo clinico dell'area della Psicologia sanitaria: approvazione e riorganizzazione dei LEA della Psicologia, istituzione del coordinamento tecnico regionale e adeguamento del flusso informativo per il monitoraggio delle attività”; o la D.G.R. n. 34-5088 del 18.12.2012 “DCR n. 167-14087 del 3.4.2012 di approvazione del PSSR 2012-2015 - Istituzione del Tavolo Interistituzionale della Psicologia Sanitaria (T.I.P.S.)”.

SANITA'

ABRUZZO

DGR 28.2.17, n. 97 - Bilanci di esercizio 2015 degli enti del servizio sanitario regionale. Approvazione.

Note

Vengono approvati i provvedimenti adottati dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali e dal Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), relativi ai bilanci d'esercizio 2015 di seguito indicati, meglio descritti in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Avezzano – Sulmona _ L'Aquila: n. 1473 del 14/09/2016 (Allegato 1)
- Lanciano–Vasto-Chieti - n.483 del 29 aprile 2016 (Allegato n. 2), n. 729 del 29/06/2016 (Allegato n. 3) e n. 1042 del 06/09/2016 (Allegato n. 4).
- Pescara n. 841 del 29/09/2016 (Allegato n. 5).
- Teramo n. 1128 del 03/10/2016 (Allegato 6-7-8).
- Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) – Determinazione Dirigenziale n. DPF/012/40 del 27/10/2016 (Allegato 9).

I Direttori Generale delle Aziende Sanitarie regionali vengono impegnati a porre in essere tutte le azioni atte a superare le criticità rilevate dai rispettivi Collegi Sindacali, le prescrizioni di cui al DCA n. 69/2016, e le altre prescrizioni indicate negli allegati 10.a), 10.b), 10.c), 10.d) e 10.e) denominati “Schede riepilogative aziendali. Bilancio d'esercizio 2015” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viene dato atto

che i seguenti allegati, predisposti dal servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR del Dipartimento per la Salute e il Welfare, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- “Prospetto riepilogativo delle macro-voci dei Conti Economici dei Bilanci d'esercizio 2015 degli Enti del SSR” (Allegato 11);
- “Prospetto riepilogativo delle macro-voci degli Stati Patrimoniali dei Bilanci d'esercizio 2015 degli Enti del SSR “(Allegato 12);
- “Modello CE NSIS Consuntivo 2015- aggregazione da Programma Operativo 2013-2015” (Allegato 13).

che i bilanci delle Aziende Sanitarie regionali ed il bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), così approvati, costituiscono elemento per l'approvazione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario regionale dell'esercizio 2015.

5. .

LAZIO

Determinazione 27 aprile 2017, n. G05472 Valutazione e certificazione dell'esperienza professionale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure

palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425 - DCA n. U00112 del 11.04.2016. (BUR n. 42 del 25.5.17)

Note

Viene rilasciata la certificazione richiesta ai candidati che ne abbiano fatto richiesta, nel rispetto del DCA n. U00112 del 11 aprile 2016, relativa all'esperienza professionale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425 – in applicazione del DCA recepimento intesa ai sensi dell'art. 5 comma 2, Legge 15 marzo 2010, n. 38 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul decreto ministeriale recante "Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425".

In particolare, viene rilasciata la certificazione inerente l'esperienza professionale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative, ai candidati nell'elenco di seguito riportato che risultano aver inoltrato regolare istanza:

- Di Miele Daniela
- Ardeshir Shakib
- Capurso Sebastiano
- Pascucci Francesco - Pizzoli Carla
- Mariani Maria Assunta
- Barbieri Alfonso
- Di Francesco Maria
- Ferraccioli Alessandro
- Ranucci Anna Rita -
De Santis Stefano
- Russo Domenico.

LIGURIA

L.R.11.5.17 n. 9 - Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private.(BUR n. 6 del 17.5.17)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), disciplina in relazione alle strutture sanitarie e sociosanitarie: a) le procedure e i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività; b) le procedure, i requisiti e le condizioni per l'accredimento istituzionale; c) le procedure per la vigilanza e il controllo sul possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento; d) gli accordi e i contratti con le strutture accreditate pubbliche e private.

2. Nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328), disciplina, altresì: a) le procedure e i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema

integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni e integrazioni; b) le procedure per la vigilanza e il controllo sul possesso dei requisiti di autorizzazione.

3. La presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, individuando idonee modalità di risposta ai fabbisogni sanitari e sociosanitari evidenziati dagli strumenti di pianificazione nazionale e regionale;
- b) garantire la libertà di scelta da parte degli assistiti;
- c) garantire la parità di diritti e di doveri fra le strutture pubbliche e private disciplinate dalla presente legge e il concorso delle stesse, nell'ambito della programmazione regionale, alla realizzazione degli obiettivi di assistenza sanitaria e dell'integrazione sociosanitaria;
- d) promuovere la qualità dei servizi erogati attivando processi di continuo miglioramento e di competitività fra le strutture accreditate;
- e) semplificare le procedure di autorizzazione e di accreditamento in ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia;
- f) promuovere l'efficienza, l'efficacia, l'appropriatezza e l'uniformità delle prestazioni rese ai cittadini;
- g) assicurare un sistema di autorizzazione e accreditamento omogeneo su tutto il territorio ligure.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) alle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- b) alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- c) alle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;
- d) agli stabilimenti termali, idroterapici o affini;
- e) agli studi medici e odontoiatrici e di altre professioni sanitarie ove si erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale vale a dire procedure diagnostiche e terapeutiche a maggiore complessità che comportino un rischio per la salute del paziente. A tal fine i professionisti operanti in tali studi autocertificano l'attività svolta, fermo restando che il criterio della maggior complessità deve essere stabilito da un atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 8ter, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419);
- f) alle strutture dedicate all'attività diagnostica svolta anche per soggetti terzi;
- g) alle attività di assistenza domiciliare integrata (ADI);
- h) ai servizi e strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sociali;
- i) ai laboratori, ambulatori e cliniche di medicina veterinaria.

Articolo 3 (Funzioni regionali)

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente, definisce, su proposta dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), istituita dalla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e successive modificazioni e integrazioni:
- a) l'individuazione delle tipologie di strutture rientranti in ciascuna delle lettere di cui all'articolo 2;
 - b) i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali;
 - c) le procedure e le modalità di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché gli importi dovuti ad A.Li.Sa. a copertura degli oneri sostenuti per l'attività istruttoria di competenza;
 - d) le modalità di presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
 - e) i requisiti per l'accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
 - f) le caratteristiche e le articolazioni degli elenchi di cui agli articoli 7 e 11;

g) le modalità di raccolta e aggiornamento dei dati inerenti la tipologia e i volumi di attività sanitaria, sociosanitaria e sociale.

2. A.Li.Sa., in ordine alle proposte di cui al comma 1, lettere b) ed e), acquisisce preventivamente le valutazioni delle associazioni e degli enti interessati.

3. I provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) ed e), sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, da rendersi nel termine di trenta giorni trascorso il quale il parere si intende favorevole.

4. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera b), disciplina gli standard e i tempi assistenziali in relazione al numero delle persone assistite presenti nella struttura.

5. La Regione rilascia i provvedimenti di accreditamento istituzionale di cui al Capo II del Titolo II e svolge le ulteriori funzioni a essa attribuite dalla presente legge.

TITOLO II AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

CAPO I AUTORIZZAZIONE

Articolo 4 (Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie così come individuate dall'articolo 2 sono soggetti ad autorizzazione da parte del Comune di ubicazione delle strutture secondo le procedure previste, rispettivamente, al comma 2 e agli articoli 5 e 6. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione, nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.

2. Per la realizzazione di nuove strutture sanitarie e sociosanitarie A.Li.Sa. esprime il parere di compatibilità del progetto di cui all'articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni sulla base della programmazione sociosanitaria regionale in rapporto al fabbisogno complessivo regionale e della localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. Tale parere è trasmesso al Comune competente.

Articolo 5 (Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali)

1. Il Comune di ubicazione delle strutture di cui all'articolo 2 rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali.

2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dai soggetti interessati al Comune il quale provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento.

3. A tal fine il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento, inoltra l'istanza ad A.Li.Sa. che provvede all'istruttoria tecnica nei successivi sessanta giorni.

4. A.Li.Sa. effettua l'istruttoria tecnica volta ad accertare l'accettabilità della domanda, nonché il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione. A.Li.Sa., nel rispetto del termine di cui al comma 3, trasmette gli esiti dell'istruttoria tecnica al Comune.

5. In caso di diniego di autorizzazione l'interessato può chiedere il riesame del provvedimento entro i trenta giorni successivi alla sua adozione. Il Comune procede al riesame entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della domanda acquisendo, se necessario, le valutazioni tecniche di A.Li.Sa..

6. La variazione degli elementi rilevanti ai fini del provvedimento di autorizzazione deve essere comunicata entro quindici giorni al Comune di ubicazione che nei successivi trenta giorni adotta i provvedimenti conseguenti acquisendo, se necessario, le valutazioni tecniche di competenza di A.Li.Sa.. Nelle more, l'attività oggetto dell'autorizzazione può essere esercitata in via provvisoria.

7. I soggetti che intendono esercitare più attività ovvero la stessa attività in più strutture sono tenuti a richiedere l'autorizzazione all'esercizio per ciascuna attività e ciascuna struttura.

Articolo 6 (Accertamento del possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio)

1. A.Li.Sa. provvede all'accertamento del possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio effettuando l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 5, comma 4, anche in riferimento alla tipologia del soggetto relativamente all'autorizzazione richiesta.

2. A.Li.Sa., per le funzioni di cui al comma 1, si avvale di personale delle Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL) appartenente alle diverse professionalità necessarie a garantire l'adeguata valutazione delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 2. Nel caso di autorizzazione di strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e h), è assicurata la presenza del direttore del distretto sociale competente per territorio o di un esperto in materia sociale, individuato dal Comune che rilascia l'autorizzazione.

3. Le funzioni di coordinamento del personale di cui al comma 2 sono individuate da A.Li.Sa..

4. Al fine dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 5, comma 4, A.Li.Sa. esamina la documentazione prodotta ed effettua un sopralluogo presso la struttura.

5. Nei casi di autorizzazione all'apertura di nuove strutture e di autorizzazione alla trasformazione o all'ampliamento di strutture già autorizzate, A.Li.Sa. esamina i progetti sotto il profilo organizzativo e funzionale, effettua un sopralluogo presso la struttura per valutare gli aspetti strutturali e tecnologici ed esprime le valutazioni tecniche di competenza per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione richiesta trasmettendole al Comune. Sulla base di tali valutazioni il Comune rilascia o nega l'autorizzazione richiesta.

6. Nei casi previsti dal comma 5, nei tre mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, A.Li.Sa. effettua una verifica presso la struttura per la valutazione della realizzazione e congruenza del progetto proposto sotto il profilo organizzativo e funzionale. Qualora la verifica dia esito negativo, A.Li.Sa. fissa un termine per l'adeguamento. Trascorso inutilmente tale termine, A.Li.Sa. ne dà comunicazione al Comune che provvede alla revoca dell'autorizzazione.

Articolo 7 (Elenco delle strutture autorizzate)

1. I comuni trasmettono entro quindici giorni ad A.Li.Sa. i provvedimenti adottati ai sensi del presente Capo. 2. A.Li.Sa. pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco delle strutture autorizzate di cui all'articolo 2.

Capo II ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 8 (Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie)

1. Ai sensi dell'articolo 8 quater del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, l'accREDITamento istituzionale è il processo attraverso il quale le strutture autorizzate pubbliche e private acquisiscono la qualifica di soggetto idoneo all'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per il SSR a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi e dei contratti di cui agli articoli 12 e 13.

3. L'accREDITamento istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso degli ulteriori requisiti di accREDITamento definiti dalle disposizioni nazionali e regionali, nonché all'adozione di sistemi di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate e di monitoraggio della qualità, dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

4. Le strutture accreditate garantiscono il rispetto delle norme sull'incompatibilità da parte del personale sanitario operante nelle strutture stesse.

5. A.Li.Sa. stabilisce direttive e linee d'indirizzo in materia di miglioramento della qualità delle prestazioni.

Articolo 9 (Processo di accREDITamento istituzionale)

1. Per il rilascio dell'accREDITamento istituzionale è costituito presso A.Li.Sa. l'Organismo Tecnicamente AccREDITante (OTA) di cui all'articolo 10.

2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), presentano domanda di accREDITamento istituzionale all'OTA operante presso A.Li.Sa..

3. L'OTA provvede all'accERTAMENTO della sussistenza dei requisiti per l'accREDITamento disciplinati dalle disposizioni nazionali e regionali e, per il tramite di A.Li.Sa., trasmette alla Regione gli esiti dell'istruttoria effettuata entro il termine di centocinquanta giornidal ricevimento della domanda.

4. La Regione nei trenta giorni successivi rilascia l'accREDITamento istituzionale o rigetta l'istanza.

5. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 7, l'accreditamento istituzionale può avere a oggetto singole attività autorizzate o singole strutture autorizzate.

6. In caso di provvedimento negativo, l'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare domanda di riesame alla Regione che provvede nei sessanta giorni successivi alla richiesta, sulla base di una nuova istruttoria effettuata dall'OTA.

7. L'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie ha validità quinquennale dalla data del rilascio e può essere rinnovato, su richiesta dell'interessato presentata entro l'anno antecedente la scadenza del quinquennio. Al procedimento di rinnovo si applicano le disposizioni previste per il rilascio dell'accreditamento.

8. Nel corso del quinquennio di validità dell'accreditamento la struttura è tenuta ad autocertificare annualmente all'OTA il mantenimento dei requisiti di accreditamento. L'OTA può svolgere verifiche intermedie.

Articolo 10 (Organismo Tecnicamente Accreditante)

1. Sulla base di quanto previsto nelle intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome 20 dicembre 2012, n. 259 e 19 febbraio 2015, n. 32, l'OTA, nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, garantisce autonomia e assenza di conflitti di interesse e opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e terzietà nei confronti della Regione e nei confronti delle strutture pubbliche e private oggetto di valutazione.

2. Per la verifica dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie l'OTA si avvale di personale del SSR e dei comuni iscritto nell'elenco regionale dei tecnici verificatori di cui al comma 4, lettera b).

3. A.Li.Sa. stipula apposite convenzioni con le ASL e i comuni per l'impiego del personale di cui al comma 2.

4. A.Li.Sa. definisce: a) il numero e i requisiti dei verificatori, nonché le modalità di formazione degli stessi; b) le modalità per la costituzione dell'elenco regionale dei tecnici verificatori; c) i criteri, l'entità e le modalità di versamento ad A.Li.Sa. dell'onere posto a carico dei soggetti che richiedono il rilascio e il rinnovo dell'accreditamento, in relazione alla tipologia e alla complessità delle strutture.

Articolo 11 (Elenco delle strutture accreditate)

1. La Regione trasmette ad A.Li.Sa. i provvedimenti adottati ai sensi del presente Capo.

2. A.Li.Sa. e le ASL pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco delle strutture accreditate secondo la classificazione definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), nonché gli accordi e i contratti stipulati ai sensi degli articoli 12 e 13.

3. Per le strutture che erogano prestazioni sociosanitarie a regime residenziale e semiresidenziale sono indicati i posti disponibili, nonché le liste d'attesa per l'accesso a dette prestazioni.

TITOLO III ACCORDI E CONTRATTI

Articolo 12 (Accordi con i soggetti pubblici ed equiparati)

1. A.Li.Sa., ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, stipula gli accordi di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni con i soggetti erogatori pubblici ed equiparati.

2. Gli accordi di cui al comma 1 individuano gli obiettivi di salute, i programmi d'integrazione dei servizi, le funzioni riconosciute e i requisiti del servizio da erogare prevedendo che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base a tetti di spesa e volumi di attività.

Articolo 13 (Contratti con i soggetti privati accreditati)

1. Le ASL applicano i contratti stipulati da A.Li.Sa. con i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dell'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I contratti devono prevedere almeno:

a) il volume massimo delle prestazioni erogabili dalla singola struttura distinto per tipologia e per modalità di assistenza;

- b) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate e le modalità atte a garantire il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni;
 - c) l'accettazione delle modalità di pagamento;
 - d) gli obiettivi dei piani di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 3;
 - e) specifiche clausole penali per inadempimento contrattuale conseguente alla violazione dell'obbligo di mantenimento dei livelli qualitativi di erogazione delle prestazioni oppure nel caso di carenza, anche temporanea, del possesso dei requisiti di autorizzazione o di accreditamento. Le penali operano in concorso con le sanzioni di cui alla presente legge e con gli eventuali provvedimenti di revoca dell'autorizzazione ovvero di sospensione o revoca dell'accreditamento.
3. I contratti non possono prevedere forme di incremento o di rivalutazione automatica delle tariffe delle prestazioni.
4. Ai contratti si applicano le norme di diritto privato, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale.
5. A.Li.Sa., in collaborazione con l'ASL competente per territorio, vigila e controlla con cadenza annuale la correttezza delle modalità di erogazione delle prestazioni e la qualità delle stesse sulla base del contratto stipulato; tale controllo si basa sugli indicatori di qualità e di esito ulteriori rispetto ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, individuati e aggiornati periodicamente da A.Li.Sa..

TITOLO IV VIGILANZA E CONTROLLI

Articolo 14 (Vigilanza sulle strutture autorizzate)

1. Ferma restando la competenza in materia di vigilanza sulle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali attribuita ad altri soggetti dalla normativa nazionale e regionale, A.Li.Sa. provvede, con cadenza almeno biennale, ad accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione delle strutture di cui all'articolo 2. A.Li.Sa. compie, altresì, specifiche verifiche su richiesta del Comune o di altre autorità pubbliche, nonché a seguito di motivata segnalazione degli utenti.
2. Per le verifiche di cui al comma 1 A.Li.Sa. può avvalersi del personale delle ASL e dei comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
3. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative, nel caso in cui siano riscontrate gravi carenze di requisiti autorizzativi o comunque situazioni che comportino grave pregiudizio o pericolo per la salute e la tutela degli assistiti, A.Li.Sa. ne dà comunicazione al Comune che provvede alla revoca dell'autorizzazione.
4. A.Li.Sa., in collaborazione con l'ASL e il Comune, adotta ogni provvedimento necessario ad assicurare la continuità assistenziale.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, su richiesta dell'interessato, A.Li.Sa. accerta entro trenta giorni il ripristino dei requisiti autorizzativi o il superamento delle condizioni che hanno determinato le situazioni di grave pregiudizio o pericolo per gli assistiti e ne dà comunicazione al Comune.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 se, nel corso delle attività di verifica, vengono accertate carenze in ordine ai requisiti autorizzativi, A.Li.Sa. assegna alla struttura interessata un congruo termine per l'adeguamento e provvede alla verifica nei successivi trenta giorni.
7. I provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sono comunicati da parte del Comune ad A.Li.Sa. entro quindici giorni dalla loro adozione.

Articolo 15 (Controllo sulle strutture accreditate)

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate sono soggette, oltre alla vigilanza di cui all'articolo 14, anche ai controlli e alle verifiche svolte dalle ASL e da A.Li.Sa..
2. A.Li.Sa. esercita, altresì, le funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo previste dall'articolo 3, comma 2, lettere m) e n), della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 16 (Verifica dei requisiti delle strutture accreditate)

1. L'OTA di cui all'articolo 10 può accertare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti di accreditamento da parte delle strutture accreditate.

2. In caso di segnalazione di violazioni o inadempienze, provenienti da autorità pubbliche nonché a seguito di motivata segnalazione degli utenti, A.Li.Sa., tramite l'OTA, provvede alla verifica nel termine di dieci giorni dal ricevimento della segnalazione.

3. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte del Comune determina la revoca dell'accreditamento istituzionale.

4. A seguito dell'attività di verifica espletata l'OTA può fissare un termine di adeguamento ovvero richiedere alla Regione la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

Articolo 17 (Sanzioni)

1. I titolari delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 2 che violano le disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti, in concorso con le sanzioni penali eventualmente previste, alle sanzioni amministrative pecuniarie, applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, di seguito previste:

a) da 15.000,00 euro a 60.000,00 euro per la gestione delle strutture senza la prevista autorizzazione. Al verificarsi di tale fattispecie consegue l'impossibilità di presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio della medesima o di altra struttura per un periodo di tre anni;

b) da 15.000,00 euro a 50.000,00 euro per l'ampliamento, la trasformazione, la diversa utilizzazione di strutture o di parti di esse senza la prevista autorizzazione;

c) da 15.000,00 euro a 50.000,00 euro per l'accertamento di situazioni che comportino grave pregiudizio o pericolo per la salute e la tutela degli assistiti;

d) da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro per l'accertamento di carenze dei requisiti autorizzativi;

e) da 3.000,00 euro a 15.000,00 euro per ogni posto letto in strutture extraospedaliere eccedente rispetto al numero di posti letto autorizzati; f) da 3.000,00 euro a 15.000,00 euro per il mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo 14, comma 6; g) da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro per l'omessa comunicazione prevista all'articolo 5, comma 6.

2. Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 11/1983 e successive modificazioni e integrazioni, il personale di vigilanza e di ispezione di A.Li.Sa. e di ciascuna ASL provvede, in aggiunta ai soggetti indicati dalla normativa nazionale e regionale in materia, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1.

3. I verbali di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al comma 1 sono trasmessi al Comune e all'ASL competente per territorio e ad A.Li.Sa..

4. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8 bis della l. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni, la sanzione è aumentata fino a un terzo.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 18 (Disposizioni transitorie)

1. Alle istanze di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché alle istanze di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie presentate prima della data in cui la presente legge acquista efficacia ai sensi dell'articolo 21, si applicano le disposizioni della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le strutture delle ASL, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e degli enti equiparati, le strutture pubbliche e private già autorizzate all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché le strutture che abbiano presentato istanza di autorizzazione prima della data in cui la presente legge acquista efficacia si adeguano ai requisiti organizzativi e tecnologici fissati dal provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), entro centottanta giorni dall'adozione del provvedimento stesso.

3. Qualora non siano stati completati i programmi di adeguamento ai requisiti strutturali e impiantistici, già approvati ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 20/1999 e successive modificazioni e integrazioni, i rappresentanti legali delle strutture sanitarie e sociosanitarie sono tenuti ad aggiornare il cronoprogramma attuativo.

4. Il cronoprogramma, di durata non superiore a un triennio, è trasmesso per l'approvazione al Comune di ubicazione della struttura entro sessanta giorni, decorrenti dalla data in cui la presente legge acquista efficacia.

5. Il Comune, nei successivi novanta giorni, approva l'aggiornamento del cronoprogramma ovvero comunica al legale rappresentante della struttura i rilievi allo stesso indicando i termini per l'adeguamento.

6. A tal fine il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento, inoltre il cronoprogramma ad A.Li.Sa. che effettua la propria valutazione nei successivi sessanta giorni.

7. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, l'approvazione del cronoprogramma di cui al presente articolo è requisito sufficiente per il rinnovo dell'accreditamento istituzionale delle strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore della l.r. 20/1999.

8. A.Li.Sa. effettua annualmente il monitoraggio dei cronoprogrammi.

Articolo 19 (Modifica di norme)

1. L'articolo 2 della l.r. 11/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Articolo 2 1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati all'articolo 6, comma 1, della l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, provvede il personale di vigilanza e di ispezione dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) e di ciascuna ASL individuato dal Direttore generale. 2. Il personale di cui al comma 1 deve essere munito di idoneo documento rilasciato dal Direttore generale che ne attesti la legittimazione a effettuare l'accertamento."

2. L'articolo 43 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 43 (Strutture residenziali e semiresidenziali) 1. Le strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano prestazioni sociali e sociosanitarie, fanno parte della rete dei servizi integrati pianificati dal Distretto sociosanitario. 2. Le strutture residenziali e semiresidenziali possono essere articolate in più moduli funzionali con differente intensità assistenziale."

3. L'articolo 44 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 44 (Classificazione e autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali) 1. La Giunta regionale, in recepimento dei criteri di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328) sulla base del nomenclatore nazionale degli interventi dei servizi sociali, definisce la classificazione dei servizi e delle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sociali, socioassistenziali e socioeducative ai sensi della legge regionale recante norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private. 2. La Giunta regionale, sentita l'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), definisce, altresì, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio di attività a carattere sociale, socioassistenziale e socioeducativo ai sensi della legge regionale recante norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private. 3. L'esercizio dell'attività da parte delle strutture di cui ai commi 1 e 2 è soggetto all'autorizzazione comunale di cui all'articolo 5, a eccezione dei centri estivi che sono tenuti a presentare la segnalazione certificata d'inizio attività."

4. L'articolo 48 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 48 (Accreditamento delle strutture e dei servizi sociali) 1. A.Li.Sa. valuta, ai fini dell’accreditamento, i requisiti dei servizi e delle strutture sociali.

2. I comuni, ai sensi dell’articolo 11 della l. 328/2000, acquisita l’istruttoria tecnica di A.Li.Sa., emanano il provvedimento di accreditamento per i servizi e le strutture ubicati nel territorio di competenza.”.

5. All’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “gli ospedali Galliera ed Evangelico” sono inserite le seguenti: “, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie”.

6. All’articolo 81, comma 1, della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “amministrative pecuniarie, di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati), irrogabili” sono sostituite dalle seguenti: “conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essi individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni”.

Articolo 20 (Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.

2. A seguito dell’approvazione dei provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 4 dell’articolo 16 e gli articoli 27, 28, 29 e 30 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, la riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap); b) il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).

Articolo 21 (Entrata in vigore)

1. L’efficacia delle disposizioni contenute nella presente legge decorre dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2017, N. 9

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del Processo Normativo - Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE a) La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Sonia Viale, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 43 in data 24 febbraio 2017; b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 febbraio 2017, dove ha acquisito il numero d’ordine 141; c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 27 febbraio 2017; d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 20 aprile 2017; e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 2 maggio 2017; f) la legge regionale entra in vigore il 1 giugno 2017.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Rosso M.) Il presente disegno di legge contenente la normativa sul sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali in Liguria è a completamento della terza parte della riforma sociosanitaria.

Con il testo di legge, oggi all’esame dell’Assemblea, si procede all’aggiornamento e alla semplificazione della normativa ormai risalente a parecchi anni orsono (legge regionale 20 del 1999), tramite una revisione delle disposizioni al fine di dare un più efficace strumento agli

operatori preposti alle verifiche, a garanzia delle famiglie, degli anziani ospitati nelle strutture e dei bambini frequentanti gli asili nido.

Anche nell'ottica di una eventuale maggior presenza dei privati nella gestione della sanità pubblica, si è implementato un sistema di regole di controllo preventivo efficienti e rigorose.

Da un breve riepilogo del panorama legislativo afferente la materia, si evince che esistono differenti normative nazionali che regolano, da un lato, l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie (D.Lgs. 30.12.1992 n. 502) e, dall'altro, i servizi e le strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sociali (L. 8.11.2000 n. 328).

Parimenti, anche i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi trovano disciplina per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie, nel DPR 14.1.1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e per l'esercizio delle attività sociali nel D.M 21.5.2001 n. 308 (Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000 n. 328).

A livello regionale, l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie è regolato attualmente dalla legge regionale 30.7.1999 n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997), mentre per i servizi e le strutture sociali vige la legge regionale 24.5.2006 n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari). La sovrapposizione e la complessità del quadro normativo soprarichiamato ha determinato dubbi interpretativi e procedure amministrative farraginose e difformi, sia nella fase preliminare di verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, sia nella fase successiva dell'attività di vigilanza e controllo.

È, infatti, opportuno evidenziare che presso una stessa struttura possono essere erogate sia prestazioni sociosanitarie, sia prestazioni sociali e, in ogni caso, la persona utente del servizio debba essere assistita a fronte di una valutazione complessiva e multidimensionale dei suoi bisogni sanitari, sociosanitari e sociali.

Le funzioni sanitarie, sociosanitarie e sociali impongono, per le loro caratteristiche, il coordinamento e l'integrazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali rese agli assistiti, sia al fine di massimizzare la risposta assistenziale, sia al fine di escludere duplicazioni di spese e inefficienze gestionali e operative.

Tale evidenza trova ora ulteriore riscontro normativo nel recente decreto, in fase di pubblicazione, di approvazione dei livelli essenziali di assistenza che ribadisce che i percorsi assistenziali domiciliari, territoriali, semiresidenziali, ivi contenuti, prevedono l'erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all'area sanitaria e all'area dei servizi sociali.

La necessità di integrazione e di coordinamento dei livelli assistenziali sanitari e sociali ha già trovato un'efficace risposta nelle due recenti leggi regionali, quali la legge istitutiva di A.Li.Sa e quella recante ulteriori modifiche alla legge di Riordino del Servizio Sanitario Regionale, finalizzate ad agevolare un'evoluzione equilibrata del SSR in sinergia con le politiche sociali, ridefinendo al contempo le Aziende Sanitarie Locali, che hanno così assunto la denominazione di Aziende Sociosanitarie Liguri e mantenuto il ruolo precipuo di erogatore dell'assistenza sanitaria territoriale e dell'assistenza sociale.

Pertanto, la finalità principale del testo di legge in discussione consiste nel completamento della riforma del Servizio Sanitario Ligure superando i limiti determinati dalla differenziazione e dalla separazione dei processi autorizzativi e delle attività di controllo e di vigilanza, in termini di: carenze assistenziali, difformità nella valutazione dei requisiti e delle prestazioni erogate, appesantimento degli iter amministrativi; e, quindi, si configura come parte essenziale del processo globale di riforma del sistema sanitario regionale, già espressamente previsto dall'Agenda normativa del Programma di Governo.

I principali limiti dell'attuale sistema di autorizzazione e accreditamento che il testo di legge si propone di superare sono i seguenti:

- carenza di manutenzione e di aggiornamento dei requisiti, di autorizzazione e di accreditamento;
- mancanza di un'unica regia ai fini della verifica dei requisiti e dell'attività di vigilanza e controllo;
- disomogeneità dei processi valutativi rispetto al possesso dei requisiti e delle prestazioni richieste;
- mancata previsione di strumenti volti a promuovere la qualità dei servizi erogati; inadeguatezza dei sistemi di vigilanza e sanzionatori.

Oltre alle responsabilità poste in capo ad A.Li.Sa. dalla legge istitutiva, il testo di legge in esame attribuisce all'Azienda stessa un ruolo di garanzia nei confronti della Regione, dei Comuni e dei cittadini rispetto al possesso e mantenimento dei requisiti autorizzativi richiesti alle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, sempre nel rispetto della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni rese agli assistiti del S.S.R.

L'articolato è volto a disciplinare gli strumenti, le procedure e le modalità con le quali A.Li.Sa è chiamata a svolgere i compiti ad essa attribuiti, fermo restando l'attuale assetto istituzionale che vede nel Comune l'Ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali e nella Regione e nel Comune, il riconoscimento della qualità di soggetto accreditato alle strutture sanitarie e sociosanitarie e ai servizi e alle strutture sociali.

Un ultimo punto qualificante del disegno di legge consiste nel mettere a disposizione di tutti i Comuni liguri tramite A.Li.Sa delle professionalità necessarie per effettuare una puntuale verifica dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali.

In conclusione, si vuole rimarcare che il testo di legge è stato ampiamente condiviso in sede di esame da parte della II Commissione, che ha al riguardo svolto un nutrito calendario di audizioni, convocando Interlocutori istituzionali e Rappresentanti delle categorie interessate, al fine di consentire la massima espressione di pareri e contributi sulla revisione della normativa vigente.

Sul testo di legge, che ha ricevuto anche il parere favorevole da parte del Consiglio delle Autonomie Locali, sono stati espressi apprezzamenti in sede di audizioni e presentate proposte modificative e suggerimenti utili per il perfezionamento del testo medesimo.

In fase di esame referente in II Commissione, l'Esecutivo regionale ha dimostrato disponibilità ad accogliere le osservazioni avanzate, presentando emendamenti al testo e riservandosi di valutare ulteriori approfondimenti finalizzati alla presentazione di adeguate modifiche in sede di Assemblea. Auspicio, pertanto, che questo disegno di legge, sul quale è stato dedicato particolare impegno e attenzione da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale, ottenga unanime condivisione anche in questa fase dell'iter procedurale, consentendo all'Ente Regione di approvare una normativa volta a realizzare, tramite una necessaria gestione della fase di transizione, un sistema omogeneo sul territorio che passi dall'attuale gestione della funzione autorizzativa al nuovo modello sotto la regia di A.Li.Sa., la quale costituirà un supporto per la programmazione dei fabbisogni e per la conseguente rilevazione. Infine, a seguito dell'approvazione del testo di legge, la Regione ha già preannunciato l'impegno ad istituire un tavolo di condivisione che coinvolgerà gli esperti individuati dalle due parti interessate, Comuni e ASL, finalizzato alla predisposizione dei provvedimenti attuativi della legge stessa e propedeutico all'aggiornamento del Manuale per l'autorizzazione al funzionamento.

Relazione di minoranza (Consigliere Battistini F.)

Con il Disegno di Legge 141, recante "Norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private", si completa il terzo blocco della riforma e del riordino del Sistema Sanitario Regionale della Liguria. Il primo blocco, nato dal Disegno di Legge 92 ha decretato, sul finire dello scorso estate, la nascita della super ASL ligure denominata A.Li.Sa, Azienda Ligure Sanitaria, con funzioni di chiaro accentramento del potere decisionale dai territori, vicino dunque ai cittadini ed ai loro bisogni, al governo centrale della Regione. Il secondo blocco, definito col Disegno di Legge 106, ha visto l'inserimento di una nuova ulteriore figura dirigenziale nel panorama delle ASL liguri: il Direttore Socio Sanitario, con

funzioni di governo del territorio e dei servizi sanitari, sociali e socio sanitari su esso dislocati, e dunque la conseguente trasformazione delle Aziende Sanitarie Locali in Aziende Socio Sanitarie Locali.

Non staremo qui a dilungarci sulle criticità o sui i punti di potenziale pregio, pochi, fattivamente, purtroppo, per il momento, che questi due blocchi hanno segnato sul quadro sanitario regionale, ma cercheremo di concentrarci sulle criticità che si ravvisano all'interno del Disegno di Legge 141, oggetto di questa relazione, e che in parte, però, va sottolineato, mettono anche a nudo dei punti d'ombra che si riscontrano già sulle precedenti riforme.

Il filo conduttore che è uscito dalla pubblicazione del Libro Bianco della Sanità Ligure è quello del centralismo e dell'esclusività di chi ha potere di governo in Regione.

Si tolgono, infatti, funzioni al territorio, per concentrarle su un unico organo regionale, A.Li.Sa., senza peraltro intervenire sulle strutture dirigenziali e amministrative già in essere e dunque sui costi ad esse legati. Inoltre ci si concentra sul dialogo simbiotico dell'Azienda Ligure Sanitaria con la Giunta regionale escludendo, o cercando di escludere il più possibile, però, il Consiglio ed in particolar modo la Commissione consiliare competente... sommato, tutto ciò, tra l'altro, al fatto che il vero impatto sulla realtà di queste norme è sempre demandato ad una fase successiva all'approvazione e del tutto, appunto, ad esclusivo pannaggio di chi governa. Un ottimo esempio di come questo aspetto, negativo, sia messo in pratica nei precedenti Disegni di Legge e nuovamente sul D.D.L. 141 lo fornisce, fin da subito, l'Articolo 3 (Funzioni regionali).

Al primo comma infatti la Giunta Regionale, su proposta di A.Li.Sa., definisce, in autonomia, senza ascoltare le istanze del Consiglio, che ricordo dovrebbe avere funzione di rappresentanza dei cittadini liguri, quelli che saranno, poi, in un momento successivo ad oggi, dunque, i parametri concreti di applicazione dell'articolato di questo Disegno di Legge.

In particolare:

- i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sociali, sanitarie e socio sanitarie;
- le procedure di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sociali, sanitarie e socio sanitarie;
- i requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
- le caratteristiche e le modalità di gestione degli elenchi delle strutture autorizzate (elenco previsto dall'articolo 7) e delle strutture accreditate (elenco previsto dall'articolo 11).

Insomma, nel quadro normativo della Sanità ligure, ravvisiamo ancora una chiara la volontà di progettare articolati di legge i più generici possibile, come fossero una sorta di contenitori che si limitano all'essenziale per demandare poi, in un secondo momento, alla Giunta e al suo organo esecutivo, A.Li.Sa., la definizione dei parametri di applicazione reali della normativa.

Tutto ciò potrebbe anche essere normale se non fosse evidente però la volontà, come espressa chiaramente già nel sopracitato Articolo 3 (Funzioni regionali) di escludere del tutto, dal reale impatto legislativo sulla realtà e sul territorio, il Consiglio limitando sempre di più il ruolo delle Commissioni consiliari anche come luogo di approfondimento, condivisione, dialogo, discussione, miglioramento e recepimento delle istanze dell'Aula e dunque dei cittadini che rappresentiamo.

È misurandoci proprio su questo primo nodo che abbiamo tentato di eseguire una prima correzione, per noi fondamentale, all'impianto di questo Disegno di Legge, prevedendo, sui punti cardine, come il già citato comma 1 dell'Articolo 3, il ruolo della competente Commissione consiliare come parte attiva nel dibattito e nel processo di declinazione sulla realtà delle disposizioni sull'autorizzazione e l'accreditamento normate da questo D.D.L.

Una valutazione molto importante, per noi, è data da ciò che dovrebbe rappresentare una priorità per la Sanità e che dovrebbe essere concretizzata ed esplicitata anche, e forse soprattutto, in questo Disegno di Legge, ma che invece constatiamo mancare quasi totalmente, eccezion fatta per una piccola parte, al terzo comma del primo articolo, come principi generali, per poi trovare però poca applicazione nello svolgimento successivo della progetto: la Persona con i suoi bisogni, il suo benessere psicofisico e le sue necessità.

Al centro di ogni riforma sanitaria non dovrebbe essere posto null'altro, a nostro avviso, se non la Persona.

Ed è proprio questa centralità, che nel testo di questo D.D.L. manca e che ci ha quindi mosso a concentrarci con una cospicua attività emendativa che proporremo al giudizio dell'Aula. Intanto chiariamoci subito anche sul concetto di Persona.

La valutazione che abbiamo fatto e che abbiamo cercato di tradurre in un corposo pacchetto emendativo è quello relativo alla persona non solo intesa come paziente, che ovviamente deve, in Sanità, avere la priorità su tutto e tutti, ma anche relativo alla persona intesa come operatore che presta servizio all'interno del quadro sanitario regionale.

Un quadro sanitario che deve essere efficiente, programmato e sinergico proprio per garantire, attraverso l'efficienza del servizio offerto e dunque del benessere lavorativo del comparto operativo, la qualità dell'assistenza e delle cure erogate al paziente o in generale a chi accede al servizio sociale, sanitario e socio sanitario della nostra Regione.

I primi tre emendamenti vanno proprio in questa direzione e mirano ad agire sulle finalità che la Regione intende perseguire con questo Disegno di Legge:

1. garantire che le strutture siano dotate di risorse e organizzazione adeguate alle attività svolte;
2. assicurare la sicurezza e i più elevati standard di qualità di cura a tutti i cittadini che scelgono tra i soggetti accreditati (pubblici e privati);
3. garantire che le attività svolte producano risultati congruenti con le finalità dell'organizzazione sanitaria regionale.

E da questi tre punti, che estendono le finalità proposte nel terzo comma del primo articolo del D.D.L., abbiamo sviluppato alcuni concetti e strumenti che mancano, non sono normati o sono, quantomeno, scarsamente aggiornati, e che, a nostro avviso, amplirebbero e potenzierebbero l'articolato costituendo un buon punto di partenza per rendere più efficiente la nostra Sanità, in relazione ai servizi offerti e ai bisogni dei liguri. Piano Triennale dei Bisogni Sociali, Sanitari e Socio-Sanitari della popolazione ligure.

Il primo concetto è sulla programmazione sanitaria dei servizi e delle strutture operanti sul territorio. Un capitolo fondamentale, questo, ma fin troppo trascurato e comunque poco sviluppato nella nostra Regione, se non con brevissimi accenni come quelli che si trovano nell'Articolo 2 relativo alle finalità di A.Li.Sa. nella Legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 che appunto la costituisce.

Per dire quanto questo capitolo sia stato, fino ad oggi, scarsamente considerato e abbia bisogno anch'esso di una revisione, basti pensare che il Piano Sanitario attualmente pubblicato sul sito internet di A.Li.Sa. è stato approvato il 30 settembre 2009 con deliberazione n.22 e riguarda, appunto, il Piano Socio Sanitario Regionale 2009 -2011.

Con un emendamento, dunque, abbiamo pensato così di inserire in questa Legge, quale funzione regionale, la stesura di un Piano Triennale, che possa dunque essere costantemente aggiornato e revisionato ogni 3 anni, e che contempli i Bisogni Sociali, Sanitari e Socio-Sanitari della popolazione ligure.

Un piano che possa essere redatto in conformità a quanto analizzato ed elaborato attraverso l'applicazione del Piano Socio Sanitario previsto e normato dall'Articolo 5 della Legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41.

Un piano che possa innanzitutto scattare una fotografia sui servizi e sulle strutture sociali, sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, autorizzate o accreditate e che offrono servizi sul territorio ligure. Un piano che, in base ad uno studio economico, sociale, demografico (per esempio: in relazione all'età, sempre più crescente della nostra popolazione, e dunque alle patologie croniche ad essa collegate, oltre alle conseguenti difficoltà negli spostamenti e agli aspetti economico-sociali che intervengono) e al quadro epidemiologico e statistico, appunto, possa offrire uno strumento di programmazione sanitario sulle strutture, i servizi erogati e sui bisogni dei cittadini nella Regione e sui singoli territori.

Con tali finalità abbiamo incluso questo strumento di programmazione all'interno Disegno di Legge in oggetto proprio per strutturare il panorama delle offerte disponibili ed esistenti e da queste partire, revisionando la programmazione su base triennale, anche in considerazione del mutare, nel tempo, dell'offerta disponibile in relazione alla domanda e che deve essere registrata e considerata proprio per costruire un sistema efficiente di servizi e strutture, bene organizzate sul territorio e che sappiano assolvere ai bisogni, diversi, della nostra popolazione.

Un piano utile al fine di procedere con autorizzazioni ed accreditamenti sulla base di obiettivi chiari, precisi e incardinati in un quadro che possa essere sostenibile sia dal punto di vista economico che, soprattutto, dal punto di vista organizzativo.

Manuale per l'accredimento Istituzionale

Altro strumento che abbiamo pensato di normare e di inserire in Legge, in modo che venga redatto e pubblicato, è rappresentato dal Manuale per l'Accreditamento Istituzionale della attività Sanitarie e Socio Sanitarie. Strumento, questo, oggi presente, certamente, e redatto ai sensi del DPR 14 Gennaio 1997 e della L.R. 30 Luglio 1999 n.20 (Legge che all'entrata in vigore dell'articolo oggetto di discussione oggi verrà abrogata) ma che è disponibile nell'ultima versione aggiornata in tempi sicuramente per nulla recenti (2012).

Il Manuale per l'Accreditamento Istituzionale della attività Sanitarie e Socio Sanitarie dovrebbe fornire le linee guida e i requisiti necessari, a nostro avviso proprio in linea con le finalità inserite nel primo articolo, comma 3, del testo oggetto di discussione, non solo per l'accredimento delle strutture sociosanitarie e dei servizi sanitari ma anche, e soprattutto, per la verifica di uno standard qualitativo che possa essere quanto più elevato possibile, corrispondente ai bisogni della popolazione e standardizzato a vantaggio degli utenti ma anche degli stessi operatori e nel rispetto di quell'omogeneità territoriale tanto inseguita sin dal primo blocco di riforma sanitaria di questa Legislatura.

Un Manuale, da aggiornare su base triennale, che contiene parametri oggettivi di valutazione e di indirizzo che può essere utilizzato dall'Organismo Tecnicamente Accreditante per la verifica dei requisiti di accreditamento ma anche dai gestori e dalle direzioni delle strutture stesse anche nell'ottica di una autovalutazione e di una verifica consapevole.

Le persone, sono al centro della nostra azione emendativa sotto tutti i punti di vista:

1. nell'elenco delle strutture accreditate quando oltre a rilevare il numero degli accessi alle prestazioni disponibili e alle liste di attesa per tali accessi ci premuriamo di tenere aggiornati, su base trimestrale, tali dati. In modo che tali dati, aggiornati frequentemente, possano essere a disposizione degli utenti; 2. negli accordi con i soggetti pubblici ed equiparati quando stabiliamo che gli accordi stipulati da A.Li.Sa. con i soggetti erogatori pubblici ed equiparati debbano avvenire non solo in base al mero dato economico ma anche e soprattutto nel rispetto della qualità del servizio e delle necessità di cura di ciascun paziente;

3. nei contratti con i soggetti privati accreditati quando diciamo che i contratti debbano prevedere almeno la garanzia della copertura dei costi derivanti dal rinnovo dei Contratti Nazionali del Lavoro ma anche i costi relativi all'idonea formazione del personale impiegato e prevediamo persino specifiche clausole penali, conseguenti alla violazione dei livelli qualitativi delle prestazioni, anche in relazione alla mancata attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale stesso; 4. sulla questione dei tecnici verificatori quando parliamo sia dei requisiti professionali, da osservare e definire esplicitamente, ma anche quando parliamo delle modalità di formazione degli stessi;

5. sulla questione della vigilanza sulle strutture autorizzate e accreditate quando oltre alla segnalazione motivata dei singoli utenti aggiungiamo la possibilità che la segnalazione parta da associazioni o organizzazioni riconosciute... e mi viene in mente ad esempio il Tribunale del Malato, nato da una iniziativa di Cittadinanza attiva al fine di tutelare e promuovere i diritti dei cittadini nell'ambito dei servizi sanitari e assistenziali e per contribuire ad una più umana, efficace e razionale organizzazione del servizio sanitario.

In conclusione, ciò che abbiamo ravvisato è un testo piuttosto scarno, lacunoso e generico, dove tutto ciò che ha un reale impatto sulla realtà è demandato ad una fase successiva all'approvazione di questo D.D.L., di cui oggi certamente non possiamo discutere, basti pensare al fatto che persino il dettaglio delle tipologie di strutture sommariamente riportate nell'Articolo 2.

Ma soprattutto tutto è nelle mani della Giunta Regionale coadiuvata dal suo braccio operativo, A.Li.Sa., e senza che ci sia alcuna possibilità di intervento o di correzione da parte del Consiglio e della Commissione consiliare competente.

Un testo che riforma autorizzazioni e accreditamenti, con tanto di sistemi di controllo, di verifica e di applicazione delle sanzioni, ma che non ha la sensibilità di guardare a ciò che sarebbe realmente utile e fondamentale al fine di soddisfare, nel modo più appropriato possibile, domanda e offerta: la programmazione sanitaria dei servizi e delle strutture sociali, sanitarie e socio sanitarie presenti sul territorio o da implementare anche e soprattutto sulla base dell'analisi e degli obiettivi derivanti dal Piano Sanitario (oggi, ripeto, vetusto) ai sensi dell'Articolo 5 della Legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41. Un testo che non si focalizza, purtroppo, sulla questione più importante sotto il profilo socio sanitario: la Persona.

La persona, appunto, e in relazione ad essa: - la qualità del servizio erogato al paziente, verificabile e controllabile in modo oggettivo, anche attraverso uno strumento redatto e frequentemente aggiornato come il Manuale di Autorizzazione e Accreditamento; - la qualità del lavoro degli operatori impiegati e che passa, inevitabilmente, attraverso il rispetto dei Contratti Nazionali del Lavoro e dunque degli aumenti spettanti, derivanti dal rinnovo contrattuale stesso, e la garanzia di una adeguata formazione e della presenza di spazi di aggiornamento professionale.

Relazione di minoranza (Consigliere Melis A.)

Il presente disegno di legge si pone quale presunta soluzione per un riordino dei processi autorizzativi dalla differenziazione e separazione degli stessi, di accreditamento nonché delle attività di vigilanza e di controllo, relativamente alle prestazioni erogate dalle strutture sociali, socio-sanitarie e sanitarie. Le suddette criticità, però, non appaiono superate, atteso che i processi autorizzativi e di accreditamento si presentano tutt'ora farraginosi e lacunosi.

Ciò premesso, occorre preliminarmente analizzare, sotto il profilo tecnico, le vigenti leggi regionali in materia, con particolare riguardo ai soggetti intervenienti nelle diverse fasi procedurali che conducono all'adozione del provvedimento finale di autorizzazione e/o accreditamento.

Le leggi regionali nr. 12/2006 e 20/1999 (rispettivamente emendata la prima e oggetto di abrogazione la seconda da parte del d.d.l. n. 141), disciplinano l'iter per il rilascio, a favore delle strutture sociali, sanitarie e sociosanitarie, delle autorizzazioni il cui possesso è necessario qualora si ricada nelle ipotesi di nuova costruzione, esercizio di attività, adattamento di strutture già esistenti e diverso utilizzo, ampliamento, trasformazione e cambiamento di sede delle strutture medesime.

Acquisita l'autorizzazione, ciascuna struttura è poi libera di presentare domanda di accreditamento ai sensi della l.r. n. 20/1999 e, pertanto, erogare in particolare prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del S.S.R. nel rispetto LEA definiti a livello nazionale. L'articolo 43 della legge regionale n. 12/2006, prevede - al netto delle modifiche oggi apportate - che per il funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private che erogano prestazioni sociali (di cui alla medesima legge regionale) e sociosanitarie (di cui all'articolo 2 della l.r. n. 20/1999) sia necessaria l'acquisizione da parte del Comune di ubicazione della struttura di apposita autorizzazione.

A tale scopo il Comune si avvaleva della c.d. "commissione multidisciplinare", costituita nell'ambito delle Conferenze dei Sindaci di ciascuna ASL e composta da operatori con professionalità sanitarie, sociali e tecniche. Contestualmente, la legge regionale n. 20/1999, nel disciplinare l'iter autorizzativo delle strutture sanitarie e sociosanitarie (comprese le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno) per le ipotesi di nuova costruzione, esercizio di attività, adattamento di strutture già esistenti e diverso utilizzo, ampliamento, trasformazione e cambiamento di sede delle medesime, individua la "commissione

per l'autorizzazione", quale organo competente alla verifica del possesso dei requisiti strutturali tecnologici e organizzativi.

Ciò ha determinato, nel tempo, un'antinomia tra norme, derivante dal fatto che, le strutture residenziali e semiresidenziali che erogavano prestazioni sociosanitarie, cadevano tanto sotto la disciplina della legge n. 12/2006 quanto sotto quella dettata dalla l.r. n. 20/1999.

Pertanto, era dubbio se nell'iter preordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sociosanitaria da parte delle strutture residenziali e semiresidenziali, dovesse intervenire la commissione per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 della l.r. n. 20/1999 ovvero la commissione multidisciplinare di cui all'articolo 43 comma 4 della l.r. n. 12/2006.

Sotto tale profilo, può dirsi che il disegno di legge oggi in discussione riduce l'indeterminatezza e la contraddittorietà delle norme oggetto di modifica.

Ciò detto, appare utile confrontare la disciplina vigente con le modifiche derivanti dall'eventuale approvazione del disegno di legge oggi in discussione.

La legge regionale n. 20/1999, nel dettare norme in materia di autorizzazione per i presidi sanitari e sociosanitari pubblici e privati, dispone, all'articolo 3 c. 1 e 2 quanto segue:

"1. Le strutture di cui all'articolo 2 sono soggette all'autorizzazione del Comune di ubicazione, nel caso di nuova costruzione, esercizio di attività, adattamento di strutture già esistenti e diverso utilizzo, ampliamento, trasformazione e cambiamento di sede;"

"2. Il Comune adotta i provvedimenti di competenza entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica di compatibilità del progetto presentato, effettuata dalla Regione, ai sensi della vigente normativa, nonché sulla base del parere espresso dalla Commissione per l'autorizzazione secondo le procedure stabilite dall'articolo 5."

In altri termini, la Regione e la Commissione per l'autorizzazione provvedono rispettivamente alla verifica di compatibilità del progetto presentato ed all'espressione del prescritto parere, entro 45 dalla presentazione della domanda.

Il provvedimento conclusivo del Comune è poi comunicato alla Regione e all'Azienda ASL competente per territorio.

A differenza della disciplina sopra descritta, il disegno di legge oggi in discussione, nel dettare norme in materia di autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, pone una netta distinzione tra realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie da un lato ed esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali dall'altro.

Stante la nuova disciplina di cui agli articoli 4 e 5 del d.d.l. n. 141, emerge che l'esercizio delle attività sanitarie, socio sanitarie e sociali è subordinato all'autorizzazione secondo le modalità di cui all'articolo 5.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione è presentata al Comune interessato che entro 90 giorni provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

Il Comune, entro 10 giorni dal ricevimento, inoltra l'istanza ad A.Li.Sa. che provvede all'istruttoria tecnica nei successivi 60 giorni effettuando un sopralluogo presso la struttura. A.Li.Sa. nell'ambito dell'istruttoria tecnica accerta il possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e strutturali che, in precedenza, erano verificati dalla "Commissione per l'Autorizzazione".

Ciò detto, nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali non è dato sapere se gli esiti dell'istruttoria di A.Li.Sa. siano vincolanti o meno per il Comune ai fini del rilascio dell'autorizzazione omonima. Contestualmente, ma del tutto distintamente rispetto all'iter autorizzatorio di cui all'articolo 5 previsto per l'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, gli articoli 4 e 6 del disegno di legge oggi in discussione disciplinano due diversi e contraddistinti regimi, rispettivamente per le ipotesi di realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie (escluse quelle sociali) e di adattamento di strutture già esistenti, la loro diversa utilizzazione, ampliamento, trasformazione e cambiamento di sede di strutture sanitarie e sociosanitarie (escluse quelle sociali) già autorizzate.

Con riferimento al primo regime, afferente la realizzazione di nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, l'articolo 4 c.2 prevede che A.Li.Sa. esprima il parere di compatibilità del progetto di

cui al comma 3, articolo 8 ter, del D.Lgs. n. 502/1992, sulla base della programmazione sociosanitaria regionale in rapporto al fabbisogno complessivo regionale e della localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.

Le modalità e i termini di presentazione della domanda ad A.Li.Sa. e di rilascio del parere di compatibilità, da parte di A.Li.Sa., al Comune di competenza, non sono disciplinati dal presente disegno di legge né, tantomeno, può ritenersi implicitamente che tale istanza sia da inoltrare secondo le tempistiche di cui all'articolo 5 del d.d.l. n. 141, ossia, quelle che disciplinano la domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali.

Infatti, ciò non pare essere una soluzione accettabile, tenendo conto che la verifica regionale di compatibilità del progetto di realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie (ex art. 8 ter, D.Lgs. n. 502/1992), introduce un subprocedimento nell'ambito del complesso procedimento per il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione o l'ampliamento di una struttura sanitaria, il quale si caratterizza per il fatto che la Regione è tenuta ad esprimersi non sulla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento (che spetta al Comune), ma sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria e sociosanitaria ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione territoriale in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale, anche in vista di una migliore accessibilità ai detti servizi.

Ne consegue che, venendo espressa, la verifica regionale di compatibilità, per profili distinti dalla conformità urbanistico-edilizia valutata dal Comune, essa si sostanzia in una valutazione che tiene conto del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, per cui deve intervenire in via prioritaria o contestuale rispetto al procedimento di autorizzazione comunale, anche per evitare che un operatore privato realizzi una struttura che, successivamente, la Regione ritenga non compatibile.

Per quanto attiene al regime inerente le ipotesi di adattamento di strutture (sanitarie e sociosanitarie) già esistenti, loro diversa utilizzazione, ampliamento, trasformazione e cambiamento di sede delle medesime, l'articolo 6 comma 5 del disegno di legge n. 141 introduce una disciplina diversificata, che tocca peraltro anche "l'apertura di nuove strutture", stabilendo che: "5.

Nei casi di autorizzazione all'apertura di nuove strutture e di autorizzazione alla trasformazione o all'ampliamento di strutture già autorizzate, A.Li.Sa. esamina i progetti sotto il profilo organizzativo e funzionale, effettua un sopralluogo presso la struttura per valutare gli aspetti strutturali e tecnologici ed esprime le valutazioni tecniche di competenza per il rilascio o diniego dell'autorizzazione richiesta trasmettendole al Comune.

Sulla base di tali valutazioni il Comune rilascia o nega l'autorizzazione richiesta".

Detto in altri termini, la prospettazione di questo regime autorizzatorio alternativo, pensato per le ipotesi di nuova apertura, trasformazione o ampliamento di strutture già autorizzate, pare includere le valutazioni tanto di cui al comma 3 dell'articolo 4 (che introduce il c.d. parere di compatibilità del progetto) quanto quelle di cui al comma 4 dell'articolo 5 (che introduce l'istruttoria tecnica volta ad accertare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi) salvo non specificare nuovamente le tempistiche. In realtà, l'esame dei progetti sotto il profilo organizzativo e funzionale di cui all'articolo 6 comma 5, non comporta l'adozione da parte di A.Li.Sa, sotto il profilo formale, di un vero e proprio parere di compatibilità alla stregua di quello richiesto ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del presente disegno di legge che, come già evidenziato, si presenta come subprocedimento nell'ambito del più ampio e complesso procedimento di rilascio della concessione edilizia comunale. Sempre A.Li.Sa., ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 - e, quindi, con riferimento all'apertura di nuove strutture ovvero trasformazione e/o ampliamento di strutture già autorizzate - "esprime le valutazioni tecniche di competenza per il rilascio o diniego dell'autorizzazione richiesta trasmettendole al Comune".

In questo contesto pare delinearsi una lacuna nella parte in cui non è dato sapere i termini entro cui A.Li.Sa. è chiamata a pronunciarsi sulla domanda di nuova apertura o ampliamento/trasformazione

di strutture già autorizzate, salvo implicito rinvio all'iter autorizzatorio per l'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali di cui all'articolo 5.

Infine, il comma 5 dell'articolo 6 conclude disponendo che "Sulla base di tali valutazioni il Comune rilascia o nega l'autorizzazione richiesta". È evidente che una siffatta formulazione sembra legare il rilascio o meno dell'autorizzazione da parte del Comune all'esito negativo o positivo delle valutazioni tecniche di A.Li.Sa.

In questa logica sarebbe opportuno emendare la norma introducendo la locuzione "non vincolanti" con riferimento alle valutazioni di A.Li.Sa.

Le stesse valutazioni tecniche di A.Li.Sa. dovrebbero essere adeguatamente motivate nel rispetto dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990!

Peraltro, è da escludere che possa adombrarsi la necessità di specificare il carattere non vincolante di un parere asserendo che nel nostro ordinamento i pareri non siano mai vincolanti. Infatti non sono nuove nella legislazione italiana le fattispecie di parere vincolante!

Si pensi, ad esempio, al parere paesistico-ambientale rilasciato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria che, ai sensi dell'articolo 146 c. 5 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), ha forza vincolante rispetto al provvedimento finale della Regione (o dell'Ente sub-delegato, *rectius*, il Comune) che nell'adottare l'Autorizzazione Paesaggistica non può disattendere il parere della Soprintendenza ancorché questo sia da considerare atto procedimentale con funzione consultiva!

Ne consegue che qualificare le valutazioni tecniche così come il parere di compatibilità del progetto di cui all'articolo 4 c. 2 come non vincolanti sia necessario per evitare situazioni di ambiguità ovvero interpretazioni borderline. Quanto, invece, alle competenze in materia di vigilanza sul sistema autorizzatorio possiamo osservare quanto segue.

Ai sensi della l.r. 20/1999 la vigilanza sul perdurare del possesso dei requisiti dei presidi sanitari e sociosanitari autorizzati spetta ai Comuni per il mezzo della Commissione per l'Autorizzazione. Il d.d.l. n. 141, invece, nell'abrogare la l.r. n. 20/1999, ha contestualmente attribuito ad A.Li.Sa. la vigilanza prima spettante alla Commissione per l'Autorizzazione estendendo la stessa anche alle strutture sociali.

Infatti, l'articolo 14 comma 1 del disegno di legge rubricato "vigilanza sulle strutture autorizzate" ha attribuito ad A.Li.Sa. la vigilanza delle strutture di cui all'articolo 2 del disegno di legge medesimo (articolo 2 che comprende anche le strutture sociali).

Nel dettaglio, A.Li.Sa. provvede con cadenza almeno biennale alle verifiche, anche su segnalazione dei Comuni o degli utenti.

Contestualmente, l'articolo 45 della legge regionale n. 12/2006, non emendato dal presente disegno di legge, attribuisce ai Comuni le funzioni sociali e amministrative in materia di vigilanza e controllo sui servizi e le strutture sociali, sociosanitarie e socio educative.

Pare quindi manifestarsi una potenziale sovrapposizione di competenze dai risultati incerti, o dalle dubbie interpretazioni. Quanto alle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie, e sociosanitarie occorre evidenziare quanto segue. L'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, stante la normativa vigente (l.r. n. 20/1999) è concesso dalla Regione per il tramite dell'Agenzia Regionale Sanitaria. Per la verifica dei requisiti, l'ARS si avvale di tecnici delle aziende sanitarie, dell'ARPAL e dei Comuni.

L'accreditamento non obbliga in alcun modo la Regione a remunerare le prestazioni erogate da parte delle strutture se non previo accordo o contratto stipulato con le stesse. Diversamente l'accreditamento delle strutture sociali - ai sensi dell'articolo 11 della l. n. 328/2000 - è rilasciato dai Comuni previa acquisizione dell'istruttoria svolta dall'ARS ex articolo 13 della l.r. n. 20/1999.

Per comprendere meglio il processo di accreditamento che permette alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, a seguito della stipula di accordi o contratti con la Regione, di erogare prestazioni sanitarie e sociosanitarie in nome del SSR nel rispetto dei LEA stabiliti dal Governo occorre richiamare il Preambolo dell'Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 19 febbraio 2015 disciplinante il c.d. processo di accreditamento.

Questo si articola in tre fasi:

1) Istruttoria Amministrativa

- Verifica della completezza della domanda
 - Verifica della compatibilità con la programmazione regionale;
 - Verifica della rispondenza ai requisiti soggettivi;
 - Verifica del possesso della/delle autorizzazioni.

2) Istruttoria Tecnica

- Verifica del possesso dei requisiti di Accreditamento

3) Conclusione

- Adozione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego a carico dell'Ente Regione.

La fase del processo che deve essere affidata all'organismo tecnicamente accreditante è quella dell'istruttoria tecnica che comprende la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento. Sulla base delle innovazioni che emergono dall'odierno disegno di legge, l'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie è rilasciato dalla Regione.

La domanda va presentata all'O.T.A. - operante presso A.Li.Sa. - che provvede all'accertamento della sussistenza dei requisiti.

L'O.T.A. si avvale ai fini dell'istruttoria di personale del S.S.R. e dei Comuni iscritto nell'elenco regionale dei tecnici verificatori.

L'O.T.A. - per il tramite di A.Li.Sa. - trasmette gli esiti dell'istruttoria alla Regione entro 150 giorni dal ricevimento della domanda. La Regione, nei 30 giorni successivi, rilascia l'accreditamento istituzionale o rigetta l'istanza. La struttura, nel corso del quinquennio di validità dell'accreditamento, è tenuta annualmente ad autocertificare all'O.T.A. il mantenimento dei requisiti di accreditamento. L'O.T.A. può svolgere verifiche intermedie.

Con riferimento all'Organismo Tecnicamente Accreditante è opportuno domandarsi se e quanto questo sia effettivamente un Organismo imparziale con la doverosa premessa che l'OTA nasce su impulso della Conferenza Stato Regioni già nel 2012 e viene recepito nell'Ottobre 2015 con una determinazione di A.R.S. (ora A.Li.Sa), quindi di fatto già esistente, viene previsto in legge attraverso il disegno di legge ora in discussione.

Prima di tutto è utile osservare che , l'O.T.A., ai sensi, appunto, della Determinazione A.R.S. n. 84 del 21.10.2015, è un Organismo composto da un settore tecnico, da un settore amministrativo interno e da un settore tecnico esterno - trattasi dei i c.d. verificatori esterni iscritti all'albo di cui all'articolo 10 comma 4 lett. a) e b).

L'O.T.A., ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.d.l. n. 141, svolge le proprie funzioni garantendo autonomia e assenza di conflitto d'interessi, operando nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e terzietà nei confronti della Regione e nei confronti delle strutture pubbliche e private oggetto di valutazione.

Ciò detto si osserva che A.Li.Sa. - secondo quanto stabilito dall'articolo 10 comma 4 del presente disegno di legge - è deputata a definire le modalità per la costituzione dell'elenco regionale dei tecnici verificatori, nonché il numero e i requisiti dei verificatori stessi. Ancora, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della legge regionale 20 luglio 2016, n. 17, "L'Azienda (A.Li.Sa.) opera sulla base di linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale.

Dalle suesposte osservazioni, è incontrovertibile che sul piano formale, non si possa parlare - quantomeno a livello potenziale - di imparzialità e terzietà dell'O.T.A. rispetto alla Regione. Beninteso, siamo sicuri che, nel concreto, l'imparzialità e la terzietà dei tecnici verificatori esterni rispetto alla Regione sia sempre stata garantita dall'operato diligente e professionale dell'A.R.S. prima, e da A.Li.Sa. poi.

Nessuna critica vuol essere mossa all'operato dei componenti di A.Li.Sa. quanto, piuttosto, si vuole sottolineare un cortocircuito del sistema che, di fatto, è presente senza una adeguata formulazione della composizione degli albi e dei criteri per accedervi. Sempre in materia di accreditamento è utile osservare che l'O.T.A. non è deputata all'accreditamento delle strutture sociali.

L'accreditamento delle strutture sociali è rilasciato dai Comuni previa acquisizione delle valutazioni di A.Li.Sa. (ex art. 19 c. 4 del d.d.l. n. 141, modificativo dell'articolo 48 della l.r. n. 12/2006).

Sotto tale profilo, si rileva che non è dato sapere in cosa consistano tali valutazioni di A.Li.Sa. né, se l'acquisizione di queste segua l'iter procedurale e le tempistiche per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 del d.d.l. 141, ovvero, altre modalità, pertanto, è lecito porsi il seguente quesito: a quale ente le strutture sociali devono presentare la domanda per l'accreditamento?

Ciò non è dato saperlo - quantomeno dalla piana lettura del dettato legislativo - anche se a rigor di logica si presume al Comune che poi chiede ad A.Li.Sa. la valutazione dei requisiti per l'esercizio delle strutture sociali.

Anche qui, peraltro, non emerge la natura delle valutazioni di A.Li.Sa., ovvero se queste siano vincolanti o meno.

Il passaggio successivo all'accreditamento, come già abbiamo avuto modo di osservare, consiste nella stipula di contratti o accordi tra la Regione - tramite la committente A.Li.Sa. ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della l.r. n. 17/2016 - , l'Asl di ubicazione della struttura in qualità di parte contraente e responsabile per la gestione operativa del contratto e il soggetto erogatore pubblico o privato accreditato.

Nel quadro dei contratti e accordi stipulati, di grande rilevanza è la predeterminazione dei c.d. minutaggi "minimi", ossia, dei minuti che il personale medico e sanitario abilitato all'interno della struttura dedica al paziente ogni giorno.

La definizione dei minutaggi è direttamente dipendente dai budget annuali che le strutture - in questo caso sociosanitarie - ricevono su base contrattuale dal servizio sanitario regionale.

Perciò, quando si tratta di minutaggi, inevitabilmente si finisce per affrontare il tema inerente il contenimento della spesa pubblica che deve, comunque, essere controbilanciato dall'esigenza di garantire il rispetto dei principi di efficace risposta agli effettivi bisogni sanitari e sociosanitari della popolazione assistita, di qualità e appropriatezza delle prestazioni, della libertà di scelta del cittadino e dell'equità di accesso ai servizi.

Nel perseguimento delle politiche di contenimento della spesa, A.Li.Sa. ha proposto, in campo sociosanitario, il meccanismo della c.d. regressione tariffaria.

Ciò è espressione di quanto preventivato nella DGR n. 229/2017, ove è stata annunciata la riduzione delle tariffe per i pazienti dell'area delle disabilità e della psichiatria che hanno superato i 65 anni di età, da conseguire tramite una revisione degli standard assistenziali.

La suddetta riduzione delle tariffe a carico dell'utenza, però, ha effetti diretti, come espressamente riportato dalla DGR n. 229/2017, sugli standard assistenziali.

Ciò significa che le strutture sociosanitarie dovranno garantire la riduzione delle tariffe percependo dal servizio sanitario regionale il medesimo budget che le era stato assegnato per l'anno 2016.

Peraltro, a parità di budget, è chiesto alle strutture sociosanitarie non solo di ridurre le tariffe per i pazienti dell'area delle disabilità e della psichiatria che hanno superato i 65 anni di età, ma altresì di incrementare il numero delle prestazioni erogate dalle strutture sociosanitarie.

La soluzione, come detto, è data dalla stessa DGR n. 229/2017, ossia, rivedere gli standard assistenziali!

Pertanto, la nostra preoccupazione è che tale meccanismo si ripercuota sul servizio offerto ai pazienti. Infatti, ciò potrebbe comportare ricadute in termini di piante organiche e di organizzazione del lavoro e, di conseguenza, una riduzione dei c.d. minutaggi minimi riservati, su base giornaliera, a ciascun paziente, ossia, dei minuti che il personale medico e sanitario abilitato all'interno della struttura dedica al paziente stesso ogni giorno.

Di fatto la compressione delle tariffe se non adeguatamente controbilanciata a favore dei ricoverati risulta potenzialmente dannosa perché non entra nel merito sia della patologia sulla quale ci può essere una revisione della prestazione sanitaria se tale non compromette la qualità dell'assistenza erogata, sia dell'età che non può, per legge, prevedere che a 65 anni sia cambiata la cura di un paziente se il prospetto medico prevede tutt'altro.

Ovvero non si può per legge pretendere di curare più o meno un over 65: un principio grave che benché il disegno di legge non tocchi direttamente ne rappresenta sicuramente una diretta conseguenza.

Nel contesto della legge oggi in discussione, un aspetto interessante riguarda l'alternativa tra assistenza sociosanitaria in strutture pubbliche/private e le cure domiciliari.

In proposito, l'articolo 2 del d.d.l. n. 141, stabilisce che "le disposizioni della presente legge si applicano: g) alle attività di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)". Contestualmente, l'articolo 1 c. 3 del d.d.l. n. 141, sancisce alla lett. b) che la presente legge persegue, tra le altre finalità, quella di garantire la libertà di scelta da parte degli assistiti.

Ed è proprio dal combinato disposto delle due disposizioni sopra richiamate che nasce la necessità di assicurare ai cittadini la possibilità di scegliere tra l'essere assistiti in strutture pubbliche/private che erogano prestazioni sociosanitarie ovvero l'alternativa, ove possibile con i piani terapeutici, di essere assistiti direttamente al proprio domicilio, nella piena attuazione della libera scelta nel rispetto delle condizioni di salute.

Ciò permetterebbe, in particolari casi, di perseguire una duplice finalità, da un lato quella di garantire una maggior indipendenza e qualità di vita al paziente, dall'altro di conseguire una riduzione della spesa pubblica.

La possibilità sopra avanzata è fuor di dubbio praticabile solo per la cura di mirate patologie che non richiedano l'assistenza h 24 di personale medico e/o infermieristico.

Pertanto, l'invito è di rendere effettiva la libertà di scelta in tutte le sue forme, ove possibile, muovendo dal presupposto che per specifiche situazioni, le cure domiciliari possa essere una valida alternativa all'assistenza prestata in strutture sociosanitarie pubbliche e private oltre che una potenziale riduzione della spesa pubblica laddove si riscontri, attraverso opportuni meccanismi di controllo, che il costo di un paziente presso il proprio domicilio, opportunamente assistito, sia inferiore al costo sostenuto all'interno di una struttura.

Al netto quindi delle osservazioni fin qui riportate, nell'avvicinarsi alla conclusione del nostro ragionamento, ci sono delle riflessioni conclusive su cui vorremo soffermarci. Innanzitutto il principio, pur condivisibile, dell'avere nella Regione un soggetto che sovraintende all'erogazione di prestazioni che ruotano intorno al concetto di salute appare condivisibile.

Non possiamo però far notare che già la normativa vigente, ad esempio in materia di autorizzazioni, prevede per legge regionale che vi sia una comunicazione alla Regione appunto di nuove strutture autorizzate: se da un lato viene segnalato che tale iter non funzionava e che non vi era un reale controllo, eppur vero che nulla è garantito altrettanto nella nuova formulazione del DDL che vede Alisa anziché Regione coinvolta.

Altrettanto discutibile è il peso che assume la stessa Alisa in tutti i procedimenti autorizzativi in ambito "sociale" che vedono i Comuni come soggetti responsabili salvo non comprendere se l'intervento di Alisa sia o non sia vincolante, lasciando spazi interpretativi che di volta in volta potrebbero creare pericolose visioni soggettive di coloro che hanno o non hanno titolo per avviare una attività. Inoltre, come già fatto cenno, benché non sia parte integrante del provvedimento, ci sono almeno 2 elementi fondamentali senza i quali, in veste di minoranza, non possiamo dare un giudizio esaustivo, riferendoci in particolar modo al Manuale di Accreditamento e il nuovo contratto tipo per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie.

Il termine Accreditamento è stato inserito nella normativa italiana con il D.L.vo 502/92. Questo ha introdotto, assieme al concetto della necessità per tutte le strutture pubbliche e private del possesso di una serie minima di requisiti considerati indispensabili per esercitare l'attività sanitaria, anche quello della necessità, per esercitare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), del possesso di ulteriori requisiti essenziali per assicurare un più elevato standard nella erogazione dei servizi sanitari.

La Giunta ha dichiarato che è prossima una revisione del manuale che disciplina questo processo e che di fatto rappresenta il vero punto cruciale con cui sono definiti i requisiti per i soggetti che si vogliono accreditare e che di fatto non è tutt'oggi disponibile, demandato quindi ad un passaggio

successivo e che impedisce una discussione completa sulla materia che questo stesso disegno di legge si pone di trattare.

Si aprono poi scenari quantomeno foschi se alle modalità di accreditamento si affiancano le richieste di adeguamenti strutturali, il caso di specie viene rappresentato dal mandato esplorativo di Alisa per affidare tramite concessioni traslative a soggetti privati 3 ospedali quali Albenga, Cairo Montenotte e Bordighera. Ebbene nel caso andasse a termine, qualora negli ospedali vi fossero adeguamenti strutturali necessari per l'accreditamento, quale soggetto se ne dovrebbe far carico dal punto di vista economico?

L'Ente pubblico, ASL o Regione che sia, o il soggetto privato cui viene affidato l'ospedale?

Per quanto concerne lo schema contrattuale di regressione tariffaria non è pensabile applicarlo senza adeguate contromisure di compensazione che evitino fin da subito che le strutture, comprese verso il basso da tariffe ridotte sugli over 65 e nei casi previsti di supero budget, secondo i criteri già citati, recuperino la riduzione del proprio margine sulla qualità del servizio.

Ne discende un'ulteriore elemento di riflessione sintetizzabile nei "minutaggi", ovvero delle prestazioni Residenziali e Semiresidenziali di cui viene fatto generico richiamo nel d.lgs. n. 502/92 che sono note in varie sigle come RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) ha assunto nelle singole Regioni significati diversi, con confini spesso mal definiti rispetto a Case Di Riposo, Case Protette, Residenze Protette, Istituti di Riabilitazione Geriatrica, Lungodegenze Riabilitative etc dove il complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio all'interno di idonei "nuclei" accreditati per la specifica funzione.

E vista la particolare condizioni in cui versano i pazienti, la prestazione non si configura come un singolo atto assistenziale, ma come il complesso di prestazioni di carattere sanitario, tutelare, assistenziale e alberghiero erogate nell'arco delle 24 ore.

Questo insieme viene disciplinato oggi da diverse delibere di Giunta che stabiliscono il tempo medio erogato per ogni paziente e gli specialisti coinvolti per ogni patologia.

E' chiaro che su questi standard le strutture stimano il preventivo di costi a paziente e calcolano il proprio margine di profitto ma è altrettanto chiaro che questi rappresentano anche la misura, quantomeno oggettiva, di prestazioni erogate.

Pensare aprioristicamente che compiuti i 65 anni si debbano ridurre, senza entrare nel merito del singolo paziente è un approccio sbagliato.

Ma anche in questo caso annesso al provvedimento in questione non vi è traccia di spunti che rassicurino sugli standard di qualità richiesti.

Quanto emerge è un quadro dove seppur vi siano alcuni elementi condivisibili, nei controlli previsti, nell'azione di monitoraggio centralizzato attraverso Alisa, pur da noi criticata non tanto per la sua funzione quanto per la sua struttura, rileviamo come i temi più sensibili di fatto fuoriescano dal disegno di legge in sé e ne siano conseguenza attraverso atti di Giunta che non possiamo né governare né condividere, lasciando quindi spazio a molti, troppi dubbi.

Relazione di minoranza (Consigliere Rossetti S.)

Dopo roboanti annunci il DDL 141 "Norme in materia di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private" presenta nel suo insieme elementi destabilizzanti del quadro normativo - regolamentare e tariffario dell'intero sistema socio sanitario regionale.

Con la sua approvazione si apre infatti una stagione di incertezza voluta dalla Giunta Regionale che non potendo presentare un quadro di riforma completo del sistema regionale produce atti apparentemente scollegati tra loro, col classico metodo del carciofo, sfoglia foglia per foglia senza chiarire quali sono gli obiettivi e l'approccio complessivo del sistema.

Alla fine non rimarrà nulla, ma l'impressione è proprio quella di voler arrivare a tale risultato senza affrontare una discussione trasparente e complessiva sul futuro sistema di cura e di prevenzione sanitaria.

Abbiamo inutilmente richiesto che il tema fosse discusso in modo completo: la legge che definisce i principi complessivi oggetto del DDL, il manuale di accreditamento che definisce regole e governo del sistema e le delibere di attuazione operativa e tariffaria del sistema.

Anche l'OTA appare ad esclusiva costituzione pubblica, con una riserva mentale e culturale per cui il professionista esprime competenze diverse se opera nel pubblico o nel privato.

Strano per una regione che scimmietta in tutte le occasioni il sistema lombardo.

Inutili sono le nostre richieste di avere gli atti predisposti dagli uffici e da Alisa, via via ci vediamo sciorinare atti che hanno lo scopo di mettere in difficoltà le attuali aziende, profit e non, pubbliche e private, risparmiare sulle tariffe senza dare risposte alle liste di attesa di RSA per anziani, strutture per malati psichiatrici e per le dipendenze, attività di riabilitazione e diurne per i disabili.

Con questa proposta il sistema dell'accreditamento viene snaturato perchè si differenziano tempistiche e regole tra il sistema gestito direttamente dalle aziende pubbliche e il sistema a gestione non diretta. A tal punto che se ne riconosce un pregiudizio costituzionale della legge.

L'art. 18 introduce la necessità che strutture esistenti, autorizzate da tempo dopo ingenti investimenti debbano ristrutturarsi in 5 anni su criteri e standard strutturali che il vero assessore alla sanità ligure, il Dr Locatelli che dirige la mega super azienda, non ha mai presentato.

Sotto la fattispecie dell'ammodernamento sono fatte fuori in un colpo solo le piccole strutture, le strutture storiche, quelle dell'entroterra, delle vecchio IPAB e Opere Pie, quelle nei conventi. Pensiamo ci sia il tentativo di far entrare grossi investitori non liguri che hanno bisogno dei letti accreditati e quindi sono interessati a venire in Liguria solo se si liberano spazi contrattuali con le Asl.

L'art. 18 secondo tutte le associazioni di categoria va modificato e la norma va introdotta per le strutture già esistenti.

Tutelare l'esperienza, i comuni montani e le piccole imprese e onlus liguri doveva comportare misure di sostegno ai finanziamenti privati tramite fondi finanziati con risorse regionali e/o europee. Vi chiediamo di ascoltare il nostro grido di dolore e di modificare l'articolo 18 rendendo irretroattiva l'applicazione dei nuovi requisiti strutturali.

Preoccupazione che viene dall'intero sistema sociosanitario dell'articolo 13 "contratti con i soggetti privati accreditati".

La corretta impostazione per definire bisogni di cura e assistenza, organizzazione e team di presa in carico, relative tariffe dovrebbe partire dal bisogno delle persone.

Anche qui la Giunta e l'Alisa driblano la discussione, mentre con la modifica alla legge 20 mandano contratti capestro che riteniamo non possano essere firmati da Alisa perché mancano i presupposti amministrativi per la sottoscrizione dei contratti da parte di Alisa.

Un malato psichiatrico e un disabile che raggiunge il sessantacinquesimo anno di età, senza valutazione multidisciplinare, guarisce in quota parte!

Così si potranno ridurre del 40% e del 30% le prestazioni di cura e quindi le tariffe!

Questo provvedimento, illegittimo sotto il profilo del sistema sanitario nazionale passerà come il "miracolo di Toti".

Bisogna essere consapevoli che trattando allo stesso modo anziani disabili, malati psichiatrici e persone dipendenti si fanno errori e si creano mostri. Il contratto capestro tratta allo stesso modo il residenziale, il semi residenziale e le prestazioni riabilitative.

Chi pagherà tutto ciò?

Non i soggetti gestori, ma le famiglie e la qualità dei servizi.

Ci aspettavamo dal presidente Toti non il miracolo della guarigione, ma l'impegno a ridurre le liste di attesa.

In tutte le prestazioni, residenziali, diurne, riabilitative, in tutte le categorie, disabili, dipendenti, psichiatrici anziani, addirittura bambini aspettano anni per entrare nei luoghi di cura e la riduzione dei budget nella riabilitazione ha determinato un incremento dei costi a carico delle famiglie per le prestazioni dirette.

Assessore Viale bisognava fare una discussione a tutto tondo, capire quanti posti letto fatte venire meno con l'articolo 18, quanti posti bisognerebbe aumentare, quanti soldi servono, dove prenderlo, come ridurre la burocrazia del sistema integrare pubblico privato.

Ma a voi interessa risparmiare di nascosto. Delegittimare che da anni lavora con grande dignità e qualità, aprire il mercato a grandi investitori non liguri.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.;
- la legge 23 ottobre 1992, n. 421 è pubblicata nella G.U. 31 ottobre 1992, n. 257, S.O.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 è pubblicato nella G.U. 20 febbraio 1997, n. 42, S.O.;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 è pubblicata nella G.U. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.;
- il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 è pubblicato nella G.U. 28 luglio 2001, n. 174;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 è pubblicata nella G.U. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.;
- la legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006, n. 8.

Note all'articolo 2

- Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 è pubblicato nella G.U. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.;
- la legge 30 novembre 1998, n. 419 è pubblicata nella G.U. 7 dicembre 1998, n. 286.

Nota all'articolo 3

- La legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 è pubblicata nel B.U. 30 luglio 2016, n. 15.

Note all'articolo 17

- La legge 24 novembre 1981, n. 689 è pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.;
- la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50;
- la legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 1983, n. 18.

Nota all'articolo 18

- La legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 è pubblicata nel B.U. 18 agosto 1999, n. 12.

Nota all'articolo 19

- La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18.

Note all'articolo 20

- La legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 1994, n. 11;
- la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 è pubblicata nel B.U. 24 dicembre 2008, n. 18.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO Dipartimento salute e servizi sociali - Settore staff, programmazione e politiche del farmaco.

LOMBARDIA

DGR 12.5.17 - n. X/6577 - Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2016. (BUR n. 20 del 17.5.17)

DGR 12.5.17 - n. X/6592 - Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017: secondo provvedimento 2017 (BUR n. 20 del 17.5.17)

Note

Viene approvato l'Allegato 1 «Indicazioni operative per la definizione dei contratti 2017» parte integrante del presente provvedimento con il quale si definiscono:

- la proroga del termine per la definizione dei contratti;
- la sospensione degli effetti della d.g.r. X/5118 del 29 aprile 2016;

- un tetto per le prestazioni di bassa complessità per pazienti fuori Regione (erogatori privati);
- l'applicazione contestuale degli abbattimenti 2016 e 2017 per indicatori su DRG inappropriati e frattura del femore;
- l'esclusione della tipologia 16 dal calcolo dell'abbattimento di sistema del File F;
- l'esclusione dei farmaci biosimiliari ed equivalenti dal calcolo dell'abbattimento di sistema del File F;
- l'inclusione di nuovi obblighi nel contratto con gli erogatori privati per il miglioramento dell'accesso dei cittadini al sistema di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali.

A livello complessivo regionale, sulla base di quanto oggi già disposto dalla normativa nazionale per la definizione dei contratti 2017, una soglia massima di prestazioni a bassa complessità erogabili da strutture di diritto privato (esclusi IRCCS) per pazienti fuori Regione pari alla produzione del 2016 con riduzione annuale del 10% nel prossimo triennio.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento comportano la rimodulazione di determinazioni assunte di cui alla d.g.r. n. X/5954 del 5 dicembre 2016 (Regole 2017) nel quadro delle risorse già stabilite dalla deliberazione medesima

ALLEGATO 1

A) Sospensione effetti della d.g.r. X/5118 del 29/04/2016 Viste le Sentenze del TAR e in attesa dell'emanazione del DM attuativo della Legge 125 del 06/08/2015, è sospesa l'esecutività della d.g.r. X/5118/2016 con specifico riferimento all'Allegato 1 "Promozione della appropriatezza in ambito riabilitativo" in merito alle penalizzazioni tariffarie delle attività riabilitative non appropriate.

B) Proroga del termine per la definizione dei contratti La d.g.r. X/5954 del 05/12/2016 prevede che la negoziazione delle attività sanitarie e sociosanitarie si concludano entro il 15/05/2017. Il combinato disposto delle sentenze del TAR e della attesa della emanazione del sopracitato DM del Ministero della Salute hanno ritardato la chiusura delle attività di consuntivazione economica dell'esercizio 2016, lasciando in sospeso fino ad oggi l'impatto economico sull'esercizio 2017 della DGR X/4376 del 20 Novembre 2015. Per i motivi espressi si ritiene di prorogare al 31 maggio 2017 il termine per la sottoscrizione dei contratti relative alle attività sanitarie e sociosanitarie.

C) Esclusione della tipologia 16 dal calcolo dell'abbattimento di sistema del File F Per alcune tipologie di farmaci rimborsati in file F (precisamente 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16) a favore dei cittadini lombardi è assegnato alle strutture erogatrici un tetto massimo di sistema regionale, superato il quale Regione Lombardia applica un abbattimento di sistema ripartito su tutti gli erogatori.

Considerato che:

- la tipologia 16 del file F è dedicata al rimborso di "Emocomponenti utilizzati in ambulatorio o in MAC 05, MAC 09 e MAC 10" la cui tariffa è determinata dalla tariffa nazionale ai sensi degli accordi Stato-Regione in ordine alle tariffe di cessione degli emocomponenti e degli emoderivati nonché alle quote di rimborso per le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue, così come recepiti dalla d.g.r. n. X/5235 del 31.5.2016.
- la gestione degli emocomponenti rientra nelle competenze del Sistema Trasfusionale Regionale, attraverso l'azione sinergica di indirizzo e programmazione della DG Welfare, di concerto con l'azione di coordinamento di AREU/Struttura Regionale di Coordinamento.
- la d.g.r. n. X/5954/2016 al punto 4.5.7. "Sistema trasfusionale regionale" prevede che "la copertura del differenziale tra costi e ricavi in capo a ciascun SIMT (Servizio Medicina Trasfusionale) è garantita da una quota parte della tariffa DRG per le attività in regime di ricovero e dal file F per le attività in regime ambulatoriale".

Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno escludere la tipologia 16 dal calcolo dell'abbattimento di sistema del file F per i cittadini lombardi per le rendicontazioni del bilancio degli anni 2016 e 2017. Con riferimento a quanto stabilito dalle Regole 2017 per il tetto della spesa farmaceutica per il file F, si dà mandato alle direzioni regionali competenti affinché, nel rispetto delle norme statali e regionali di riferimento, possano essere verificate delle compensazioni, tra le

diverse tipologie di servizi ed attività, all'interno e nel rispetto della spesa complessiva annualmente prevista per gli erogatori di diritto privato.

D) Esclusione dei farmaci biosimilari ed equivalenti dal calcolo dell'abbattimento di sistema del File F per l'esercizio 2017

Al punto 8.10 della d.g.r. X/5954 del 05/12/2016 "Farmaci equivalenti e biosimilari" si stabilisce che i farmaci biotecnologici coperti da brevetto originale e quelli successivamente introdotti sul mercato come biosimilari, presentano garanzie di qualità sovrapponibili, come certificato dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e dall'AIFA; lo stesso dicasi per farmaci equivalenti rispetto a farmaci "di marca".

L'utilizzo dei farmaci equivalenti e biosimilari rappresenta quindi uno strumento estremamente importante per favorire l'appropriata allocazione delle risorse e, in particolare, per consentire l'accesso a farmaci innovativi, grazie al risparmio consentito dal loro impiego.

Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno escludere dal calcolo dell'abbattimento di sistema del file F per le rendicontazioni dell'anno 2017:

- Tutti i farmaci biosimilari rendicontati in file F
- Tutti i farmaci biotecnologici a brevetto scaduto qualora siano rendicontati ad un costo non superiore al 5% rispetto al biosimilare di riferimento. Il prezzo di riferimento del biosimilare è costituito dal prezzo aggiudicato in gara regionale ARCA o, in assenza del prezzo di gara regionale Arca, dal prezzo massimo SSN del farmaco biosimilare.

Come già avviene per l'attuale meccanismo di abbattimento, la valorizzazione del rendicontato escluso dall'abbattimento sarà effettuata sui valori economici dei farmaci in oggetto a livello complessivo regionale e non suddivisi per singolo erogatore.

Sarà effettuato nel corso del 2017 un monitoraggio puntuale di quanto sopra previsto per verificarne l'efficacia.

E) Applicazione contestuale degli abbattimenti 2016 e 2017 per indicatori su DRG inappropriati e frattura del femore Con la d.g.r. X/4702 del 29/12/2015 e la d.g.r. X/5954 del 05/12/2016 sono stati definiti dei parametri di riferimento per:

- i ricoveri relativi ai 108 DRG ad elevato rischio di inappropriata;
- la percentuale di pazienti con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario. Sulla base dei predetti parametri sono state individuate per i due esercizi delle percentuali di riduzione tariffaria per la casistica non congruente.

In considerazione del basso impatto sul 2016, inferiore ai 300.000 € complessivi, gli abbattimenti per il 2016 saranno applicati contestualmente a quelli previsti sulla produzione 2017.

F) Tetto per le prestazioni di bassa complessità per pazienti fuori Regione (erogatori privati)

L'art.15, comma 14 del DL 95/12 (Spending Review) stabiliva la riduzione degli importi e dei corrispondenti volumi da applicarsi a tutti i "singoli contratti e accordi" stipulati con le strutture private arrivando ad un valore pari al -2% di quanto finanziato nel 2011.

Il comma 574 dell'art 1 della legge di stabilità 2016, sia pure in via incidentale, dispone in merito all'obbligo di riduzione anche sulle prestazioni erogate da strutture private a favore di pazienti residenti in altre regioni.

Disciplinando una deroga alla riduzione, per gli IRCCS e per l'alta specialità, ne ha infatti affermato, indirettamente, la sussistenza.

La legge Finanziaria 2016 afferma quindi il principio per cui la riduzione dei costi è a carico della Regione nella quale si verificano i ricoveri e non della Regione nella quale risiedono i cittadini che effettuano prestazioni in mobilità extraregionale.

L'Accordo in sede di Conferenza delle Regioni per la regolazione dei flussi finanziari connessi alla mobilità degli assistiti tra le Regioni per gli anni 2014-2015, definito il 29 settembre 2016, ha iniziato ad applicare le previsioni della legge di stabilità del 2016 regolando gli esercizi 2014 e 2015 sulla base delle attività erogate nel 2013.

Sulla base di quanto oggi già definito a livello nazionale per la definizione dei contratti 2017 viene quindi stabilita, a livello complessivo regionale, una soglia massima di prestazioni a bassa

complessità erogabili da strutture di diritto privato (esclusi IRCCS) per pazienti fuori Regione pari alla produzione del 2016 con riduzione annuale del 10% nel prossimo triennio.

Ciò al fine di raggiungere gradualmente i volumi di produzione del 2013, definendo un tetto pari a:

- 129 milioni di euro per il 2017;
- 116 milioni di euro per il 2018; • 104 milioni di euro per il 2019.

E' pertanto necessario nei contratti per il 2017 delle strutture di diritto privato prevedere che la mobilità attiva riferibile a casistica di bassa complessità abbia un tetto complessivo nel 2017 pari a 129 milioni di euro e che, al superamento di predetta soglia, verrà applicata una regressione tariffaria finalizzata a garantire il rispetto complessivo del suddetto limite.

G) Miglioramento dell'accesso dei cittadini al sistema di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali La struttura privata accreditata dovrà rendere visibile, secondo le modalità tecniche stabilite da Regione Lombardia per il "Monitoraggio dei tempi di attesa e dell'offerta ambulatoriale disponibile" (cd. Flusso MOSA) e sistema informativo a supporto, tutte le proprie agende, relative alle prestazioni ambulatoriali erogate in regime SSN, alla Rete Regionale di Prenotazione affinché i suoi vari canali (es. Contact Center Regionale, Internet, etc.) possano fornire informazioni più precise sull'offerta sanitaria rendendo così più agevole l'accesso dei cittadini al sistema della attività ambulatoriali.

Inoltre tale flusso informativo consentirà la completa attivazione della prenotazione in modalità differita anche sulle strutture private offrendo così al cittadino la possibilità di scegliere tra tutte le strutture erogatrici accreditate ad a contratto con il SSR. A tal proposito, con l'obiettivo di garantire un livello qualitativo adeguato del servizio, verranno monitorati la percentuale di invii dei flussi MOSA senza errori, l'effettivo invio giornaliero del flusso, la percentuale di record sospesi, la percentuale di reclami sulle prenotazioni effettuate e la corrispondenza tra le date di disponibilità comunicate con il flusso MOSA con quelle effettivamente disponibili nei sistemi di prenotazione aziendale.

Durante il 2017, i parametri sopra riportati verranno monitorati al fine di determinare successivamente i livelli di servizio che dovranno essere assicurati.

MARCHE

DGR 28.4.17, n. 421 - Disposizioni per la redazione del Bilancio d'esercizio 2016 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. (BUR n. 56 del 19.5.17)

Note

Vengono approvate le disposizioni per la redazione del Bilancio di esercizio 2016 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i di cui rispettivamente agli Allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente deliberazione (a cui si fa rinvio)

DGR 2.5.17, n. 433 - Prontuario Terapeutico Ospedale/ Territorio Regionale (PTOR) - XV Edizione aggiornata al 1° trimestre 2017. (BUR n. 56 del 19.5.17)

PIEMONTE

DGR 20.4.17, n. 41-4920 - Legge regionale n. 9 del 14 maggio 2015: Disposizioni attuative mediante l'anticipo dell'eccedenze (utile) della GSA rilevate nel bilancio d'esercizio 2014. (BUR n. 20 del 18.5.17)

DGR 20.4.17, n. 42-4921 - Riparto delle risorse c/esercizio 2016 definitive agli Enti del SSR, in rimodulazione delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 35 - 3152 del 11/04/2016. Adempimenti di cui all'art. 20, comma 2, lettera a, e applicazione art. 30 del Decreto Legislativo 118/2011.

DGR 2.5.17, n. 38-4959 - Istituzione del punto di contatto regionale del Piemonte. D.Lgs n. 38 del 04/03/2014 relativo all'attuazione della Direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. (BUR n. 21 del 25.5.17)

Note

PREMESSA

Dopo la libera circolazione dei servizi nel mercato interno europeo, sancita dalla Direttiva Bolkestein nel 2006, il 9 marzo 2011 l'Europa garantisce anche la libera circolazione di quelli sanitari approvando la Direttiva 2011/24/UE, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Il diritto ad un'assistenza sanitaria transfrontaliera è già presente nel Trattato dell'Unione europea, ma la Direttiva 24/2011/UE, tuttavia, espone chiaramente tale regola – come peraltro già sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione - in uno strumento legislativo dell'Unione Europea e costituisce un quadro uniforme e coerente per tutti i cittadini d'Europa: la direttiva è incentrata sulla figura del paziente, definito come “una qualsiasi persona fisica la quale chieda di fruire o fruisca di assistenza sanitaria in uno Stato Membro”.

La Direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con Decreto Legislativo n. 38 del 04/03/2014: l'obiettivo principale è quello di agevolare l'accesso dei cittadini europei a un'assistenza sanitaria sicura e di elevata qualità promuovendo la cooperazione tra gli Stati Membri nel pieno rispetto delle loro competenze relative all'organizzazione e alla prestazione dei sistemi sanitari nazionali.

Considerando questo diverso e nuovo presupposto i Regolamenti europei n. 883/2004 (art. 76) e n. 987/2009 (artt. 1 e 3) prevedono un obbligo generale dello Stato membro di fornire informazioni alle persone assicurate sui loro diritti per soddisfare il quale sono stati designati da ogni Stato i c.d. “Organismi di collegamento” (per l'Italia il Ministero della Salute), la Direttiva (art. 7 D.Lgs 38/2014) prevede che gli Stati membri debbano istituire uno o più Punti di contatto nazionali (c.d. “PCN”) che devono consentire ai pazienti che desiderano ricevere cure mediche in un altro Stato membro, di compiere una scelta consapevole ed informata in particolare con riferimento ad: autorizzazioni (condizioni e procedure), cure rimborsabili, termini, condizioni e procedure di rimborso, procedure di ricorso amministrative e giurisdizionali, standard e orientamenti di qualità e sicurezza del SSN, prestatori di assistenza sanitaria anche riguardo alla loro autorizzazione/restrizioni a fornire servizi, accessibilità agli ospedali per le persone con disabilità, diritti dei pazienti.

Il PCN è tenuto a rispondere alle esigenze informative sia dei pazienti iscritti al SSN, sia dei pazienti assicurati dal Sistema sanitario di un altro Stato dell'Unione Europea, anche se residenti in Italia;

In ottemperanza a tale normativa il Ministero della Salute ha istituito il Punto di Contatto Nazionale e ha messo a disposizione del pubblico, tramite il proprio portale, un determinato set di informazioni desumibile dal combinato disposto degli art. 7, art. 5 comma 1, art. 6 comma 2, art. 9 comma 8 e art. 12 del D.Lvo 38/2014.

Nello specifico il PCN fornisce ai pazienti di un altro Stato membro dell'UE informazioni riguardanti gli standard e gli orientamenti di qualità e sicurezza definiti dalla normativa nazionale, comprese le disposizioni sulla vigilanza e sulla valutazione dei prestatori di assistenza sanitaria, le informazioni su quali prestatori di assistenza sanitaria sono soggetti a tali standard e orientamenti, o su ogni restrizione al suo esercizio, nonché le informazioni sull'accessibilità agli ospedali per le persone con disabilità.

Il PCN fornisce, altresì ai pazienti iscritti al SSN, le informazioni sui loro diritti circa la possibilità di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda i termini e le condizioni di rimborso dei costi; sulle procedure di accesso e definizione di tali diritti e sui mezzi di ricorso e tutela nel caso in cui i pazienti ritengano che i loro diritti derivanti dal Decreto legislativo siano stati lesi; sulla distinzione tra i diritti nascenti dal Decreto e i diritti risultanti dai Regolamenti di sicurezza sociale; sulle prestazioni soggette ad autorizzazione preventiva; sui dati da includere nelle ricette mediche rilasciate in uno Stato membro dell'UE e destinate ad essere spedite nello

Stato italiano, ovvero rilasciate nello Stato italiano e destinate ad essere spedite in un altro Stato membro dell'UE. A tutti i pazienti il PCN deve fornire, infine, informazioni sui diritti dei pazienti, sulle procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela, come pure sulle possibilità giuridiche e amministrative disponibili per risolvere le controversie, anche in caso di danni derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera.

LA DISPOSIZIONE

Viene istituito ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.lgs 38/2014 il Punto di Contatto Regionale per mobilità sanitaria transfrontaliera presso la Direzione Sanità – Settore A1410A Assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale con le seguenti funzioni:

1. supporto e collaborazione con il Punto di Contatto Nazionale istituito presso il Ministero della Salute per il soddisfacimento di tutte le richieste di informazioni e ogni altro dato necessario relativo al Servizio Sanitario Regionale per le finalità previste dal Decreto legislativo n. 38/2014;
2. back office tecnico-giuridico all'interno del SSR per i Referenti per la mobilità transfrontaliera - Direttiva 2011/24/UE così come individuati dalle Aziende Sanitarie Regionali in materia di applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;
3. front office giuridico per tutti gli utenti del SSR prevedendo l'istituzione di casella di posta elettronica mobilita.estero@regione.piemonte.it del cui accesso pubblico sarà data informazione sul portale regionale per le richieste di informazioni a pazienti che desiderano ricevere cure mediche in un altro Stato membro ai sensi della Direttiva 2011/24/UE.

Al Punto di Contatto Regionale è addetto tutto il personale assegnato alla Direzione Sanità che già attualmente si occupa di assistenza sanitaria internazionale e nessun compenso aggiuntivo è previsto per lo svolgimento di tale nuova attività;

PUGLIA

DGR 9.5.17, n. 699 - Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci di cui alla categoria ATC L03AA – Fattori di Stimolazione le Colonie – nel trattamento della Neutropenia da Chemioterapia.(BUR n. 59 del 23.5.17)

DGR 9.5.17, n. 700 - Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci di cui alla categoria ATC G04CB – Inibitori della Testosterone 5-alfa reduttasi – nel trattamento dell'Ipertrofia Prostatica Benigna. (BUR n. 59 del 23.5.17)

SARDEGNA

Ricostituzione del Comitato Tecnico - Scientifico per le malattie rare.(BUR n. 23 dell'11.5.17)

L'Assessore decreta.

ART.1

Di ricostituire il Comitato Tecnico-Scientifico per le malattie rare di cui al Decreto n. 15 del 17 luglio 2006 e s.m.i. che risulta così composto:

1. Direttore Generale della Sanità, o un suo delegato, con funzioni di coordinamento;
2. Paolo Moi, Responsabile Centro riferimento regionale malattie rare, P.O. Pediatrico Microcitemico - AO Brotzu;
3. Carlo Carcassi, Genetica Medica, P.O. Binaghi – ATS;
4. Maria Cristina Rosatelli, Genetica Molecolare, P.O. Pediatrico Microcitemico - AO Brotzu;
5. Manuela Gherardini, Oculistica - AOU Cagliari;
6. Stefano Sotgiu, Neuropsichiatria Infantile - AOU Sassari;
7. Vinicio Atzeni, Medicina interna, Direzione Sanitaria - AO Brotzu;
8. Giuseppe Passiu, Reumatologia - AOU Sassari;
9. Alessandro Mathieu, Reumatologia - AOU Cagliari;

10. Monica Marica, Genetica clinica, P.O. Pediatrico Microcitemico - AO Brotzu;

11. Giuseppe Masnata – Società Italiana di Pediatria (SIP);

12. Laura Concas – Pediatra Libera Scelta.

In rappresentanza delle Associazioni:

13. Nicola Spinelli Casacchia: Associazione Sarda Coagulopatici Emorragici, ASCE;

14. Massimiliano Vinci: Talassemici Oristano e Coordinamento Associazioni sarde talassemie;

15. Gigliola Serra: Unione Italiana lotta alla distrofia Muscolare, UILDM - Sezione Sassari.

ART.2 Il Comitato avrà funzioni consultive in materia di:

- riorganizzazione, ai sensi delle disposizioni del DPCM del 12/01/2017, della rete dei presidi e dell'attività clinica e scientifica svolta dagli stessi, al fine di garantire la continuità assistenziale e una risposta multidisciplinare integrata di diagnosi, cura, riabilitazione e supporto alla persona e alla famiglia;
- predisposizione di linee guida su percorsi assistenziali omogenei e protocolli diagnostici per malattie o per gruppi di malattie;
- supporto e di formazione al personale sanitario e del volontariato;
- identificazione dei centri territoriali di coordinamento e integrazione degli interventi sanitari e sociosanitari;
- supporto scientifico per l'implementazione del registro regionale delle malattie rare.

ART.3 Il Comitato potrà prevedere nell'ambito dei suoi compiti e per lo svolgimento di specifiche attività, il coinvolgimento di altri specialisti e/o altre professionalità.

ART.4 Il Comitato opererà presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale, il Dirigente del servizio competente per materia della Direzione Generale della Sanità, assicurerà le funzioni di supporto organizzativo e tecnico amministrativo, individuando idoneo personale.

ART.5 Il Comitato è costituito per tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART.6 I provvedimenti di nomina non comportano oneri a carico del bilancio regionale, i rimborsi per le spese di viaggio e missione, se dovuti, sono a carico delle amministrazioni di appartenenza

SICILIA

DASS 27 aprile 2017. Modalità e procedure per l'erogazione del contributo alle partorienti delle isole minori della Regione siciliana, ai sensi del comma 3 della legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016. (BUR n. 20 del 12.5.17)

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato ed adottato il documento "Modalità e procedure per l'erogazione del contributo in attuazione dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2016" di cui all'allegato al presente decreto. **(a cui si fa rinvio).**

CIRCOLARE 27 aprile 2017, n. 7. Direttive in materia di accertamento dell'idoneità per attività fisico/sportiva e certificazione per soggetti con diabete mellito in età evolutiva (0-18 anni). (BUR n. 20 del 12.5.17)

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AA.SS.PP. DELLA SICILIA

AI DIRETTORI GENERALI: A.O. CANNIZZARO DI CATANIA A.O. PAPARDO DI MESSINA A.O. VILLA SOFIA-CERVELLO DI PALERMO ARNAS GARIBALDI DI CATANIA ARNAS CIVICO DI PALERMO A.O.U.P. DI CATANIA A.O.U.P. DI MESSINA A.O.U.P. DI PALERMO

AL C.O.N.I. COMITATO REGIONALE SICILIA

Allo scopo di garantire un'uniforme applicazione in ambito regionale delle norme di cui trattasi, si forniscono le allegate direttive in materia di ammissione dei soggetti con diabete mellito in età evolutiva (0-18 anni) all'attività fisico/sportiva e di rilascio della relativa certificazione di idoneità, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione regionale per il diabete in età evolutiva, organo tecnico-consultivo con competenza anche in materia di attività sportiva ai sensi del D.A. n. 1520 del 9 agosto 2013, di concerto con i rappresentanti della Federazione medico-sportiva italiana - Comitato regionale Sicilia. Si invitano le strutture sanitarie in indirizzo a darne la massima diffusione fra i soggetti interessati. La presente sostituisce la circolare n. 10 del 22 novembre 2016, e, unitamente al relativo allegato, sarà resa disponibile nel sito istituzionale dell'Assessorato della salute della Regione siciliana e sarà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

DASS 28.4.17. Documento di indirizzo regionale “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la prevenzione del rischio di ictus nel paziente con fibrillazione atriale”. (BUR n. 20 del 12.5.17)

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, è approvato il Documento di indirizzo regionale “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la prevenzione del rischio di ictus nel paziente con fibrillazione atriale”, afferente alla materia dell'Health Technology Assessment (HTA), allegato al presente decreto.

Art. 2 Tutte le aziende sanitarie pubbliche e private accreditate adottano i provvedimenti necessari alla stretta osservanza del documento di cui all'articolo 1, nonché al monitoraggio dell'effettiva applicazione dello stesso tramite lo schema di indicatori contenuto nel documento.

DASS 8 maggio 2017. Individuazione del responsabile del Centro regionale di coordinamento di farmacovigilanza e vaccinovigilanza. (GURS n. 22 del 26.5.17)

Art. 1 Direzione del Centro regionale di coordinamento di farmacovigilanza e vaccinovigilanza Il dirigente responsabile del Centro regionale di coordinamento di farmacovigilanza e vaccinovigilanza è scelto tra i dirigenti in attività di servizio e con specifica esperienza curriculare in materia di farmacovigilanza, inclusi quelli appartenenti al comparto dirigenziale dell'area sanitaria del SSR. L'incarico viene conferito con decreto del dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica con durata quinquennale e con un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo. L'incarico di responsabile del Centro regionale di coordinamento di farmacovigilanza e vaccinovigilanza è equiparato, ai fini del trattamento giuridico ed economico, a quello di direzione di unità operativa di base, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2000 e del vigente C.C.R.L. e, quindi, parametrato al range economico compreso tra € 3.873,00 e € 15.494,00. Al fine di garantire le attività, senza soluzione di continuità, esso può coincidere con quello di dirigente dell'U.O. 7.1 “Farmaceutica”. Qualora l'incarico di responsabile del Centro regionale di coordinamento di farmacovigilanza e vaccinovigilanza venga conferito ad un dirigente appartenente al comparto dirigenziale dell'area sanitaria del SSR, allo stesso viene riconosciuta la retribuzione spettante presso l'azienda sanitaria di provenienza e un'indennità di posizione nel rispetto dei parametri previsti dal C.C.R.L. per la dirigenza regionale. Nel caso predetto, l'ammontare del compenso, che sarà corrisposto al dirigente responsabile del Centro da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza, risulterà rimborsato annualmente alla medesima mediante trasferimento diretto.

Art. 2 Oneri di funzionamento Per gli oneri derivanti da quanto stabilito all'articolo 1, l'Assessorato della salute si avvale, in via prioritaria, delle risorse statali a destinazione vincolata per le attività di farmacovigilanza, disponibili sul capitolo 413359 (ex 421301 ex 417314) “Fondi statali a

destinazione vincolata per le attività di farmacovigilanza” del bilancio regionale Rubrica Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.

DD 9 maggio 2017. Piano regionale di preparazione e risposta per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze. . (GURS n. 22 del 26.5.17)

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, in applicazione dell'articolo 2 del D.A. n. 2017 del 7 febbraio 2017, è approvato il “Piano regionale di preparazione e risposta per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze” di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

CIRCOLARE 24 maggio 2017. Legge regionale n. 4 dell'1 marzo 2017 e decreto presidenziale n. 545 del 10 maggio 2017. Disabilità gravissima. Direttiva

.A TUTTI I DISTRETTI SOCIO-SANITARI A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE A TUTTE LE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

A seguito della pubblicazione nel sito istituzionale della Presidenza della Regione del decreto presidenziale n. 545 del 10 maggio 2017, è stata data notizia dell'avvio delle procedure per la presentazione delle istanze relative ai benefici di cui alla legge regionale n. 4 dell'1 marzo 2017 per i disabili gravissimi. Si precisa che il termine ultimo valido per la presentazione delle istanze è di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del suddetto decreto presidenziale n. 545/2017. Si precisa, altresì, che restano valide le istanze già presentate a far data dall'11 maggio 2017 (data di pubblicazione dell'avviso nel sito web della Presidenza), comunque esse siano state formulate, ivi comprese quelle compilate sui modelli elaborati dalle A.S.P., dai comuni e dai distretti socio-sanitari. In caso di carenza della documentazione sarà cura delle A.S.P. richiedere le integrazioni necessarie. Le nuove istanze dovranno essere presentate utilizzando lo schema tipo messo a disposizione dalle A.S.P. Il dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

DD 9 maggio 2017. Piano regionale di preparazione e risposta per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze. . (GURS n. 22 del 26.5.17)

TOSCANA

L.R. 4.5.17, n. 21 - Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009.(BUR n.19 del 12.5.17)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'articolo 25;

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), approvata in attuazione dell' articolo 25 della l.r. 41/2005;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2010, n. 29/R (Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”);

Considerato quanto segue:

1. Il progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno del processo di accreditamento;
2. Si rende opportuno aggiornare la normativa vigente ai fini di una più efficiente razionalizzazione dell'azione regionale, nonché di una maggiore celerità dei relativi procedimenti, allo scopo di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento, sanitario e sociale, intervenendo sulla disciplina dell'accredimento delle strutture, in quanto i servizi residenziali e semi-residenziali risultano tradizionalmente i servizi più consolidati all'interno del sistema sociale e socio-sanitario di offerta;
3. In questo nuovo quadro evolutivo si evidenzia l'esigenza, come già realizzato in altre regioni, di prevedere che le strutture, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, richiedano l'accredimento, anziché al comune territorialmente competente, alla Regione, la quale, effettuati i controlli, rilascia l'accredimento;
4. I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona saranno solo successivamente inseriti nel nuovo percorso, in quanto le relative tipologie sono soggette a costante aggiornamento ed evoluzione, differenza delle strutture, e l'offerta si definisce di volta in volta in stretto collegamento con le esigenze dei relativi fruitori; sono inoltre esempio tipico di strumenti di sussidiarietà orizzontale, cosa che ribadisce la permanenza del relativo percorso di accreditamento in capo ai comuni, quali enti pubblici più prossimi ai destinatari di tali servizi;
5. Nel nuovo percorso i requisiti generali, sia per le strutture, sia per i servizi di assistenza domiciliare, sia per gli altri servizi alla persona, continuano ad essere disciplinati nel regolamento, mentre i requisiti specifici e gli indicatori sono contenuti in una deliberazione della Giunta regionale, al fine di utilizzare uno strumento più flessibile rispetto alla norma, in relazione alle modifiche frequenti nel novero dei requisiti e degli indicatori: ciò deriva dai rapidi cambiamenti nelle tipologie dei servizi offerti, dovuti ad una domanda di intervento da parte dei cittadini sempre più consapevole e specializzata;
6. Nell'ottica, sia di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, sia di realizzare una maggiore efficienza, con la finalità di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento:
 - a) viene proposta, in parallelo con quanto previsto dalla l.r. 51/2009, l'istituzione del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, di cui si avvale la Giunta regionale ai fini dell'effettuazione dei controlli sulle strutture. Il numero dei componenti, le modalità di scelta, le modalità di costituzione, insieme al funzionamento, saranno disciplinati dal successivo regolamento attuativo;
 - b) viene abrogato l'articolo 3 bis della l.r. 82/2009, che disciplina compiti e funzionamento della Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l'attuazione del sistema di accreditamento: i suoi compiti sono svolti da professionisti che, per le materie afferenti all'accredimento sociale e socio-sanitario, fanno parte di una delle due sezioni in cui si articola la Commissione regionale per la qualità e la sicurezza prevista dall'articolo 40 della l.r. 51/2009; tale sezione ha il compito, tra l'altro, di monitorare l'appropriatezza del sistema di requisiti ed indicatori, di proporre eventuali aggiornamenti normativi e di analizzare l'attuazione del processo di accreditamento sul territorio regionale.
7. Si prevede che, per le strutture e per i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona già accreditati, i termini relativi alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti decorrono dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5, della l.r. 82/2009, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;

Approva la presente legge

Capo I Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)

Art. 1 Accreditamento istituzionale. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 82/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), è inserito il seguente: "3 bis.

L'accreditamento costituisce condizione preliminare e necessaria per la stipula di accordi contrattuali con i soggetti pubblici e privati del sistema sociale integrato compatibilmente con le risorse disponibili.”.

Art. 2 Requisiti per l'accreditamento ed indicatori. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 82/2009

1. L'articolo 3 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente: “Art. 3 Requisiti per l'accreditamento ed indicatori 1. I requisiti per l'accreditamento attengono all'intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e riguardano, in particolare: a) per le strutture: 1) gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo; 2) aspetti tecnico-professionali e formativi, quali espressione delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli operatori; 3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori. b) per i servizi di assistenza domiciliare: 1) elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori; 2) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali. c) per gli altri servizi alla persona: 1) elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi; 2) elementi di competenza professionale e di esperienza assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità di esigenze eterogenee fra loro; 3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

2. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del lavoro, i requisiti di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con l'articolo 26 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l'altro, della capacità di piena promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e dell'apporto fornito alle comunità di riferimento in termini di solidarietà, coesione e qualità della vita.

4. I requisiti generali per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 11.

5. I requisiti specifici, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

6. La deliberazione di cui al comma 5 individua anche gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi degli articoli 5 e 8.

7. La Giunta regionale relaziona annualmente alla commissione consiliare competente sull'applicazione dei requisiti specifici e degli indicatori definiti con la deliberazione di cui al comma 5.”.

Art. 3 Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato. Inserimento dell'articolo 3 ter nella l.r. 82/2009

1. Dopo l'articolo 3 bis della l.r.82/2009 è inserito il seguente: “Art. 3 ter Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato 1. Per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'articolo 6, la Giunta regionale si avvale del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, al quale è preposto un coordinatore; il Gruppo tecnico opera presso il competente settore regionale.

2. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il Gruppo tecnico con proprio decreto.

3. Il Gruppo tecnico è costituito da esperti in materia di qualità e di valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato

4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 il regolamento di cui all'articolo 11 definisce il numero dei componenti del Gruppo tecnico, le modalità di scelta e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del gruppo stesso.

5. Al coordinatore del Gruppo tecnico compete un'indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.

6. Agli altri componenti del Gruppo tecnico compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dell'indennità di carica e dei rimborsi spese di cui ai commi 5 e 6, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione.”.

Art. 4 Accredimento delle strutture. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 82/2009

1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 82/2009 le parole: “Il comune nel cui territorio è ubicata la struttura” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale”.

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 82/2009 è sostituita dalla seguente: “b) possesso dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente: “2 bis. La Giunta regionale comunica l'avvenuto rilascio dell'accredimento al comune competente per territorio.”.

4. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale istituisce l'elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento.”.

Art. 5 Verifica dell'attività svolta dalle strutture e dei risultati raggiunti. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 82/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 82/2009 le parole “definiti nel regolamento di cui all'articolo 11” sono sostituite dalle seguenti: “previsti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5”.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 82/2009 le parole “al comune competente per il controllo di cui all'articolo 6, comma 3” sono sostituite dalle seguenti “alla Giunta regionale per il controllo di cui all'articolo 6, comma 1.”

Art. 6 Attività di controllo delle strutture. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 82/2009

1. L'articolo 6 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente: “Art. 6 Attività di controllo

1. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione che opera attraverso sopralluoghi, controlla: a) entro un anno dall'accredimento, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 da parte delle strutture accreditate; b) ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture, individuate con metodo a campione secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11.2. In caso di esito negativo del controllo, la Giunta regionale ne dà comunicazione alla struttura e stabilisce un termine per l'adeguamento, non inferiore a trenta giorni.

3. In caso di mancato adeguamento al termine assegnato ai sensi del comma 2, la Giunta regionale invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta nei termini stabiliti dal sollecito, la Giunta regionale procede alla revoca dell'accredimento, che non può essere nuovamente concesso prima di sei mesi dalla revoca e ne dà comunicazione al comune competente per territorio.

4. L'accredimento decade automaticamente in tutti i casi in cui venga meno il provvedimento di autorizzazione.”.

Art. 7 Accredimento dei servizi. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 82/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 82/2009 dopo le parole: “richiesti dal regolamento di cui all'articolo 11” sono inserite le seguenti: “e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5”.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 82/2009 dopo le parole: “previsti dal regolamento di cui all'articolo 11” sono inserite le seguenti: “e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5”.

Art. 8 Verifica dell'attività svolta dai servizi e dei risultati raggiunti. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 82/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 82/2009 le parole “contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11”: sono sostituite dalle seguenti: “previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5.”.

Art. 9 Attività di controllo dei servizi. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 82/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 82/2009 dopo le parole: “sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 11” sono inserite le seguenti: “e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5”.

Art. 10 Regolamento di attuazione. Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 82/2009

1. L'articolo 11 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente: “Art. 11 Regolamento di attuazione 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale disciplina, in particolare, con regolamento di attuazione: a) i requisiti generali per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio, ai sensi dell'articolo 3; b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4; c) il numero dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, le modalità di scelta, e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento del gruppo stesso; d) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'articolo 6 e per l'individuazione, con metodo a campione, delle strutture per le quali controllare, ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b); e) le modalità attuative dei processi informativi di cui all'articolo 10, ivi comprese le modalità di trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 7, comma 4.”.

Art. 11 Abrogazioni

1. Gli articoli 3 bis, 12 e 14 della l.r. 82/2009, sono abrogati.

Capo II Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)

Art. 12 Commissione regionale per la qualità e la sicurezza. Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 51/2009

1. L'articolo 40 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente: “Art. 40 Commissione regionale per la qualità e la sicurezza 1. Presso la Giunta regionale è istituita una commissione denominata “Commissione regionale per la qualità e la sicurezza”, articolata in due sezioni, una per l'accreditamento sanitario e l'altra per l'accreditamento sociale integrato.

2. La Commissione di cui al comma 1 svolge funzioni tecnico-scientifiche, consultive e di tutela e garanzia di equità ed in particolare:

a) svolge una funzione di consulenza alla Regione in materia di qualità e sicurezza in ambito sanitario e sociale integrato;

b) esprime parere sui requisiti e sui relativi criteri per i vari livelli di valutazione previsti dai rispettivi sistemi di autorizzazione e di accreditamento in ambito sia sanitario sia del sistema sociale integrato; c) formula proposte alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di controllo e per indirizzare le attività dei gruppi regionali di valutazione nonché del gruppo di verifica, da cui acquisisce le risultanze delle attività di verifica;

d) promuove le azioni formative nelle materie di competenza;

e) redige annualmente una relazione sull'attività svolta e le iniziative assunte e sulle risultanze della funzione di verifica assicurata dal sistema di controllo regionale.

3. La sezione per l'accreditamento sanitario assicura, inoltre, le seguenti funzioni: a) esprime parere ai fini dell'accreditamento di eccellenza; b) promuove, attraverso gli organismi regionali del governo clinico, il coordinamento delle iniziative in materia di qualità e sicurezza delle cure, al fine di garantire livelli omogenei nell'ambito del servizio sanitario regionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la composizione della Commissione di cui al comma 1, garantendo la presenza degli esperti regionali in materia di qualità, gestione del rischio clinico e valutazione delle performance del sistema sanitario regionale, degli esperti in materia di valutazione del sistema di interventi e servizi sociali integrati e degli esperti designati dai produttori privati e pubblici, tenendo conto dei vari livelli e complessità delle strutture sanitarie e di quelle del sistema sociale integrato.

5. Per il loro funzionamento le sezioni di cui al comma 1 si avvalgono delle rispettive strutture tecnico operative dei competenti settori regionali, che provvedono allo svolgimento delle attività necessarie all'espletamento dei compiti attribuiti alla Commissione dalla presente legge.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dei rimborsi spese spettanti ai componenti della Commissione che non risultano dipendenti della Regione, degli enti del servizio sanitario regionale e di quelli appartenenti al sistema sociale integrato, determinandone i criteri e le modalità di erogazione.”.

Capo III Norme transitorie e finali

Art. 13 Norma transitoria Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 82/2009

1. L'articolo 13 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente: “Art. 13 Norma transitoria 1. Le strutture ed i servizi già accreditati alla data di entrata in vigore del presente articolo si adeguano ai requisiti per l'accreditamento ed agli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, entro un anno dall'approvazione della rispettiva deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, dandone comunicazione, entro lo stesso termine, rispettivamente alla Regione e al comune.

2. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, tramite il Gruppo tecnico di valutazione di cui all'articolo 3 ter ed il comune, verificano che le strutture ed i servizi si siano effettivamente adeguati ai nuovi requisiti ed ai nuovi indicatori.

3. Le strutture che intendono accreditarsi prima dell'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, trasmettono la domanda al comune che rilascia l'accreditamento sulla base della normativa antecedente all'entrata in vigore del presente articolo. A seguito dell'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, anche tali strutture si adeguano con le modalità previste dai commi 1 e 2.

4. Il termine di un anno previsto dagli articoli 5, comma 2, e 8, comma 2, per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti decorre dall'approvazione della rispettiva deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5.”.

Art. 14 Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all'articolo 3 ter della l.r. 82/2009, nonché agli oneri previsti dall'articolo 40, comma 6, della l.r. 51/2009, rispettivamente così come inserito e sostituito dagli articoli 3 e 12 della presente legge, stimati per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in euro 80.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilan cio di previsione 2017-2019.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

DGR 9.5.17, n. 478 - -Assegnazione iniziale del Fondo Sanitario Regionale indistinto per l'anno 2017 alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale.(BUR n. 20 del 17.5.17)

Note

Viene determinato in Euro 5.678.877.800,45 l'importo provvisorio del Fondo ordinario di gestione per il 2017 e di assegnarlo alle tre aziende UU.SS.LL. secondo gli importi dettagliati nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, colonna (a) “Fondo Ordinario di Gestione + Fondi Aziende Ospedaliere Universitarie”.

Viene determinato in Euro 213.913.328,81 l'importo provvisorio del Fondo per il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario del sistema (Fondo di riequilibrio), ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 40/2005, e di assegnarlo alle aziende ed enti del S.S.R. secondo gli importi dettagliati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, colonna (b) “Fondo di riequilibrio assegnato.”;

Vengono assegnati Euro 6.000.000,00 all'Istituto per lo Studio e Prevenzione Oncologica (ISPO), a titolo di Fondo per il finanziamento delle attività dell'Istituto per lo Studio e Prevenzione Oncologica (ISPO) per il 2017;

Vengono assegnate all'ESTAR risorse economicofinanziarie, a titolo di Fondo per il finanziamento dei costi di funzionamento per l'anno 2016, per complessivi Euro 55.300.000,00;

Vengono assegnati complessivamente alle aziende ospedaliere ed alla Fondazione Monasterio, per il 2017, Euro 175.000.000,00, di cui Euro 155.000.000,00 costituiscono il Fondo di sostegno all'attività di alta universitarie e nella Fondazione Monasterio in euro 20.000.000,00; - quello del Fondo per il finanziamento delle attività dell'Istituto per lo Studio e Prevenzione Oncologica (ISPO) in 6.000.000,00 euro; - quello del Fondo ordinario di gestione dell'ESTAR in 55.300.000,00 euro; - l'importo provvisorio del Fondo per il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario del sistema (Fondo di riequilibrio) in 213.913.328,81 euro, come differenza fra le risorse assegnabili di 6.129.091.129,26 e la somma dei fondi elencati in precedenza, il cui totale ammonta a 5.915.177.800,145 e definita, con i criteri sopra richiamati, la ripartizione tra le aziende e gli enti del SSR, il cui riepilogo è riportato nell'Allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

NB

Per gli allegati si fa rinvio alla lettura integrale del testo.

MOZIONE 9 maggio 2017, n. 768 - In merito alla necessità di una piena applicazione della metodica dell'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica in ambito extraospedaliero nella nostra Regione.(BUR n. 21 del 24.5.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- recentemente il Comitato per i diritti umani dell'Organizzazione mondiale della sanità ha espresso preoccupazione in merito alla generale difficoltà di accesso nel nostro paese all'aborto legale, considerato il numero dei medici che si rifiutano di praticare l'Interruzione volontaria di gravidanza (IVG) per motivi di coscienza e il numero significativo di aborti clandestini praticati. La stessa ONU sottolinea come "lo Stato italiano dovrebbe adottare misure necessarie per garantire il libero e tempestivo accesso ai servizi di aborto legale, con un sistema di riferimento valido".

- la Toscana è stata una delle prime regioni, insieme al Piemonte, che ha deciso di utilizzare la RU486 come metodica alternativa all'aborto chirurgico, anche in applicazione degli articoli 4, 5 e 8 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), nonché dell'articolo 15 della stessa, che contempla la possibilità di aggiornamenti sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza;

Ricordato infatti,

che la RU486 ha fatto il suo ingresso nel servizio sanitario nazionale tramite la sperimentazione, in accordo con la Regione Toscana, presso il presidio ospedaliero di Pontedera con farmaco acquistato dalla Francia (dove era scelto dal 6 per cento delle donne che facevano ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza) e a seguire con la Regione Piemonte, attraverso la sperimentazione presso l'ospedale Sant'Anna di Torino;

Premesso ancora che,

a seguito dei pareri espressi dal Consiglio sanitario regionale nel 2010, nella nostra Regione è garantita la possibilità di somministrazione della RU486 in regime di Day Hospital, e con il successivo parere del Consiglio sanitario regionale della Toscana nel 2014, è stata contemplata la possibilità di somministrazione in regime ambulatoriale (poliambulatori e consultori funzionalmente collegati alle strutture ospedaliere), in ottemperanza alle specifiche linee guida allegata ai succitati pareri che indicano in dettaglio l'iter della somministrazione in ambito extraricovero ospedaliero;

Rilevato che

alla base di tali pareri, come sottolineato dalla stessa commissione di esperti del Consiglio sanitario, il punto di partenza è stata proprio la l. 194/1978, in quanto l'estensione della possibilità di scelta dell'aborto farmacologico e della sua compiuta applicazione in ambito extraospedaliero offre più

libertà di scelta alle donne e garantisce una maggiore sicurezza, visti la maggiore tempestività dell'intervento e i minori rischi di complicanze;

Valutato che

in ambito extraospedaliero e consultoriale viene fornito alle donne un accompagnamento qualificato essendo una realtà multidisciplinare, maggiormente articolata, composta da figure in grado di dare supporto anche psicologico e sociale, oltre che in grado di offrire una continuità relazionale promuovendo percorsi post IVG sulle tecniche e gli strumenti contraccettivi;

Ritenuto che

è il potenziamento della rete dei servizi territoriali, con tutte le figure previste e le debite risorse assegnate, integrata con gli altri servizi dell'azienda sanitaria, che può assicurare un servizio uniforme, di qualità, a garanzia dei diritti delle donne.

Il non rispetto delle caratteristiche logistico/territoriali spesso rappresenta un limite all'accesso alla prestazione e, quindi, alla piena attuazione della stessa l. 194/1978;

Ritenuto che,

così come indicato dalle più importanti linee guida internazionali, l'applicazione piena della metodica farmacologica in ambito extraospedaliero segue un criterio di maggiore appropriatezza, sia clinica, sia organizzativa, con un setting assistenziale appropriato che arreca migliore o identico beneficio alle pazienti con un minore impiego di risorse;

Tenuto conto che:

- nonostante quanto appena premesso e ricordato, dai dati riferiti dall'Agenzia regionale di sanità, la RU486 nel 2013 in Toscana è stata utilizzata solo nel 13,2 per cento delle interruzioni volontarie di gravidanza, nel 2014 nel 15,2 per cento dei casi e nel 2015 l'utilizzo ha coperto solo il 22,6 per cento, con una progressione di copertura dunque bassa ed esclusivamente in ambito ospedaliero, poco più della media italiana e molto meno di realtà come l'Emilia Romagna e il Piemonte; - l'IVG con la metodica farmacologica, venendo praticata più spesso nelle donne italiane rispetto alle straniere, nelle donne minori di età e all'aumentare dell'età e del titolo di studio, solleva anche una questione di ordine sociale e culturale che è indispensabile affrontare per garantire una equità di accesso;

- percentuali di applicazione del metodo farmacologico sono ancora relativamente basse per una mancanza di informazione e conoscenza sulla metodica dell'interruzione farmacologica. Tali criticità potrebbero essere più facilmente superate, in ambito extraospedaliero e specificatamente territoriale, per la succitata multidisciplinarietà e la maggiore possibilità di articolazione della risposta presente in ambito consultoriale, per la presenza di figure in grado di dare supporto psicologico, sociale, culturale e, dunque, un accompagnamento più completo alla scelta delle donne;

Valutata

positivamente la proposta di effettuare la somministrazione della RU486 presso il presidio dell'Ospedale Piero Palagi di Firenze(ex Istituto ortopedico toscano "IOT");

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad adottare tutti i necessari atti di competenza, compresi quelli amministrativi, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, sia garantita in Toscana un'applicazione piena della metodica dell'IVG farmacologica in ambito extraospedaliero;

a garantire la multidisciplinarietà, le pluralità e la qualità dei servizi offerti nei poliambulatori e nei consultori, dall'accessibilità, all'informazione, alla mediazione linguistico-culturale, al fine di promuovere l'utilizzo della metodica farmacologica nell'interruzione volontaria di gravidanza;

a continuare nel sostegno della proposta di effettuare la somministrazione delle pillola RU486 presso il presidio dell'Ospedale Piero Palagi, prevedendo anche, nei casi in cui risulta essere possibile, l'estensione ad altre strutture analoghe;

a valutare tutte le misure atte al potenziamento dei servizi extraospedalieri, poliambulatoriali e consultoriali, al fine di garantirne nelle zone sociosanitarie della Toscana un adeguato numero in collegamento funzionale con gli ospedali di riferimento per renderli operativi per l'applicazione delle metodiche di interruzione di gravidanza tramite la ed RU486.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

DGR 15.5.17, n. 504 - DPCM 12 gennaio 2017. Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 502/1992. Primi indirizzi attuativi in merito alle patologie croniche e invalidanti e relative esenzioni. (BUR n. 21 del 24.5.17)

Note

Viene data attuazione all'allegato 8 bis del DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 - Supplemento Ordinario n. 15.

Viene approvato l'allegato A al presente atto parte integrante ed essenziale, recante l'elenco delle Patologie croniche ed invalidanti di cui al punto 1 (a cui si fa rinvio).

DGR 15.5.17, n. 515 - DGR n.752/2013 - Piano strategico di sviluppo del sistema informativo e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del servizio sanitario regionale: aggiornamento triennio 2017/2019 e programma operativo per l'anno 2017. (BUR n. 21 del 24.5.17)

Note

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo

VENETO

DGR 14.4.17 n. 488 - Istituzione Tavolo Tecnico per l'Assistenza Integrativa Regionale (AIR) Diabete. (BUR n. 46 del 16.5.17)

Note

Viene istituito il Tavolo Tecnico per l'AIR diabete così composto:

- Direttore dell'Unità Organizzativa regionale Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici (Coordinatore);
- cinque clinici esperti per le specializzazioni relative al diabete;
- due componenti esperti in ambito di AIR per il diabete, di cui un Direttore Sanitario e un Direttore Medico;
- un farmacista afferente al Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF);
- un farmacista operante presso uno dei Servizi Farmaceutici Territoriali aziendali;
- un farmacista designato congiuntamente dagli Ordini Provinciali dei Farmacisti;
- un esperto di economia sanitaria;
- due medici di medicina generale esperti in ambito di diabete;
- due componenti designati in rappresentanza delle Associazioni dei pazienti;

Il Tavolo Tecnico, per le decisioni che impattano sull'assistenza farmaceutica, potrà acquisire il parere, delle Associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private.

Il Tavolo Tecnico resterà in carico per la durata di anni tre a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di costituzione, fatta salva la possibilità di rinnovo di ulteriori tre anni.

Ai componenti dello stesso non è riconosciuto alcun compenso.

SOCIOLOGI

CAMPANIA

PRESENTAZIONE

La presente legge regionale rappresenta una grave interferenza professionale nell'ambito del repertorio delle professioni sociali con riferimento all'osservanza del principio della competenza e della responsabilità nell'esercizio della professione.

Infatti le competenze attribuite ai sociologi sono in effetti analoghe a quelle riservate agli assistenti sociali, secondo quanto disposto dalla legge n. 83/94 che ha istituito l'Ordine professionale degli assistenti sociali e ne ha definito i requisiti per l'esercizio della professione.

Secondo la legge 84/93 l'assistente sociale:

- **opera con autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento, per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative;**
- **svolge compiti di gestione;**
- **concorre all'organizzazione ed alla programmazione; può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.**

La condizione per l'esercizio della professione, come è noto, è l'iscrizione all'albo professionale.

Inoltre il DECRETO 2 agosto 2013, n. 106 recante "Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (GU Serie Generale n.223 del 23-9-2013)" conferma il quadro delle competenze professionali dell'assistente sociale secondo quanto di seguito specificato.

- ⊙ **Nel decreto all' Articolo 39 -bis (*Tipologia di attività*) è specificato che ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, le attività degli Assistenti sociali e Assistenti sociali specialisti, elencate nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono accorpate in cinque aree di intervento secondo la specificazione riportata nella tabella A - Assistenti Sociali:**
- ⊙ **Area Relazionale,**
- ⊙ **Area Gruppi e Comunità,**
- ⊙ **Area Didattico-Formativa,**
- ⊙ **Area Studio e Ricerca,**
- ⊙ **Area Progettuale-Programmatoria e di amministrazione dei servizi.**

Tali competenze sono quindi specifiche ed esclusive dell'assistente sociale, e pertanto la legge regionale conferisce ai sociologi competenze improprie perché sono proprie dell'assistente sociale, unico ed esclusivo titolato a svolgere le proprie prestazioni professionali secondo quanto previsto dalla Legge n. 328/2000 e dalla legge regionale della Campania n. 11/2007 nell'ambito degli Uffici di Piano e degli ambiti sociali, a livello sia di direzione che di programmazione, gestione e controllo dei servizi sociali rivolti alla persona, alle famiglie, ai gruppi, alla comunità, seguendo a tal fine i principi, i metodi e le tecniche del servizio sociale professionale. case work; group work; community work.

Se ne fornisce di seguito il testo auspicando iniziative adeguate di contrasto da parte degli Ordini professionali degli assistenti sociali

L.R. 22.5.17, n. 13 - “Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania.”BUR n. 41 del 22.5.17).

Art. 1 (Istituzione e finalità del Servizio di sociologia del territorio)

1. Per garantire ai cittadini della Regione Campania l’accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche è istituito nel sistema dei servizi sociali della Regione, il Servizio di sociologia del territorio che rappresenta l’insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.

2. I Comuni, in forma singola o associata, oppure gli Ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della Regione, prevedono nei Piani sociali di zona, alla cui elaborazione e valutazione degli effetti dei medesimi concorre almeno un operatore come previsto nel comma 3, il Servizio di sociologia del territorio e ne disciplinano il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Il Servizio di sociologia del territorio è garantito in ogni ambito territoriale con la presenza di almeno un operatore sociologo.

4. Il Servizio di sociologia del territorio:

a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni di disagio relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunità;

b) promuove il pieno ed armonico sviluppo sociale dell’individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari;

c) promuove l’integrazione delle politiche sociali con le politiche educative e con le altre forme di intervento pubblico e privato per favorire l’inserimento ed il reinserimento familiare, scolastico e sociale delle persone a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;

d) fornisce gli elementi di analisi sociale e di valutazione dei bisogni della comunità territoriale di riferimento per favorire la programmazione, la progettazione e la pianificazione di interventi in ambito sociale e di rigenerazione urbana.

Art. 2 (Compiti ed attività del Servizio di sociologia del territorio)

1. Il Servizio di sociologia del territorio svolge le seguenti attività:

a) interventi socio-relazionali e comunicazionali in contesti residenziali e semiresidenziali, per soggetti e gruppi con manifesto disagio sociale;

- b) interventi socio-relazionali e comunicazionali in centri di accoglienza per l'assistenza alle donne e ai minori maltrattati e abusati;
- c) interventi socio-relazionali e comunicazionali a favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e di stalking;
- d) interventi socio-relazionali e comunicazionali a favore delle famiglie con membri con disabilità;
- e) interventi socio-relazionali e comunicazionali in favore di famiglie ad alto rischio di disgregazione;
- f) interventi socio-relazionali e comunicazionali in favore di famiglie nei percorsi di affidamento ed adozione;
- g) interventi socio-relazionali e comunicazionali in favore di minori e adulti dell'area penale;
- h) interventi socio-relazionali e comunicazionali che favoriscono la piena integrazione psico-sociale dei cittadini immigrati;
- i) interventi socio-relazionali e comunicazionali nella scuola, diretti al benessere dei docenti, degli studenti e dei genitori e finalizzati al successo formativo ed al contrasto al disagio giovanile, alla dispersione scolastica, ai comportamenti a rischio, al bullismo, alla dipendenza da internet, alla ludopatia;
- l) interventi socio-relazionali e comunicazionali di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio con alto tasso di conflittualità.

2. Il Servizio di sociologia del territorio:

- a) collabora nell'ambito territoriale alle attività di programmazione e progettazione dei servizi sociali e socio-sanitari per rendere le azioni programmate coerenti con i bisogni sociali rilevati;
- b) collabora nell'ambito territoriale alle attività di progettazione sociale per l'accesso a fonti di finanziamento comunitarie, nazionali, regionali, provinciali di altri soggetti pubblici e privati;
- c) favorisce le attività di ricerca ed adotta gli strumenti metodologici per l'analisi dei bisogni del territorio e delle comunità;
- d) esprime parere, se richiesto, su progetti e piani di ristrutturazione e rigenerazione urbana da realizzare nel territorio interessato, per promuovere lo sviluppo degli spazi sociali che tenga conto adeguatamente dei bisogni delle comunità interessate e contribuisca alla prevenzione dei disagi sociali e relazionali tra i cittadini.

Art. 3 (Requisiti degli operatori)

1. Il Servizio di sociologia del territorio si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni di sociologi professionisti che esercitano la professione ai sensi di legge.

Art. 4 (Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti, l'amministrazione regionale provvede con le risorse disponibili per la realizzazione dei Piani sociali di zona nell'ambito della dotazione della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019.

Art. 5 (Disposizioni transitorie)

1. Il Servizio di sociologia del territorio opera per ciascun ambito territoriale sociale, a seguito dell'adozione del rispettivo Piano sociale di zona approvato dalla Giunta regionale, e comunque non oltre un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TUTELA DEI DIRITTI

CAMPANIA

L.R.22.5.17, n. 11- “Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania.”.(BUR n. 41 del 22.5.17)

Art. 1

(Finalità e destinatari)

1. La presente legge, nel rispetto del dettato costituzionale e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private del territorio, promuove le iniziative destinate:

- a) ai soggetti coinvolti in atti di bullismo tradizionale e di cyberbullismo nella posizione di vittime, di autori e di spettatori;
- b) alle persone che ne sono riferimento in ambito familiare e scolastico;
- c) agli ambienti nei quali si sviluppa la maturazione dei fenomeni per prevenirli e contrastarli.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, con il termine “bullismo” si intendono i comportamenti e gli atti offensivi o aggressivi che un individuo o un gruppo di persone compiono ripetutamente ai danni di una o più vittime, per umiliarle, marginalizzarle, dileggiarle o ridicolizzarle per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità ed altre condizioni personali e sociali della vittima.

2. Ai fini della presente legge, con il termine “cyberbullismo” si intende ogni comportamento o atto rientrante nel comma 1 e messo in atto con l'utilizzo degli strumenti telematici o informatici.

Art. 3

(Interventi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene e promuove gli interventi ed i progetti diretti al rispetto della dignità dell'individuo, alla valorizzazione delle diversità ed al contrasto di tutte le discriminazioni, come previsto dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e dei giovani, alla diffusione della cultura della legalità ed all'utilizzo degli strumenti informatici e della rete, per lo sviluppo di una cultura della cittadinanza digitale consapevole, concernenti:

- a) la promozione di attività sociali, culturali e sportive per valorizzare il rispetto delle diversità senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, nonché l'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, la legalità e l'uso consapevole della rete internet e dei new media;
- b) la promozione di uno stile di vita familiare diretto a sviluppare il senso critico nel bambino e nel giovane per ridurre l'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi, anche in relazione all'uso eccessivo di videogiochi, video online e trasmissioni televisive inappropriate;
- c) l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico e per gli educatori, allo scopo di fornire le adeguate tecniche psico-pedagogiche ed educative per prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ed i rischi originati dai modelli culturali lesivi della dignità della persona, trasmessi dai mezzi di comunicazione e dal web;
- d) l'avvio di specifiche intese e di interventi congiunti con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali, volti ad instaurare forme permanenti di collaborazione;

- e) l'organizzazione di corsi e di programmi di supporto per aiutare i genitori ad acquisire la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in particolar modo della prevenzione dello stesso e dell'importanza del dialogo con i figli, potenziali vittime di soprusi e potenziali spettatori delle violenze altrui e con i responsabili delle azioni di bullismo e di cyberbullismo per agevolarne il recupero sociale;
- f) l'attivazione di programmi di sostegno in favore delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo e di cyberbullismo;
- g) l'istituzione di sportelli di ascolto negli istituti scolastici con il supporto delle figure professionali competenti e genitoriali;
- h) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte in particolar modo ai bambini, ai giovani, alle loro famiglie, agli insegnanti ed agli educatori sulla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e delle loro conseguenze;
- i) la promozione di una strategia educativa che favorisce la comunicazione, la sensibilizzazione e lo scambio di esperienze tra pari anche attraverso la formazione di gruppi di giovani che svolgono attività educative, informali o organizzate, sulle tematiche legate alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e del cyberbullismo (peer education).

2. La Regione sostiene le spese legali per le vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo nei procedimenti giudiziari, fermo restando il limite di reddito previsto per il gratuito patrocinio.

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, i Comuni singoli o associati, le istituzioni scolastiche, le aziende del Servizio Sanitario Regionale, di seguito denominate ASL, ed i soggetti del terzo settore di cui all'articolo 13, comma 1 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).

Art. 5

(Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo)

1. E' istituita la "Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo" inclusiva del 7 febbraio, giornata nazionale dedicata al tema.

2. La Giunta regionale, tramite gli assessorati competenti ed in collaborazione con il Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo previsto all'articolo 6, in occasione della "Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo", predispone il programma delle iniziative di carattere informativo, formativo ed educativo, di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo concernenti gli interventi ed i progetti previsti all'articolo 3, comma 1.

Art. 6

(Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo)

1. La Regione istituisce, presso la competente struttura amministrativa, il Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo, di seguito denominato Comitato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Comitato:

- a) raccoglie ed aggiorna i dati provenienti dal territorio regionale relativi ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- b) predispone un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo da proporre alle istituzioni del territorio regionale come previsto dalle vigenti norme in materia e dall'articolo 3, al fine di creare una sinergia tra tutti gli attori;
- c) collabora con gli assessorati regionali competenti e con gli operatori sul territorio alla promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle norme di buon comportamento e di sicurezza in rete;
- d) fornisce, su richiesta della Giunta regionale o della Commissione consiliare competente, indirizzi, pareri, informazioni e studi in materia;

- e) propone protocolli di collaborazione con gli enti statali, locali e con le istituzioni nonché convenzioni tra le scuole e le ASL;
- f) collabora con gli assessorati regionali competenti alla predisposizione del programma delle iniziative previste all'articolo 5;
- g) promuove la costituzione di una rete di associazioni scolastiche e studentesche finalizzata alla lotta al bullismo ed al cyberbullismo;
- h) predisporre un regolamento interno di funzionamento delle riunioni;
- i) presenta alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

3. Sono componenti del Comitato:

- a) il presidente della Giunta regionale, o suo delegato;
- b) l'assessore regionale alla formazione e pari opportunità, o suo delegato;
- c) l'assessore regionale alle politiche sociali, o suo delegato;
- d) l'assessore regionale alle politiche giovanili, o suo delegato;
- e) l'assessore regionale all'istruzione, o suo delegato;
- f) il presidente della Commissione consiliare competente, o suo delegato;
- g) il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Campania, o suo delegato;
- h) il presidente del Co.Re.Com. della Campania, o suo delegato;
- i) il referente del Nucleo operativo dell'Osservatorio regionale permanente sul bullismo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (USR);
- l) un rappresentante del Forum regionale dei giovani;
- m) un rappresentante del Forum regionale delle associazioni dei genitori della scuola (FoRAGS) per la Regione Campania.

4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato per perseguire le finalità previste all'articolo 1:

- a) esperti con competenze specifiche in campo pedagogico, psicologico, sociologico e delle comunicazioni sociali telematiche;
- b) rappresentanti delle forze dell'ordine, della polizia postale e delle comunicazioni, delle procure e dei tribunali dei minori;
- c) soggetti previsti all'articolo 4;
- d) operatori della rete internet.

5. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e non comporta, in alcun caso, il riconoscimento di indennità o rimborsi spese.

6. La struttura regionale competente garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti del Comitato, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

7. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Comitato.

8. Sono pubblicati nel sito tematico della Regione le informazioni, gli studi e le iniziative utili al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 7

(Fondo per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito il "Fondo per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo" nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

2. Le risorse del Fondo sono implementate da eventuali entrate provenienti da erogazioni effettuate da persone fisiche o giuridiche e dalla promozione di campagne pubbliche di sensibilizzazione e di crowdfunding attraverso l'utilizzazione dei siti web istituzionali.

3. La Giunta regionale, tenuto conto degli interventi previsti dall'articolo 3 e del piano di azione integrato di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), determina i criteri e le modalità per la redazione delle proposte progettuali, con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge, sugli interventi e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 200.000,00, si provvede in sede di prima applicazione mediante l'istituzione del "Fondo per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo" con prelevamento delle risorse dal Fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione iscritto nel bilancio di previsione 2017-2019 alla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e contestuale incremento della Missione 12, Programma 7, Titolo 1

LAZIO**IL DIFENSORE CIVICO****RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA ANNO 2016**

(art. 6 L.R. 28 febbraio 1980, n. 17) (BUR n. 38 dell'11.5.17)

**REGIONE LAZIO UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO AVV. ALESSANDRO LICHERI
VIA DELLA PISANA, 1301 - 00163 ROMA TEL. 06/65932014 FAX 06/65932015 NUMERO
VERDE 800 866 155 E. MAIL : difensore.civico@regione.lazio.it PEC :
difensorecivico@cert.consreglazio.it**

**A cura della Struttura Amministrativa di Supporto: Fulvio Albanese Rita Alfarano
Emanuela De Angelis Roberto Del Monaco Patrizia Di Paolo Ludovico Fusari Cristiano
Lorenzo Kustermann P.O Pierpaolo Di Lalla**

Dirigente Dott.ssa Rita Spierto

INDICE**Presentazione della Relazione annuale**

a cura del Difensore Civico Avv. Alessandro Licheri

Parte Prima:

Analisi dei singoli settori di intervento	pag. 2
Pensioni e Previdenza	
Ricorso accesso agli atti art. 25, comma 4, L. n. 241/90	
Trasparenza, Efficienza P.A. L. n. 241/90	pag. 6
Governo del Territorio	pag. 8
Assistenza e Servizi Sociali	pag. 10
Occupazione e Pubblico Impiego	
Pubblici Servizi e Utenze	pag. 11
Servizio Sanitario	pag. 12
Tributi e Sanzioni Amministrative	pag. 13
Istruzione e Formazione professionale	pag. 14
Immigrazione	Finanziamenti, Contributi e Pagamenti
Appendice	pag. 15 Normativa Statale e Regionale

Parte Seconda: Dati e Grafici sull'attività svolta nel 2016**Numero esposti lavorati nell'anno 2016****ALLEGATO 1** Numero esposti lavorati nel 1 trimestre 2016**ALLEGATO 2** Numero esposti lavorati nel 2 trimestre 2016**ALLEGATO 3** Numero esposti lavorati nel 3 trimestre 2016**ALLEGATO 4** Numero esposti lavorati nel 4 trimestre 2016**ALLEGATO 5** Variazione annuale accessi diretti**ALLEGATO 6 FOGLIO 1** Variazione annuale accessi ai link **ALLEGATO 6 FOGLIO 2**
Variazione annuale nuovi esposti**ALLEGATO 7** Variazione annuale esposti lavorati**ALLEGATO 8** Modalità di accesso**ALLEGATO 9** Numero esposti lavorati nel 2016 suddivisi per materia**ALLEGATO 10** Variazione annuale esposti lavorati suddivisi per materia**ALLEGATO 11** Esposti aperti suddivisi per enti interessati**ALLEGATO 12** Esposti lavorati per Servizio Sanitario**ALLEGATO 13 FOGLIO 1** Esposti lavorati per Pubblici Servizi e Utenze **ALLEGATO 13****FOGLIO 2** Esposti lavorati per Governo del Territorio **ALLEGATO 13 FOGLIO 3** Esposti lavorati per Tributi e Sanzioni **ALLEGATO 13 FOGLIO 4****PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 2016**

A seguito della mia elezione da parte del Consiglio regionale del Lazio ho l'onore di rivestire, dal 29 luglio 2016, il ruolo di Difensore Civico regionale, succedendo al Dott. Felice Maria Filocamo che ha ricoperto per diversi anni tale carica.

Nel corso di tale anno, l'Ufficio del Difensore civico ha svolto una serie di attività, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, fondamentalmente imperniata sulla difesa civica dei cittadini e sull'effettivo riconoscimento del diritto di accesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni verso le quali il Difensore è legittimato ad intervenire.

Nel Lazio, soltanto la Città Metropolitana di Roma Capitale, subentrata alla Provincia di Roma, dispone di un proprio Difensore civico.

Di conseguenza, il Difensore civico regionale è chiamato ad esercitare le funzioni di tutela dei diritti dei cittadini e delle associazioni nei confronti di tutte le amministrazioni locali sprovviste di tale figura nonché, relativamente al diritto di accesso ex legge 241/1990, nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato presenti nell'ambito territoriale regionale.

A seguito delle modifiche recentemente apportate dal decreto legislativo 97/2016 al codice della trasparenza delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 33/2013), il Difensore civico regionale esercita oggi un ruolo rilevante anche in ordine all'accesso civico generalizzato, potendo essere destinatario di ricorsi avverso il diniego o il differimento di tale forma di accesso, operati dalle amministrazioni locali, a seguito di istanze di cittadini o associazioni volte a richiedere la visione o ad entrare in possesso di documenti e dati detenuti dalle stesse, senza necessità di addurre alcuna motivazione.

Infatti, a seguito della citata novella legislativa, tale forma di accesso consente il controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzazione delle risorse pubbliche, in un'ottica di massima partecipazione della cittadinanza.

Per quanto riguarda le risultanze dell'attività svolta dall'Ufficio nel corso del 2016, la relazione che segue fornisce ampia documentazione, riportando la casistica suddivisa per materie.

Da essa si evince che non infrequentemente, purtroppo, persistono problemi legati alla mancata risposta da parte degli enti interpellati nei tempi e nei modi previsti dalla normativa sul procedimento amministrativo, dettata dalla legge 241/1990.

In relazione a tali disfunzioni, il Difensore Civico è intervenuto con richieste e solleciti alle amministrazioni, richiamando i principi costituzionali posti alla base dell'organizzazione e del funzionamento della P.A., ottenendo quasi sempre risultati soddisfacenti.

IL DIFENSORE CIVICO

Avv. Alessandro Licheri

PARTE PRIMA ANALISI DEI SINGOLI SETTORI DI INTERVENTO

PENSIONI E PREVIDENZA

Nel corso del 2016 il numero delle pratiche trattate da quest'Ufficio concernenti questioni e controversie con l'Inps e altri Istituti Previdenziali ammonta a 33 ed ha evidenziato un decremento pari al 21,43%. Si riporta la trattazione di una vicenda in materia.

Una cittadina presentava, nel dicembre 2016, tramite il suo legale di fiducia, una nota nella quale si rappresentava che l'Istituto previdenziale, a seguito di un ricalcolo della pensione, le chiedeva la restituzione di circa euro 28.000 percepiti senza titolo.

Il legale argomentava che la sua assistita aveva tenuto nel corso degli anni una condotta ineccepibile nei confronti dell'Ente, ritenendo, quindi, che la ripetizione delle somme percepite non fosse dovuta.

A supporto di questa affermazione l'avvocato eccepiva che la signora aveva dichiarato, sin dalla presentazione della domanda, che il coniuge è percettore di un assegno pensionistico erogato dallo stesso ente; inoltre, aveva sempre dichiarato nel modello 730 il reddito proveniente dalla locazione di un immobile di proprietà.

La nota si concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto.

Il Difensore interveniva scrivendo sia al Direttore Generale dell'Istituto sia alla sua filiale competente per territorio, auspicando una rapida e positiva soluzione della pratica.

RICORSO ACCESSO AGLI ATTI EX ART. 2 COMMA 4 LEGGE 241/1990

Al Difensore Civico della Regione Lazio, nel corso dell'anno 2016, sono pervenuti 85 ricorsi contro il diniego (espresso o tacito) o il differimento dell'accesso agli atti, ex comma 4 dell'art. 25 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., e art. 7 del d.lgs 195/2005, con un aumento di circa il 31% rispetto al 2015.

Di questi, diversi sono stati i casi di irricevibilità o inammissibilità ex articolo 12 del d.p.r. 184/2006 comunicata al ricorrente, oppure di trasmissione per competenza al Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si riportano, di seguito, alcune delle decisioni più significative ed importanti emesse da questo Ufficio.

Un cittadino nel mese di gennaio presentava istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere copia della cartella clinica ed in particolare di una visita medica necessaria per un ricorso di lavoro, accesso denegato.

Non vi è dubbio che il ricorrente avverso tale diniego vantasse un interesse diretto, concreto ed attuale ex articolo 22, comma 1, lettera b) della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ad accedere alla documentazione richiesta, la cui acquisizione è necessaria per la eventuale cura dei propri interessi e/o difesa in giudizio.

Il comma 3 dell'articolo 22, della L. n. 241/90 prevede che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 “, mentre l'art. 24, comma 7, precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (Cfr. ex plurimis: Consiglio di Stato, nn. 1067 e 3309 del 2010; Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2012; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2768, del 5 giugno 2015). Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, è stato ritenuto ammissibile l'accesso alla documentazione richiesta.

Il legale rappresentante di un'Associazione con nota inoltrata via PEC nel mese di febbraio presentava istanza di accesso agli atti ex L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e d.lgs 195/2005 all'Amministrazione comunale di appartenenza, al fine di prendere visione ed estrarre copia di documentazione riguardante il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Trascorso il termine stabilito di cui all'articolo 25, comma 4, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. senza aver ottenuto riscontro adiva il Difensore Civico, perché si pronunciasse sulla legittimità del diniego tacito alla sua istanza.

Contestualmente inviava via PEC il ricorso - ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del d.p.r. 184/2006 - al soggetto controinteressato, il quale non comunicava opposizione al ricorso nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 12 del citato D.P.R. Il ricorso veniva accolto, visto che la L. n. 241 del 1990, nella parte novellata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69, conferisce al "diritto" di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, valore di "principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza" [art. 22, comma 2, nell'attuale formulazione (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 104, del 17 marzo 2006)].

Ciò detto, l'Ufficio del Difensore Civico coglieva l'occasione per precisare che la documentazione richiesta dal ricorrente in merito alla gestione del servizio di raccolta di rifiuti urbani, è riconducibile all'informazione ambientale di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) punto 3 del d.lgs 195/2005.

In tal caso, va richiamato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la disciplina speciale ex d.lgs 195/2005 attuativa della direttiva comunitaria 2003/4/CE, appare preordinata a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale ed a consentire un controllo diffuso sulla qualità dell'ambiente, anche tramite l'eliminazione di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente, con conseguente preclusione di ogni indebita limitazione della legittimazione a pretendere l'accesso alle suddette informazioni, rimanendo circoscritti i casi di esclusione alle sole ipotesi di cui all'art. 5 del suddetto decreto legislativo (Cfr., tra gli altri, T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. II, 7 settembre 2006, n. 1944; Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 gennaio 2009; TAR Sardegna, Sez. I, n. 599, del 11 luglio 2014).

Un avvocato, in nome e per conto di un proprio assistito, presentava nel marzo 2016, istanza di accesso agli atti concernente la documentazione sanitaria del defunto fratello di questi.

La richiesta veniva presentata ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del d.lgs 196/2003 e del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti dell'Azienda sanitaria competente. Trascorso il termine stabilito dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. senza aver ottenuto riscontro, il ricorrente adiva il Difensore Civico perché si pronunciasse sul diniego tacito alla sua istanza.

Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni

E' utile rammentare che il Garante della Privacy, con Provvedimento del 25 settembre 2008, ha stabilito che è consentito accedere ai dati personali relativi al familiare (sorella) defunto ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, il quale (a prescindere dallo status di erede) riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Lo stesso principio è stato ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali con il Parere del 17 settembre 2009: suddetto diritto può essere esercitato dal ricorrente al fine di disporre delle informazioni necessarie ad intraprendere le azioni giudiziarie più opportune, verificate eventuali inadempienze nelle prestazioni sanitarie rese dalla resistente (sul punto cfr. Cass. civ. sez. III n. 8828/2003, nonché Cass. civ. sez. III n. 8976/2005 e Cassazione Civile sez. III n. 23725 del 2008).

Va altresì aggiunto che, in caso di decesso di un familiare, il diritto a conoscere i dati relativi alle condizioni di salute del de cuius, non è disciplinato dalla normativa ereditaria ma, poiché inerisce alla semplice qualità di congiunto, spetta autonomamente a chiunque si trovi in siffatta relazione di parentela con la persona deceduta (Cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 30 gennaio 2003, n. 535; TAR Sardegna, 27 gennaio 2012, n. 67) Infatti, nella disciplina in materia di protezione dei dati personali è rinvenibile una apposita norma (articolo 82 d.lgs n. 196 del 2003) che, con riferimento all'informativa ed al consenso al trattamento dei dati personali, stabilisce che questa possa avvenire successivamente all'intervento dell'operatore sanitario, in caso di "impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di

volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato".

Ora, se i congiunti hanno titolo ad interloquire in questioni così rilevanti concernenti la conservazione della salute, allorché il familiare ancora in vita sia nell'impossibilità di provvedervi personalmente, a maggior ragione essi devono ritenersi legittimati dopo la sua morte ad acquisire le informazioni di carattere sanitario in possesso dell'Amministrazione. Anche perché, ove così non fosse, i congiunti del paziente deceduto non potrebbero neppure acquisire quelle informazioni di carattere preliminare necessarie per chiarire eventuali dubbi circa l'efficienza del servizio prestato e l'efficacia delle cure prestate al loro congiunto (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2866, del 2008).

Infine, rileva per il caso in esame il Parere del 29 maggio 2012 della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi: "Qualora l'avente causa fornisca la prova della sua qualità di erede legittimo, sussistono tutti gli elementi per l'accoglimento dell'istanza di accesso in suo favore, in quanto titolare di un interesse diretto, attuale e concreto ad ottenere la documentazione medica del de cuius al fine di curare e difendere i propri interessi nell'instaurando giudizio civile".

Nel mese di maggio un cittadino presentava ad una ASL istanza di accesso agli atti ex art. 22 e seguenti della L.n. 241/1990 e ss. mm. ii. per acquisire la documentazione relativa al conferimento di un incarico di Responsabile della UOC "Malattie cardiovascolari", comprensiva del curriculum inviato dal vincitore della predetta procedura selettiva.

Il ricorrente richiedeva la citata documentazione per la cura dei propri interessi giuridici. Trascorso il termine stabilito di cui all'articolo 25 comma 4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. senza aver ottenuto riscontro, il ricorrente adiva il Difensore Civico, perché si pronunciasse sulla legittimità del diniego tacito alla sua istanza.

Con raccomandata trasmetteva il ricorso ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.P.R. 184/2006 al controinteressato, il quale non comunicava a quest'Ufficio eventuali controdeduzioni nei termini di legge.

L'ufficio ha accolto l'istanza di riesame ed ha disposto l'ostensione della documentazione, evidenziando quanto segue.

Come è noto, in base ai principi generali in materia, l'accesso agli atti amministrativi è la regola, mentre il diniego (espresso o tacito) è l'eccezione.

L'accesso può infatti essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dall'art. 24 L. n. 241/1990, tra i quali non rientra quello in esame.

Pertanto l'accesso ai documenti prodotti dai candidati alla procedura selettiva (ma anche ai verbali, alle schede di valutazione ed agli elaborati) non può essere rifiutato dall'amministrazione dato che:

-- deve essere esclusa in radice, rispetto a tali documenti, l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, sia perché i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione nella quale la comparazione dei valori costituisce l'essenza; e sia perché tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 9 febbraio 2010, n. 726);

-- il candidato è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti specie laddove l'interessato abbia chiesto copia di atti, quali curriculum, titoli, ecc. in relazione ai quali non vi è alcuna contrapposta esigenza di riservatezza (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3147; TAR Lazio RM, Sez. III, 10 settembre 2013, n. 8199).

-- le garanzie procedurali di accesso ai documenti si attecchiano a "diritto fondamentale di difesa", poiché, laddove sia negata la conoscenza di tale documentazione, il diritto di difesa perde di effettività.

Esso prevale sulla riservatezza dei terzi, come nel caso di specie non può venir sottaciuto (sotto altro concorrente profilo) che, in base al combinato disposto degli artt. 24 della L. n. 241 del 1990 e 60 del d.lgs n. 196 del 2003, quando l'accesso sia strumentale alla tutela di propri interessi in giudizio, l'accesso stesso può essere negato solo in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale). In tutti gli altri casi, a meno che non si tratti di documenti sottratti ab origine all'accesso, questo deve essere consentito (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27 novembre 2015, n. 5378).

Un cittadino presentava istanza di accesso agli atti ex art. 25 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. al fine di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa a un bando di ricerca di personale dipendente presso la istituenda Centrale Operativa della Protezione Civile, per tutelare la propria posizione di partecipante.

Dall'Agenzia di Protezione Civile gli veniva comunicato il solo accesso parziale (estrazione a campione di un numero di elaborati pari al 30% del totale) alla documentazione concernente i curricula e le prove sostenute dagli altri partecipanti al bando.

A questo punto, l'istante adiva il Difensore Civico perché si pronunciasse sulla legittimità dell'accoglimento del mero accesso parziale.

Il Difensore Civico accoglieva il ricorso e invitava l'Amministrazione a riesaminare il diniego per i seguenti motivi.

Si è ritenuto opportuno evidenziare che la L. n. 241 del 1990, nella parte novellata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69, conferisce al "diritto" di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, valore di "principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza" ex art. 22, comma 2, nell'attuale formulazione (Cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II°-bis, n. 4909 del 2015).

In particolare, veniva riscontrata la sussistenza dell'interesse del ricorrente all'accesso alla documentazione, richiamando, a fondamento della sua domanda, l'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo il quale in materia di pubblici concorsi è ammessa la legittimazione e l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi in capo al concorrente escluso o non vincitore sulla base dell'assunto che la partecipazione al concorso differenzia la posizione del candidato rispetto al «*quisque de populo*» (Cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 8772/2012; TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 8199/2013).

Il candidato partecipante ad un concorso pubblico ha diritto di avere copia dei propri elaborati scritti, dei verbali di correzione e di fissazione dei criteri stabiliti per la correzione, nonché degli elaborati dei concorrenti ammessi, perché solo in tal modo può verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituendo tale richiesta un controllo generalizzato dell'operato della Commissione valutativa (Cfr. TAR Abruzzo, Pescara, 18 febbraio 2006, n. 118; TAR Lazio, Roma, sez. II, 24 ottobre 2012, n. 8772). Infine, il Difensore Civico rilevava che il Supremo Consesso amministrativo non ha ritenuto legittima la decisione di consentire l'accesso soltanto ad una parte (30%) degli elaborati richiesti, in quanto, non permetterebbe all'appellante di valutare tutti gli atti della procedura concorsuale.

Infatti, a norma dell'art. 24, comma 7, primo periodo, della citata L. n. 241 del 1990, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

A questo diritto di accesso va garantita piena tutela, e non possono essere invocati in contrario difficoltà amministrative, che la legge non prevede come limiti all'esercizio del diritto stesso. (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, del 26 agosto 2014, n. 4286).

Due infermieri ricorrevano al Difensore Civico ai sensi dell'art. 25, comma 4 L. n. 241/1990 avverso il diniego tacito di accesso agli atti amministrativi concernenti la nomina di una

collega come coordinatrice di una postazione di pronto intervento presso un ente regionale sanitario la quale aveva ricevuto l'incarico di gestire talune pratiche per il personale della struttura, nel quale erano ricompresi i due ricorrenti.

L'Ufficio del Difensore Civico, verificato che la domanda di accesso fosse stata notificata ai controinteressati da parte dell'ente sanitario, si pronunciava riconoscendo nel caso di specie in capo ai ricorrenti il diritto all'accesso in virtù della titolarità di situazioni giuridiche rilevanti in ordine ai documenti richiesti, attinenti all'organizzazione interna della struttura sanitaria.

Un cittadino ha presentato a un Comune ex art. 25, comma 4 L. n. 241/1990 un ricorso contro il diniego espresso di accesso agli atti concernenti la bonifica di un sito industriale sito nei pressi dell'abitazione del ricorrente.

Il Comune aveva pronunciato diniego sostenendo che la domanda fosse oggettivamente volta a sottoporre a un controllo generalizzato dell'istante l'operato dell'amministrazione, finalità non consentita ai sensi dell'art. 24, comma 3 L. n. 241/1990.

Verificata l'avvenuta notifica del ricorso ai controinteressati su sollecitazione del Difensore Civico a cura del Comune il Difensore medesimo si pronunciava accogliendo il ricorso, in quanto si appalesava che la disciplina dell'accesso specificatamente applicabile al caso in questione fosse quella dettata dal d.lgs. 195/2005, posta in essere per dare attuazione alla Direttiva Comunitaria 2003/04/CE.

Il fatto che il ricorrente non avesse esplicitamente ancorato l'istanza di accesso al citato decreto legislativo in tema di accesso ambientale non può costituire motivo di inammissibilità dell'istanza (TAR Liguria Sez. I 27 ottobre 2007, n. 1870).

Detta disciplina ambientale è strettamente connessa con la disciplina generale sulla trasparenza amministrativa, come attesta il rinvio alla L. 241/1990 contenuto nell'art. 7 del decreto stesso. Inoltre non è ostativo che il ricorrente non abbia elencato gli atti richiesti, essendo sufficiente la generica richiesta di informazioni sullo stato ambientale di un'area per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie sullo stato di conservazione e salubrità dei luoghi, ad elaborarle e a comunicarle ai richiedenti (Consiglio di Stato Sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5795).

TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. L. 241/90

Anche la materia Trasparenza ed Efficienza ha registrato una sensibile crescita nel numero dei casi affrontati dal Difensore Civico che, nel corso del 2016, ha trattato 89 esposti, con un aumento del 4,71% rispetto all'anno precedente.

Si riassumono brevemente alcuni esempi di interventi posti in essere da quest'Ufficio, considerati di particolare rilievo giuridico ed amministrativo.

Consiglieri comunali di minoranza di un Comune del Lazio denunciavano la mancata risposta alle interrogazioni presentate nel novembre e dicembre 2015 ai sensi del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, ex articolo 43 comma 2 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Non può sfuggire che il comma 3 dell'articolo 43 del suddetto decreto legislativo dispone che il sindaco o gli assessori da esso delegati rispondano, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

I Consiglieri comunali interroganti considerano tali inadempimenti lesivi del diritto a poter esercitare con pienezza il proprio mandato consiliare. Sul punto giova rammentare che la giurisprudenza amministrativa ha statuito che l'articolo 43 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii, riconosce ai consiglieri comunali (e provinciali), un altissimo "diritto all'informazione" per l'utile espletamento del loro mandato (Cfr. TAR Campania, SA, Sez. II, del 11/01/2012, n. 539; TAR Campania, SA, Sez. II, del 27/09/2012, n. 2040), e ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del

Consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne, in uno con la trasparenza e la piena democraticità, anche il buon andamento (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, del 2 settembre 2005 n. 4471). Si sollecitava da parte dello scrivente Ufficio l'interessamento del Sindaco e del Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Un cittadino, in qualità di primo firmatario della petizione presentata in data 25 luglio 2013 presso un'Amministrazione comunale, ha presentato un esposto a quest'Ufficio per la mancata adozione a tutt'oggi degli atti richiesti, nonché l'assenza di comunicazioni in merito. Con la petizione i cittadini hanno chiesto al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di voler predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale i Regolamenti diretti a dare attuazione agli istituti di Partecipazione popolare dei cittadini previsti dallo Statuto, in particolare: il Regolamento di attuazione delle disposizioni previste dall'art. 17 dello Statuto relative alle modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità di istanze e petizioni, da emanare ai sensi del comma 2 dello stesso art. 17 dello Statuto; il Regolamento di attuazione delle disposizioni previste dall'art. 18 dello Statuto relative alle modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità delle Proposte di iniziativa popolare da emanare ai sensi del comma 3 dello stesso art. 18 dello Statuto.

Occorre rammentare che lo Statuto all'articolo 17 dispone che le petizioni devono essere esaminate entro trenta giorni dalla presentazione se di competenza della Giunta, ovvero entro sessanta giorni se di competenza del Consiglio Comunale. Le conseguenti determinazioni sono comunicate ai presentatori.

Sul punto, occorre evidenziare che il rispetto del termine che l'Amministrazione si è assegnato è una delle manifestazioni di quella «buona amministrazione» che costituisce oggetto di un vero e proprio diritto del cittadino sancito dall'articolo 97 della Costituzione, che afferma i principi di imparzialità e di buon andamento (Cfr. Cons. Stato Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318; TAR CalabriaCatanzaro, Sez. I, 4 giugno 2010, n. 1051).

Il Difensore civico ha chiesto notizie con nota formale.

Il Comitato di cittadini ha presentato ad un'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. una richiesta di visione di atti concernenti la dearsenificazione delle acque destinate al consumo umano distribuite da un acquedotto.

Come la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 10 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese", sancisce il principio della pubblicità degli atti delle amministrazioni locali (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773; Consiglio di Stato, Sez. V, 24 marzo 2011, n. 1772).

Tuttavia, anche se non esplicitamente indicato, è palese che la richiesta degli istanti riguardi l'informazione ambientale di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a), punti 1 e 3, del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, concernente: "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale".

L'aver omesso l'indicazione delle norme ai sensi delle quali viene effettuato l'accesso non costituisce motivo di invalidità della relativa istanza.

Infatti, è stato specificato che la domanda di accesso alle informazioni ambientali può consistere anche in una generica richiesta d'informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2007 n. 668).

L'art. 3 del d.lgs 19 agosto 2005 n. 195 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. n. 241 del 1990, per l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e per il contenuto delle cognizioni accessibili.

Le informazioni ambientali spettano, infatti, a chiunque le richieda, senza necessità - in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi - di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5795; Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 agosto 2011, n. 4727). L'art. 3 del d.lgs. 195/2005 estende, inoltre, il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali», che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste, assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione.

Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale, eliminando di fatto ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente.

Così precisati gli estremi ed il contenuto del diritto di accesso in materia ambientale, risulta agevole concludere che ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità (Cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 28 giugno 2006, n. 5272; T.A.R. Calabria, 9 dicembre 2014, n. 793).

In materia di accesso ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma risulta sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale (che deve, evidentemente, essere specificato) per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborare e a comunicarle al richiedente (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5795). La nota del Difensore civico è stata trasmessa ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

GOVERNO DEL TERRITORIO

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, TUTELA AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA VIABILITA'

Gli esposti trattati nel corso dell'anno 2016 dal Difensore Civico regionale in materia di Governo del Territorio sono stati 100, con un decremento del 3,85% rispetto all'anno precedente.

In particolare è pervenuta una istanza di difesa civica (ex art. 16 Legge 127/1997 e L.R. 28 febbraio 1980 n. 17) in materia di inquinamento acustico in una grande città.

Alcune signore lamentavano il notevole disagio causato dalla musica ad alto volume proveniente dal locale sottostante, condotto da un'associazione culturale, oltre agli schiamazzi fino a tarda ora ed ai problemi alla viabilità causati dagli avventori del locale medesimo.

Le istanti hanno prodotto copiosa documentazione al riguardo, già in possesso degli Uffici competenti, a cui erano già state inoltrate numerose denunce.

L'ente regionale preposto alla rilevazione dell'inquinamento acustico aveva trasmesso al competente ufficio dell'ente cittadino gli esiti delle rilevazioni fonometriche, rilevando valori non conformi alla normativa vigente all'interno delle abitazioni delle istanti.

La normativa vigente in materia è regolata dal d.lgs 19 agosto 2005, n. 194 dalla L.R. n. 18/2001 (art. 5) e dal Regolamento locale di polizia urbana.

Il Difensore ha sollecitato l'intervento delle autorità cittadine competenti chiedendo di riferire circa le attività intraprese.

Giungeva esposto tramite il quale un cittadino chiedeva lo spostamento dei cassonetti per la raccolta dell'immondizia, attualmente posizionati di fronte al cancello di accesso allo stabile in cui abita.

Il degrado a causa degli oggetti abbandonati e le nauseanti esalazioni provenienti dai rifiuti, rende la situazione insostenibile anche dal punto di vista igienico sanitario.

Lo scrivente ufficio sollecitava l'intervento del gestore del servizio e delle autorità politiche locali nei termini previsti dalla L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

Una cittadina ha inviato a questo ufficio un esposto tramite il quale segnala la situazione di abbandono in cui versano i terreni che circondano un condominio cittadino, ove risiede.

La mancata manutenzione favorisce la crescita a dismisura della vegetazione con i conseguenti problemi che tutto ciò comporta: ostacolo alla viabilità, proliferazione di insetti, topi ed altri animali molesti e pericolosi, cedimento di terra, etc.

L'istante faceva presente che nonostante fossero state inviate numerose segnalazioni e il Comune abbia rassicurato i residenti, il problema non era stato risolto e la situazione era insostenibile. L'ufficio del Difensore Civico chiedeva urgente riscontro in merito, nei termini previsti dalla L. n. 241/90 e ss.mm.ii. all'autorità politica comunale e agli uffici sanitari locali.

Per segnalare un'emergenza sanitaria e l'inquinamento del territorio per assenza rete fognaria in una via di una grande città un cittadino si è rivolto all'Ufficio del Difensore Civico allegando le numerose e disattese richieste di intervento già vanamente inoltrate a vari uffici di enti territoriali (regionali e municipali) e società di servizi idrici.

L'Acea Ato2 nel 2012 aveva effettivamente verificato la presenza di un'unica canalizzazione per la raccolta delle acque bianche in cui vengono immessi scarichi reflui delle abitazioni limitrofe.

Nonostante la richiesta di intervento urgentissima per provvedere al distacco degli allacci fognari privati ed al risanamento del collettore, dal 2012 al 2016 nessuna misura risultava adottata.

Data l'urgenza della situazione, determinata dalla rilevante densità abitativa nella zona interessata e dai gravi e ripetuti episodi di allagamento della sede stradale con conseguente fuoriuscita di liquami a quota stradale, era stato chiesto ai cennati Enti e società di provvedere alla realizzazione dei necessari ed indifferibili lavori.

Ai sensi e per gli effetti della L.n. 241/90 e ss.mm.ii. l'istanza veniva trasmessa alle autorità competenti, che provvedevano a incardinare i primi atti volti a risolvere la problematica avviando innanzitutto l'allaccio in fogna dei fabbricati ancora scollegati alla rete fognaria.

Un cittadino si è rivolto a questo ufficio con un esposto tramite il quale sollecitava un intervento volto ad installare un semaforo a chiamata per attraversamento pedonale, presso una importante arteria del centro cittadino.

L'istante, già un anno prima, aveva evidenziato il pericolo rappresentato dall'alta velocità degli autoveicoli che non si fermano in prossimità delle strisce pedonali, incuranti del passaggio dei pedoni.

L'ufficio sollecitava l'intervento delle autorità cittadine di vertice. Gli uffici tecnici competenti comunicavano l'avvio di uno studio di fattibilità volto all'installazione del semaforo richiesto.

Una cittadina, proprietaria di un immobile vendutole da un'azienda di edilizia economica e

popolare ha presentato all'azienda stessa una formale richiesta di estinzione del diritto di prelazione.

L'Agenzia, con nota formale, comunicava di voler esercitare il proprio diritto di prelazione. Il legale della cittadina contestava la condotta dell'azienda con nota formale rimasta senza risposta.

Il Difensore civico ricostruiva con propria nota la normativa vigente in materia facendo osservare che il comma 25 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 560 "Norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica", dispone che il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977 n. 513 e ss.mm.ii. richiamato nella nota dell'Agenzia si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

La Regione Lazio ha recepito la disposizione in parola con la L.R. 28 dicembre 2006 n. 27 e ss.mm.ii. all'articolo 48 comma 10 bis.

La norma regionale dispone che in caso di vendita le Agenzie competenti, i Comuni e gli altri Enti Pubblici Territoriali possano esercitare il diritto di prelazione con le modalità di cui all'art.28, nono comma della legge 8 agosto 1977 n.513, salvo che l'acquirente dell'alloggio ceduto abbia versato un importo pari al 10 per cento del valore dell'immobile calcolato sulla base della vigente rendita catastale.

La nota del Difensore veniva riscontrata dall'Agenzia che rinunciava ad esercitare il diritto di prelazione.

ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI

Nel corso dell'anno 2016 il Difensore Civico regionale ha trattato 19 casi in materia di assistenza e servizi sociali, con una diminuzione del 9,52% rispetto al 2015.

Con istanza di intervento del Difensore civico ex L.R. 28 febbraio 1980 n. 17 si rivolgeva all'Ufficio la famiglia di un paziente affetto da grave patologia invalidante, per lamentare la sospensione da inizio anno dell'assistenza domiciliare la domenica e negli altri giorni festivi svolta da parte di un'amministrazione municipale.

Nel segnalare il grave disagio che questa riduzione di assistenza comportava, considerata l'età dei genitori e la loro condizione di salute, nell'istanza si rappresentava l'urgenza di addivenire ad una soluzione del problema.

Il Difensore interveniva sollecitando una risposta dell'autorità municipale competente, la quale effettivamente rispondeva al Difensore che a sua volta provvedeva a dare comunicazione agli istanti.

Ne scaturiva un ulteriore carteggio tra Difensore, amministrazione municipale e istanti, a conclusione del quale si provvedeva a predisporre il piano di assistenza domiciliare concordato.

OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO

Nel 2016 gli esposti relativi alla materia occupazione e pubblico impiego sono stati 21 con un decremento del 34,38% rispetto all'anno precedente.

Un caso interessante riguarda la candidata ad un concorso per dirigenti bandito da un Ente pubblico, che si è rivolta al Difensore Civico per chiedere notizie sul fatto che, dopo l'espletamento della prima prova (superata dall'istante) la procedura concorsuale si fosse bloccata senza che l'amministrazione avesse comunicato alcunché ai concorrenti risultati idonei. Il Difensore civico, adito dalla concorrente, richiedeva con propria nota, all'amministrazione interessata, le motivazioni del mancato riscontro.

L'ente informava immediatamente il Difensore civico che la procedura concorsuale era stata annullata con una determinazione di revoca, a seguito di una sentenza del TAR del Lazio.

PUBBLICI SERVIZI E UTENZE

Gli esposti in materia di Pubblici Servizi nell'anno appena concluso, hanno rivestito un ruolo importante per l'attività svolta dal Difensore Civico.

Complessivamente gli interventi posti in essere da quest'Ufficio aventi ad oggetto disservizi vari, problemi di fatturazione o di erogazione dei servizi di telefonia, rifiuti, acqua, energia elettrica e trasporti sono stati 57.

Di seguito si riportano alcuni casi.

Un cittadino, nel luglio 2016, ha inviato un esposto a questo Ufficio, chiedendone l'intervento, a causa di un disservizio nella gestione della rete idrica nel Comune di residenza per via di una carenza di acqua soprattutto nei mesi estivi.

Questo Ufficio, a seguito di tale segnalazione, è intervenuto con sollecitudine nei confronti dell'ente gestore del servizio idrico, chiedendo la soluzione del problema e notizie al riguardo. Nel frattempo questo Ufficio ha provveduto alla trasmissione dell'esposto in questione anche al Comune di residenza e alle Autorità garanti, nazionale e regionale, del servizio idrico. Tali amministrazioni hanno successivamente dato riscontro a questo Ufficio sollecitando a loro volta l'ente gestore del servizio idrico.

Quest'ultimo ha poi comunicato, qualche mese dopo, la soluzione della problematica oggetto del suddetto esposto.

Erano state individuate, infatti, le cause di tale disservizio ed era stato conseguentemente normalizzato il funzionamento del servizio idrico.

Un cittadino, nel mese di agosto del 2016, ha inviato a questo Ufficio un esposto lamentando la condotta dell'ente gestore del servizio idrico riguardo il rimborso di una somma di denaro erroneamente corrisposta dal cittadino all'ente in questione.

Il Difensore civico, a seguito di tale segnalazione, è intervenuto, nei confronti di tale amministrazione, facendo presente quanto esposto dal cittadino e chiedendo notizie al riguardo. Nel frattempo l'esposto veniva trasmesso alle Autorità garanti, nazionale e regionale, del servizio idrico.

Non avendo ottenuto un riscontro nei termini di legge da parte del gestore del servizio idrico, si provvedeva ad inviare una lettera di sollecito a tale ente.

Successivamente anche il garante regionale del servizio idrico ha fatto un sollecito ad esso.

Nel mese di novembre il gestore del servizio idrico ha dato riscontro alla nota del Difensore civico comunicando di avere provveduto a rimborsare il cittadino, avendo constatato una eccedenza nella somma da lui corrisposta.

Il gestore del servizio idrico ha inviato poi una nota di scuse al cittadino.

Un cittadino nel luglio del 2016 ha inviato a questo Ufficio un esposto lamentando la condotta dell'ente gestore della rete elettrica riguardo la lettura di un contatore, in possesso dell'istante, utilizzato per il conteggio dei consumi di energia elettrica.

Il cittadino ha infatti ricevuto una bolletta, da parte del suddetto ente, riportante un importo che, a detta dell'istante, era del tutto spropositato poiché derivante da un contatore che, a detta del cittadino, era relativo a un immobile mai utilizzato.

Pertanto tale bolletta, di importo piuttosto elevato, era relativa ad un consumo mai effettuato.

Questo Ufficio ha prontamente trasmesso l'esposto in questione all'ente gestore del servizio elettrico ed all'autorità nazionale garante per l'energia elettrica.

Non avendo ottenuto alcun riscontro questo Ufficio ha inviato, nel mese di settembre, una lettera di sollecito al suddetto ente.

Nel giro di qualche settimana l'ente gestore del servizio elettrico ha dato riscontro a questo Ufficio comunicando l'emissione di una nota di credito, a favore del cittadino, di importo pari a quello riportato nella suddetta bolletta. Pertanto vi è stato, da parte di tale ente, il riconoscimento di un errore commesso nella contabilizzazione dell'anzidetto consumo.

Questo Ufficio ha successivamente ricevuto un riscontro anche da parte dell'autorità garante che ha fatto un resoconto della situazione concernente l'esposto in questione.

In tale nota l'autorità garante ha comunicato che la problematica segnalata dal cittadino era stata risolta.

Questo Ufficio ha poi provveduto a trasmettere tale nota al cittadino che nel frattempo aveva più volte ringraziato questo Ufficio per l'operato svolto.

Perveniva al Difensore istanza di difesa civica da parte di un cittadino nei confronti di una società di servizi che aveva effettuato l'invio cumulativo di 14 fatture d'importo totale notevole. Questa era la lamentata conseguenza di un disservizio del gestore del servizio preceduta da lunghi periodi di omessa fatturazione.

L'istante diffidava detto gestore affinché ripristinasse la fatturazione periodica, nonché procedesse al ricalcolo dei consumi relativi al periodo durante il quale non si era fatturato, al netto del consumo dipendente dalle perdite riscontrate sotto il contatore.

L'istante chiedeva altresì la rateizzazione degli importi per l'intero periodo di mancato recapito delle fatture.

Il Difensore Civico, interpellato ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., provvedeva a richiedere cortesi sollecite notizie in merito al gestore del servizio in questione e all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Perveniva riscontro positivo del gestore in ordine alla disponibilità a concordare un piano di rientro nei pagamenti del pregresso.

Un cittadino si è rivolto a quest'Ufficio per sollecitare, nonostante l'avvenuto pagamento del preventivo del progetto ed i numerosi solleciti presentati agli uffici competenti, il completamento dell'allaccio dell'utenza.

L'istante sottolineava l'urgenza dell'intervento a causa delle continue perdite d'acqua che lo costringevano a tenere chiusi i rubinetti del contatore.

Ai sensi e nei tempi previsti dalla L. n. 241/90 e ss.mm.ii. il Difensore Civico interpellava il gestore del servizio e le autorità nazionale e locale di garanzia nel settore.

SERVIZIO SANITARIO

Gli esposti in materia di Sanità hanno registrato un incremento significativo rispetto all'anno precedente pari al 45,45%.

La casistica dedicata alle controversie con l'A.S.L. rappresenta la quota più rilevante. Di seguito due casi significativi.

E' pervenuto a questo ufficio un esposto relativo al diniego opposto da una Asl, nei confronti della richiesta di fornitura di una carrozzina elettronica destinata alla figlia dell'istante, una bambina di tre anni, affetta da grave malattia genetica invalidante e progressiva.

Tale domanda è stata corredata dalla documentazione di un ospedale di Milano e di un centro specializzato di Roma per lo studio di tali patologie che hanno certificato la necessità di fornire la carrozzina alla piccola paziente, al fine di aiutarla a raggiungere un certo grado di autonomia negli spostamenti con conseguente socializzazione e sviluppo cognitivo.

Si è chiesto da parte dell'Ufficio in indirizzo alle Direzioni sia della Regione Lazio che dell'azienda sanitaria di valutare il caso particolarmente critico per giungere ad una sua

rapida definizione e di fornire a questo ufficio sollecite notizie nei termini previsti dalla L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

Avverso limitazioni alla fruizione dei permessi ex L. 104/1992 da parte di un'azienda sanitaria laziale giungeva un esposto di una cittadina, per segnalare la presunta irregolarità di una nota del dicembre 2015 concernente: "Disposizioni in materia di orario di lavoro (art. 14, comma 1, l. 161/2014)" del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, che introduceva obblighi e divieti alla fruizione dei permessi previsti dalla citata L. 104/1992.

L'istante chiedeva chiarimenti alla Direzione regionale Salute ed integrazione socio sanitarie; purtroppo, nonostante i ripetuti solleciti, la Direzione non forniva alcun riscontro.

Il cittadino chiedeva l'intervento del Difensore civico. Nella nota inviata, il Difensore civico evidenziava che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 31 del 2010 e Interpello n. 1 del 2012 che, stante l'assenza di una disciplina normativa in ordine alle problematiche oggetto di interpello, occorre richiamare principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto all'assistenza da parte del disabile. In tal senso si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:

- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
- purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;
- segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze. I medesimi principi dovrebbero evidentemente essere osservati per quanto concerne la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.

Non appare superfluo evidenziare, quanto affermato da autorevole giurisprudenza: il lavoratore dipendente...che assiste persona con handicap in situazione di gravità...ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

È evidente che si tratta di un diritto soggettivo pieno, dal momento che la fruizione del beneficio non è subordinata al suo temperamento con esigenze organizzative, così come invece accade per il trasferimento, ai medesimi fini, disciplinato dal comma 5 della stessa disposizione normativa, il quale contiene l'inciso "ove possibile" (Cf. ex plurimis: TAR Lazio Roma, Sez. I-Ter, n. 3454, del 2 marzo 2015; Corte Cost. n. 406 del 1992; id., n. 325 del 1996; Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione del 6 marzo 2013, n. 4485). Si restava in attesa di urgenti chiarimenti in merito ai sensi di legge.

TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

La categoria dedicata alle controversie su Tributi e Sanzioni amministrative, con i suoi 90 casi ha confermato di essere un settore di particolare rilevanza per l'Ufficio del Difensore Civico. Si riportano alcuni casi emblematici.

Un cittadino, nel gennaio 2016, ha inviato a questo Ufficio un esposto lamentando la condotta del comune di residenza riguardo la notifica di un avviso di accertamento.

In tale avviso il suddetto comune rilevava il mancato pagamento, da parte del cittadino, della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e chiedeva il pagamento della stessa.

Il cittadino, nell'esposto in questione, faceva presente che tale avviso era stato formulato in base a dati catastali erronei, relativi ad un immobile di proprietà, in possesso dell'amministrazione.

Il cittadino chiedeva, pertanto, a tale Comune la rettifica dei dati ritenendo che il suddetto tributo non fosse dovuto.

Questo Ufficio, a seguito dell'invio dell'esposto, è prontamente intervenuto, nei confronti di tale amministrazione, facendo presenti le richieste del cittadino e chiedendo sollecite notizie al riguardo.

Il Comune ha dato riscontro a questo Ufficio nel giro di pochi giorni comunicando che il suddetto avviso, contestato dal contribuente, era stato annullato.

Nel frattempo il cittadino ha inviato una nota ringraziando questo Ufficio per la sollecitudine del suo operato e per la felice conclusione dell'esposto.

Nel mese di febbraio del 2016 questo Ufficio ha ricevuto un esposto, da parte di un cittadino, concernente una problematica relativa al corretto inserimento, in banca dati, di un permesso per la sosta gratuita in un quartiere romano.

Il cittadino aveva infatti ottenuto, poiché residente in una via del centro storico, un permesso alla sosta gratuita del proprio autoveicolo.

Tuttavia la suddetta Amministrazione, pur avendo rilasciato tale permesso, non lo aveva correttamente inserito nella propria banca dati.

Detto disagio aveva causato diversi problemi al cittadino che si era visto recapitare, nel corso di più anni, diverse cartelle esattoriali relative a sanzioni per infrazioni al codice della strada riguardanti tale permesso.

Questo Ufficio ha trasmesso prontamente l'esposto succitato agli uffici competenti di Roma Capitale, facendo presente quanto lamentato dal cittadino.

Non avendo ottenuto alcun riscontro questo Ufficio ha inviato una lettera di sollecito al suddetto Comune che ha poi fornito una risposta comunicando di aver rilevato l'errore commesso e di aver provveduto alla sua correzione.

In tal modo il cittadino ha ottenuto la regolarizzazione del proprio permesso e la possibilità di ottenere l'annullamento delle citate cartelle esattoriali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Gli esposti trattati dal Difensore Civico nel 2016 nella materia istruzione e formazione professionale sono stati 9.

Di seguito si riporta un caso significativo

Un comitato di genitori di un istituto scolastico comprensivo ha presentato un esposto per lamentare il silenzio di un' Amministrazione comunale nonostante i ripetuti solleciti effettuati, circa la necessità di attivare un servizio pre e post scuola alternativo a quello esistente.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico, il Comune invitava il dirigente scolastico a formulare le valutazioni di sua competenza, al fine di verificare la possibilità di realizzare le modifiche indicate dal comitato dei genitori.

IMMIGRAZIONE

Perveniva al Difensore Civico l'istanza di una signora extracomunitaria che chiedeva informazioni sul riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero per i titolari di protezione internazionale in quanto rifugiati politici.

Il Difensore Civico interveniva, ex L.R. n. 17/1980, rispondendo che il Ministero degli Affari Esteri Ufficio VII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese si occupa del riconoscimento dei titoli di studio per i titolari di protezione internazionale, fornendo

assistenza per il riconoscimento dei loro titoli di studio, ovvero per il rilascio della cosiddetta Dichiarazione di Valore in loco (DV).

In particolare il Difensore elencava i documenti che gli interessati sono tenuti a far pervenire al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, DGSP Ufficio VII, spiegava le modalità di consegna dei documenti stessi, e illustrava all'istante le procedure in tema di Dichiarazione di Valore in loco (documento ufficiale, redatto in italiano, attestante l'autenticità e legittimità della documentazione presentata, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche italiane a coloro che, avendo conseguito un titolo di studio presso Istituti di istruzione stranieri, intendono proseguire gli studi in Italia, avviare le procedure di Equipollenza dei titoli di studio, o di riconoscimento professionale).

FINANZIMENTI E CONTRIBUTI

Nel corso del 2016 l'Ufficio ha ricevuto 12 esposti inerenti la materia finanziamenti e contributi.

Un esposto riguardava una associazione che aveva ottenuto un finanziamento dalla Regione Lazio che tardava ad essere erogato.

L'associazione era sul punto di interrompere la propria attività per mancanza di fondi. L'intervento del Difensore Civico ha contribuito a velocizzare i tempi di emissione del mandato di pagamento evitando in tal modo l'interruzione delle attività.

Appendice

Normativa Statale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", art. 36 e ss.mm.ii.
- Legge 15 maggio 1997 n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", art. 16 e ss.mm.ii.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", articoli: 10, 43, 127 e 136 e ss.mm.ii.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale", art. 7 e ss.mm.ii.
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", art. 2, comma 186, lettera a) e ss.mm.ii.
- Legge 26 marzo 2010, n. 42, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", art. 1, comma 2 e ss.mm.ii.
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.
- Decreto legislativo 2016, n. 97 "25 maggio 2016"

Normativa Regionale

□ **Articolo 69 della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della regione Lazio”.** □ **Legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, “Istituzione del difensore civico” e ss.mm.ii.**

PARTE SECONDA

DATI e GRAFICI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO ANNO 2016

L’Ufficio del Difensore Civico nell’anno 2016 ha svolto i propri compiti istituzionali relativamente all’attività propriamente detta di difesa civica, ai ricorsi in materia di accesso agli atti (art. 25 comma 4 della L. 241/90 e ss. mm. ii.).

In particolare, sono state trattate complessivamente n. 672 pratiche, come evidenziato nella tabella (allegato 1), che ne specifica la quantità per settori di intervento.

Si allegano anche le tabelle (allegati nn. 2, 3, 4 e 5) relative all’attività svolta dalla Struttura in ciascun trimestre dell’anno preso in considerazione.

Nell’anno 2016 sono stati registrati 1.360 accessi diretti presso l’Ufficio mediante telefonate e ricevimenti personali (vedi allegato 6).

Il link del Difensore Civico presente nella home page del sito del Consiglio regionale ha registrato 3.199 accessi, per un totale di 6.862 visualizzazioni di pagina.

L’allegato 7 mostra un leggero decremento del numero dei nuovi esposti ricevuti nel corso dell’anno rispetto al precedente, così come il numero delle istanze complessivamente lavorate nel 2016 (vedi allegato 8).

Dei 502 nuovi esposti, più del 77% è arrivato presso l’Ufficio del Difensore Civico attraverso lo strumento dell’e-mail e/o della P.E.C. (vedi allegato 9).

La puntuale classificazione delle materie (vedi allegato 10) ha permesso, inoltre, di evidenziare, per ogni singola materia, la percentuale di variazione degli esposti lavorati nell’anno rispetto al precedente (vedi allegato 11).

Nel corso dell’anno 2016 sono stati registrati 5.093 movimenti epistolari in entrata ed uscita delle istanze lavorate.

Per quanto concerne gli enti interessati (vedi allegato 12), il 37,8% delle nuove pratiche trattate dal Difensore Civico nell’anno ha avuto ad oggetto problemi e contenziosi con Enti locali. Infine, l’allegato 13 mostra in maniera specifica come le categorie Governo del Territorio, Servizio Sanitario, Pubblici Servizi ed Utenze e Tributi e Sanzioni amministrative sono ripartite nelle varie sottoclassi che le compongono.